ISSN 0378-701X

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

C 34

41° anno

2 febbraio 1998

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I *Comunicazioni*

Parlamento europeo

Sessione 1997/1998

(98/C 34/01) **Processo verbale della seduta di lunedì 12 gennaio 1998**

Parte I: Svolgimento della seduta

1. Ripresa della sessione 1
2. Approvazione del processo verbale 1
3. Composizione dei gruppi politici 1
4. Delega del potere deliberante alle commissioni (articolo 52 del regolamento) 1
5. Presentazione di documenti 2
6. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio 5
7. Petizioni 5
8. Ordine dei lavori 6
9. Tempo di parola 7
10. Discussioni su problemi di attualità (argomenti proposti) 7
11. Libro bianco sulle ferrovie e superstrade ferroviarie per il trasporto merci (discussione) 7
12. Utilizzazione degli aerei **II (discussione) 7
13. L'Unione europea e lo spazio (discussione) 7
14. Modifica del regolamento del Parlamento (nuovo articolo 79 bis) (discussione) 8
15. Modifica del regolamento del Parlamento (articolo 75) (discussione) 8
16. Ordine del giorno della prossima seduta 8

(98/C 34/02) **Processo verbale della seduta di martedì 13 gennaio 1998**

Parte I: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale 11
2. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate) 11

(Segue)

IT

Prezzo: 40 ECU

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

Pagina

3. Presentazione di documenti 13

4. L'euro, il mercato dei capitali, i consumatori e l'UEM (discussione) 13

5. Decisione dell'UEFA in merito alla Coppa Coca-Cola (presentazione di proposte di risoluzione) 14

TURNO DI VOTAZIONI

6. Utilizzazione degli aerei **II (votazione) 14

7. Libro bianco sulle ferrovie e superstrade ferroviarie per il trasporto merci (votazione) 14

8. L'unione europea e lo spazio (votazione) 15

9. L'euro, il mercato dei capitali, i consumatori e l'UEM (votazione) 15

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

Significato dei simboli utilizzati

*	procedura di consultazione
**I	procedura di cooperazione, prima lettura
**II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
***I	procedura di codecisione, prima lettura
***II	procedura di codecisione, seconda lettura
***III	procedura di codecisione, terza lettura

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti i turni di votazioni

— Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

— I risultati delle votazioni per appello nominale sono pubblicati in allegato.

Significato delle abbreviazioni delle commissioni

ESTE	commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa
AGRI	commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
BILA	commissione per i bilanci
ECON	commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
RICE	commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia
RELA	commissione per le relazioni economiche esterne
GIUR	commissione giuridica e per i diritti dei cittadini
ASOC	commissione per gli affari sociali e l'occupazione
REGI	commissione per la politica regionale
TRAS	commissione per i trasporti e il turismo
AMBI	commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
CULT	commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione
SVIL	commissione per lo sviluppo e la cooperazione
LIBE	commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni
CONT	commissione per il controllo dei bilanci
ISTI	commissione per gli affari istituzionali
PESC	commissione per la pesca
REGO	commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità
DONN	commissione per i diritti della donna
PETI	commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

PSE	gruppo del partito del socialismo europeo
PPE	gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano)
UPE	gruppo «Unione per l'Europa»
ELDR	gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
GUE / NGL	gruppo confederale della sinistra unitaria europea / sinistra verde nordica
V	gruppo Verde al Parlamento europeo
ARE	gruppo dell'Alleanza radicale europea
I-EDN	gruppo dei deputati indipendenti per l'«Europa delle Nazioni»
NI	non iscritti

Numero d'informazione

Sommario *(segue)*

Pagina

10. Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti da iscrivervi) 16

11. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato 17

12. Relazioni Europa-Stati Uniti: prospettive – Relazioni economiche transatlantiche (discussione) 17

13. Derrate alimentari * (discussione) 17

14. Ora delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione) 17

15. Riduzione delle emissioni di composti organici **I (discussione) 18

16. Sorveglianza epidemiologica ***II (discussione) 18

17. Biocidi ***III (discussione) 18

18. Coesione e società dell'informazione (discussione) 19

19. Ordine del giorno della prossima seduta 19

Parte II: Testi approvati dal Parlamento

1. Utilizzazione di aerei **II

   A4-0404/97

   Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (C4-0530/97-96/0209(SYN)) 20

2. Libro bianco sulle ferrovie e superstrade ferroviarie per il trasporto merci

   A4-0412/97

   Risoluzione sul Libro bianco della Commissione «Una strategia di rilancio delle ferrovie comunitarie» (COM(96)0421 – C4-0452/96) e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Superstrade ferroviarie transeuropee per il trasporto merci» (COM(97)0242 – C4-0269/97) 21

3. L'Unione europea e lo spazio

   A4-0384/97

   Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sull'Unione europea e lo spazio: promuovere le applicazioni, i mercati e la competitività dell'industria (COM(96) 0617 – C4-0042/97) 27

4. L'euro, il mercato dei capitali, i consumatori e l'UEM

   a) A4-0383/97

      Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sull'impatto dell'introduzione dell'euro sui mercati dei capitali (COM(97)0337/3 – C4-0443/97) 30

   b) A4-0338/97

      Risoluzione sul documento di lavoro della Commissione concernente gli aspetti esterni dell'unione economica e monetaria (SEC(97)0803 – C4-0265/97) 33

   c) A4-0417/97

      Risoluzione sulla moneta elettronica e l'Unione economica e monetaria 35

   d) A4-0415/97

      Risoluzione sull'euro e il consumatore 38

(98/C 34/03)

Processo verbale della seduta di mercoledì 14 gennaio 1998

Parte I: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale 55

2. Composizione dei gruppi politici 55

3. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio 55

IT

(Segue)

Sommario *(segue)*

Pagina

4. Competenza delle commissioni 55
5. Presentazione di documenti 55
6. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni) 55
7. Programma della Presidenza britannica e situazione in Algeria (dichiarazione seguita da discussione) 55

TURNO DI VOTAZIONI

8. Modifica del regolamento (nuovo articolo 79 bis) (votazione) 56
9. Modifica del regolamento (articolo 75) (votazione) 56
10. Zone agricole svantaggiate (Danimarca) * (articolo 99 del regolamento) (votazione) 56
11. Aiuto all'allevamento ovino e caprino * (articolo 99 del regolamento) (votazione) 57
12. OCM del riso e delle sementi * (articolo 99 del regolamento) (votazione) 57
13. Premi di abbandono delle superfici viticole * (articolo 99 del regolamento) (votazione) ... 57
14. Biocidi ***III (votazione) 57
15. Sorveglianza epidemiologica ***II (votazione) 57
16. Riduzione delle emissioni di composti organici **I (votazione) 57
17. Derrate alimentari * (votazione) 58
18. Decisione dell'UEFA in merito alla Coppa Coca-Cola (votazione) 59
19. Europa-Stati Uniti: Prospettive (votazione) 59

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

20. Formazione permanente (discussione) 60
21. Partecipazione dei dipendenti ai profitti (PEPPER II) (discussione) 60
22. Rifugiati curdi (dichiarazioni seguite da discussione) 61
23. Ora delle interrogazioni (al Consiglio) 61
24. Delocalizzazione e investimenti nei paesi terzi (discussione) 62
25. Prodotti della pesca delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guyana * (discussione) 62
26. IVA sulle telecomunicazioni * (discussione) 62
27. Ordine del giorno della prossima seduta 62

Parte II: Testi approvati dal Parlamento

1. Modifica del regolamento del Parlamento (nuovo articolo 79 bis)
   A4-0006/98
   Regolamento del Parlamento europeo 63
   Decisione recante l'inserimento di un nuovo articolo 79 bis (procedura di parere ai sensi dell'articolo 109 J del Trattato CE) nel regolamento del Parlamento 63
2. Modifica dell'articolo 75 del regolamento del Parlamento
   A4-0400/97
   Regolamento del Parlamento europeo 64
   Decisione recante modifica dell'articolo 75 del regolamento del Parlamento europeo sulla delegazione al comitato di conciliazione 64
3. Zone agricole svantaggiate (Danimarca) * (Articolo 99 del regolamento)
   Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'elenco delle zone agricole svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97 (Danimarca) [COM(97)0575 – C4-0644/97 – 97/0308(CNS)] 65
4. Aiuto all'allevamento ovino e caprino * (articolo 99 del regolamento)
   A4-0001/98
   Proposta di regolamento del Consiglio concernente la modifica del regolamento (CEE) n. 1323/90 che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità (COM(97)0407 – C4-0452/97 – 97/0210(CNS)) 65
   Risoluzione legislativa 65

5. OCM del riso e delle sementi * (articolo 99 del regolamento)

A4-0002/98

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso e il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (COM(97)0421 – C4-0501/97 – 97/0218 (CNS)) 66

Risoluzione legislativa 66

6. Premio di abbandono delle superfici viticole * (articolo 99 del regolamento)

A4-0003/98

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89-1997/98, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (COM(97)0423 – C4-0502/97 – 97/0226(CNS)) 67

Risoluzione legislativa 68

7. Biocidi ***III

A4-0011/98

Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (C4-0679/97 – 00/0465(COD)) 69

8. Sorveglianza epidemiologica ***II

A4-0004/98

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (C4-0437/97 – 96/0052(COD)) 70

9. Riduzione delle emisssioni di composti organici volatili **I

A4-0406/97

Proposta di direttiva del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività industriali (COM(96)0538 – C4-0139/97 – 96/0276(SYN)) 75

Risoluzione legislativa 83

10. Derrate alimentari *

A4-0401/97

I. Proposta di direttiva del Consiglio relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (COM(95)0722 – C4-0402/96 – 96/0113 (CNS)) 84

II. Proposta di direttiva del Consiglio relativa al miele (COM(95)0722 – C4-0403/96 – 96/0114 (CNS)) 86

III. Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (COM(95)0722 – C4-0404/96 – 96/0115 (CNS)) ... 91

IV. Proposta di direttiva del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (COM(95)0722 – C4-0405/96 – 96/0116 (CNS)) 93

V. Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (COM(95)0722 – C4-0406/96 – 96/0118 (CNS)) 95

11. Decisione dell'UEFA in merito alla Coppa Coca Cola

B4-0024 e 0026/98

Risoluzione sulla UEFA/Coppa Coca-Cola 99

12. Relazioni Europa-Stati Uniti: prospettive per il progresso

A4-0410/97

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione «L'Europa e gli Stati Uniti: prospettive per il progresso (COM(95)0411 – C4-0411/95) 100

IT

(Segue)

Numero d'informazione

(98/C 34/04)

Sommario *(segue)*

Pagina

Processo verbale della seduta di giovedì 15 gennaio 1998

Parte I: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale 118

2. Presentazione di documenti 118

3. Droghe (discussione) 118

4. Impronte digitali dei richiedenti asilo (sistema «EURODAC») * (discussione) 118

5. Libro verde sul ruolo del revisore legale dei conti (discussione) 119

6. Transito alpino (discussione) 119

TURNO DI VOTAZIONI

7. Prodotti della pesca delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guyana * (votazione) 119

8. IVA sulle telecomunicazioni * (votazione) 119

9. Impronte digitali dei richiedenti asilo (sistema «Eurodac») * (votazione) 119

10. Relazioni commerciali ed economiche transatlantiche (votazione) 120

11. Coesione e società dell'informazione (votazione) 121

12. Formazione permanente (votazione) 121

13. Partecipazione dei dipendenti ai profitti (PEPPER II) (votazione) 121

14. Profughi curdi (votazione) 121

15. Delocalizzazione e investimenti nei paesi terzi (votazione) 121

16. Libro verde sul ruolo del revisore legale dei conti (votazione) 122

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

17. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio 122

18. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato 123

19. Transito alpino (seguito della discussione) 123

20. Aiuto comunitario (discussione) 123

DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ

21. Situazione nel Chiapas (discussione) 123

22. Codice di condotta sulle armi (discussione) 124

23. Diritti dell'uomo (discussione) 124

24. Attentato dell'ETA (discussione) 124

25. Situazione nel Chiapas (votazione) 124

26. Codice di condotta sulle armi (votazione) 125

27. Diritti dell'uomo (votazione) 125

28. Attentato dell'ETA (votazione) 126

FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITA'

29. Aiuto comunitario (seguito della discussione) 126

30. Ordine del giorno della prossima seduta 127

IT

Parte II: Testi approvati dal Parlamento

1. Prodotti della pesca delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e della Guiana *

A4-0385/97

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e del dipartimento francese della Guiana, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni (COM(97)0389 – C4-0451/97 – 97/0200(CNS)) 128

Risoluzione legislativa 131

2. Impronte digitali dei richiedenti asilo (sistema «Eurodac») *

A4-0402/97

Progetto di atto del Consiglio che elabora la convenzione che istituisce l'«EURODAC» per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce l'«EURODAC» per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo (11079/97 – C4-0506/97 – 97/0915(CNS)) 131

Risoluzione legislativa 138

3. Relazioni economiche e transatlantiche

A4-0403/97

Risoluzione sulle relazioni commerciali ed economiche transatlantiche 139

4. Coesione e società dell'informazione

A4-0399/97

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sulla coesione e la società dell'informazione (COM(97)0007 – C4-0044/97) 145

5. Formazione permanente

A4-0405/97

Risoluzione sulla relazione della Commissione sull'accesso alla formazione permanente nell'Unione (COM(97)0180 -C4-0208/97) 149

6. Partecipazione dei dipendenti ai profitti (PEPPER II)

A4-0292/97

Risoluzione sulla relazione della Commissione riguardante PEPPER II – La promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale) negli Stati membri – 1996 (COM(96)0697 – C4-0019/97) 151

7. Profughi curdi

B4-0037, 0052, 0065, 0071 e 0094/98

Risoluzione sui profughi curdi e la posizione dell'Unione europea 154

8. Delocalizzazioni e investimenti nei paesi terzi

A4-0392/97

Risoluzione sulle delocalizzazioni e gli investimenti esteri diretti nei paesi terzi 156

9. Libro verde sul ruolo del revisore legale dei conti

A4-0373/97

Risoluzione sul Libro verde della Commissione «Il ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore legale dei conti nell'Unione europea» (COM(96)0338 – C4-0451/96) 159

10. Situazione nel Chiapas

B4-0056, 0057, 0066, 0073 e 0095/98

Risoluzione sull'uccisione di 45 contadini indios nello Stato messicano del Chiapas 161

11. Codice di condotta sulle armi

B4-0033, 0058, 0064, 0081, 0086 e 0104/98

Risoluzione su un codice di condotta europeo per le esportazioni di armi 163

IT

(Segue)

Numero d'informazione

Sommario *(segue)*

Pagina

12. Diritti dell'uomo

a) B4-0050, 0053, 0068, 0074, 0079 e 0087/98

Risoluzione sulla clonazione di esseri umani 164

b) B4-0059, 0077 e 0100/98

Risoluzione sulla situazione nella Repubblica di Inguscezia 165

c) B4-0060 e 0072/98

Risoluzione sulla violazione dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo . 166

d) B4-0078/98

Risoluzione sulla protezione delle popolazioni aborigene dell'Australia 167

e) B4-0054/98

Risoluzione sulle esecuzioni di massa nella Corea del Sud 168

f) B4-0080 e 0102/98

Risoluzione sulla condanna a morte negli Stati Uniti di Karla Faye Tucker 168

g) B4-0076 e 0097/98

Risoluzione sulla nomina di un rappresentante speciale dell'Unione europea per il Tibet 169

h) B4-0035 e 0084/98

Risoluzione sui risultati delle elezioni in Kenya 169

13. Attentato dell'ETA

B4-0069/98

Risoluzione sugli attentati terroristici nel paese basco 170

(98/C 34/05)

Processo verbale della seduta di venerdì 16 gennaio 1998

Parte I: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale 186

2. Competenza delle commissioni – Autorizzazione a elaborare una relazione 186

3. Delega del potere deliberante alle commissioni (articolo 52 del regolamento) 186

4. Presentazione di documenti 186

5. Transito alpino (votazione) 188

6. Aiuto comunitario (votazione) 189

7. Ammortamento del debito dei paesi ACP fortemente indebitati (discussione e votazione) ... 189

8. Relazioni con la Lettonia nel settore della pesca * (discussione e votazione) 189

9. Zone di montagna e Fondi strutturali (discussione) 190

10. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 48 del regolamento) 190

11. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta 190

12. Calendario delle prossime sedute 190

13. Interruzione della sessione 190

Parte II: Testi approvati dal Parlamento

1. Transito alpino

B4-0029/98

Risoluzione sui negoziati tra l'UE e la Svizzera concernenti i trasporti terrestri 191

IT

(Segue in 3ª pagina di copertina)

2. Aiuto comunitario

a) A4-0388/97

Risoluzione sul miglioramento dell'efficacia dell'aiuto comunitario 192

b) A4-0391/97

Risoluzione sulla relazione speciale n. 2/97 della Corte dei conti europea sugli aiuti umanitari dell'Unione europea tra il 1992 e il 1995 (C4-0219/97) 194

3. Ammortamento del debito dei paesi ACP fortemente indebitati

A4-0382/97

Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione «Sostegno all'adeguamento strutturale e all'ammortamento del debito negli Stati ACP fortemente indebitati – Una risposta comunitaria all'iniziativa per il debito dei paesi poveri e fortemente indebitati», nonché sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a un'assistenza di carattere straordinario a favore dei paesi ACP fortemente indebitati (COM(97)0129 – C4-0243/97) 196

4. Relazioni nel settore della pesca con la Lettonia *

A4-0397/97

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo I dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di società miste prevista dal suddetto accordo (COM(97)0323 – C4-0364/97 – 97/0177(CNS)) 199

Lunedì 12 gennaio 1998

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1997-1998

Sedute dal 12 al 16 gennaio 1998

PALAZZO D'EUROPA — STRASBURGO

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 12 GENNAIO 1998

(98/C 34/01)

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. GIL-ROBLES GIL-DELGADO

Presidente

(La seduta è aperta alle 17.00)

1. Ripresa della sessione

Il Presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 19 dicembre 1997.

2. Approvazione del processo verbale

La on. Díez de Rivera ha fatto sapere di aver voluto votare a favore e non contro il paragrafo 29 della proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Valverde López sulla lotta contro il consumo di tabacco (A4-0341/97) *(processo verbale della seduta del 18 dicembre 1997, parte I, punto 14*).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono gli onn. Galeote Quecedo, Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, Gutiérrez Díaz, a nome del gruppo GUE/NGL, Imaz San Miguel, a nome del gruppo PPE, e Pasty, a nome del gruppo UPE, per condannare il nuovo assassinio commesso dall'ETA e di cui è stato vittima un consigliere comunale del partito popolare, José Ignacio Iruretagoyena.

Interviene l'on. Wynn, il quale, richiamandosi alle precarie condizioni di detenzione dell'ex presidente dello Zambia, Kenneth Kaunda e dopo aver sottolineato che vari governi avevano chiesto al governo dello Zambia di liberare o processare l'ex presidente, chiede che il Presidente invii una lettera per assicurargli il sostegno del Parlamento.

3. Composizione dei gruppi politici

Il presidente comunica che l'on. Coates ha aderito al gruppo GUE/NGL e che l'on. Kerr non fa più parte del gruppo PSE.

4. Delega del potere deliberante alle commissioni (articolo 52 del regolamento)

Il Presidente comunica al Parlamento che la Conferenza dei presidenti si è dichiarata d'accordo sull'applicazione dell'articolo 52 del regolamento alla relazione annuale (1996) dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (C4-0552/97), deferita per il merito alla commissione LIBE e per parere alle commissioni BILA, AMBI, CULT.

Lunedì 12 gennaio 1998

5. Presentazione di documenti

Il Presidente ha ricevuto:

a) dal Consiglio:

aa) le seguenti richieste di parere:

— Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3070/95 del 21 dicembre 1995 sulla istituzione di un progetto pilota di localizzazione via satellite nella zona di regolamentazione NAFO (COM(97)0671 — C4-0666/97 — 97/0346(CNS))

deferimento
merito: PESC

base giuridica: art. 43 CE

— Proposta di regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune (versione codificata) (COM(97)0607 — C4-0680/97)

deferimento
merito: GIUR
parere: AGRI, BILA

base giuridica: art. 43 CE

— Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (versione codificata) (COM(97)0653 — C4-0005/98 — 96/0290(CNS))

deferimento
merito: OCCU
parere: GIUR

base giuridica: art. 100 CE

— Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale all'adesione all'Unione europea nel quadro di una strategia di preadesione all'Unione europea (COM(97)0634 — C4-0010/98 — 97/0351(CNS))

deferimento
merito: ESTE
parere: BILA

base giuridica: art. 235 CE; art. 203 CEEA

ab) pareri sulle seguenti proposte di storno di stanziamenti:

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 51/97 da capitolo a capitolo all'interno della sezione IV — Corte di Giustizia — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1997 (C4-0669/97)

deferimento
merito: CONT

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 56/97 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1997 (C4-0671/97)

deferimento
merito: CONT

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 57/97 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1997 (C4-0672/97)

deferimento
merito: BILA

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 59/97 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1997 (C4-0673/97)

deferimento
merito: CONT

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 60/97 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1997 (C4-0674/97)

deferimento
merito: CONT

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 61/97 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1997 (C4-0004/98)

deferimento
merito: BILA

b) dalla Commissione:

ba) le seguenti proposte e/o comunicazioni:

— Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (COM(97)0680 — C4-05/97 — 97/0348(COD))

deferimento
merito: AMBI
parere: ECON, TRAS

base giuridica: art. 100 A CE

— Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento dei regimi giuridici di protezione delle invenzioni attraverso il modello d'utilità (COM(97)0691 — C4-0676/97 — 97/0356(COD))

deferimento
merito: GIUR
parere: ECON

base giuridica: art. 100 A CE

— Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (versione codificata) (COM(97)0706 — C4-0677/97 — 97/0357(COD))

deferimento
merito: GIUR

base giuridica: art. 57 par. 2 CE

— Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) (COM(97)0661 — C4-0678/97 — 97/0340(COD))

deferimento
merito: ECON
parere: BILA, RICE

base giuridica: art. 129 D, primo comma CE

bb) una proposta di storno di stanziamenti:

— Proposta di storno di stanziamenti n. 62/97 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1997 (SEC(97)2413 — C4-0668/97)

deferimento
merito: CONT

c) dal comitato di conciliazione:

— Progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (3633/97 — C4-0679/97 — 00/0465(COD))

d) da Europol

— Relazione annuale per il 1996 dell'Unità droghe di Europol (EDU) (C4-0682/97)

deferimento
merito: LIBE

lingua disponibile: EN

e) dalle commissioni parlamentari:

ea) le seguenti relazioni:

— Relazione sul miglioramento e l'efficacia dell'aiuto comunitario — commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Relatore: on. Goerens
(A4-0388/97)

— Seconda relazione sulle delocalizzazioni e gli investimenti esteri diretti nei paesi terzi — commissione per le relazioni economiche esterne

Relatore: on. Sainjon
(A4-0392/97)

— * Relazione sulla proposta della Commissione concernente la semplificazione delle direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari — Proposte di direttive del Consiglio relative:
— a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (COM(95)0722 — C4-0402/96 — 96/0113 CNS);
— miele (COM(95)0722 — C4-0403/96 — 96/0114 CNS);
— ai succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (COM(95)0722 — C4-0404/96 — 96/0115 CNS);
— a taluni tipi di latte conservato parzialmente e totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (COM(95)0722 — C4-0405/96 — 96/0116 CNS);
— alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (COM(95)0722 — C4-0406/96 — 96/0118 CNS) — commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatore: on. Lannoye
(A4-0401/97)

— Relazione sulle relazioni commerciali ed economiche transatlantiche — commissione per le relazioni economiche esterne

Relatrice: on. E. Mann
(A4-0403/97)

— Relazione sull'attuabilità delle reti idrauliche transeuropee — commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia

Relatore: on. Izquierdo Collado
(A4-0407/97)

— Relazione sulle sette nell'Unione europea — commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni

Relatrice: on. Berger
(A4-0408/97)

— Relazione sul Libro bianco della Commissione «Una strategia per rivitalizzare le ferrovie della Comunità» (COM(96)0421 — C4-0452/96) e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni concernente le superstrade ferroviarie transeuropee per il trasporto di merci (COM(97)0242 — C4-0269/97) — commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: on. Sarlis
(A4-0412/97)

— Relazione sull'euro e il consumatore — commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatore: on. Pérez Royo
(A4-0415/97)

— Relazione sulla modifica dell'articolo 161 del regolamento del Parlamento europeo — commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità

Relatore: on. Crowley
(A4-0416/97)

— Relazione sulla moneta elettronica e l'Unione economica e monetaria — commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatore: on. Stevens
(A4-0417/97)

Lunedì 12 gennaio 1998

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) 1323/90 che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità (COM(97)0407 — C4-0452/97 — 97/0210(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatrice: on. Lambraki
(A4-0001/98)

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso e il regolamento (CEE) 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (COM(97)0421 — C4-0501/97 — 97/0218(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: on. Filippi
(A4-0002/98)

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89 — 1997/98, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (COM(97)0423 — C4-0502/97 — 97/0226(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: on. Chesa
(A4-0003/98)

— Relazione sull'inserimento di un nuovo articolo 79 bis (procedura di parere ai sensi dell'articolo 109 J del trattato CE) — commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità

Relatore: on. Fayot
(A4-0006/98)

eb) le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:

— **II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (C4-0563/97 — 96/0240(SYN)) — commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: on. Parodi
(A4-0411/97)

— ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (COM(96)0078 — C4-0437/97 — 96/0052(COD)) — commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatore: on. Cabrol
(A4-0004/98)

— ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (COM(96)0193 — C4-0534/97 — 96/0126(COD)) — commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Relatore: on. Lehne
(A4-0005/98)

f) dai deputati:

fa) le seguenti interrogazioni orali (art. 40 del regolamento):

— Simpson, a nome del gruppo PSE, alla Commissione: Negoziati tra l'Unione e la Svizzera — Trasporti terrestri (B4-1009/97);

— Mohamed Alí, a nome della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, al Consiglio: Dibattito annuale sul razzismo (B4-1010/97);

— Mohamed Alí, a nome della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, alla Commissione: Dibattito annuale sul razzismo (B4-1011/97);

— Lindeperg, a nome del gruppo PSE, al Consiglio: Diritto d'asilo (B4-1012/97);

— Lindeperg, a nome del gruppo PSE, alla Commissione: Diritto d'asilo (B4-1013/97);

— Kreissl-Dörfler, Van Dijk, Tamino e Telkämper, a nome del gruppo V, alla Commissione: Negoziati UE-Svizzera relativi ai trasporti terrestri (B4-1014/97);

— Puerta e Papayannakis, a nome del gruppo GUE/NGL, alla Commissione: Transito alpino (B4-1015/97);

— Ebner, a nome del gruppo PPE, alla Commissione: Presa in considerazione della specificità delle regioni di montagna in occasione della riforma dei Fondi strutturali (B4-1016/97);

— Vinci, Pailler e Mohamed Alí, a nome del gruppo GUE/NGL, alla Commissione: Rispetto del diritto d'asilo (B4-1017/97);

— Nassauer e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, al Consiglio: Convenzione di Dublino sulle procedure d'asilo (B4-1018/97);

— Nassauer e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, alla Commissione: Convenzione di Dublino sulle procedure d'asilo (B4-1019/97);

— Schaffner e Caccavale, a nome del gruppo UPE, al Consiglio: Politica d'asilo (B4-1020/97);

— Wiebenga, a nome del gruppo ELDR, alla Commissione: Diritto d'asilo (B4-1021/97);

— Wiebenga, a nome del gruppo ELDR, al Consiglio: Diritto d'asilo (B4-1104/97);

— Jarzembowski, a nome del gruppo PPE, alla Commissione: Negoziati UE-Svizzera (trasporti terrestri) (B4-1105/97);

— Santini, a nome del gruppo UPE, alla Commissione: Transito alpino (B4-1106/97);

— Wijsenbeek, a nome del gruppo ELDR, alla Commissione: Transito alpino (B4-1107/97);

— Leperre-Verrier, a nome del gruppo ARE, alla Commissione: Transito alpino (B4-1108/97);

— Roth e Cohn-Bendit, a nome del gruppo V, al Consiglio: Tutela delle persone perseguitate da parte di agenti non statali (B4-0002/98);

— Roth e Cohn-Bendit, a nome del gruppo V, alla Commissione: Tutela delle persone perseguitate da parte di agenti non statali (B4-0003/98);

— Pradier, a nome del gruppo ARE, al Consiglio: Giustizia e affari interni (B4-0004/98);

— Pradier, a nome del gruppo ARE, alla Commissione: Giustizia e affari interni (B4-0005/98);

— Bontempi e Cot, a nome del gruppo PSE, alla Commissione: Zone di montagna e fondi strutturali (B4-0006/98);

— Macartney e Ewing, a nome del gruppo ARE, alla Commissione: Riforma dei Fondi strutturali e problemi delle zone di montagna (B4-0007/98);

— Azzolini, Podestà e Santini, a nome del gruppo UPE, alla Commissione: Zone di montagna (B4-0008/98);

— Ephremidis, a nome del gruppo GUE/NGL, alla Commissione: Problemi delle zone di montagna dell'UE (B4-0009/98).

fb) le seguenti interrogazioni orali per il tempo delle interrogazioni (B4-0001/98) (art. 41 del regolamento):

— Blak, Izquierdo Rojo, Ahlqvist, Hatzidakis, Titley, Posselt, Kinnock, Papakyriazis, Sjöstedt, Caudron, Pérez Royo, Randzio-Plath, Sindal, Harrison, Newens, Wibe, Teverson, Waidelich, Andersson, Gallagher, Crowley, Alavanos, Corbett, Fitzsimons, Needle, Smith, Ahern, Killilea, Gerard Collins, Hyland, Eriksson, Svensson, McMahon, Howitt, Oddy, Lindqvist, Nicholson, Cushnahan, McIntosh, Paasilinna, Gahrton, Holm, Bonde, Jackson, Needle, Cushnahan, Kaklamanis, Wibe, Waidelich, Andersson, Gallagher, Papayannakis, Seppänen, Teverson, Lindqvist, Izquierdo Rojo, McMahon, Ahlqvist, Theorin, Eriksson, Svensson, Howitt, McKenna, Sandbæk, Gillis, Hatzidakis, Posselt, Crowley, Corbett, David, Fitzsimons, Riis-Jørgensen, Killilea, Andrews, Thors, Smith, Virgin, Oddy, Kestelijn-Sierens, Gahrton, Holm, Alavanos.

g) dalla delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione:

— ***III Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'immissione sul mercato di biocidi (C4-0679/97 — 00/0465(COD))

Relatrice: on. Kirsten Jensen
(A4-0011/98)

6. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il Presidente ha ricevuto dal Consiglio copia conforme del seguente documento:

— accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti.

7. Petizioni

Il Presidente ha deferito alla commissione competente, a norma dell'articolo 156, paragrafo 5, del regolamento, le seguenti petizioni, che sono state iscritte nel ruolo generale alle date di seguito riportate:

Il 16 dicembre 1997

del sig. Francisco Gonzalez Garrido (n. 1274/97);

della sig.ra Elena Pelegrín Parra (Asociación Plataforma Antivertedero de Residuos Especiales de Cardona) (con 6 firme) (n. 1275/97);

del sig. Félix Cabal Díaz (n. 1276/97);

del sig. Antonio Hernández García (n. 1277/97);

della sig.ra Mariana Ruiz Fernandez (ADELEF — Asociacion para el Desarrollo y Libre Ejercicio Farmaceutico) (n. 1278/97);

del sig. José Luis García Cano (AEDENAT — Asociacion Ecologista de Defensa de la Naturaleza) (n. 1279/97);

del sig. Solayman Atia-Faraj-Aofe (n. 1280/97);

del sig. Antonio Bono (n. 1281/97);

del sig. Eloy-Elò Mvè Mbèngono (n. 1282/97);

Il 17 dicembre 1997

del sig. Georg Lang (con 24 firme) (n. 1283/97);

della sig.ra Silvia Müller (Interessengemeinschaft Pyrethroid-Geschädigter in der IHG e.V.) (n. 1284/97);

del sig. Siegfried Schlegel (n. 1285/97);

di Kümmeth & Ziegler GmbH. & Co. KG (n. 1286/97);

del sig. Siegfried Aulinger (Verkehrsunternehmen S. Aulinger) (n. 1287/97);

del sig. Volker Zillmann (n. 1288/97);

del sig. Lutz Kroppenstedt (n. 1289/97);

del sig. Sebastiano Giannotti (n. 1290/97);

del sig. Gerhard Weickardt (n. 1291/97);

della sig.ra Trisha Mason (Vivre en France (UK) Ltd.) (n. 1292/97);

del sig. Ernest Ogunleye (n. 1293/97);

del sig. Allan Williams (n. 1294/97);

del sig. Harry Schoevers (Europe Airsports) (n. 1295/97);

del sig. David Wilkins (Eurogroup for Animal Welfare) (più 34 firme) (n. 1296/97);

dei sigg. Philip e Elizabeth Lockett (n. 1297/97);

del sig. Geoffrey Brotherton-Ratcliffe (n. 1298/97);

della sig.ra Sabine Kurjo McNeill (EURO Citizens) (con 2 firme) (n. 1299/97);

del sig. Stephan Arthur (n. 1300/97);

della sig.ra Eftichia Karagianni (n. 1301/97);

dei sigg. J. Bannink et B. Van Rossern (n. 1302/97);

dell'Oxfam Wereldwinkel Gent vzw (più 33 firme) (n. 1303/97);

del sig. David Kudrén (n. 1304/97);

della sig.ra Sigrid Lackner (n. 1305/97);

del sig. Georgios Lazouras (n. 1306/97);

Lunedì 12 gennaio 1998

Decisioni riguardanti alcune petizioni

Il Presidente ha ricevuto, conformemente all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento, le seguenti decisioni della commissione per le petizioni:

a) petizioni dichiarate irricevibili conformemente all'articolo 156, paragrafi 4 e 5, del regolamento, e archiviate, ai sensi del parargafo 6 del suddetto articolo:

— n. 389, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 399, 401 ([1]), 402, 403, 405, 408, 412, 413, 416, 425, 426, 427, 431, 433, 440, 441, 444, 446, 448, 453, 462, 463, 467, 469, 472, 475, 478, 479, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 496, 498, 499, 503 ([1]), 504, 505, 508 ([1]), 513, 514, 516 ([1]), 518, 519, 521, 524 ([2]), 526, 531, 532, 533, 534, 540, 542, 546, 547 ([2]), 550 ([1]), 554, 556 ([1]), 557 ([1]), 558, 559, 560, 561, 563, 564, 567, 573 ([1]), 574 ([1]), 576, 578, 585, 589, 591, 592, 593 ([1]), 596, 598 ([1]), 599, 600, 601, 602, 604, L-18, L-20 e L-21/97;

— n. 316, 387 ([1]), 390, 409, 443 ([1]), 522 e 523/97;

b) petizioni dichiarate ricevibili conformemente all'articolo 156, paragrafi 4 e 5, del regolamento (esame concluso)

— n. 414, 415, 419, 461, 512, 525, 551 e 570/97: i firmatari hanno ricevuto informazioni o una documentazione in occasione di precedenti petizioni;

— n. 422, 428, 429, 430, 432, 436, 437, 442, 459, 460, 487, 490, 492, 493, 495, 500, 506, 511, 527, 530, 566, 571, 588, 594, 595, 597, 603, 606 e L-19/97;
n. 1042, 1055/96, 245, 250, 287, 458, 501, 502, 507, 575, 582, L-22 e L-23/97: trasmesse alla commissione o alla delegazione parlamentare competente per conoscenza o seguito da dare;

— n. 464, 468 et 474/97: la Commissione ha preso atto delle osservazioni dei firmatari;

— n. 456/92: trasmessa alla Commissione europea per i diritti dell'uomo;

— n. 466/97: trasmessa al Segretario generale del grupppo ELDR;

— n. 1033/96: il firmatario ha ricevuto una documentazione;

— n. 17/97: trasmessa al Mediatore europeo;

c) petizioni dichiarate ricevibili conformemente all'articolo 156, paragrapfi 4 e 5, del regolamento (seguito da dare)

— n. 388, 396, 400, 404, 406, 407, 411, 417, 418, 420, 421, 423, 424, 435, 438, 439, 445, 447, 449, 450, 451, 454, 457, 473, 476, 477, 480, 481, 489, 491, 494, 497, 510, 515, 517, 520, 528, 529, 535, 536, 537, 538, 539, 543, 544, 545, 548, 549, 552, 553, 555, 562, 565, 568, 572, 577, 579, 580, 581, 583, 584, 586, 587, 590, 605 e 607/97;
n. 1023/96, 280, 283, 308, 398 e 452/97: la Commissione è invitata a fornire informazioni;

— n. 455, 509, 541/97: i firmatari sono invitati a fornire informazioni più dettagliate;

d) petizioni di cui è stato concluso l'esame sulla base di informazioni fornite dalla Commissione conformemente all'articolo 157, paragrafo 3, del regolamento:

— n. 640/93, 707, 1244/95, 306 e 312/96 ([3]);

— n. 637/93, 300, 319 ([3]), 439 ([3]), 848 ([3]), 1211/94, 508 ([3]), 547 ([3]), 1035/95, L-33, 646, 665/96 e 303/97;

— n. 671/94, 713, 996, 1085/95 e 77/96: anche la commissione per i problemi economici e monetaria e la politica industriale ha fornito il proprio parere, parere che è stato approvato dalla commissione per le petizioni e trasmesso al Consiglio e alla Commissione;

— n. 118/94, 238, 300, 96/95 e 457/96;

e) petizioni di cui è stato concluso l'esame sulle seguenti basi:

— n. 196/95: sulla base di informazioni fornite dalle autorità nazionali;

— n. 557/94: inclusa in una relazione della commissione per il regolamento, della verifica dei poteri e le immunità;

— n. 186/97: il problema del firmatario è stato nel frattempo risolto;

f) informazioni complementari richieste alla Commissione conformemente all'articolo 157, paragrafo 3, del regolamento:

— n. 640/90 (con altre sullo stesso argomento: professori di lingua straniera), 1083/93, 1080, 1222/94, 392, 584/95, 293, 434, 570 ([3]), 586, 947/96 e 121/97;

— n. 1192/94 e 409/95 (con altre sullo stesso argomento: deportazioni dalla Germania);

— n. 202/89, 133, 458/90, 605/91, 605/93, 92, 408, 753, 904/94, 384, 984, 1193, 1228, 1239, 1252/95 e 684/96;

g) decisione sul rinvio della ricevibilità:

— n. 886/96, 45, 434 et 569/97: la Commissione è invitata a esprimere il proprio parere sulla possibilità che tali petizioni rientrino nella sfera di attività dell'Unione euroepa;

h) altre decisioni:

— n. 465/97: ritirata dal firmatario;

— n. 198/89 e 473/90: i firmatari sono stati invitati a fornire informazioni complementari.

8. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il Presidente comunica che è stato distribuito il progetto definitivo di ordine del giorno delle tornate di gennaio I e II 1998 (PE 264.996/PDOJ), al quale non sono state proposte modifiche.

([1]) Il firmatario è stato invitato a rivolgersi alle autorità o giurisdizioni nazionali.
([2]) Il firmatario è stato invitato a rivolgersi alle autorità o giurisdizioni nazionali o alla Commissione europea per i diritti dell'uomo.
([3]) Trasmessa per conoscenza o seguiti da dare anche alla commissione o alla delegazione parlamentare competente.

Interviene l'on. De Vries, il quale, a nome del gruppo ELDR, chiede che nel corso della presente tornata la Commissione faccia una dichiarazione in cui precisi la propria posizione sulla possibilità che i commissari abbiano il diritto di accettare mandati politici pur facendo parte della Commissione. Cita in proposito il caso del commissario de Silguy, il quale, stando a notizie di stampa, sarebbe interessato a un mandato elettivo in Bretagna nel mese di marzo.

Intervengono al riguardo il commissario Kinnock e l'on. Martens, il quale si associa, a nome del gruppo PPE, all'intervento dell'on. De Vries.

Il Presidente, dopo aver precisato che i gruppi PSE, GUE/NGL e V si associano a questa richiesta e ribadito di esser certo che il commissario Kinnock la trasmetterà alla Commissione, fa presente che spetta a quest'ultima, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento, decidere se ritiene opportuno fare detta dichiarazione; fa inoltre presente di confidare che ciò avverrà quanto prima, in nome delle buone relazioni che intercorrono fra il Parlamento e la Commisione.

L'ordine dei lavori è così fissato.

9. Tempo di parola

Il tempo di parola previsto per le discussioni iscritte all'ordine del giorno delle sedute dal 12 al 16 gennaio e del 28 e 29 gennaio 1998 è ripartito conformemente all'articolo 106 del regolamento (vedi documento «Ordine del giorno»).

10. Discussioni su problemi di attualità (argomenti proposti)

Il Presidente propone di iscrivere i seguenti quattro argomenti all'ordine del giorno della prossima discussione su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza che si terrà giovedì 15 gennaio dalle 16.00 alle 18.00 (le discussioni contemplano solo 4 argomenti a seguito dell'iscrizione -mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 — delle dichiarazioni dela Consiglio e della Commissione sulla situazione dei profughi curdi (punto 553 dell'Ordine del giorno):

— Situazione nel Chiapas
— Codice di condotta sulle armi
— Diritti dell'uomo (compresa la clonazione umana)
— Situazione in Irak

11. Libro bianco sulle ferrovie e superstrade ferroviarie per il trasporto merci (discussione)

L'on. Sarlis illustra la relazione da lui presentata, SARLIS, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sul Libro bianco della Commissione «Una strategia di rilancio delle ferrovie comunitarie» (COM(96)0421 — C4-0452/96) e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Superstrade ferroviarie transeuropee per il trasporto merci» (COM(97)0242 — C4-0269/97) (A4-0412/97).

Intervengono gli onn. Ettl, relatore per parere della commissione per l'occupazione, Simpson, a nome del gruppo PSE, Camisón Asensio, a nome del gruppo PPE, Santini, a nome del gruppo UPE, Wijsenbeek, a nome del gruppo ELDR, Moreau, a nome del gruppo GUE/NGL, Van Dijk, a nome del gruppo V, Van Dam, a nome del gruppo I-EDN, Castricum, McIntosh, Andrews, Lindqvist e Theonas.

PRESIDENZA DELL'ON. RENZO IMBENI

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Berès, Schiedermeier, Kaklamanis, Papayannakis e Baldarelli, il commissario Kinnock e gli onn. Sarlis, relatore, e Wijsenbeek, i quali rivolgono domande alla Commissione alle quali il commissario Kinnock risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 13 gennaio 1998, parte I, punto 7.*

12. Utilizzazione degli aerei **II (discussione)

L'on. Van Dam illustra la raccomandazione per la seconda lettura da lui presentata, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (C4-0530/97 — 96/0209(SYN)) (A4-0404/97).

Intervengono gli onn. Baldarelli, a nome del gruppo PSE, e Grosch, a nome del gruppo PPE, e il commissario Kinnock.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 13 gennaio 1998, parte I, punto 6.*

13. L'Unione europea e lo spazio (discussione)

L'on. Desama illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «L'Unione europea e lo spazio: promuovere le applicazioni, i mercati e la competitività dell'industria» (COM(96)0617 — C4-0042/97) (A4-0384/97). (*) Procedura «Hughes»: ECON

Intervengono gli onn. Malerba, relatore per parere della commissione economica, McNally, a nome del gruppo PSE, Ferber, a nome del gruppo PPE, Plooij-van Gorsel, a nome del gruppo ELDR, Holm, a nome del gruppo V, e Taubira-Delannon, a nome del gruppo ARE.

PRESIDENZA DELLA ON. URSULA SCHLEICHER

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Lukas, non iscritto, Caudron, Hoppenstedt e Matikainen-Kallström e il commissario Kinnock.

Lunedì 12 gennaio 1998

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 13 gennaio 1998, parte I, punto 8.*

14. Modifica del regolamento del Parlamento (nuovo articolo 79 bis) (discussione)

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Fayot, a nome della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sull'inserimento di un nuovo articolo 79 bis (procedura di parere ai sensi dell'articolo 109 J del Trattato CE) (A4-0006/98).

Interviene l'on. Fabre-Aubrespy, il quale, a nome del gruppo I-EDN, pone, ai sensi dell'articolo 128 del regolamento, la questione pregiudiziale, facendo osservare che il testo dell'emendamento contenuto nella relazione non è identico a quello approvato in commissione e che inoltre esso non è conforme al trattato CE.

Intervengono gli onn. Berthu e Fayot, quest'ultimo relatore e presidente della commissione per il regolamento.

Con votazione per AN (PSE) il Parlamento respinge la mozione:

votanti:	24
favorevoli:	8
contrari:	16
astenuti:	0

L'on. Fayot illustra la relazione.

Intervengono gli onn.Ford, a nome del gruppo PSE, von Wogau, presidente della commissione economica, il quale parla anche a nome del gruppo PPE, Wijsenbeek, a nome del gruppo ELDR, Voggenhuber, a nome del gruppo V, Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, Fabre-Aubrespy, a nome del gruppo I-EDN, Alan Donnelly e Wibe.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 gennaio 1998, parte I, punto 7.*

15. Modifica del regolamento del Parlamento (articolo 75) (discussione)

L'on. Ford illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sulla modifica dell'articolo 75 del regolamento del Parlamento (delegazione al Comitato di conciliazione) (A4-0400/97).

Intervengono gli onn. Corbett, a nome del gruppo PSE, Brendan Donnelly, a nome del gruppo PPE, e Evans.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 gennaio 1998, parte I, punto 8.*

16. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 13 gennaio 1998, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 24.00

dalle 9.00 alle 9.15

— Discussioni su problemi di attualità (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

dalle 9.15 alle 12.00, dalle 15.00 alle 17.30 e dalle 21.00 alle 24.00

— discussione congiunta di quattro relazioni (Friedrich, Ruffolo, Stevens, Pérez Royo) sull'euro, il mercato dei capitali, i consumatori e l'UEM

— discussione congiunta di due relazioni Souchet e E. Mann sulle relazioni Europa-Stati Uniti

— relazione Lannoye sulle derrate alimentari *

— relazione Cabrol sulla riduzione delle emissioni di composti organici **I

— raccomandazione per la seconda lettura Cabrol su una rete di sorveglianza epidemiologica ***II

— relazione Kirsten Jensen sui biocidi ***III

— relazione Sierra González sulla coesione e la società dell'informazione

alle 12.00

— Turno di votazioni

— Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti iscritti)

dalle 17.30 alle 19.00

— Ora delle interrogazioni (alla Commissione)

(La seduta è tolta alle 20.05)

Julian PRIESTLEY,
Segretario generale

Georgios ANASTASSOPOULOS,
Vicepresidente

Lunedì 12 gennaio 1998

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 12 gennaio 1998

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Ainardi, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona, Andersson, Andrews, Angelilli, Añoveros Trias de Bes, Antony, Anttila, Aparicio Sánchez, Apolinário, Areitio Toledo, Argyros, Augias, Avgerinos, Azzolini, Baldarelli, Baldi, Balfe, Banotti, Barros Moura, Barthet-Mayer, Barton, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Berès, Berger, Bernard-Reymond, Bertens, Berthu, Bianco, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Böge, Bösch, Bonde, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Buffetaut, Burenstam Linder, Cabezón Alonso, Caccavale, Camisón Asensio, Campos, Capucho, Carlsson, Carniti, Cars, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen, Correia, Corrie, Cot, Cox, Crampton, Crawley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, van Dam, Dary, Daskalaki, De Clercq, De Coene, Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni, Dell'Alba, De Melo, Desama, de Vries, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Dührkop Dührkop, Dury, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Ephremidis, Eriksson, Estevan Bolea, Ettl, Evans, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana, Ford, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Funk, Galeote Quecedo, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil, Garot, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Gillis, Girão Pereira, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graenitz, Graziani, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Janssen van Raay, Jean-Pierre, Jensen Kirsten M., Jöns, Kaklamanis, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Klaß, Klironomos, Koch, Kofoed, Konrad, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lalumière, Lambraki, Lambrias, Lange, Lannoye, Larive, de Lassus Saint Geniès, Lehne, Lenz, Leopardi, Lienemann, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Lööw, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCarthy, McGowan, McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Manzella, Marinho, Marinucci, Martens, Martin David W., Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mendonça, Menrad, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Monfils, Moorhouse, Moreau, Morgan, Mulder, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Newens, Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, Ojala, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parodi, Pasty, Pérez Royo, Perry, Pex, Piecyk, Pimenta, Pinel, Pirker, Plooij-van Gorsel, Plumb, Poettering, Poggiolini, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Provan, Puerta, van Putten, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Rauti, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Rinsche, Robles Piquer, Rosado Fernandes, de Rose, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Rovsing, Ryynänen, Sainjon, Sakellariou, Samland, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Scarbonchi, Schäfer, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schröder, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Sonneveld, Souchet, Soulier, Spaak, Spiers, Stenmarck, Stevens, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Swoboda, Tajani, Tamino, Tappin, Tatarella, Taubira-Delannon, Telkämper, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trakatellis, Truscott, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Viceconte, Viola, Voggenhuber, Waddington, Waidelich, Walter, Watson, Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wieland, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann

Lunedì 12 gennaio 1998

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli
(—) = Contrari
(O) = Astensioni

1. Relazione Fayot A4-0006/98

Questione pregiudiziale

(+)

I-EDN: Berthu, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Pinel, de Rose, Souchet, Striby

NI: Dillen

(—)

ELDR: Wijsenbeek

PPE: Donnelly Brendan, Ferber, Hoppenstedt, Pomés Ruiz, Valdivielso de Cué, Wieland, von Wogau

PSE: Corbett, Donnelly Alan John, Evans, Fayot, Ford, McNally, Wibe

V: Voggenhuber

Martedì 13 gennaio 1998

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 13 GENNAIO 1998

(98/C 34/02)

PARTE I

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON.
GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente

(La seduta è aperta alle 9.00)

1. Approvazione del processo verbale

Intervengono gli onn.:

— García Arias, la quale, ricordando che ieri nelle Asturie è morto un minatore in un incidente sul lavoro e facendo presente che nelle zone minerarie spagnole esiste una situazione di tensione dovuta al fatto che la Commissione non ha accettato il programma già negoziato dal governo spagnolo con i sindacati, chiede al Presidente del Parlamento di invitare la Commissione a prestare attenzione a quanto sta accadendo in queste zone, a trasmettere le sue condoglianze alla famiglia della vittima, a lanciare un appello alla calma e soprattutto a rispettare l'accordo già intervenuto in materia tra il governo spagnolo e i sindacati;

— González Álvarez, la quale si associa, a nome del gruppo GUE/NGL, a quanto detto dall'oratrice precedente;

— McMahon, il quale, riferendosi alla richiesta formulata dagli onn. De Vries e Martens a nome dei rispettivi gruppi politici per una dichiarazione della Commissione sul diritto dei commissari di accettare mandati politici durante l'esercizio del loro mandato di membri della Commissione (*punto 8*), chiede se detta richiesta, appoggiata anche da altri gruppi politici, sarà accolta, attraverso o una dichiarazione per fatto personale del commissario de Silguy oggi, visto che l'interessato è presente, o una dichiarazione del Presidente Santer in un altro momento (la Presidenza comunica di essere stata informata dalla Commissione che il Presidente Santer è disposto a fare una dichiarazione in materia in occasione delle sedute del 28 e 29 gennaio);

— Schiedermeier, sul punto 11 del verbale;

— Cox, il quale, riferendosi al punto precedentemente sollevato dall'on. McMahon e alla relativa risposta della Presidenza, si augura che la Commissione si avvalga effettivamente della possibilità di fare una dichiarazione in materia;

— Hyland, il quale comunica di essere stato presente alla seduta di ieri ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

La Presidenza comunica che è stata richiesta l'organizzazione di discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione, presentate dagli onn.

— Bertens, a nome del gruppo ELDR, sui controlli sulle esportazioni di armi (B4-0033/98);

— Vallvé, Watson e Fassa, a nome del gruppo ELDR, sulla situazione nel Sahara occidentale (B4-0034/98);

— Watson, Mulder, Fassa e Bertens, a nome del gruppo ELDR, sul Kenya (B4-0035/98);

— Mulder e Watson, a nome del gruppo ELDR, sulla riforma agraria in Zimbabwe (B4-0036/98);

— Puerta, Pailler, Eriksson, Wurtz, Miranda, Ephremidis e Alavanos, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla liberazione di Leyla Zana (B4-0038/98);

— Blokland e Van Dam, a nome del gruppo EDN, su Cuba (B4-0049/98);

— Pompidou, Scapagnini e Baldi, a nome del gruppo UPE, sulla clonazione di esseri umani (B4-0050/98);

— Gerard Collins, Andrews, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland e Killilea, a nome del gruppo UPE, sui danni causati dalle intemperie in Irlanda (B4-0051/98);

— Monfils, a nome del gruppo ELDR, sulla clonazione di esseri umani (B4-0053/98);

— Bertens e Cars, a nome del gruppo ELDR, sulle esecuzioni di massa in Corea del Sud (B4-0054/98);

— Bertens e Frischenschlager, a nome del gruppo ELDR, sulla posizione dell'Unione europea in vista della 54ª sessione della Commissione per i diritti dell'uomo dell'ONU (B4-0055/98);

— Bertens, a nome del gruppo ELDR, sulla situazione in Messico (B4-0056/98);

— Salafranca Sánchez-Neyra, Galeote Quecedo, Soulier e De Esteban Martín, a nome del gruppo PPE, sull'uccisione di 46 contadini indigeni nello stato messicano del Chiapas (B4-0057/98);

— Oostlander e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sui controlli sulle esportazioni di armi (B4-0058/98);

Martedì 13 gennaio 1998

— Habsburg-Lothringen e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla situazione nella Repubblica degli Ingusci (B4-0059/98);

— Stasi, Tindemans e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sull'arresto di Z'ahidi Ngoma (Repubblica democratica del Congo) (B4-0060/98);

— Valverde Lopez, a nome del gruppo PPE, sugli studi e le misure di prevenzione dei rischi di catastrofe nel Cerro di Alquife (Granada, Spagna) (B4-0061/98);

— Imaz San Miguel, a nome del gruppo PPE, sul temporale che ha colpito la costa basca (B4-0062/98);

— Titley, Swoboda e Wiersma, a nome del gruppo PSE, sul codice di condotta europeo per le esportazioni di armi (B4-0064/98);

— Karamanou, Newens e Cabezon Alonso, a nome del gruppo PSE, sulla situazione nello stato del Chiapas (B4-0066/98);

— Newens e Swoboda, a nome del gruppo PSE, sull'aiuto umanitario alla popolazione irachena (B4-0067/98);

— Green e Cot, a nome del gruppo PSE, sulla clonazione umana (B4-0068/98);

— Galeote Quecedo, Valdivielso de Cué, Areitio Toledo, Habsburg-Lothringen e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, Pasty e Azzolini, a nome del gruppo UPE, Puerta a nome del gruppo GUE/NGL, sull'attentato del gruppo terrorista ETA: uccisione del consigliere Iruretagoyena (B4-0069/98);

— Azzolini, Pasty e Andrews, a nome del gruppo UPE, sulla violazione dei diritti dell'uomo nella Repubblica democratica del Congo (B4-0072/98);

— Gonzalez Triviño, Novo Belenguer, Hory e Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, sulla situazione nello stato del Chiapas (B4-0073/98);

— Liese, Carlo Casini, Oomen-Ruijten, Trakatellis e Tindemans, a nome del gruppo PPE, sulla clonazione di esseri umani (B4-0074/98);

— Dupuis, Hory e Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, sul Nagaland (B4-0075/98);

— Dupuis, Dell'Alba e Hory, a nome del gruppo ARE, sulla situazione dei diritti dell'uomo in Cina (B4-0076/98);

— Dupuis, Dell'Alba e Hory, a nome del gruppo ARE, sulla situazione nella Repubblica degli Ingusci (B4-0077/98);

— Macartney, a nome del gruppo ARE, sulla protezione della popolazione aborigena in Australia (B4-0078/98);

— Hory, Pradier e Macartney, a nome del gruppo ARE, sulla clonazione umana (B4-0079/98);

— Dupuis e Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, sulla condanna a morte negli Stati Uniti di Karla Faye Tucker (B4-0080/98);

— Lalumière, a nome del gruppo ARE, sul codice di condotta sulle esportazioni di armi (B4-0081/98);

— Dell'Alba e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARE, sulla situazione in Irak (B4-0082/98);

— Pradier e Hory, a nome del gruppo ARE, sulla situazione in Burundi (B4-0083/98);

— Hory, a nome del gruppo ARE, sul risultato delle elezioni in Kenya (B4-0084/98);

— Carnero González, Wurtz, Manisco, González Álvarez, Novo, Pailler, Alavanos, Svensson, Ephremidis e Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione nello stato del Chiapas (Messico) (B4-0085/98);

— Wurtz, Jové Peres, Alavanos, Ribeiro e Papayannakis, a nome del gruppo GUE/NGL, sui controlli sulle esportazioni di armi (B4-0086/98);

— Papayannakis, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Ainardi, Sornosa Martínez, Sjöstedt, Ojala e Marset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla clonazione di esseri umani (B4-0087/98);

— Puerta, Sornosa Martínez, Carnero González, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset Campos, Mohamed Alí e Sierra González, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione giudiziaria per quanto concerne i cittadini europei scomparsi durante la dittatura argentina (B4-0088/98);

— Papayannakis, Mohamed Alí, Sjöstedt e Ojala, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'estrazione di uranio nei territori aborigeni (B4-0089/98);

— Moreau e Miranda, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'applicazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite concernenti l'Irak (B4-0090/98);

— Grossetête, a nome del gruppo PPE, sulle tempeste in Francia e in Europa nei mesi di dicembre '97 e gennaio '98 (B4-0091/98);

— Cushnahan, Gillis, McCartin e Banotti, a nome del gruppo PPE, sulle violente tempeste in Irlanda nei mesi di dicembre '97 e gennaio '98 (B4-0092/98);

— Ferrer, a nome del gruppo PPE, sui temporali in Catalogna (B4-0093/98);

— Kreissl-Dörfler, Tamino, Ripa di Meana e Orlando, a nome del gruppo V, sulla situazione nello stato del Chiapas (Messico) (B4-0095/98);

— Roth e Aelvoet, a nome del gruppo V, sulla liberazione di Leyla Zana (B4-0096/98);

— Aglietta, a nome del gruppo V, sulla nomina di un rappresentante speciale dell'Unione europea per il Tibet (B4-0097/98);

— Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Holm, Lannoye e McKenna, a nome del gruppo V, sull'estrazione di uranio nei territori aborigeni (B4-0098/98);

— Aelvoet e Roth, a nome del gruppo V, sulle sanzioni delle Nazioni Unite contro l'Irak (B4-0099/98);

— Schroedter e Gahrton, a nome del gruppo V, sul ritorno degli ingusci nei distretti di Prigrodni e Vladikavkaz (B4-0100/98);

— Manisco, a nome del gruppo GUE/NGL, Aglietta e McKenna, a nome del gruppo V, sulla situazione nello stato del Chiapas (Messico) (B4-0102/98);

— Aelvoet, Roth, Ahern, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Lannoye, McKenna, Schörling, Tamino e Voggenhuber, a nome del gruppo V, sulla pena di morte negli Stati Uniti (B4-0103/98);

— Hautala, Telkämper, McKenna, Gahrton e Schroedter, a nome del gruppo V, sul codice di condotta europeo sui trasferimenti di armi(B4-0104/98);

— Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo V, sulla situazione giudiziaria per quanto concerne i cittadini europei scomparsi durante la dittatura argentina (B4-0105/98).

La Presidenza informa che oggi, in chiusura della seduta antimeridiana, comunicherà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 47 del regolamento, l'elenco degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previste per giovedì 15 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00).

3. Presentazione di documenti

La Presidenza ha ricevuto dai deputati

a) un'interrogazione orale (articolo 40 del regolamento):

— Lindholm e Schroedter, a nome del gruppo V, alla Commissione: Regioni di montagna e riforma dei Fondi strutturali (B4-0010/98/riv.).

b) le seguenti proposte di risoluzione (articolo 45 del regolamento):

— Morán López sul riconoscimento del patrimonio culturale sefardita (B4-1023/97)

deferimento
merito: CULT

— Dührkop Dührkop, Sanz Fernández sul riconoscimento del patrimonio culturale sefardita (B4-1024/97)

deferimento
merito: CULT

— Muscardini sulla carta europea dei pensionati, degli invalidi e degli anziani (B4-1097/97)

deferimento
merito: GIUR
parere: OCCU, LIBE

— Morris sulla sicurezza del Centro di ricerche nucleari di Dounreay (B4-1098/97)

deferimento
merito: AMBI
parere: RICE

— Sanz Fernández, Pons Grau sulla proclamazione di Genova, Porto, Riga, Rotterdam e Valencia capitali culturali europee per l'anno 2001 (B4-1099/97)

deferimento
merito: CULT

— Corbett sulle dimensioni del Parlamento europeo nell'Unione ampliata (B4-1100/97)

deferimento
merito: ISTI

— Parodi, Viceconte sulla riforma dei Fondi strutturali e la creazione di nuovi strumenti per le PMI commerciali e di servizi (B4-1101/97)

deferimento
merito: REGI
parere: OCCU, ECON

— Parodi, Viceconte su nuove misure a favore delle piccole e medie imprese, per promuovere l'occupazione e l'imprenditorialità (B4-1102/97)

deferimento
merito: OCCU
parere: ECON

c) una proposta di raccomandazione (articolo 46 del regolamento):

— Lalumière, sulla strategia post-SFOR in Bosnia-Erzegovina (B4-1103/97)

deferimento
merito: ESTE

4. L'euro, il mercato dei capitali, i consumatori e l'UEM (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, quattro relazioni presentate a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale.

L'on. Friedrich illustra la sua relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «L'impatto dell'introduzione dell'euro sui mercati dei capitali» (COM(97)0337 — C4-0443/97) (A4-0383/97).

L'on. Ruffolo illustra la sua relazione sul documento di lavoro della Commissione concernente gli aspetti esterni dell'Unione economica e monetaria (SEC(97)0803 — C4-0265/97) (A4-0338/97).

L'on. Perez Royo illustra la sua relazione sull'euro e i consumatori (A4-0415/97).

L'on. Stevens illustra la sua relazione sulle nuove tecnologie e il denaro (A4-0417/97).

Intervengono gli onn. Porto, relatore per parere della commissione per le relazioni economiche esterne, Cot, relatore per parere della commissione giuridica, Alan Donnelly, a nome del gruppo PSE, Herman, a nome del gruppo PPE, Giansily, a nome del gruppo UPE, Cox, a nome del gruppo ELDR, Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, Hautala, a nome del gruppo V, Scarbonchi, a nome del gruppo ARE, de Rose, a nome del gruppo I-EDN, Féret, non iscritto, Randzio-Plath, presidente della sottocommissione monetaria, Langen, Gallagher, Nordmann, Theonas e Wolf.

Martedì 13 gennaio 1998

PRESIDENZA DELL'ON. JOSEP VERDE I ALDEA
Vicepresidente

Intervengono gli onn. Blokland, Lukas, Harrison, Fourçans, Cardona, Watson, Svensson, Berthu, Blot, Caudron, Hoppenstedt, Van Bladel, Kestelijn-Sierens, Ribeiro, Ettl, Secchi, Fitzsimons, De Clercq, Willockx, Rübig, Boogerd-Quaak, Torres Marques, Pex, Paasilinna, Thyssen, Hendrick e Garosci, il commissario de Silguy, le onn. Randzio-Platz e Thyssen, quest'ultima per formulare nuovamente una domanda cui la Commissione non ha risposto, domanda alla quale il commissario de Silguy risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 9.*

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE
Vicepresidente

5. Decisione dell'UEFA in merito alla Coppa Coca-Cola (presentazione di proposte di risoluzione)

La Presidenza comunica che sono state presentate quattro proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

— Boniperti, a nome del gruppo UPE, sulla decisione dell'UEFA in merito alla coppa Coca-Cola (B4-0023/98);

— Ford e Cunningham, a nome del gruppo PSE, sull'UEFA e i e i vincitori della Coca-Cola Cup nel Regno Unito (B4-0024/98);

— Monfils, a nome del gruppo ELDR, sull'UEFA e la coppa Coca-Cola (B4-0025/98);

— Perry, a nome del gruppo PPE, sull'UEFA e sulla soppressione, nell'ambito della competizione europea UEFA, del posto destinato ai vincitori della Coca-Cola Cup nel Regno Unito (B4-0026/98).

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 gennaio 1998, parte I, punto 18.*

TURNO DI VOTAZIONI

La Presidenza fa procedere a un controllo elettronico per verificare il numero dei deputati presenti in Aula per la prima votazione per la quale è richiesta una maggioranza qualificata (hanno votato 371 deputati).

6. Utilizzazione degli aerei **II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Van Dam — A4-0404/97
(Richiesta la maggioranza qualificata)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0530/97 — 96/0209(SYN):

Emendamenti approvati: 1-4 in blocco

La posizione comune è così modificata (*parte II, punto 1*).

7. Libro bianco sulle ferrovie e superstrade ferroviarie per il trasporto merci (votazione)

Relazione Sarlis — A4-0412/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamenti approvati: 13 con VE (228 favorevoli, 222 contrari, 17 astenuti); 12

Emendamenti respinti: 1 per AN; 2 per AN; 3; 4; 11; 5; 6; 7; 8; 9; 10

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, il par. 1 con VE (386 favorevoli, 38 contrari, 3 astenuti) e il par. 33 modificato oralmente.

Interventi:

— la on. Ahern, dopo la votazione sull'em. 1, sul funzionamento difettoso del suo dispositivo di voto;

— il relatore ha segnalato degli errori nella versione greca dei paragrafi 17 e 31 (la Presidenza ha comunicato che sarebbero state apportate le opportune correzioni);

— il relatore ha segnalato una discrepanza linguistica al paragrafo 33, dove occorre leggere «ricorda che i sopracitati accordi tra imprese ferroviarie non devono contenere.....»; l'on. Wijsenbeek è poi intervenuto per appoggiare quanto detto dal relatore.

Votazioni distinte: par. 7, terzo trattino; par. 8, primo trattino; par. 21, secondo trattino; par. 23 (I-EDN)

Risultato delle votazioni per AN:

em. 1 (GUE/NGL):

votanti:	432
favorevoli:	97
contrari:	333
astenuti:	2

em. 2 (GUE/NGL):

votanti:	461
favorevoli:	74
contrari:	382
astenuti:	5

Per AN (GUE/NGL), Il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	478
favorevoli:	423
contrari:	37
astenuti:	18

(*parte II, punto 2*).

8. L'unione europea e lo spazio (votazione)

Relazione Desama — A4-0384/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamenti approvati: 1; 4 (prima parte) per AN; 7 con VE (257 favorevoli, 207 contrari, 1 astenuto)

Emendamenti respinti: 6 con VE (200 favorevoli, 243 contrari, 1 astenuto); 2 per AN; 3; 4 (seconda parte) per AN; 5

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, fatta eccezione per la seconda parte del par. 5, che è stata respinta con VE (203 favorevoli, 245 contrari, 20 astenuti).

Interventi:

— il relatore ha precisato la sua posizione sulle due parti dell'emendamento 4.

Votazione distinta: par. 16 (V)

Votazioni per parti separate:

par. 5 (PPE):

prima parte: testo senza i termini: «né oggi né domani»
seconda parte: tali termini

em. 4 (PSE):

prima parte: fino a «di concerto con l'ESA»
seconda parte: resto

Risultato delle votazioni per AN:

em. 2 (V):

votanti:	479
favorevoli:	47
contrari:	431
astenuti:	1

em. 4 (prima parte) (V):

votanti:	469
favorevoli:	459
contrari:	7
astenuti:	3

em. 4 (seconda parte) (V):

votanti:	469
favorevoli:	95
contrari:	370
astenuti:	4

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 3*).

9. L'euro, il mercato dei capitali, i consumatori e l'UEM (votazione)

a) Relazione Friedrich — A4-0383/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamenti respinti: 1; 2 con VE (194 favorevoli, 268 contrari, 5 astenuti); 3

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Interventi:

— il relatore sull'em. 1.

Con votazione per AN (PPE) il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	474
favorevoli:	416
contrari:	38
astenuti:	20

(*parte II, punto 4 a*).

b) Relazione Ruffolo — A4-0338/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamenti approvati: 1 con VE (241 favorevoli, 220 contrari, 6 astenuti)

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, fatta eccezione per il par. 10 che è stato respinto.

Votazioni distinte: par. 9, 10, 16 (ELDR)

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 4 b*).

c) Relazione Stevens — A4-0417/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 4 c*).

d) Relazione Pérez Royo — A4-0415/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamenti approvati: 6; 1 con VE (231 favorevoli, 226 contrari, 5 astenuti); 7

Emendamenti respinti: 5 con VE (224 favorevoli, 235 contrari, 11 astenuti); 2 con VE (226 favorevoli, 236 contrari, 5 astenuti); 8 con VE (217 favorevoli, 241 contrari, 6 astenuti); 4; 3

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, fatta eccezione per il par. 13 che è stato respinto con VE (223 favorevoli, 236 contrari, 9 astenuti).

Votazioni per parti separate:

cons. I (ELDR):

prima parte: fino a «in questione»
seconda parte: resto

cons. K (ELDR):

prima parte: fino a «delle banconote e monete in euro»
seconda parte: resto

Martedì 13 gennaio 1998

Con votazione per AN (PPE) il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	478
favorevoli:	407
contrari:	38
astenuti:	33

(*parte II, punto 4 d*).

*
* *

Dichiarazioni di voto:

Relazione Sarlis- A4-0412/97

— *scritte:* Schlechter; Caudron; Titley; Holm; Wibe, Theorin, Ahlqvist; Rovsing; Bébéar; Novo; Bernardini; Darras

Relazione Desama- A4-0384/97

— *scritte:* Caudron; Lindqvist

Relazione Friedrich — A4-0383/97

— *scritte:* Berthu, a nome del gruppo I-EDN; Lindqvist; Wibe, Theorin, Ahlqvist; Schörling, Gahrton, Holm, Lindholm; Kirsten Jensen, Blak, Sindal, Iversen

Relazione Ruffolo — A4-0338/97

— *orale:* Martinez

— *scritte:* Wibe, Theorin, Ahlqvist; Kirsten Jensen, Blak, Sindal, Iversen; Schörling, Gahrton, Holm, Lindholm

Relazione Stevens — A4-0417/97

— *orale:* Berthu, a nome del gruppo I-EDN

— *scritte:* Wibe, Theorin, Ahlqvist; Kirsten Jensen, Blak, Sindal, Iversen; Schörling, Gahrton, Holm, Lindholm; Cushnahan

Relazione Pérez Royo — A4-0415/97

— *scritte:* Berthu; Wibe, Theorin, Ahlqvist; Kirsten Jensen, Blak, Sindal, Iversen; Schörling, Gahrton, Holm, Lindholm; Sjöstedt, Eriksson, Svensson; Fayot; Fourçans; Carlotti; Cushnahan; Rovsing

*
* *

Rettifiche/intenzioni di voto

Relazione Sarlis- A4-0412/97

Em. 1 e em. 2: l'on. Rocard ha voluto votare a favore.

Relazione Desama- A4-0384/97

Em. 4 (seconda parte): l'on. de Gaulle ha voluto votare contro e non a favore.

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

10. Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti da iscrivervi)

La Presidenza comunica che, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento, è stato stabilito l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza che si svolgeranno giovedì 15 gennaio.

Tale elenco comprende 31 proposte di risoluzione ed è così composto:

I. SITUAZIONE NEL CHIAPAS

B4-0056/98 del gruppo ELDR
B4-0057/98 del gruppo PPE
B4-0066/98 del gruppo PSE
B4-0073/98 del gruppo ARE
B4-0085/98 del gruppo GUE/NGL
B4-0095/98 del gruppo V

II. CODICE DI CONDOTTA SULLE ARMI

B4-0033/98 del gruppo ELDR
B4-0058/98 del gruppo PPE
B4-0064/98 del gruppo PSE
B4-0081/98 del gruppo ARE
B4-0086/98 del gruppo GUE/NGL
B4-0104/98 del gruppo V

III. DIRITTI DELL'UOMO

Clonazione umana

B4-0050/98 del gruppo UPE
B4-0053/98 del gruppo ELDR
B4-0068/98 del gruppo PSE
B4-0074/98 del gruppo PPE
B4-0079/98 del gruppo ARE
B4-0087/98 del gruppo GUE/NGL
B4-0103/98 del gruppo V

Inguscia

B4-0059/98 del gruppo PPE
B4-0077/98 del gruppo ARE
B4-0100/98 del gruppo V

Repubblica democratica del Congo

B4-0060/98 del gruppo PPE
B4-0072/98 del gruppo UPE

Popolazioni indigene dell'Australia

B4-0078/98 del gruppo ARE
B4-0089/98 del gruppo GUE/NGL
B4-0098/98 del gruppo V

Esecuzioni

B4-0054/98 del gruppo ELDR
B4-0080/98 del gruppo ARE
B4-0102/98 dei gruppi V e GUE/NGL

IV. ATTENTATO DELL'ETA

B4-0069/98 dei gruppi PPE, UPE e GUE/NGL

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, il tempo di parola complessivo è così ripartito, salvo eventuali modifiche all'elenco:

per uno degli autori:	1 minuto
deputati:	60 minuti complessivamente

Conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le eventuali obiezioni agli argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che devono essere motivate, presentate per iscritto e pervenire da un gruppo politico o da almeno 29 deputati — devono essere trasmesse alla Presidenza entro le 20.00 di oggi; la votazione su dette obiezioni si svolgerà, senza discussione, all'inizio della seduta di domani.

(La seduta è sospesa alle 12.55 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. JEAN-PIERRE COT

Vicepresidente

11. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato

La Presidenza comunica di aver ricevuto dalle competenti autorità portoghesi una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Rosado Fernandes.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, la richiesta è deferita alla commissione competente, vale a dire la commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.

12. Relazioni Europa-Stati Uniti: prospettive — Relazioni economiche transatlantiche (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni.

L'on. Souchet illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, sulla comunicazione della Commissione: «Relazioni Europa-Stati Uniti: prospettive» (COM(95)0411 — C4-0411/95) (A4-0410/97).

La on. E. Mann illustra la relazione da lei presentata, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulle relazioni commerciali ed economiche transatlantiche (A4-0403/97).

Intervengono gli onn. Donner, a nome del gruppo PSE, Lambrias, a nome del gruppo PPE, Malerba, a nome del gruppo UPE, Bertens, a nome del gruppo ELDR, Manisco, a nome del gruppo GUE/NGL, Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo V, Dupuis, a nome del gruppo ARE, Van Dam, a nome del gruppo I-EDN, Antony, non iscritto, Karamanou, Kittelmann, Daskalaki, Väyrynen, Ainardi, Nicholson, Sichrovsky, Titley, Brok, Hyland, Plooij-van Gorsel, Alavanos, Martinez, Alan Donnelly, presidente della delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti, Cushnahan e Van Bladel.

PRESIDENZA DELL'ON. PARASKESVAS AVGERINOS

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Miranda de Lage, Salafranca Sánchez-Neyra, Elles, Konrad e Rübig, il commissario Bangemann, l'on. Alan Donnelly e il commissario Bangemann.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: A4-0410/97: *vedi processo verbale della seduta del 14 gennaio 1998, parte I, punto 19.*

A4-0403/97: *vedi processo verbale della seduta del 15 gennaio 1998, parte I, punto 10.*

13. Derrate alimentari * (discussione)

L'on. Lannoye illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulle proposte di direttiva del Consiglio relative a determinati tipi di zucchero (COM(95)0722 — C4-0402/96 — 96/0113(CNS)), — al miele (COM(95)0722 — C4-0403/96 — 96/0114(CNS)), — ai succhi di frutta e taluni prodotti simili (COM(95)0722 — C4-0404/96 — 96/0115(CNS)), — a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato COM(95)0722 — C4-0405/96 — 96/0116(CNS)) — alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinati all'alimentazione umana (COM(95)0722 — C4-0406/96 — 96/0118(CNS)) (A4-0401/97).

Intervengono gli onn. De Coene, a nome del gruppo PSE, Schleicher, a nome del gruppo PPE, Olsson, a nome del gruppo ELDR, Gahrton, a nome del gruppo V, Martinez, non iscritto, Graenitz, Lulling e Kronberger e il commissario Bangemann.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 gennaio 1998, parte I, punto 17.*

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ

Vicepresidente

14. Ora delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B4-0001/98).

Prima parte

L'interrogazione 44 della on. Jackson decade, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 45 dell'on. Needle: Finanziamento della terapia HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo

Il commissario Pinheiro risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Needle e Smith.

Martedì 13 gennaio 1998

Interrogazione n. 46 dell'on. Cushnahan: Mercato unico

Il commissario Pinheiro risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Cushnahan e Seppänen.

Interrogazione n. 47 dell'on. Kaklamanis: Trasfusioni di sangue

Il commissario Flynn risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Kaklamanis e Thors.

Seconda parte

Interrogazione n. 48 dell'on. Wibe: Patto di stabilità e pareggio di bilancio

Il commissario de Silguy risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Wibe, Alavanos e Rübig.

Interrogazione n. 49 dell'on. Waidelich: UEM

Il commissario de Silguy risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Waidelich e Andersson.

Interrogazione n. 50 dell'on. Andersson: Possibilità di sviluppare in futuro un maggior numero di criteri per la cooperazione economica e monetaria

Il commissario de Silguy risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Andersson, Lindqvist e Waidelich.

Le interrogazioni 51 dell'on. Gallagher, 52 dell'on. Papayannakis, 53 dell'on. Seppänen, 54 dell'on. Teverson, e 55 dell'on. Lindqvist, riceveranno risposta scritta.

Interrogazione n. 56 della on. Izquierdo Rojo: Promozione della musica

Il commissario Oreja risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Izquierdo Rojo e von Habsburg.

Interrogazione n. 57 dell'on. McMahon: Trasmissione televisiva di grandi eventi sportivi nell'Unione europea

Il commissario Oreja risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. McMahon e Cunningham.

Interrogazione n. 58 della on. Ahlqvist: Studio della Commissione sui bambini e la pubblicità

Il commissario Oreja risponde all'interrogazione.

Interviene la on. Ahlqvist.

Interrogazione n. 59 della on. Theorin: Situazione in Birmania

Il commissario vicepresidente Marín risponde all'interrogazione e alle domande complementari delle onn. Theorin e Kinnock.

Interrogazione n. 60 della on. Eriksson: Diritti dell'uomo in Colombia

Interrogazione n. 61 dell'on. Svensson: Diritti umani in Colombia

Interrogazione n. 62 dell'on. Howitt: Diritti dell'uomo in Colombia

Il commissario Marín risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli onn. Eriksson, Svensson e Howitt.

Le interrogazioni da 63 a 82 riceveranno risposta scritta.

La Presidenza dichiara chiusa l'ora delle interrogazioni alla Commissione.

(La seduta è sospesa alle 19.30 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DELL'ON. ANTÓNIO CAPUCHO
Vicepresidente

15. Riduzione delle emissioni di composti organici **I (discussione)

L'on. Cabrol illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività industriali (COM(96)0538 — C4-0139/97 — 96/0276(SYN)) (A4-0406/97).

Intervengono gli onn. Rübig, relatore per parere della commissione economica, Bowe, a nome del gruppo PSE, Schleicher, a nome del gruppo PPE, Eisma, a nome del gruppo ELDR, Breyer, a nome del gruppo V, Blokland, a nome del gruppo I-EDN, Kirsten Jensen, Lannoye e Van Putten e il commissario signora Bjerregaard,.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 gennaio 1998, parte I, punto 16.*

16. Sorveglianza epidemiologica ***II (discussione)

L'on. Cabrol illustra la raccomandazione per la seconda lettura da lui presentata, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (C4-0437/97 — 96/0052(COD)) (A4-0004/98).

Intervengono gli onn. Needle, a nome del gruppo PSE, Poggiolini, a nome del gruppo PPE, Fitzsimons, a nome del gruppo UPE, Marset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL, Pradier, a nome del gruppo ARE, Marinucci, Valverde López e White, il commissario Flynn e l'on. White, il quale rivolge una domanda alla Commissione alla quale il commissario Flynn risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 gennaio 1998, parte I, punto 15.*

17. Biocidi ***III (discussione)

La on. Kirsten Jensen illustra la relazione da lei presentata, a nome della delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione, sul progetto comune, approvato dal Comitato di conciliazione, in vista dell'approvazione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato dei biocidi (C4-0679/97 — 00/0465(COD)) (A4-0011/98).

Intervengono l'on. Valverde López, a nome del gruppo PPE, e il commissario signora Bjerregaard.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 gennaio 1998, parte I, punto 14.*

18. Coesione e società dell'informazione (discussione)

La on. Sierra Gonzalez illustra la relazione da lei presentata, a nome della commissione per la politica regionale, sulla comunicazione della Commissione sulla coesione della società dell'informazione (COM(97)0007 — C4-0044/97) (A4-0399/97).

Intervengono gli onn. Izquierdo Collado, a nome del gruppo PSE, Chichester, a nome del gruppo PPE, Vallvé, a nome del gruppo ELDR, Novo, a nome del gruppo GUE/NGL, Ahern, a nome del gruppo V, Hatzidakis e Ryynänen e il commissario signora Wulf-Mathies.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 15 gennaio 1998, parte I, punto 11.*

19. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 14 gennaio 1998, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 24.00

dalle 9.00 alle 9.15

— Discussioni su problemi di attualità (obiezioni)

dalle 9.15 alle 12.00, dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 21.00 alle 24.00

— dichiarazione del Consiglio sul programma della presidenza britannica e sulla situazione in Algeria

— relazione Waddington sulla formazione permanente

— relazione Hermange sulla partecipazione dei dipendenti ai profitti (PEPPER II)

— seconda relazione Sainjon sulle delocalizzazioni e gli investimenti nei paesi terzi

— relazione Medina Ortega sui prodotti della pesca delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guyana *

— relazione Cox sull'IVA sulle telecomunicazioni *

alle 12.00

— Turno di votazioni

dalle 16.30 alle 17.30

— dichiarazione del Consiglio e della Commissione sui profughi curdi

dalle 17.30 alle 19.00

— Ora delle interrogazioni (al Consiglio)

(La seduta è tolta alle 23.00)

Julian PRIESLEY,
Segretario generale

José María GIL-ROBLES GIL-DELGADO,
Presidente

Martedì 13 gennaio 1998

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Utilizzazione di aerei **II

A4-0404/97

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (C4-0530/97-96/0209(SYN))

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio C4-0530/97 — 96/0209(SYN),

— visto il suo parere in prima lettura [1] sulla proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0413 [2],

— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C del trattato CE,

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0404/97),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 1, paragrafo 3, definizione quarta bis (nuova) (direttiva 92/14/CEE)

paese in via di sviluppo: paese che, secondo il Development Assistance Committee dell'OCSE, appartiene alla categoria di reddito L (basso), LM (medio/basso) oppure UM (medio/alto);

(Emendamento 2)

Allegato, sezione Libano, terza riga

N. di serie	*Tipo*	*Immatricolazione*	*Operatore*
19966	*B707-347C*	*OD-AGU*	*MEA*

Soppresso

(1) GU C 115 del 14.4.1997, pag. 24.
(2) GU C 309 del 18.10.1996, pag. 9.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

(Emendamento 3)

Allegato, dopo la sezione Nigeria, sezione Pakistan (nuova)

Pakistan

N. di serie	Tipo	Immatricolazione	Operatore
20488	**B707-340C**	**AP-AXG**	**PIA**

(Emendamento 4)

Allegato, sezione Arabia Saudita

Arabia Saudita **Soppresso**

N. di serie	*Tipo*	*Immatricolazione*	*Operatore*
20574	*B737-268C*	*HZ-AGA*	*Saudia*
20575	*B737-268C*	*HZ-AGB*	*Saudia*
20576	*B737-268*	*HZ-AGC*	*Saudia*
20577	*B737-268*	*HZ-AGD*	*Saudia*
20578	*B737-268*	*HZ-AGE*	*Saudia*
20882	*B737-268*	*HZ-AGF*	*Saudia*
20883	*B737-268*	*HZ-AGG*	*Saudia*

2. Libro bianco sulle ferrovie e superstrade ferroviarie per il trasporto merci

A4-0412/97

Risoluzione sul Libro bianco della Commissione «Una strategia di rilancio delle ferrovie comunitarie» (COM(96)0421 — C4-0452/96) e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Superstrade ferroviarie transeuropee per il trasporto merci» (COM(97)0242 — C4-0269/97)

Il Parlamento europeo,

— visto il Libro bianco della Commissione (COM(96)0421 — C4-0452/96),

— vista la comunicazione della Commissione (COM(97)0242 — C4-0269/97),

— visti il libro verde della Commissione relativo all'impatto dei trasporti sull'ambiente: una strategia comunitaria per uno sviluppo sostenibile dei trasporti nel pieno rispetto dell'ambiente (COM(92)0046 — C3-0182/92), la comunicazione della Commissione dal titolo «Lo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti — Una strategia globale per la realizzazione di un quadro comunitario atto a garantire una mobilità sostenibile» (COM(92)0494 — C3-0001/93), le sue risoluzioni del 17 settembre 1992 ([1]) e del 18 gennaio 1994 ([2]) su tale argomento nonché le risoluzioni in materia del Consiglio dei trasporti;

— vista la sua risoluzione del 6 giugno 1996 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla politica comune dei trasporti — programma d'azione 1995-2000 ([3]),

— visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A4-0412/97),

([1]) GU C 284 del 2.11.1992, pagg. 164 e 176.
([2]) GU C 44 del 14.2.1994, pag. 53.
([3]) GU C 181 del 24.6.1996, pag. 21.

A. considerando che le posizioni, le decisioni, le conclusioni e le proposte del Libro bianco hanno una loro stringente coerenza e sono in linea con la politica ufficiale della Comunità europea in materia ferroviaria, politica i cui fondamenti sono stati posti in essere dalla decisione del Consiglio 65/271/CEE ([1]) e dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 1191/69 ([2]),

B. considerando che le merci e i passeggeri trasportati complessivamente per ferrovia all'interno della Comunità in quasi tutti i mercati diminuiscono per volume e percentuale di anno in anno, mentre invece aumentano notevolmente nel complesso il volume delle merci e il numero dei passeggeri su strada nell'Unione,

C. considerando che i motivi della ridotta incidenza delle ferrovie sul trasporto di persone e merci rilevata nel Libro bianco sono ben fondati, nel senso che essi contribuiscono cumulativamente e in varia misura alla marginalizzazione del treno in quanto mezzo di trasporto,

D. considerando che le disposizioni e misure concrete volte a istituire un quadro normativo comunitario in cinque settori basilari, che la Commissione dichiara di voler prendere per rivitalizzare le ferrovie, sono quasi tutte sostanzialmente adeguate agli obiettivi e vanno quindi accolte con favore; considerando inoltre che, come del resto nell'intero Libro bianco, scarsa considerazione viene riservata al concetto di trasporto intermodale, anche se proprio il trasporto modulato su vari vettori potrebbe dare un contributo essenziale al rilancio delle ferrovie,

E. considerando che la liberalizzazione delle ferrovie, come avviene con i trasporti marittimi e aerei e con i servizi di telecomunicazione, dovrebbe procedere gradualmente in parallelo all'esecuzione delle necessarie misure di accompagnamento ma ciò non dovrebbe comportare un inutile rallentamento dell'obiettivo principale di estendere le norme dell'economia di mercato ai trasporti ferroviari di merci e al trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, che l'impatto di queste misure sulle società interessate dovrebbe essere verificato dopo ogni fase,

F. considerando che, malgrado il tipo, la natura e l'estensione dei servizi di pubblica utilità siano materia di competenza specifica di ciascuno Stato membro, il modo e la procedura con cui gli Stati membri ricompensano quanti forniscono servizi di pubblica utilità devono essere trasparenti e sottoposti a controllo comunitario, soprattutto alla luce delle disposizioni enunciate all'articolo 85 e seguenti del trattato CE,

G. considerando che occorre generalizzare il ricorso, nelle aziende ferroviarie urbane, suburbane e regionali, ai contratti di servizio pubblico, essendo essi un istituto giuridico che garantisce trasparenza e controllo,

H. considerando che l'idea di corridoi per il trasporto merci è immediatamente realizzabile nell'attuale regime comunitario posto in essere dalle direttive 91/440/CEE ([3]), 95/18/CE ([4]) e 95/19/CE ([5]) e che la loro realizzazione probabilmente contribuirà all'incremento del trasporto merci per ferrovia e favorirà il passaggio regolare e senza intralci alla liberalizzazione dei trasporti ferroviari; che, in questo contesto, l'istituzione di «one stop shops» (sportelli unici) rappresenta una misura idonea per promuovere una più stretta cooperazione tra le società ferroviarie allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità del trasporto ferroviario transfrontaliero di merci,

I. considerando che fino a quando non ci sarà un'intesa sul metodo per calcolare i costi connessi all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e per definire i relativi addebiti, i corridoi ferroviari possono diventare operativi sulla base di accordi conclusi dai gestori delle infrastrutture,

J. considerando che questa soluzione provvisoria impone di concentrare l'attenzione soprattutto sulla selezione e la promozione dei primi corridoi, onde evitare di creare due categorie di corridoi: una prima categoria di cui fanno parte i gestori di infrastrutture che addebitano all'utenza i costi di infrastruttura e una seconda categoria che opera in maniera opposta,

---

([1]) GU 88 del 24.5.1965, pag. 1500.
([2]) GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1.
([3]) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.
([4]) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70.
([5]) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75.

K. considerando che un siffatto sviluppo può determinare una costante situazione distorsiva della concorrenza tra le aziende ferroviarie, dando luogo a una frattura dello spazio ferroviario europeo,

L. considerando che il Libro bianco sorprendentemente non prende posizione e neppure suggerisce soluzioni per i gravi problemi dell'occupazione e delle nuove condizioni di lavoro, formazione e riqualifica del personale, creati dalla liberalizzazione dell'accesso alle reti nazionali e dall'affacciarsi sul mercato di nuove aziende ferroviarie private,

M. considerando che questi problemi vanno risolti in via prioritaria giacché investono direttamente anche la sicurezza del trasporto ferroviario,

N. considerando che i tagli di personale operati da alcune imprese ferroviarie pubbliche non sono serviti a migliorare i loro conti e, di conseguenza, il pareggio finanziario va perseguito principalmente attraverso una profonda riorganizzazione dell'assetto aziendale (come richiesto dalle direttive già adottate) e l'incremento della produttività,

O. considerando che la liberalizzazione dell'accesso alle infrastrutture ferroviarie e la conseguente concorrenza da parte di nuove imprese non potrà che avere risvolti positivi sulla competitività del settore,

1. ritiene che il Libro bianco poggi su solide basi e costituisca un opportuno punto di partenza per una politica di sviluppo sostenibile dei trasporti ferroviari europei attraverso una liberalizzazione graduale e la contestuale adozione delle indispensabili misure di accompagnamento;

2. sottolinea che la valorizzazione delle ferrovie dell'Unione europea quale mezzo di trasporto prioritario è necessaria a lungo termine per i seguenti motivi:

— necessità di garantire il completamento del mercato interno;

— espansione del commercio tra l'Unione e i paesi dell'Europa centrale e orientale e quindi aumento del trasporto di merci;

— necessità di tutelare l'ambiente naturale e culturale del continente europeo e la qualità di vita dei suoi popoli;

— organizzazione, dove necessario, di una ristrutturazione del settore che vada nella direzione di una maggiore flessibilità nell'accesso e nell'uso delle infrastrutture nonché di una maggiore competitività rispetto al trasporto su gomma;

3. insiste affinché, per i motivi indicati al punto 2, nel finanziamento di infrastrutture (RTE, Fondi strutturali regionali, INTERREG, Fondo di coesione, PHARE, BEI) sia data una chiara priorità alle infrastrutture ferroviarie;

Estensione dell'economia di libero mercato

4. dichiara che, ai fini della rivitalizzazione del settore ferroviario e di un incremento della quota delle ferrovie nel trasporto di merci e passeggeri l'obiettivo, da perseguire con energia e in stretta cooperazione con gli interessati, deve essere di estendere le norme del libero mercato alle ferrovie e, in particolare, ai trasporti internazionali di merci, ai trasporti di merci nell'ambito degli Stati membri e ai trasporti internazionali di passeggeri; è tuttavia dell'avviso che la liberalizzazione dovrebbe essere graduale iniziando con la liberalizzazione dei trasporti internazionali di merci e in seguito dei trasporti nazionali di merci e dei trasporti internazionali di passeggeri;

5. ritiene che la graduale liberalizzazione dell'accesso alle infrastrutture ferroviarie dovrebbe essere contestuale all'attuazione delle misure sociali di accompagnamento;

6. esorta pertanto la Commissione a effettuare una valutazione dell'applicazione della direttiva 91/440/CEE negli Stati membri e a presentare proposte volte a modificare tale direttiva in vista di una liberalizzazione graduale;

7. ritiene che la Commissione dovrebbe presentare proposte da una parte per modificare l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 91/440/CEE al fine di attribuire alle aziende ferroviarie il diritto di libero accesso alle infrastrutture ferroviarie, onde poter operare sul piano dei trasporti internazionali di merci, e, dall'altra, per adottare e applicare contestuali misure di accompagnamento quali

— la definizione dei criteri finanziari compresi i benefici economici e sociali di cui tener conto per il calcolo dei costi dell'infrastruttura ferroviaria e l'adozione del principio secondo cui l'onere totale o parziale di questa infrastruttura ricade sull'utente,

— la separazione istituzionale fra l'amministrazione dell'infrastruttura ferroviaria e la gestione dei trasporti ferroviari,

— l'estensione delle norme della direttiva 93/104/CEE ([1]) su taluni aspetti dell'orario di lavoro agli orari di guida nel trasporto su strada e l'approvazione di altre disposizioni relative al peso massimo del carico e ai limiti di velocità per i trasporti su strada;

— l'introduzione di prime misure concrete entro l'inizio del 1999 intese a por fine alle distorsioni della concorrenza a detrimento dei trasporti ferroviari per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto sui titoli di trasporto e l'armonizzazione della tassa sui carburanti;

— soluzioni pratiche al problema della distorsione della concorrenza tra strada e ferrovia come enunciato nel Libro verde «Verso una fissazione equa ed efficiente dei prezzi nel settore dei trasporti» (COM(95)0691);

8. ritiene che la Commissione, contestualmente alle proposte sull'estensione delle norme del libero mercato ai trasporti di merci in seno agli Stati membri e ai trasporti nazionali e internazionali di passeggeri, dovrebbe altresì presentare proposte su misure di accompagnamento quali

— l'adozione, a livello nazionale e comunitario, di misure di politica sociale per i lavoratori del settore ferroviario,

— la regolamentazione di questioni attinenti specificamente al trasporto ferroviario, quali l'interfunzionalità delle reti nazionali, la ripartizione dei corridoi ferroviari, ecc.,

— la definizione dei termini e delle condizioni in base ai quali, se assolutamente necessario, saranno concesse eventuali deroghe all'applicazione delle norme di concorrenza previste dal trattato,

— il mantenimento del servizio pubblico concedendo alle imprese ferroviarie l'esenzione dalle norme di concorrenza,

— parità di trattamento, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tra i modi di trasporto, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'applicazione dell'IVA e le disposizioni in materia di vendite in esenzione doganale;

9. deplora che alcuni Stati membri non abbiano ancora dato piena attuazione alla direttiva 91/440/CEE e che in certi casi permangano ingiustificati ritardi nell'avvio della ristrutturazione delle imprese ferroviarie pubbliche;

10. invita la Commissione a presentare quanto prima un calendario per la graduale attuazione della liberalizzazione, soprattutto in considerazione delle richieste formulate ai paragrafi 7 e 8, tenendo conto della necessità di impedire distorsioni della concorrenza e dell'obiettivo globale di assicurare un futuro favorevole per le aziende ferroviarie basato sull'estensione della libertà di accesso;

11. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a porre in atto senza indugio i progetti prioritari relativi ai trasporti ferroviari selezionati nell'ambito delle reti transeuropee;

12. invita la Commissione a continuare speditamente i suoi lavori sul conteggio dei costi esterni imputabili ai singoli modi di trasporto e a presentare quanto prima proposte concrete su una corretta ed efficace determinazione dei prezzi nel settore dei trasporti;

13. invita il Consiglio e la Commissione a impegnarsi al massimo a far sì che gli Stati membri recepiscano, quanto prima possibile, nel loro ordinamento interno le direttive 95/18/CEE concernente le licenze alle aziende ferroviarie e 95/19/CEE riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura nonché, qualora fosse ancora necessario, la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

([1]) GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18.

Aspetti finanziari

14. invita la Commissione a procedere con la massima tempestività alla messa a punto di linee direttrici e all'adozione di specifiche norme che disciplinino l'adozione di programmi di risanamento e di ristrutturazione sulla base dei criteri commerciali delle aziende ferroviarie nazionali e dei sussidi statali a favore di questi stessi programmi;

15. è del parere che nell'ambito dei programmi di risanamento e di ristrutturazione delle aziende ferroviarie, approvati dalla Commissione, gli Stati membri debbano esimere queste imprese dal pagamento dei debiti accumulati a tutt'oggi, compresi i debiti accumulati dall'entrata in vigore della direttiva 91/440/CEE; invita la Commissione a riferirgli sui progressi compiuti in merito;

Servizi di pubblica utilità

16. ritiene che

— la prassi seguita dagli Stati membri di imporre con atti unilaterali alle imprese ferroviarie, nazionali o private, che operano a livello urbano, suburbano o regionale, l'obbligo di fornire servizi di pubblica utilità a fronte di compensi poco chiari o celati da parte dello Stato a queste imprese, spesso contrasta con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1191/83 come risulta modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91, che stabiliscono in dettaglio i requisiti per la fornitura di servizi di pubblica utilità e il metodo per calcolare l'ammontare del compenso a favore delle imprese,

— il sistema dei compensi in quanto tale non offre ai competenti servizi di vigilanza la possibilità di eseguire opportuni e approfonditi controlli;

17. è d'accordo con chi sostiene che i governi dovrebbero essere considerati clienti dei servizi pubblici di trasporto che sono certo utili dal punto di vista sociale ma non redditizi dal punto di vista commerciale;

18. invita pertanto la Commissione a presentare proposte che consentano di generalizzare il ricorso all'istituto dei contratti di servizio pubblico, come previsto dal regolamento (CEE) n. 1191/69 in vigore per le aziende ferroviarie operanti in ambito urbano, suburbano e regionale;

19. approva l'intenzione della Commissione di esaminare le misure tecniche necessarie per migliorare l'accessibilità per i disabili e gli anziani e la invita a elaborare quanto prima tali misure d'intesa con la Comunità delle ferrovie europee includendo gli elementi seguenti:

— accesso per i disabili, servizio modulato per famiglie e bambini, agevoli possibilità per biciclette e bagagli al seguito,

— cadenze regolari effettive con coincidenze favorevoli;

tali standard europei andrebbero coordinati con eventuali azioni di sostegno dell'Unione;

Politica sociale

20. deplora che il Libro bianco non contenga proposte in grado di risolvere i problemi dell'occupazione, delle condizioni di lavoro, della formazione e della riqualifica professionale, ecc., che i lavoratori del settore ferroviario dovranno affrontare una volta instaurato il libero accesso alle infrastrutture ferroviarie;

21. invita quindi la Commissione a presentare con la massima tempestività possibile proposte concernenti

— i requisiti e la procedura di riconoscimento, a livello comunitario, dei certificati di laurea e dei diplomi in possesso del personale ferroviario,

— la riqualificazione professionale del personale ferroviario in esubero con l'obiettivo di adibirlo alle mansioni offerte dalle nuove aziende ferroviarie,

— l'armonizzazione, a livello comunitario, delle condizioni di lavoro degli occupati nelle aziende ferroviarie,

— i necessari requisiti formali e sostanziali e la garanzia che chi è assunto dalle nuove aziende ferroviarie abbia completato un corso di formazione e disponga di conoscenze adeguate;

22. invita altresì la Commissione a introdurre i necessari cambiamenti strutturali nel funzionamento del Fondo sociale europeo, in modo che possa rispondere ai problemi della disoccupazione e del prepensionamento del personale ferroviario, indotti in taluni Stati membri dalla ristrutturazione dei trasporti ferroviari;

23. sottolinea che il trasporto ferroviario deve svolgere un ruolo centrale in relazione al diritto alla mobilità giornaliera dei cittadini che non possono permettersi un veicolo privato;

Unificazione dei sistemi ferroviari nazionali

24. condivide il parere della Commissione secondo cui il motivo principale che ostacola lo sviluppo dei trasporti ferroviari sono stati e continuano a essere il frazionamento delle ferrovie europee e delle reti nazionali e la conseguente differenziazione delle norme tecniche e dei requisiti di sfruttamento, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie;

25. ritiene che la maggior parte delle misure proposte dalla Commissione e aventi quale obiettivo quello di unificare i sistemi nazionali siano corrette e fattibili e non violino i principi della sussidiarietà e dell'addizionalità;

26. invita la Commissione a presentare quanto prima proposte specifiche riguardanti queste misure; in questo contesto dovrebbe assicurare che le proposte per una rapida interoperabilità non abbiano un costo proibitivo e forniscano una salda base per la messa a disposizione a prezzi competitivi delle merci e dei servizi necessari;

Superstrade ferroviarie per il trasporto merci

27. è favorevole all'idea di creare corridoi ferroviari per il trasporto merci, come propone la Commissione;

28. è del parere che questi corridoi possano diventare operativi anche se non è stata finora raggiunta un'intesa circa la questione dei criteri sulla cui base dovranno essere calcolati in modo uniforme i costi dell'infrastruttura ferroviaria e la questione concernente il soggetto che dovrà sobbarcarsi tale onere; a questo scopo i corridoi ferroviari forniranno l'occasione per istituire regimi sperimentali di fatturazione che contribuiranno allo sviluppo di una impostazione comunitaria per quanto riguarda i costi delle infrastrutture;

29. ritiene che le possibilità del trasporto intermodale vadano tenute in considerazione nell'istituzione di rapidi collegamenti merci e più in generale nel rinnovamento delle ferrovie, infatti essi possono dare un contributo essenziale alla rivitalizzazione delle ferrovie;

30. richiama comunque l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sul fatto che, a causa della sopracitata disparità di vedute, occorre provvedere con cura alla selezione e all'avvio dei primi corridoi, in modo da evitare fratture nello spazio ferroviario dell'Unione europea; ritiene opportuno varare il progetto di corridoi ferroviari in modo pragmatico, incoraggiando l'innovazione da parte dei gestori dell'infrastruttura senza cercare di imporre un modello unico di corridoi ferroviari;

31. invita pertanto la Commissione a impegnarsi in via prioritaria in tutti i modi possibili affinché

— tutti i gestori delle infrastrutture ferroviarie degli Stati membri consentano rapidamente ed efficacemente l'accesso alle reti di infrastrutture — soprattutto quelle per e dai porti — agli operatori ferroviari relativamente ai corridoi per il trasporto merci;

— siano create in futuro connessioni tra i vari corridoi per il trasporto merci affinché costituiscano le basi di una rete;

— sia concesso l'accesso per il trasporto merci a qualsiasi operatore verso qualsiasi destinazione lungo il corridoio e non solamente a coloro che vogliono operare tra i due punti più lontani;

— i negoziati con la Svizzera tengano conto delle proposte del Libro bianco volte a garantire un equo sistema di fissazione dei prezzi per il traffico ferroviario internazionale e soprattutto per gli «sportelli unici»;

— sia trasferito su rotaia il trasporto transalpino e anche il trasporto merci Est-Ovest in crescente espansione sia pienamente integrato nelle misure relative ai corridoi per il trasporto merci;

32. invita la Commissione a elaborare e a proporre un certo numero di principi che definiscano l'ambito applicativo e operativo degli accordi cooperativi (co-operative agreements)per la costituzione dei corridoi ferroviari, che i gestori dell'infrastruttura ferroviaria degli Stati membri si accingeranno a concludere tra loro;

33. ricorda che i sopracitati accordi tra imprese ferroviarie non devono contenere disposizioni che consentano cumuli di ricavi *(revenue pooling)* e spartizione di corridoi *(sharing of train operations)*, giacché altrimenti rientrerebbero nel campo di applicazione dell'articolo 85 del trattato CE;

*
* *

34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

3. L'Unione europea e lo spazio

A4-0384/97

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sull'Unione europea e lo spazio: promuovere le applicazioni, i mercati e la competitività dell'industria (COM(96) 0617 — C4-0042/97)

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione (COM(96) 0617 — C4-0042/97),

— viste le sue precedenti risoluzioni
  — del 25 aprile 1979 sulla partecipazione della Comunità alla ricerca spaziale ([1]),
  — del 17 settembre 1981 sulla politica spaziale dell'Europa ([2]),
  — del 17 giugno 1987 sulla politica spaziale dell'Europa ([3]),
  — del 22 ottobre 1991 sulla politica spaziale europea ([4]),
  — del 6 maggio 1994 sulla Comunità e lo spazio ([5]),

— visti la relazione della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia nonché il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0384/97),

A. considerando che l'indipendenza in materia di accesso allo spazio e del suo sfruttamento, il coordinamento delle attività spaziali la promozione dell'efficacia e della competitività dell'industria europea dello spazio, nonché il sostegno alla ricerca e allo sviluppo tecnologico in questo campo sono stati gli obiettivi su cui la politica europea dello spazio si è concentrata a partire dalla fine degli anni '70,

B. considerando che malgrado la complessità dei singoli settori specifici e nonostante un livello relativamente modesto di finanziamento pubblico, notevolmente inferiore a quello dei suoi principali concorrenti, l'Europa è riuscita a sviluppare un'importante attività spaziale grazie a un considerevole sforzo di cooperazione; che tale attività ha un mercato commerciale in crescita, che, anche se importante, non può nascondere la riduzione degli investimenti pubblici necessari allo sviluppo di tale settore per assicurare il progresso tecnologico e il proseguimento di operazioni connesse con l'esplorazione dello spazio e con la conoscenza dell'universo,

---

([1]) GU C 127 del 21.5.1979, pag. 42.
([2]) GU C 260 del 12.10.1981, pag. 102.
([3]) GU C 190 del 20.7.1987, pag. 78.
([4]) GU C 305 del 25.11.1991, pag. 26.
([5]) GU C 205 del 25.7.1994, pag. 467.

C. considerando che, allo stato attuale dei trattati, la spesa per le attività di ricerca e sviluppo in campo militare rappresenta un'attività esclusivamente degli Stati membri da cui l'Unione europea è a buon diritto esclusa,

D. considerando che esiste un divario considerevole nell'importanza relativa del settore spaziale dei due lati dell'Atlantico, soprattutto se si fa un raffronto tra il numero di addetti dell'industria spaziale, che sono 200.000 negli Stati Uniti e 39.000 in Europa e la cifra d'affari realizzata sul mercato commerciale che è pari al 7% negli Stati Uniti contro il 38% nell'Unione europea, benché attività spaziali considerate come commerciali in Europa continuino a essere finanziate dalle commesse pubbliche negli Stati Uniti,

E. considerando che le grandi tendenze identificate nel contesto economico e politico, vale a dire il passaggio alla società dell'informazione planetaria, l'apertura del mercato internazionale a nuovi concorrenti e i nuovi parametri geopolitici che disciplinano la crescita del settore, devono riorientare la politica spaziale europea,

F. considerando che la Commissione dovrebbe inserire un obiettivo specifico nella sua Carta della società dell'informazione e delle telecomunicazioni che preveda iniziative e progetti europei nell'ambito dei quali le organizzazioni di utenti dei PECO e dei PTM possano partecipare alla definizione e allo sviluppo di nuove applicazioni satellitari con cui far fronte a problemi di comune interesse, e favorire lo sviluppo, l'istruzione e gli scambi culturali,

G. considerando in modo positivo l'impostazione della Commissione in merito ai fattori con influenza diretta sulla politica spaziale dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'integrazione dello spazio nei settori delle telecomunicazioni, della navigazione e dell'osservazione della terra, la lenta ristrutturazione dell'industria in Europa di fronte alla concentrazione dei gruppi americani, i compiti assegnati all'ESA o il ruolo della ricerca/sviluppo comunitari,

H. considerando che gli investimenti necessari allo sviluppo dell'industria presentano caratteristiche sia di investimenti pubblici il cui effetto di ritorno, poiché si tratta di sviluppi strategici o di contributi a servizi di interesse generale, è difficile da valutare, sia di capitale di rischio i cui periodi di recupero sono lunghi,

1. constata che la Commissione conferma nella sua comunicazione i termini della precitata risoluzione del Parlamento del 6 maggio 1994 nonché le conclusioni del Forum sullo spazio del 6 e 7 novembre 1995;

2. sottolinea l'urgenza di una riformulazione della politica dell'Unione europea nel settore dello spazio per tener conto di tutte le sfide strategiche e commerciali delle attività spaziali e di un rilancio degli investimenti per assicurare la crescita e la competitività dell'industria spaziale e recuperare il ritardo accumulato in alcuni settori;

3. teme che un atteggiamento troppo ottimistico nei confronti dell'ampiezza e della velocità dello sviluppo nel tempo del mercato delle applicazioni commerciali o dei servizi di interesse generale possa portare a sottovalutare il grado di finanziamento pubblico che sarebbe necessario, in particolare in materia di ricerca/sviluppo, prima che il ricambio venga assicurato grazie all'esistenza di un mercato equo e aperto per creare il quale sono necessarie ancora azioni determinate della Commissione, soprattutto per ottenere l'accesso dei prodotti e servizi spaziali europei ai mercati dei paesi terzi in virtù del principio di reciprocità;

4. sottolinea l'esigenza di una politica europea per promuovere l'utilizzo dei dati di osservazione della terra tramite la realizzazione di infrastrutture e di servizi che il settore privato non può finanziare; tale politica deve occuparsi della protezione delle persone e dei beni di fronte ai cambiamenti climatici, ai gravi rischi, alle catastrofi naturali, nonché a quelle imputabili all'uomo, del necessario arbitrato per quanto riguarda i conflitti sull'accesso alle risorse naturali e dell'attuazione delle politiche dell'Unione, in particolare nei settori dell'assetto territoriale, dell'agricoltura e della pesca, dei trasporti, della lotta alle frodi, nonché degli aspetti legislativi e di formazione all'utilizzo dei nuovi strumenti;

5. insiste sull'esigenza di migliorare le competenze tecnologiche e le capacità finanziarie nel settore spaziale civile, più particolarmente nel settore dell'osservazione satellitare, sapendo che il settore privato non può finanziare la totalità delle infrastrutture europee necessarie per far fronte agli imperativi di autonomia e di indipendenza di accesso e di trattamento delle informazioni;

6. ritiene che l'industria spaziale debba avviarsi decisamente sulla via di una concentrazione che le consenta di concorrere con i produttori americani in base a una preferenza attribuita all'industria europea per coprire le esigenze dell'Unione affinché possa disporre di un reale mercato interno, come avviene nel caso dei suoi concorrenti;

7. sottolinea la necessità di considerare lo spazio nel suo insieme integrando nelle azioni da svolgere a livello europeo gli aspetti scientifici e quelli connessi allo spazio abitato senza limitarsi alle sole applicazioni commerciali, come si sostiene nella relazione dello High Level Group e nella comunicazione della Commissione;

8. approva tuttavia l'attenzione rivolta al sostegno delle attività commerciali, in particolare i vettori, che necessitano di finanziamenti pubblici per i loro gravosi investimenti nella ricerca avanzata, essenziali per mantenere a lungo termine la loro competitività;

9. ricorda il ruolo federatore che svolge lo spazio per quanto riguarda l'attuazione di una cooperazione internazionale, essenzialmente pubblica, mediante una sinergia delle competenze industriali, dei programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico su vasti progetti come la stazione spaziale internazionale, i grandi esperimenti scientifici (HUBBLE, ISO, CASINI, ecc.);

10. ritiene indispensabile che il quinto programma quadro dedichi importanti risorse alla ricerca spaziale mediante azioni mirate concernenti la società dell'informazione, l'osservazione della terra e la navigazione e raccomanda l'istituzione di un'azione specifica che garantisca un coordinamento sinergico tra le varie attività e i programmi scientifici e tecnologici dell'Agenzia spaziale europea (ESA), ma sottolinea che in nessun caso il quinto programma quadro dovrà essere utilizzato per finanziare attività di ricerca e sviluppo in campo strettamente militare;

11. propone in particolare che il Quinto programma quadro comprenda attività di ricerca su pannelli solari nello spazio lontano di concerto con l'ESA;

12. incoraggia la Commissione ad attuare insieme all'ESA programmi di iniziative volte a meglio integrare i successi dell'industria spaziale europea allo sviluppo delle regioni che accolgono tali attività;

13. chiede alla Commissione, al momento della definizione degli orientamenti della politica spaziale europea, di attribuire una particolare attenzione al rafforzamento del potenziale tecnico ed economico dell'industria mediante misure che favoriscano da un lato le applicazioni innovatrici connesse allo spazio abitato e ai grandi programmi tecnologici e dall'altro le applicazioni commerciali tecniche che alimentano i mercati di massa (telecomunicazioni) e i grandi servizi (navigazione);

14. approva la menzione dei progetti pilota e di dimostrazione tra le azioni che l'Unione europea dovrebbe intraprendere, e chiede che sia prevista a tale titolo la costruzione di piattaforme di dimostrazione modulari, per la convalida degli equipaggiamenti spaziali messi a punto dall'industria dell'Unione;

15. raccomanda che, oltre alla riunione del Consiglio dei ministri dell'ESA, sia inserita nel programma di lavoro del Consiglio, per il prossimo futuro, una riunione del Consiglio europeo concernente specificamente la politica europea dello spazio.

16. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare gli investimenti privati e pubblici nei settori principali come l'industria dei satelliti e quella dei vettori, prestando una particolare attenzione ai piccoli vettori che possono essere lanciati, se necessario, in collaborazione con società di paesi terzi;

17. ritiene che la Commissione dovrebbe chiedere all'ESA di valutare il rischio in termini di concorrenza per il settore spaziale europeo posto dalla mancanza di un programma di ricerca per un veicolo europeo di lancio riutilizzabile.

18. incoraggia la Commissione a mettere a punto, con l'aiuto dell'ESA, una proposta di regolamentazione a livello internazionale per sorvegliare, controllare ed eliminare l'inquinamento provocato dai rifiuti nello spazio;

19. invita la Commissione a concludere positivamente i tentativi di standardizzazione e di coordinamento dei sistemi europei di navigazione satellitare allo scopo di addivenire a un sistema di navigazione europeo autonomo e integrato, nella prospettiva di un sistema mondiale, e di favorire la cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale e con i paesi terzi del Mediterraneo;

20. invita gli Stati membri che non appartengono all'ESA ad aderire alla stessa allo scopo di rafforzare il carattere europeo di questa struttura;

21. chiede alla Commissione di favorire la conoscenza e la promozione dei programmi europei presso i grandi partner e potenziali clienti (India, Cina, Russia, Africa) e di istituire un dialogo equilibrato con il Giappone e gli Stati Uniti in materia di normalizzazione e interconnessione dei grandi sistemi;

22. si rallegra dell'approvazione da parte del Consiglio del piano di azione sulle comunicazioni via satellite e reputa che la sua rapida attuazione sia essenziale ai fini della competitività dell'industria europea interessata da tale attività; sottolinea in particolare l'importanza delle azioni di ricerca e sviluppo previste dal piano d'azione, come i progetti di ricerca sulle prossime generazioni dei satelliti di telecomunicazioni;

23. ritiene che la Commissione e l'ESA dovrebbero offrire sostegno finanziario all'istruzione in materia spaziale attraverso «progetti spaziali elementari» (microsatelliti, *get-away-special*) per gli studenti delle scuole superiori e gli studenti universitari.

24. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

---

4. L'euro, il mercato dei capitali, i consumatori e l'UEM

a) A4-0383/97

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sull'impatto dell'introduzione dell'euro sui mercati dei capitali (COM(97)0337/3 — C4-0443/97)

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione (COM(97)0337/3 — C4-0443/97),

— vista la sua risoluzione del 22 settembre 1995 sugli strumenti finanziari derivati: ruolo attuale sui mercati dei capitali, vantaggi e rischi [1],

— vista la comunicazione della Commissione sul progetto di piano d'azione per il mercato unico (COM(97)0184),

— vista la relazione dell'Istituto monetario europeo del gennaio 1997 su «La politica monetaria armonizzata nella fase 3: definizione del quadro d'azione»,

— viste le conclusioni del Consiglio europeo di Madrid del dicembre 1995 e del Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997,

— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, nonché il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0383/97),

A. considerando che l'introduzione della moneta unica europea trasformerà i mercati obbligazionari nazionali europei, attualmente frammentati e contrassegnati da volumi di scambi relativamente modesti e, di conseguenza, da più elevati costi di capitale per gli emittenti e da maggiori costi delle transazioni per gli investitori, in un unico grande mercato europeo dei titoli obbligazionari, che sarà il secondo mercato obbligazionario al mondo dopo quello statunitense,

B. considerando che la terza fase dell'unione economica e monetaria segnerà la nascita del terzo mercato azionario a livello mondiale dopo gli Stati Uniti e il Giappone, ma che la completa integrazione dei mercati azionari non sarà tuttavia così rapida, dal momento che continueranno a incidere fattori frenanti, quali le differenze sul piano delle norme di presentazione dei conti, dei sistemi fiscali, delle regolamentazioni di borsa e delle strutture di amministrazione delle società,

---

[1] GU C 269 del 16.10.1995, pag. 217.

C. considerando che attualmente esistono nell'Unione europea 32 borse valori nonché 23 mercati a termine, mentre negli Stati Uniti le borse valori sono soltanto 8 e i mercati a termine 14,

D. considerando che le distorsioni a motivo delle diverse normative fiscali nazionali e delle disposizioni regolamentari ostacolano notevolmente gli scambi commerciali e gli investimenti e quindi contraddicono il principio di un mercato interno aperto e corretto,

E. considerando che la Commissione ha proposto misure per la riduzione delle distorsioni fiscali e che gli Stati membri, non fosse altro perché è nel loro interesse creare un contesto generale di correttezza, dovrebbero finalmente pervenire a un accordo al riguardo,

F. considerando che, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Madrid, all'inizio della terza fase dell'UEM tutti i titoli negoziabili del debito pubblico saranno emessi in euro,

G. considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, nelle borse valori la negoziazione dei titoli e la quotazione dei prezzi avverranno in euro,

H. considerando che l'introduzione dell'euro comporterà un inasprimento della concorrenza tra i centri finanziari e all'interno del settore bancario,

I. considerando che occorre prestare particolare attenzione alla tutela dell'investitore,

J. considerando che la presente risoluzione, conformemente alla comunicazione della Commissione su cui si basa, si riferisce esclusivamente all'impatto dell'introduzione dell'euro sui mercati dei capitali successivamente all'avvio dell'unione monetaria e che pertanto non vengono prese in considerazione eventuali speculazioni sui mercati finanziari anteriormente all'introduzione dell'euro,

1. si compiace delle raccomandazioni elaborate dal gruppo di esperti e riprese dalla Commissione nella sua comunicazione ma ne deplora l'orientamento meramente tecnico;

2. ritiene che l'introduzione dell'euro costituisca un'ottima occasione per proseguire sulla via dell'armonizzazione dei mercati dei capitali e dunque compiere un ulteriore passo verso la realizzazione del mercato unico;

3. concorda tuttavia con la Commissione sul fatto che l'armonizzazione dei mercati deve essere realizzata dai mercati stessi ma che è compito della politica — nella misura del necessario e del possibile — eliminare le barriere giuridiche e fiscali nonché creare le normative quadro atte a ridurre le distorsioni concorrenziali;

4. invita la Commissione ad analizzare in uno studio le esperienze degli Stati Uniti, che costituiscono il maggiore mercato dei capitali a livello mondiale, per ricavarne insegnamenti proficui ai fini dell'armonizzazione dei mercati nell'ambito del mercato unico;

5. invita la Commissione e gli Stati membri a proseguire sulla via dell'armonizzazione — necessaria per dar vita a un mercato azionario competitivo — del diritto societario, tenendo conto delle decisioni finora adottate da questo Parlamento, nonché delle disposizioni in materia di presentazione dei conti e delle normative borsistiche,

6. invita la Commissione a presentare quanto prima un elenco delle misure di armonizzazione che ritiene necessarie;

7. sottolinea che la crescita dei mercati azionari europei rende ancora più urgente lo statuto della società per azioni europea, nel cui contesto occorre tener conto delle decisioni finora adottate da questo Parlamento, e chiede che esso sia emanato il più presto possibile;

8. attende con notevole interesse l'adozione della direttiva quadro sugli OICV (Organismi per investimenti comuni in valori immobiliari), annunciata dalla Commissione nel suo piano d'azione per il mercato interno;

9. sottolinea che l'inasprimento della concorrenza tra i centri finanziari a seguito dell'introduzione dell'euro avrà un impatto particolare sulle borse minori, che dovranno specializzarsi, avviare forme di cooperazione o sospendere l'attività; ritiene che tale fenomeno, unito ai nuovi sviluppi tecnologici come l'*electronic trading*, comporterà anche una riduzione dei posti di lavoro;

10. osserva che alcune grandi imprese hanno annunciato che convertiranno la propria contabilità in euro già dal 1° gennaio 1999 e che ciò si ripercuoterà sulle piccole e medie imprese subfornitrici, che saranno inevitabilmente costrette ad adeguarsi e a procedere anch'esse a una conversione in euro;

11. sottolinea che le attuali disposizioni di legge e i principi di investimento prescrivono spesso che le erogazioni e i rimborsi dei fondi-pensione, delle assicurazioni sulla vita o anche dei fondi immobiliari devono essere in valuta locale, vale a dire che gran parte dei fondi deve restare all'interno del paese («principio di congruenza»), e che con l'unione monetaria l'intera area monetaria diventa «interna», ampliando così notevolmente il margine di manovra per investimenti di capitale; invita gli Stati membri a riesaminare quanto prima le rigide limitazioni quantitative imposte agli investimenti dei fondi-pensione, dove questo avviene, tenendo presente l'obiettivo dell'euro;

12. ritiene che l'unione monetaria comporterà anche un rifiorire della cultura azionaria e ritiene questa evoluzione particolarmente significativa in considerazione dell'attuale mancanza di capitali di rischio;

13. ritiene importante proprio per la credibilità del processo di costituzione dell'UEM che anche i titoli esistenti del debito pubblico siano convertiti in euro all'inizio della terza fase dell'UEM; si compiace delle decisioni in questo senso adottate dal Belgio, dalla Germania, dalla Francia e dai Paesi Bassi;

14. osserva che con la scomparsa del rischio di cambio viene a mancare un essenziale elemento determinante dei differenziali di interesse tra i prestiti pubblici degli attuali Stati membri e che pertanto il criterio di valutazione preponderante diventa l'affidabilità del debitore;

15. constata che l'impiego di strumenti finanziari derivati e di altri nuovi strumenti, pur presentando vantaggi reali, è legato a rischi particolari e chiede quindi un sostanziale miglioramento del vigente sistema nazionale e comunitario di regolazione e sorveglianza delle banche e delle imprese affini, riconoscendo priorità soprattutto alle regolamentazioni quadro che disciplinano la contabilità, la pubblicità e la sorveglianza a livello europeo e, successivamente, anche mondiale;

16. rileva che l'Unione europea non garantisce per i debiti degli Stati membri e che anche questi non forniscono garanzie reciproche; sottolinea che i singoli Stati sono pertanto soggetti a uno specifico rischio creditizio, che tuttavia i mercati reputano minore rispetto al rischio monetario;

17. ricorda in questo contesto il patto di stabilità e crescita stipulato ad Amsterdam, che garantisce una solida politica di bilancio degli Stati membri e che riveste particolare importanza proprio in considerazione dell'andamento demografico dell'Unione europea, il quale fa presagire un aumento dei costi dell'assistenza agli anziani con conseguenti maggiori oneri per i bilanci pubblici di taluni Stati;

18. ritiene che i differenziali di interesse, notevolmente ridottisi negli ultimi due anni in quanto i mercati finanziari hanno onorato gli adeguamenti fiscali e monetari, si ridurranno ulteriormente;

19. invita la Commissione a esaminare le esperienze degli Stati Uniti nell'ambito della regolamentazione dei mercati derivati, che nel frattempo sono passati da una rigorosa regolamentazione a una liberalizzazione, e a elaborare proposte in merito a una soluzione europea;

20. ritiene che una coerente politica di stabilità della Banca centrale europea e una politica fiscale degli Stati partecipanti ispirata al patto di stabilità e crescita creeranno i presupposti per rendere attraente l'euro e farlo diventare la seconda valuta di riserva mondiale dopo il dollaro, nonché per rendere il mercato dei capitali particolarmente attraente anche per gli investitori extraeuropei, con molteplici e redditizie possibilità di investimento;

21. invita pertanto gli Stati membri a prendere nella dovuta considerazione le misure proposte dalla Commissione contro la concorrenza sleale, per l'eliminazione delle distorsioni esistenti nella tassazione dei redditi da capitale e per la soppressione delle possibilità di elusione fiscale da parte delle imprese che operano a livello transfrontaliero, nonché a dare attuazione a tali misure nell'interesse della creazione di un ambiente stabile per gli investimenti e le attività commerciali;

22. ritiene che l'utilizzo dell'euro non dovrà limitarsi soltanto all'area degli Stati partecipanti ma dovrà diffondersi anche e non solo nei paesi vicini;

23. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure adeguate per proteggere i consumatori da frodi e pratiche commerciali ingannevoli;

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

b) A4-0338/97

Risoluzione sul documento di lavoro della Commissione concernente gli aspetti esterni dell'unione economica e monetaria (SEC(97)0803 — C4-0265/97)

Il Parlamento europeo,

— visto il documento di lavoro della Commissione (SEC(97)0803 — C4-0265/97),

— visto l'articolo 109 del trattato CE,

— viste le conclusioni della Presidenza in occasione del Consiglio europeo di Amsterdam nel giugno 1997,

— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (A4-0338/97),

A. considerando che il grado di internazionalizzazione di una valuta dipende dalla sua accettazione a livello nazionale e all'estero quale mezzo di pagamento, unità di conto e riserva di valore,

B. considerando che l'introduzione della moneta unica completerà la creazione del più vasto mercato unico del mondo, con un grado di apertura più elevato di quello degli Stati Uniti e del Giappone (quota di esportazioni del P.I.L. dell'Unione pari al 15,1% rispetto all'11,9% degli Stati Uniti e al 10, 6% del Giappone), anche se molto minore rispetto ai valori attualmente registrati per i singoli Stati membri (una media del 29,2%),

C. considerando che la moneta unica creerà uno dei più vasti mercati finanziari del mondo con una tendenza all'eliminazione delle differenze, per esempio per quanto riguarda il rendimento dei titoli di Stato decennali,

D. considerando che la posizione globale dell'euro, come moneta per le transazioni internazionali e moneta di riserva ufficiale, dipenderà, da un lato, dalle dimensioni, dalla forza, dalla stabilità, dall'apertura nonché dal volume associato degli scambi globali dell'economia alla base — fattori tutti che emergono automaticamente dalla semplice somma delle attuali grandezze dei probabili Stati membri dell'UEM — e, dall'altro, dalla vastità, dalla profondità e dalla liquidità dei mercati di capitali in euro, che dovranno essere sviluppati dopo il varo dell'unione monetaria,

E. considerando che, data la presenza, per quanto attualmente non uniforme, di altri fattori determinanti, la posizione globale dell'euro dipenderà essenzialmente dal consolidamento di un mercato integrato di capitali in euro che presenti dette caratteristiche,

F. considerando che il consolidamento di un tale mercato su scala europea presuppone sforzi sia del settore bancario privato e delle società di valori mobiliari che da parte delle autorità pubbliche di regolamentazione per quanto riguarda l'interconnessione e l'interoperabilità fra gli attuali mercati di capitali in Europa,

G. considerando che la moneta unica rafforzerà la tendenza alla sincronizzazione dei cicli economici in virtù dei criteri di convergenza previsti per l'adesione alla zona della moneta unica nonché delle politiche orientate alla stabilità che la Banca centrale europea (BCE) e gli Stati membri saranno tenuti a perseguire e considerando che la moneta unica sarà per questo motivo meno suscettibile di fluttuazioni del tasso di cambio,

H. considerando che nel periodo immediatamente successivo alla sua introduzione l'euro potrebbe essere soggetto a un'instabilità del tasso di cambio dovuta agli imprevedibili comportamenti degli investitori istituzionali mondiali e

— che vi è il rischio che tale periodo di instabilità duri abbastanza a lungo, poiché la scomparsa della volatilità dei cambi intraeuropei sarà verosimilmente compensata da una maggiore volatilità del cambio dell'euro;

— che per fronteggiare questo rischio è necessario assicurare una elevata credibilità dell'euro;

— che tale credibilità poggia sull'osservanza dei criteri di convergenza stabiliti dal trattato e dall'osservanza delle regole dettate dal patto di crescita e di stabilità, oltre che dal fermo impegno istituzionale della BCE alla stabilità dei prezzi,

— che è pertanto inutile che la BCE persegua una politica monetaria troppo restrittiva al fine di garantire la credibilità dell'euro,

I. considerando che a più lungo termine il tasso di cambio dell'euro dipenderà da elementi economici fondamentali (crescita, inflazione, saldi della bilancia dei pagamenti, saldi dei bilanci pubblici) e dalle aspettative sull'andamento di questi elementi nell'Unione ma anche nelle altre grandi aree monetarie, prima fra tutte quella del dollaro,

J. considerando pertanto molto importante che il tasso di cambio dell'euro con il dollaro e con lo yen si mantenga a un livello corrispondente a un equilibrio fondamentale di lungo periodo, senza innescare effetti recessivi (dovuti a un tasso troppo elevato) o effetti inflazionistici (dovuti a un tasso troppo basso),

K. considerando che ciò preclude politiche di manipolazione competitive del tasso di cambio da parte dell'UEM ma esclude altresì una «benevola disattenzione» rispetto a perturbazioni causate da agenti o eventi esterni; che in pratica, in assenza di un sistematico coordinamento internazionale, tali perturbazioni si verificano continuamente,

L. considerando che quanto sopra illustrato pone il problema delle competenze in relazione ai necessari interventi correttori, risultando evidente che le fluttuazioni a breve termine andrebbero affrontate dalla BCE, mentre disallineamenti più durevoli investono la responsabilità politica generale dell'Unione,

M. considerando che l'articolo 109 del trattato CE prevede solo disposizioni estremamente vaghe in merito alle modalità con cui mettere a punto una politica di cambio dell'euro, si concentra sulle procedure per entrare in sistemi di tassi di cambio con paesi che non fanno parte della Comunità e conferisce al Consiglio la facoltà di formulare — a maggioranza qualificata e previa consultazione della BCE, ma *non* del Parlamento europeo — orientamenti generali in merito alla politica di cambio senza precisare le responsabilità specifiche;

N. considerando che la piena efficacia della politica monetaria sottesa alla politica di cambio richiede un coordinamento delle politiche fiscali degli Stati membri dell'UEM,

1. accoglie con favore il documento della Commissione che fornisce un'utile rassegna d'insieme degli aspetti esterni della moneta unica;

2. ritiene che il valore esterno dell'euro debba essere necessariamente collegato all'obiettivo fondamentale di stabilità del suo valore interno, che costituisce il compito principale della Banca centrale europea;

3. segnala l'opportunità che, una volta uniformatisi ai criteri di convergenza stabiliti dal trattato CE e alle conseguenti norme in materia di politica di bilancio introdotte dal Patto di stabilità e crescita, la politica monetaria sia volta a moderare i tassi di interesse a lungo termine in modo da incoraggiare, sin dall'inizio del periodo di transizione che va dall'introduzione dell'euro al suo consolidamento, un tasso di cambio per l'euro che non sia sopravvalutato rispetto al dollaro;

4. ritiene che, in generale, la BCE dovrebbe, ai fini del mantenimento di un cambio con il dollaro il più possibile corrispondente ai rapporti tra i fondamentali economici (cfr. considerando J) evitare interventi intesi a manipolare il tasso di cambio a fini competitivi, ma che dovrebbe per contro intervenire per fronteggiare turbolenze occasionali, attraverso i normali strumenti della politica monetaria;

5. ritiene necessario che, nel caso di perturbazioni più sostanziali del tasso di cambio dovute alle politiche monetarie di partner dell'Unione europea ovvero a eventi esogeni, le necessarie misure di risposta investano le responsabilità economiche generali dell'Unione, comportino in particolare, oltre alla competenza del Consiglio, l'esercizio di una funzione di iniziativa da parte della Commissione;

6. invita conseguentemente il Consiglio e la Commissione, di concerto con l'Istituto monetario europeo e previa consultazione di questo Parlamento, a esaminare la complessa materia oggetto dell'articolo 109 del trattato CE al fine di reinterpretarla in modo univoco; in particolare raccomanda procedure più efficaci e lineari per consentire al Consiglio Ecofin di esercitare le sue responsabilità fondamentali in relazione alla politica di cambio;

7. invita la Commissione a valutare le riserve in dollari che potrebbero essere considerate in eccesso rispetto all'importo necessario per tutelare la valuta e a formulare suggerimenti sul modo in cui utilizzare tali riserve eccedentarie;

8. invita la Commissione, nel contesto del mercato unico, ad accelerare le misure di armonizzazione degli obblighi fiscali, delle prassi regolamentari e degli strumenti finanziari tra i vari mercati europei di capitali, affinché possano iniziare a funzionare quanto prima come un unico mercato integrato;

9. invita il governo del Regno Unito a valutare in modo adeguato i vantaggi di un mercato europeo dei capitali unificato, compresa la City di Londra, quando deciderà se aderire alla moneta unica europea e ad agevolare le iniziative del settore finanziario britannico per prepararsi alla più stretta cooperazione con la zona euro, in attesa della decisione finale del governo del Regno Unito sulla questione dell'adesione all'euro;

10. invita i governi degli Stati membri che parteciperanno all'euro a esaminare la possibilità di convertire quanto prima in euro l'intero loro debito pubblico dopo l'introduzione della moneta unica;

11. ritiene che gli Stati membri che dovessero temporaneamente restare fuori del gruppo iniziale dell'UEM andrebbero protetti nell'ambito dello SME 2 — sulla base di opportuni accordi tra i ministri delle finanze e i presidenti delle banche centrali — da turbolenze dei tassi di cambio dovute a speculazioni o fluttuazioni di altre valute e quindi indipendenti dal comportamento dei paesi suddetti;

12. auspica che le valute degli Stati membri che non fanno oggi parte degli accordi di cambio dello SME vi entrino al più presto, anche in vista dell'entrata in funzione dello SME 2;

13. auspica che l'UEM contribuisca in maniera decisiva ad arginare gli effetti economicamente destabilizzanti della speculazione, costituendo una grande area valutaria mondiale e scoraggiando ogni forma di svalutazione competitiva nelle relazioni economiche mondiali;

14. invita il Consiglio e la Commissione a collaborare con le autorità monetarie degli Stati Uniti nel coordinamento delle politiche di cambio al fine di promuovere la stabilità e scoraggiare la speculazione;

15. sottolinea che l'Unione monetaria contribuirà a contenere le conseguenze destabilizzanti e negative sotto il profilo degli investimenti e dell'occupazione connesse con una speculazione dannosa in termini di economia nazionale e, a medio termine, a stabilire tra le principali valute mondiali un sistema di zone obiettivo che eliminerà col tempo il dumping monetario dalle relazioni economiche mondiali quale strumento di concorrenza;

16. ritiene infatti che la sostituzione dell'attuale sistema monetario globale con un sistema bi- o tripolare composto dall'euro, dal dollaro e forse dallo yen rappresenti un'occasione unica per la stabilizzazione e la cooperazione e offra all'Unione europea un nuovo ruolo di particolare responsabilità nell'ambito del sistema monetario mondiale;

17. chiede pertanto che siano esaminate con urgenza le modalità con cui rappresentare l'Unione nelle pertinenti sedi internazionali, così da riflettere meglio il nuovo status dell'Unione quale una delle più vaste zone a moneta unica del mondo;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio dell'IME nonchè ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

c) A4-0417/97

Risoluzione sulla moneta elettronica e l'Unione economica e monetaria

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 148 del suo regolamento,

— vista la relazione della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) del novembre 1996 sulla moneta elettronica e la politica monetaria,

— viste le conclusioni del Consiglio europeo di Dublino del dicembre 1996 sulla transizione alla moneta unica,

— viste le conclusioni del Vertice G7 di Bruxelles del febbraio 1995 sulla società dell'informazione,

— vista la serie di annunci recenti di vari Stati membri sull'eventuale introduzione di carte d'identità intelligenti,

— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia nonché della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0417/97),

A. considerando che lo sviluppo della moneta elettronica non costituisce solo una trasformazione dei sistemi di pagamento ma anche una ridefinizione della moneta stessa solleva quindi la questione di chi debba provvedere all'emissione: l'emissione può essere completamente libera oppure limitata a determinate istituzioni che sono soggette alla regolamentazione delle Banche centrali, o ancora di competenza esclusiva delle banche centrali,

B. considerando che lo sviluppo della moneta elettronica solleva inoltre la questione se e in quale misura debba essere soggetta a un controllo da parte delle autorità competenti,

C. considerando in particolare che la sostituzione del contante con carte elettroniche di pagamento costituirà probabilmente nel prossimo decennio uno sviluppo più significativo rispetto alla moneta elettronica su Internet, in quanto non comporta una così rilevante modifica delle abitudini dei consumatori e dei fornitori,

D. considerando che il diffuso ricorso a carte di pagamento elettroniche potrebbe notevolmente appianare le difficoltà derivanti ai cittadini europei dall'introduzione dell'euro, sostituendo le transazioni in contanti e costituendo lo strumento idoneo a calcolare i vecchi importi in moneta nazionale nella nuova moneta unica,

E. considerando che la rapida introduzione di carte di pagamento elettroniche, purché avvenga in un formato standardizzato, potrebbe sensibilmente appianare le difficoltà delle imprese europee a compiere i necessari investimenti in materia di tecnologia dell'informazione per l'introduzione dell'euro,

F. considerando che lo sviluppo della moneta elettronica e il concomitante probabile aumento della velocità di circolazione richiederanno alle banche centrali di adottare nuovi dispositivi per controllarne l'emissione e la gestione ai fini di una efficace gestione della politica monetaria;

G. considerando che lo sviluppo della moneta elettronica e l'accettazione generalizzata da parte del pubblico richiederanno probabilmente un periodo di numerosi anni e che pertanto tale moneta può difficilmente rappresentare una minaccia immediata per l'attivo di cassa e il signoraggio delle banche centrali e quindi per la loro capacità di attuare la politica monetaria,

H. considerando che la crescita della moneta elettronica potrebbe rendere sostanzialmente più difficile la responsabilità sia delle banche centrali che di altre autorità competenti di sorvegliare i mercati finanziari, se tali organi non sono in grado di esercitare un controllo efficace nei casi in cui ciò è necessario,

I. considerando che la BCE probabilmente non intenderebbe gestire e operare i sistemi di moneta elettronica,

J. considerando che un regime di regolamentazione delle banche centrali per la moneta elettronica non dovrebbe avere la conseguenza di limitare la gestione di tali sistemi esclusivamente alle banche, non da ultimo perché ciò potrebbe rallentare il processo di razionalizzazione in corso nell'ambito della fornitura di servizi finanziari al dettaglio, che è essenziale per una posizione competitiva globale della nostra economia,

K. considerando che il ritmo di crescita nell'uso della moneta elettronica nell'economia europea costituisce un elemento cruciale per definire il ritmo con cui diventeremo un'autentica società dell'informazione, obiettivo che è ovviamente essenziale per la futura competitività globale dell'Europa,

L. considerando che l'integrazione del passaggio alla moneta unica con lo sviluppo della società dell'informazione promuoverà fortemente la rivoluzione dal lato dell'offerta nell'economia europea nonché una cultura creativa e flessibile nella società europea, aspetti che costituiscono l'autentica essenza della visione alla base del programma UEM,

M. considerando che l'attuale proliferazione di varie forme di moneta elettronica in generale e di carte di pagamento in particolare comporterà probabilmente un aumento dei costi di accesso al mercato elettronico, con il conseguente rischio che il passaggio dell'Europa alla società dell'informazione sia, quanto meno, sfavorevole alle PMI e con tutta probabilità blindato da sistemi software e hardware anticoncorrenziali e incompatibili,

N. considerando inoltre che un formato standard della moneta elettronica e delle carte di pagamento elettroniche intelligenti, abbassando i costi di ingresso al mercato elettronico e andrebbe a sostanziale beneficio delle PMI e potrebbe quindi accelerare notevolmente il ritmo al quale l'Europa diventerà una società dell'informazione,

O. considerando che la tecnologia delle carte intelligenti offre la possibilità di integrare in una carta di pagamento elettronico una molteplicità di funzioni, sia finanziarie, come quelle di credito, fornitura di servizi e «carte clienti», che generali, come quelle delle carte d'identità o di sicurezza sociale o le patenti di guida, eliminando quindi la necessità che i cittadini portino con sé un numero crescente di carte monofunzione,

P. considerando che un formato standard per le carte di pagamento elettroniche intelligenti potrebbe diminuire inoltre i rischi paralleli di una cartellizzazione anticoncorrenziale del mercato e una potenziale blindatura tecnologica nell'uso non monetario delle carte intelligenti incoraggiando lo sviluppo di carte multifunzionali che accelererebbero ulteriormente l'avvento della società dell'informazione,

Q. considerando in particolare che lo sviluppo di un'idonea moneta elettronica e di una sicura certificazione d'identità elettronica costituiscono i due fondamenti essenziali del mercato elettronico che è indispensabile per la società dell'informazione,

R. considerando che lo sviluppo della moneta elettronica, entro un quadro regolamentare idoneo, soprattutto se combinata con le carte d'identità intelligenti, potrebbe ridurre le frodi, l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e altri reati e che quindi occorrerebbe esaminare molto criticamente l'opportunità di consentirle lo stesso grado di anonimità di cui gode attualmente il contante,

S. considerando tuttavia che limitando l'anonimità delle transazioni che ricorrono alla moneta elettronica e lo sviluppo del mercato elettronico in generale si sollevano ovviamente questioni relative alla libertà civili che devono essere pienamente discusse al fine di introdurre un quadro regolamentare globale, preferibilmente a livello di Unione,

T. considerando tuttavia che la mancanza di un idoneo quadro regolamentare per la moneta elettronica acuirebbe sostanzialmente le carenze già evidenti per quanto riguarda la supervisione delle banche dati del settore sia pubblico che privato in tutta Europa e potrebbe quindi costituire in sè una minaccia alle libertà civili,

U. considerando che a più lungo termine il sistema potrebbe forse offrire fonti potenziali di introiti derivanti dall'uso molteplice della carta, per esempio, affittando capacità supplementari di processamento nel chip intelligente della carta a fornitori di servizi del settore privato, come gli operatori delle carte di credito, i dettaglianti che offrono al cliente carte di fedeltà, le società di telecomunicazione ecc., ovvero al settore pubblico per funzioni come la patente di guida, la carta di sicurezza sociale o la carta d'identità,

V. considerando che è importante assicurare una molteplicità di emittenti nell'ambito di un quadro regolamentare che dia fiducia al pubblico e assicuri l'interoperabilità e la stabilità del sistema finanziario, in modo da consentire un aumento della concorrenza e dell'innovazione,

W. considerando che, al fine di garantire una vigilanza efficace, gli emittenti dovrebbero essere soggetti principalmente al controllo delle competenti autorità di vigilanza e che in tale contesto bisognerebbe tener conto anche delle questioni concernenti la concorrenza e la protezione dei consumatori,

X. considerando quindi che gli emittenti o operatori idonei sarebbero gli istituti finanziari che soddisfano i requisiti stabiliti in un quadro regolamentare a livello dell'Unione,

I. Raccomanda che:

1. la futura Banca centrale europea partecipi, insieme con le autorità competenti, alla supervisione del mercato elettronico in Europa;

2. la Commissione presenti una proposta concernente l'istituzione di un quadro regolamentare per l'emissione della moneta elettronica che consenta a tutte le istituzioni che rispondono ai requisiti di fiducia del pubblico, interoperabilità e stabilità del sistema finanziario di emettere denaro elettronico sotto un passaporto unico europeo e sotto la supervisione delle autorità competenti;

3. la Commissione prenda in esame in che modo la carta di pagamento elettronico possa essere adattata per calcolare gli importi in euro delle vecchie monete nazionali;

4. l'emittente sia tenuto a fornire alla BCE tutti i dati del sistema che la banca ritenga necessari per la gestione della politica monetaria;

5. l'emittente sia tenuto a fornire alle autorità competenti tutti i dati che queste ultime ritengano necessari per la supervisione dell'integrità del sistema finanziario in generale;

6. l'emittente sia tenuto a fornire ad altre autorità competenti tutti i dati che siano ritenuti necessari dalle leggi europee o nazionali per conseguire altri obiettivi della strategia pubblica, come la lotta contro il crimine;

7. l'IME formuli le sue osservazioni in merito alla presente risoluzione ed enunci la sua analisi sull'importanza della moneta elettronica per la realizzazione dell'UEM, presentandole ufficialmente alla sottocommissione monetaria di questo Parlamento non appena possibile;

8. la Commissione formuli a sua volta le proprie osservazioni sulla presente risoluzione;

9. i governi degli Stati membri che prevedono di applicare una tecnologia di carta intelligente alle carte d'identità e/o alla razionalizzazione e modernizzazione dell'amministrazione e della fornitura dei servizi pubblici presentino al più presto osservazioni sulla presente risoluzione alla sottocommissione monetaria di questo Parlamento;

10. qualsiasi operatore del settore privato che, attualmente o nel corso dei prossimi cinque anni, preveda di fare notevole ricorso alla tecnologia della carta intelligente formuli analogamente le proprie osservazioni alla presente risoluzione;

11. il Consiglio compia una propria analisi sull'integrazione del passaggio verso l'UEM e la società dell'informazione;

12. la Commissione presenti al Consiglio e al Parlamento europeo, non appena possibile, proposte relative a un quadro regolamentare per l'emissione di carte intelligenti euro e la gestione dei sistemi di carte intelligenti;

13. la Commissione, sulla base del quinto programma quadro di ricerca e di sviluppo e allo scopo di proteggere più specificamente il diritto alla riservatezza e di garantire la sicurezza delle transazioni, promuova attività di ricerca nel campo del software di codificazione compatibile con l'uso di denaro elettronico su scala mondiale in condizioni di regolarità giuridica e di sicurezza;

14. il Consiglio, eventualmente di concerto con il Consiglio d'Europa, avvíi uno studio sulle implicazioni del mercato elettronico in materia di sicurezza, protezione dei dati e libertà civili;

II. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e all'IME.

---

d) A4-0415/97

Risoluzione sull'euro e il consumatore

Il Parlamento europeo,

— visto il proprio parere del 28 novembre 1996 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ([1]),

— visto il proprio parere del 28 novembre 1996 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro ([2]),

([1]) GU C 380 del 16.12.1996, pag. 47.
([2]) GU C 380 del 16.12.1996, pag. 50.

— vista la risoluzione del Consiglio europeo del 7 luglio 1997 relativa al quadro giuridico per l'introduzione dell'euro, con particolare riferimento all'allegato ([1]),

— visto l'articolo 148 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0415/97),

A. considerando che nella sua riunione di Madrid del dicembre 1995 il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo politico sul calendario per l'introduzione dell'euro,

B. considerando che, sulla base di tale accordo, la Commissione ha proposto due regolamenti, uno dei quali è stato adottato e definisce la normativa monetaria per l'euro,

C. considerando che alcuni Stati membri hanno adottato misure pratiche per i settori privato (programmi di transizione) e pubblico,

D. considerando che il calendario, i regolamenti sulla normativa monetaria e le misure pratiche adottate dagli Stati membri sollevano una serie di questioni importanti per i consumatori, come, per esempio, i costi della transizione e la continuità giuridica dei contratti,

E. considerando che il successo dell'unione monetaria dipenderà in ampia misura dalla preparazione dei cittadini degli Stati membri partecipanti prima che l'euro sia introdotto,

F. considerando che le autorità pubbliche negli Stati membri, i settori bancario e finanziario e il settore commerciale dovrebbero assicurare la realizzazione di adeguate campagne e strategie di formazione, istruzione e informazione,

G. considerando che, nel condurre le campagne di formazione, istruzione e informazione collegate all'introduzione dell'euro, occorre tener conto del fatto che il comportamento dei consumatori differisce nei vari Stati membri e che la misura in cui i consumatori faranno ricorso all'euro per modi di pagamento diversi dal contante prima che vengano introdotte le banconote e le monete metalliche potrà variare tra gli Stati membri e al loro interno,

H. considerando che l'uso dell'euro e la conversione delle monete nazionali in euro saranno graduali, dato che a partire dal 1° gennaio 1999 l'euro sarà probabilmente utilizzato per modi di pagamento diversi dal contante,

I. considerando che la misura in cui i costi relativi alla transizione e alla conversione ricadranno o meno sui consumatori finali dipenderà dalle condizioni concorrenziali esistenti tra i fornitori nei diversi comparti, nonché dall'elasticità della domanda per il prodotto o il servizio in questione, e che a tale scopo le Istituzioni europee debbono adoperarsi per impedire che i costi di introduzione dell'euro ricadano sulle spalle del consumatore,

J. considerando che i problemi connessi alla conversione fra le unità monetarie nazionali partecipanti (suddivisioni non decimali dell'euro) interesseranno gran parte della popolazione, dal momento che circa 100 milioni di persone dell'Unione europea si recano all'estero ogni anno e almeno 40 milioni vivono lungo le frontiere interne dell'Unione,

K. considerando che è necessario preparare e sensibilizzare i cittadini in merito alle frodi e agli abusi che potrebbero verificarsi in relazione all'arrotondamento dei prezzi e all'introduzione delle banconote e monete in euro, nonché istituire un apposito osservatorio,

L. considerando che è necessario garantire gli standard più elevati in materia di contrassegni di autenticità delle banconote onde poter riconoscere le contraffazioni sia manualmente da parte del consumatore che mediante apposite apparecchiature,

1. riconosce che la trasparenza dei prezzi relativi di beni e servizi nei diversi Stati membri che risulterà dall'introduzione dell'euro faciliterà gli acquisti transfrontalieri e le vendite a distanza e contribuirà a ridurre i prezzi grazie a un'accresciuta concorrenza;

([1]) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 7.

2. sottolinea gli effetti positivi che il passaggio all'euro avrà sui consumatori che effettuano acquisti o viaggiano nell'Unione grazie all'eliminazione dei rischi e delle fluttuazioni di cambio; rileva altresì gli effetti positivi che l'euro può indurre accelerando il mercato unico dei servizi finanziari;

3. sottolinea l'impatto positivo che il previsto calo dei tassi d'interesse produrrà sui crediti al consumo e i mutui come risultato di una sana politica monetaria; ritiene che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, si potrebbe migliorare la legislazione specifica negli Stati membri per rimuovere gli ostacoli (imposte, tasse di registro, ecc;) incontrati dai consumatori che decidano di sostituire mutui o prestiti a lungo termine e a tasso fisso con altre formule, beneficiando così di tassi d'interesse ridotti;

4. rileva che il 1° gennaio 1999 segnerà il varo dell'euro come moneta unica; fa presente che, anche se le banconote e le monete metalliche in euro saranno introdotte solo alla fine del periodo transitorio, l'euro entrerà gradualmente a far parte della vita quotidiana sin dall'inizio del 1999; sottolinea pertanto l'importanza di impiegare il periodo transitorio per incoraggiare i consumatori ad abituarsi all'euro come unità di misura in relazione a prezzi e redditi e come mezzo di pagamento (assegni, carte di credito, ecc;), senza che l'accesso all'euro comporti costi supplementari rispetto alle monete eventualmente in circolazione;

5. considera estremamente importante che la formazione, l'educazione e l'informazione sull'euro siano assicurate fin dall'inizio (1° gennaio 1999), specialmente a favore dei gruppi più deboli, come gli analfabeti, gli anziani e le persone con difficoltà visive; sottolinea che l'informazione non dovrebbe ridursi a campagne di tipo pubblicitario ma estendersi ai principali aspetti della vita economica cui le persone partecipano con l'uso del denaro; a tale proposito evidenza il ruolo dei grandi fornitori di servizi (elettricità, gas, acqua, telefono), che nelle loro bollette dovrebbero indicare gli importi sia nelle ex monete nazionali sia in euro fin dall'inizio del periodo transitorio; fa presente che tale prassi dovrebbe essere seguita anche dalle pubbliche amministrazioni, dalle lotterie pubbliche (lotto, toto, scommesse, programmi TV) e, con un certo grado di flessibilità, dalle imprese per le retribuzioni versate ai loro dipendenti;

6. considera particolarmente importante che nelle campagne di formazione, educazione e informazione sull'euro siano coinvolte anche organizzazioni rappresentative, per esempio associazioni di consumatori, sindacati, organizzazioni di PMI, associazioni femminili e altri gruppi d'interesse, e che ai giovani l'informazione sia fornita nelle scuole, nelle università e nell'ambito di altri programmi di formazione; riconosce l'importanza di sfruttare al massimo le nuove tecnologie dell'informazione nelle campagne d'informazione sull'euro ma ricorda anche la funzione della stampa popolare e locale, che raggiunge milioni di cittadini;

7. sottolinea il ruolo fondamentale dei settori bancario e finanziario nell'agevolare la transizione dell'euro sin dall'inizio della terza fase; rileva l'importanza di incoraggiare i consumatori ad avvalersi, sin dall'inizio, di tutti gli strumenti in euro esistenti; invita pertanto la Commissione a redarre una proposta di regolamento che vieti alle banche di addebitare ai clienti la conversione di conti e di pagamenti nel corso delle fasi B e C del piano di riferimento; sottolinea inoltre il fatto che l'informazione fornita dalle banche ai loro clienti (operazioni, estratti conto, ecc.) dovrebbe essere espressa sia in monete nazionali sia in euro sin dall'inizio della terza fase; pone altresì l'accento sulla necessità che le banche svolgano il loro ruolo quanto a fornire informazioni sulla nuova moneta e la conversione;

8. ribadisce l'importanza di mantenere al minimo i costi connessi all'introduzione dell'euro; evidenzia pertanto la necessità che le autorità pubbliche sorveglino attentamente tale processo per acquisire sufficienti informazioni sui *costi supplementari effettivi*, in modo da fornire al pubblico informazioni esaustive in merito a tali costi, garantire la concorrenza tra i fornitori e prevenire eventuali abusi sotto forma di aumenti di prezzo ingiustificati o di costi non specificamente connessi all'euro;

9. sottolinea l'importanza di garantire la concorrenza tra i fornitori di prodotti diversi, per evitare che gli oneri di conversione ricadano sui consumatori finali;

10. fa presente che la continuità dei contratti esistenti sarà garantita dal regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ([1]), ma con riferimento alla possibilità di modificare i contratti con esplicito accordo; ritiene necessario escludere dalla clausola di esonero i contratti di adesione; auspica che la Commissione presenti pertanto una proposta di modifica di tale regolamento, onde evitare che clausole figuranti nei contratti di adesione siano sufficienti per derogare al principio secondo cui l'introduzione dell'euro non incide sulla continuità di detti contratti;

11. ritiene, in merito al delicato problema dei costi di transazione per la conversione fra unità monetarie nazionali partecipanti, che la Commissione dovrebbe garantire, mediante una proposta di regolamento, che il cambio di banconote e monete tra gli Stati membri partecipanti sia gratuito nel corso della fase transitoria; se un siffatto regolamento non dovesse essere adottato

— suggerisce che siano messe a punto strategie a livello nazionale che concorrano alla riduzione di tali costi;

— ricorda che un modo pratico per evitare i costi di conversione potrebbe essere costituito dal pagamento con carte di credito o assegni denominati in euro;

— sottolinea comunque la necessità di incoraggiare la concorrenza per ridurre al minimo tali costi;

12. ritiene che la Commissione dovrebbe assicurare, mediante una proposta di regolamento, che durante la fase C i cittadini possano convertire gratuitamente le banconote e le monete metalliche in valuta nazionale in banconote e monete metalliche in euro;

13 chiede alla Commissione di esaminare ulteriormente la possibilità di istituire osservatorî sulla transizione e sull'evoluzione dell'uso dell'euro a livello locale, dato che questi organismi potrebbero avere una grande influenza sull'accesso dei consumatori all'informazione e sulla sorveglianza/doppia indicazione degli importi durante questa fase critica e aumentare la loro fiducia nel modo in cui l'introduzione dell'euro viene attuata;

14. chiede che nella stampa delle banconote in euro sia garantito il massimo livello di sicurezza possibile in termini di contrassegni di autenticità, al fine di ridurre al minimo il rischio di contraffazioni;

15. sostiene il punto di vista di molte organizzazioni commerciali e di consumatori, secondo cui il passaggio definitivo alle banconote e monete in euro dovrebbe realizzarsi in tutti gli Stati membri partecipanti nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi, e in modo coordinato per evitare confusione, limitare i costi e ridurre al minimo i problemi per i consumatori;

16. ritiene che sia necessario attuare a livello di Unione ulteriori misure di tutela dei consumatori in relazione all'introduzione dell'euro, per garantire che in tutti gli Stati membri i consumatori ottengano in questo settore una protezione uniforme al massimo livello;

17. ritiene che in sede di fissazione della data di inizio della fase C nel regolamento sull'euro, sulla base dell'articolo 109 L del trattato CE, si debba far sì che la data della fine della fase B coincida con l'inizio della fase C;

18. ribadisce che, se è fondamentale un'azione di informazione sull'euro nei confronti del consumatore, è indispensabile anche un'azione di formazione destinata agli imprenditori e ai loro collaboratori, soprattutto nel settore commerciale, in modo che siano pronti a rispondere ai bisogni dei consumatori;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio dell'IME nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

([1]) GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

Martedì 13 gennaio 1998

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 13 gennaio 1998

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Ainardi, Alavanos, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Añoveros Trias de Bes, Antony, Anttila, Aparicio Sánchez, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Augias, Avgerinos, Azzolini, Baldarelli, Baldi, Balfe, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barthet-Mayer, Barton, Barzanti, Bazin, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Berès, Berger, Bernard-Reymond, Bernardini, Bertens, Berthu, Bianco, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bonde, Boniperti, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Buffetaut, Burenstam Linder, Cabezón Alonso, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Campoy Zueco, Capucho, Cardona, Carlotti, Carlsson, Carnero González, Carniti, Carrère d'Encausse, Cars, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Cellai, Chanterie, Chesa, Chichester, Christodoulou, Coates, Cohn-Bendit, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cot, Cottigny, Cox, Crampton, Crawley, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, van Dam, D'Andrea, Danesin, Dankert, Darras, Dary, Daskalaki, David, De Clercq, De Coene, Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni, Dell'Alba, De Luca, De Melo, Denys, Deprez, Desama, de Vries, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dupuis, Dury, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Ettl, Evans, Ewing, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Ford, Formentini, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garot, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Girão Pereira, Glante, Glase, Goepel, Görlach, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Graziani, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Hoff, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hyland, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jensen Kirsten M., Jöns, Jové Peres, Junker, Kaklamanis, Karamanou, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Klaß, Klironomos, Koch, Kofoed, Konrad, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lalumière, Lambraki, Lambrias, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, de Lassus Saint Geniès, Lataillade, Lehne, Lenz, Leopardi, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Lienemann, Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Lööw, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCarthy, McCartin, McGowan, McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Manzella, Marin, Marinho, Marinucci, Marset Campos, Martens, Martin David W., Martinez, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mégret, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Monfils, Moniz, Moorhouse, Morán López, Moreau, Moretti, Morgan, Morris, Mouskouri, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musumeci, Mutin, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann, Novo, Novo Belenguer, Oddy, Ojala, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Pailler, Palacio Vallelersundi, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi, Parodi, Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Pimenta, Pinel, Pirker, des Places, Plooij-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Querbes, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Rauti, Read, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Rinsche, Ripa di Meana, Robles Piquer, Rocard, Rosado Fernandes, de Rose, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Rovsing, Rübig, Ruffolo, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini, Scarbonchi, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seillier, Seppänen, Sichrovsky, Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Spaak, Spencer, Spiers, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Swoboda, Tajani, Tamino, Tannert, Tappin, Tatarella, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Truscott, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Viceconte, Vinci, Viola, Virgin, Virrankoski,

Voggenhuber, Waddington, Waidelich, Walter, Watson, Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wieland, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann

Martedì 13 gennaio 1998

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(—) = Contrari

(O) = Astensioni

1. Relazione Sarlis A4-0412/97

Emendamento 1

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Sainjon, Vandemeulebroucke

ELDR: Lindqvist, Nordmann

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Ojala, Puerta, Querbes, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Pinel, de Rose, Souchet, Striby

NI: Hager, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky

PSE: Ahlqvist, Berès, Bernardini, Carlotti, Caudron, Cot, Darras, De Coene, Desama, Garot, Happart, Laignel, Lienemann, Lindeperg, Marinucci, Mutin, Paasilinna, Theorin, Wibe

UPE: d'Aboville, Andrews, van Bladel, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Kaklamanis, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Scapagnini, Schaffner, Viceconte

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, McKenna, Orlando, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(—)

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

I-EDN: Blokland, Buffetaut, van Dam

NI: Blot, Dillen, Féret, Martinez, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carniti, Castricum, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Corbett, Correia, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Giovanni, Denys, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Graenitz, Green, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison,

Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann

UPE: Azzolini, Baldi, Garosci, Malerba, Parodi, Podestà, Santini, Tajani

V: Ahern

(O)

I-EDN: Bonde

UPE: Caccavale

---

2. Relazione Sarlis A4-0412/97

Emendamento 2

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dupuis, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Ojala, Puerta, Querbes, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Pinel, de Rose, Souchet

NI: Blot, Hager, Kronberger, Lukas, Martinez, Raschhofer, Sichrovsky

PSE: Ahlqvist, Berès, Bernardini, Carlotti, Caudron, Cot, Darras, De Coene, Denys, Desama, Garot, Happart, Laignel, Lienemann, Lindeperg, Martin David W., Mutin, Paasilinna, Pérez Royo, Theorin, Wibe

UPE: Parodi

V: Gahrton, Holm, Lindholm, Schörling

(–)

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

I-EDN: Blokland, van Dam, Striby

NI: Dillen, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk,

Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carniti, Castricum, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Corbett, Correia, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Giovanni, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Leopardi, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Schaffner, Tajani, Viceconte

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Orlando, Roth, Schroedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(O)

ELDR: Nordmann

I-EDN: Bonde

NI: Féret

UPE: Daskalaki, Kaklamanis

---

3. Relazione Sarlis A4-0412/97

Risoluzione

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

I-EDN: Blokland, Buffetaut, van Dam, Nicholson, Striby

NI: Farassino, Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio

Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carniti, Castricum, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Hermange, Hyland, Kaklamanis, Leopardi, Malerba, Parodi, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Schaffner, Tajani, Viceconte

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Orlando, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(—)

GUE/NGL: Ainardi, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Puerta, Querbes, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas

I-EDN: Fabre-Aubrespy

PSE: Berès, Bernardini, Carlotti, Caudron, Cot, Darras, Denys, Garot, Happart, Laignel, Lienemann, Lindeperg, Mutin, Rocard

(O)

ARE: Sainjon

GUE/NGL: Alavanos

I-EDN: Berthu, Bonde, de Gaulle, Pinel, Souchet

NI: Blot, Dillen, Féret, Martinez, Vanhecke

PSE: Ahlqvist, Theorin, Wibe

V: Gahrton, Holm, Lindholm

---

4. Relazione Desama A4-0384/97

Emendamento 2

(+)

ELDR: Frischenschlager, Lindqvist

GUE/NGL: Alavanos, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Puerta, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas

I-EDN: Bonde, Pinel, Striby

NI: Hager, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Orlando, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(—)

ARE: Barthet-Mayer, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Fassa, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Ainardi, Elmalan, Herzog, Moreau, Querbes, Ribeiro

I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, Souchet

NI: Blot, Dillen, Farassino, Féret, Le Rachinel, Lukas, Martinez, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Hermange, Hyland, Kaklamanis, Killilea, Leopardi, Malerba, Parodi, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Schaffner, Tajani, Viceconte

(O)

PSE: Graenitz

---

5. Relazione Desama A4-0384/97

Emendamento 4, prima parte

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Alavanos, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas

I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, Nicholson, Pinel, Souchet, Striby

NI: Blot, Dillen, Farassino, Féret, Hager, Kronberger, Le Rachinel, Lukas, Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Andrews, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Hermange, Hyland, Kaklamanis, Killilea, Leopardi, Parodi, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Schaffner, Tajani, Viceconte

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Orlando, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(—)

GUE/NGL: Ainardi, Moreau, Querbes

UPE: Azzolini, Baldi, Garosci, Malerba

(O)

ELDR: Cars

I-EDN: Bonde

UPE: Podestà

---

6. Relazione Desama A4-0384/97

Emendamento 4, seconda parte

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Alavanos, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas

I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, de Gaulle, Nicholson, Pinel, Striby

NI: Farassino, Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: von Habsburg, Konrad

PSE: Randzio-Plath

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Orlando, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(—)

ELDR: André-Léonard, Nordmann

GUE/NGL: Herzog

I-EDN: Fabre-Aubrespy, Souchet

NI: Blot, Dillen, Féret, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig,

Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Hermange, Hyland, Kaklamanis, Killilea, Leopardi, Malerba, Parodi, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte

(O)

ELDR: Cars

I-EDN: Bonde, Buffetaut

PSE: Graenitz

---

7. Relazione Friedrich A4-0383/97

Risoluzione

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

NI: Farassino, Féret

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander,

Martedì 13 gennaio 1998

Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Piecyk, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Hermange, Hyland, Kaklamanis, Killilea, Leopardi, Malerba, Parodi, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Schaffner, Tajani, Viceconte

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(–)

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Puerta, Querbes, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas

I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, Pinel, Souchet, Striby

NI: Blot, Dillen, Le Rachinel, Martinez, Vanhecke

PPE: Lenz

V: Holm, Lindholm

(O)

ELDR: Anttila, Lindqvist, Virrankoski, Väyrynen

GUE/NGL: Herzog, Ojala

I-EDN: Blokland, van Dam

NI: Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Perry

PSE: Ahlqvist, Smith, Theorin, Wibe

V: Gahrton, Schörling

Martedì 13 gennaio 1998

8. Relazione Perez Royo A4-0415/97

Risoluzione

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Gutiérrez Díaz

NI: Féret, Sichrovsky

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Lambrias, Lehne, Lenz, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Evans, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Garot, Ghilardotti, Glante, Görlach, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Peter, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Hermange, Hyland, Killilea, Leopardi, Malerba, Parodi, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Orlando, Roth, Schroedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(–)

GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, Pinel, Souchet, Striby

NI: Blot, Dillen, Le Rachinel, Martinez, Raschhofer, Tatarella, Vanhecke

PPE: Ferber, Florenz, Gomolka, Konrad, Kristoffersen, Langen, Mayer

PSE: Elchlepp, Ettl, Falconer, Gebhardt, Graenitz, Haug, Jöns, Smith

V: Lindholm

(O)

ELDR: Anttila, Lindqvist, Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Elmalan, González Álvarez, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Puerta, Querbes, Ribeiro, Sierra González, Theonas

NI: Hager, Kronberger, Lukas

PPE: Liese

PSE: Ahlqvist, Denys, Theorin, Wibe

UPE: Kaklamanis

V: Gahrton, Holm, Schörling

Mercoledì 14 gennaio 1998

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1998

(98/C 34/03)

PARTE I

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON.
JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES GIL-DELGADO

Presidente

(La seduta è aperta alle 9.05)

1. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato dopo un intervento dell'on. Rübig su un'affermazione contenuta nella rassegna stampa di ieri sull'impatto del deprezzamento del dollaro sulla disoccupazione

2. Composizione dei gruppi politici

Il Presidente comunica che l'on. Kerr lo ha informato di aver aderito al gruppo Verde, con decorrenza 1° gennaio 1998.

Interviene l'on. Kerr, il quale fa rilevare che nel fascicolo contenente i nomi dei deputati aventi partecipato alle votazioni per appello nominale della seduta di ieri il suo nome figura erroneamente fra quelli dei deputati del gruppo PSE.

3. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il Presidente ha ricevuto dal Consiglio copia conforme dei seguenti documenti:

— processo verbale concordato sulle norme relative alle trappole senza crudeltà relative a taluni mammiferi terrestri o semi-anfibi, copia di due lettere firmate dagli Stati Uniti al riguardo e copia della relativa lettera di risposta alla seconda lettera degli Stati Uniti;

— accordo interinale sugli scambi e le questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra.

4. Competenza delle commissioni

La commissione ECON è competente per parere sulla questione del miglioramnto del funzionamento delle istituzioni senza modifica del trattato (autorizzata a elaborare una relazione: ISTI; già competente per parere: BILA).

5. Presentazione di documenti

Il Presidente ha ricevuto dal Consiglio il seguente documento:

— Presidenza del Regno Unito del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, gennaio-giugno 1998: Programma dei lavori (5008/97 — C4-0026/98)

trasmesso per conoscenza a tutte le commissioni.

6. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni)

Riferendosi alle due obiezioni che stanno per essere poste in votazione, l'on. Hory chiede, a nome del gruppo ARE, che sia inclusa nella voce «Tibet» di cui il gruppo Verde ha chiesto l'iscrizione anche la proposta di risoluzione B4-0076/98 del suo gruppo.

Il Presidente comunica che sono state presentate, sulla base dell'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto, all'elenco degli argomenti inclusi nelle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza:

III — Diritti dell'uomo

— Obiezione del gruppo Verde, volta a inserire nel punto una nuova voce intitolata «Tibet» e comprendente la proposta di risoluzione B4-0097/98 del gruppo Verde (in seguito al precedente intervento dell'on. Hory, è inclusa nella voce anche la proposta di risoluzione B4-0076/98 del gruppo ARE).

L'obiezione è accolta con VE (231 favorevoli, 142 contrari, 6 astenuti).

— Obiezione del gruppo ELDR, volta a inserire nel punto una nuova voce intitolata «Kenya» e comprendente le proposte di risoluzione B4-0035/98 del gruppo ELDR e B4-0084/98 del gruppo ARE.

L'obiezione è accolta con VE (190 favorevoli, 176 contrari, 21 astenuti).

7. Programma della Presidenza britannica e situazione in Algeria (dichiarazione seguita da discussione)

Il Presidente in carica del Consiglio, Robin Cook, fa una dichiarazione sul programma della presidenza britannica e sulla situazione in Algeria.

Mercoledì 14 gennaio 1998

Intervengono gli onn. Green, a nome del gruppo PSE, Martens, a nome del gruppo PPE, G. Collins, a nome del gruppo UPE, De Vries, a nome del gruppo ELDR, Puerta, a nome del gruppo GUE/NGL, Roth, a nome del gruppo V, Ewing, a nome del gruppo ARE, e Nicholson, a nome del gruppo I-EDN.

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID W. MARTIN

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Gollnisch, non iscritto, David, McMillan-Scott, Azzolini, Watson, Cohn-Bendit, Bonde, Muscardini, Swoboda, von Wogau, Rosado Fernandes, Dell'Alba, Antony, Alan Donnelly, Méndez de Vigo, Daskalaki, Wim van Velzen, Böge, Van Bladel, Titley, Bernard-Reymond (su proposta della Presidenza, onde rispettare l'ora stabilita per l'inizio delle votazioni, gli oratori che seguono hanno accettato di ridurre il tempo di parola a loro disposizione, rispettavemente da tre a due minuti e da due minuti a un minuto e mezzo), Schulz, Chanterie, Roth-Behrendt, Moorhouse, Vecchi, Soulier, Fantuzzi, Hernández Mollar McNally e il Presidente Cook.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente

TURNO DI VOTAZIONI

8. Modifica del regolamento (nuovo articolo 79 bis) (votazione)

Relazione Fayot — A4-0006/98
(Richiesta la maggioranza qualificata)

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO

Emendamento approvato: 1 con VE (428 favorevoli, 54 contrari, 25 astenuti)

Emendamenti respinti: 3 (prima parte); 3 (seconda parte) per AN; 4 (prima parte) per AN; 4 (seconda parte); 5; 2 per AN

Votazioni per parti separate:

em. 3 (I-EDN)

prima parte: primo comma
seconda parte: secondo comma

em. 4 (I-EDN)

prima parte: primo comma
seconda parte: secondo comma

Risultato delle votazioni per AN:

em. 3 (seconda parte) (I-EDN)

votanti:	499
favorevoli:	54
contrari:	428
astenuti:	11

em. 4 (prima parte) (I-EDN)

votanti:	501
favorevoli:	53
contrari:	427
astenuti:	21

em. 2 (I-EDN)

votanti:	508
favorevoli:	49
contrari:	439
astenuti:	20

PROPOSTA DI DECISIONE

Il Parlamento approva la decisione (*parte II, punto 1*).

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata.

9. Modifica del regolamento (articolo 75) (votazione)

Relazione Ford — A4-0400/97
(Richiesta la maggioranza qualificata)

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO

Emendamenti approvati: 1-3 in blocco

PROPOSTA DI DECISIONE

Il Parlamento approva la decisione (*parte II, punto 2*).

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata.

10. Zone agricole svantaggiate (Danimarca) * (articolo 99 del regolamento) (votazione)

Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'elenco delle zone agricole svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97 (Danimarca) (COM(97)0575 — C4-0644/97 — 97/0308(CNS))
(Richiesta la maggioranza semplice)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(97)0575 — C4-0644/97 — 97/0308(CNS)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*parte II, punto 3*).

11. Aiuto all'allevamento ovino e caprino * (articolo 99 del regolamento) (votazione)
Relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la modifica del regolamento (CEE) n. 1323/90 che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità (COM(97)0407 — C4-0452/97 — 97/0210(CNS)) (A4-0001/98) (relatrice: on. Lambraki) (senza discussione).
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(97)0407 — C4-0452/97 — 97/0210(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*parte II, punto 4*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 4*).

12. OCM del riso e delle sementi * (articolo 99 del regolamento) (votazione)
Relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso e il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (COM(97)0421 — C4-0501/97 — 97/0218(CNS) (A4-0002/98) (relatore: on. Filippi) (senza discussione).
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(97)0421 — C4-0501/97 — 97/0218(CNS):

Emendamenti approvati: 1 per AN; 2 per AN

Risultato delle votazioni per AN:

em. 1 (I-EDN):

votanti:	512
favorevoli:	447
contrari:	59
astenuti:	6

em. 2 (I-EDN):

votanti:	492
favorevoli:	435
contrari:	52
astenuti:	5

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 5*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 5*).

13. Premi di abbandono delle superfici viticole * (articolo 99 del regolamento) (votazione)
Relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89-1997/98, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (COM(97)0423 — C4-0502/97 — 97/0226(CNS) (A4-0003/98) (relatore: on. Chesa) (senza discussione).
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(97)0423 — C4-0502/97 — 97/0226(CNS):

Emendamenti approvati: 1-5 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 6*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 6*).

14. Biocidi ***III (votazione)
Relazione della delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione (relatrice: on. Kirsten Jensen) — A4-0011/98
(Richiesta la maggioranza semplice per l'approvazione)

PROGETTO COMUNE C4-0679/97 — 00/0465(COD):

Il Parlamento approva il progetto comune (*parte II, punto 7*).

15. Sorveglianza epidemiologica ***II (votazione)
Raccomandazione per la seconda lettura Cabrol — A4-0004/98
(Richiesta la maggioranza qualificata)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0437/97 — 96/0052(COD):

Emendamenti approvati: 1-22 in blocco

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune così modificata (*parte II, punto 8*).

16. Riduzione delle emissioni di composti organici **I (votazione)
Relazione Cabrol — A4-0406/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(96)0538 — C4-0139/97 — 96/0276(SYN):

L'em. 47 è stato firmato dalla on. Ferrer e non dalla on. Estevan Bolea.

Mercoledì 14 gennaio 1998

Emendamenti approvati: 1 con VE (307 favorevoli, 213 contrari, 0 astenuti,); 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 per AN; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 e 25 in blocco; 26 e 27 in blocco; 28; 29; 30 come aggiuntivo su proposta dei gruppi PSE e PPE; 31 e 32 in blocco

Emendamenti respinti: 33; 44; 42; 39; 34; 35; 36; 45; 40; 43; 47; 37; 41; 46; 38

Votazioni distinte: em. 1, 3 (UPE, PPE), 4 (PPE), 6 (UPE, ELDR), 9 (UPE), 10, 17 (PPE), 19 (UPE, ELDR), 20 (PPE), 22 (UPE, ELDR), 23, 29(UPE)

Risultato della votazione per AN:

em. 16 (V):

votanti:	514
favorevoli:	281
contrari:	227
astenuti:	6

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 9*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Per AN (PPE), Il Parlamento approva la risoluzione legislativa

votanti:	513
favorevoli:	485
contrari:	11
astenuti:	17

(*parte II, punto 9*).

17. Derrate alimentari * (votazione)

Relazione Lannoye — A4-0401/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

I. PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0722 — C4-0402/96 — 96/0113(CNS):

Emendamenti approvati: 69 (base giuridica); 1 e 2 in blocco; 3; 4; 5; 6; 7 e 8 in blocco; 9; 10

Votazioni distinte: em. 3, 5 (PPE), 6, 9 (I-EDN)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 10*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Interviene il relatore, il quale, sulla base dell'art. 60, par. 2, del regolamento, chiede l'aggiornamento della votazione sul progetto di risoluzione legislativa.

Il Parlamento accoglie la richiesta.

La questione è pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

II. PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0722 — C4-0403/96 — 96/0114(CNS):

Emendamenti approvati: 70 (base giuridica); 11-15 in blocco; 16; 17; 18; 19 e 20 in blocco; 21; 22; 23; 24 e 25 in blocco; 26; 27; 28 per parti separate; 29-31 in blocco

Emendamento non posto in votazione (art. 125, paragrafo 1, lettera e)): 32

Votazioni distinte: em. 16 (PPE), 17, 18 (I-EDN), 21 (PPE), 22, 23, 26 (I-EDN)

Votazione per parti separate:

em. 28 (I-EDN):

prima parte: titolo del punto
seconda parte: resto

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 10*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Interviene il relatore, il quale, sulla base dell'art. 60, par. 2, del regolamento, chiede l'aggiornamento della votazione sul progetto di risoluzione legislativa.

Il Parlamento accoglie la richiesta.

La questione è pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

III. PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0722 — C4-0404/96 — 96/0115(CNS):

Emendamenti approvati: 71 (base giuridica); 33-43 con successive distinte votazioni

Votazioni distinte: em. 34 (PPE, I-EDN), 35 (PPE), 36, 37 (PPE, I-EDN), 39 (PPE), 40 (I-EDN), 41 (PPE, I-EDN), 42 (I-EDN), 43 (PPE, I-EDN)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 10*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Interviene il relatore, il quale, sulla base dell'art. 60, par. 2, del regolamento, chiede l'aggiornamento della votazione sul progetto di risoluzione legislativa.

Il Parlamento accoglie la richiesta.

La questione è pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

IV. PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0722 — C4-0405/96 — 96/0116(CNS):

Emendamenti approvati: 72 (base giuridica); 44; 45-49 in blocco; 50; 51; 52

Interventi:

— la on. Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, ha proposto una votazione in blocco su alcuni emendamenti per i quali erano state richieste votazione distinte, proposta sulla quale l'on. Berthu, a nome del gruppo I-EDN, coautore di alcune delle richieste, si è dichiarato d'accordo.

Votazioni distinte richieste: em. 45 (PPE, I-EDN), 46 (PPE), 47, 48 (PPE, I-EDN), 49 (PPE), 50 (I-EDN), 52 (PPE, I-EDN)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 10*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Interviene il relatore, il quale, sulla base dell'art. 60, par. 2, del regolamento, chiede l'aggiornamento della votazione sul progetto di risoluzione legislativa.

Il Parlamento accoglie la richiesta.

La questione è pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

V. PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0722 — C4-0406/96 — 96/0118(CNS):

Emendamenti approvati: 73 (base giuridica); 54-56 e 58 in blocco; 57; 59-68 in blocco

Interventi:

— la on. Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, ha proposto di votare in blocco gli emendamenti 54, 55, 56, 58 e 59-68, proposta sulla quale l'on. Berthu, a nome del gruppo I-EDN, si è dichiarato d'accordo.

Votazioni distinte richieste: em. 54, 55 (PPE), 56 (PPE, I-EDN), 58 (PPE), 59, 60, 61 (I-EDN)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 10*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Interviene il relatore, il quale, sulla base dell'art. 60, par. 2, del regolamento, chiede l'aggiornamento della votazione sul progetto di risoluzione legislativa.

Il Parlamento accoglie la richiesta.

La questione è pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

18. Decisione dell'UEFA in merito alla Coppa Coca-Cola (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0023, 0024, 0025 e 0026/98
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0023/98:

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0024 e 0026/98:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Ford, a nome del gruppo PSE
Perry, a nome del gruppo PPE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 11*).
(La proposta di risoluzione B4-0025/98 decade)

19. Europa-Stati Uniti: Prospettive (votazione)

Relazione Souchet — A4-0410/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamenti approvati: 18 con VE (381 favorevoli, 65 contrari, 13 astenuti); 10; 20; 24; 6; 5; 26; 4 modificato oralmente; 3; 27; 28; 16; 13 per AN; 11; 30; 14; 32; 1 con VE (254 favorevoli, 184 contrari, 4 astenuti); 12; 15

Emendamenti respinti: 9; 8; 21 con VE (191 favorevoli, 257 contrari, 12 astenuti); 22; 7; 23; 25; 19 con VE (208 favorevoli, 236 contrari, 3 astenuti); 29; 31; 2; 33

Emendamento decaduto: 17

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (il cons. M con VE (270 favorevoli, 183 contrari, 18 astenuti) e il par. 8 con VE (252 favorevoli, 40 contrari, 157 astenuti)).

Interventi:

— il relatore ha proposto un emendamento orale all'em. 4, volto a inserirvi i termini «in particolare» dopo «cooperazione euro-americana». La Presidenza, dopo aver constatato che non vi erano opposizioni alla proposta, ha posto in votazione l'emendamento 4 così modificato.

Votazione distinta: par. 8 (ELDR, PSE)

Votazioni per parti separate:

par. 6 (V):

prima parte: fino a «rischi»
seconda parte: resto

par. 12 (ELDR):

prima parte: testo senza i termini «onde evitare una possibile generalizzazione di decisioni»
seconda parte: tali termini

Mercoledì 14 gennaio 1998

Risultato della votazione per AN:

em. 13 (ARE):

votanti:	442
favorevoli:	253
contrari:	167
astenuti:	22

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 12*).

*
* *

La Presidenza, vista l'ora, consulta l'Assemblea per sapere se essa desideri passare alla votazione sulla relazione E. Mann (A4-0403/97) vertente sullo stesso argomento.

Il Parlamento decide di interrompere le votazioni.

*
* *

Dichiarazioni di voto:

Relazione Fayot- A4-0006/98

— *orale:* Ojala

— *scritte:* Fabre-Aubrespy, a nome del gruppo I-EDN; Gutiérrez Díaz; Lindqvist

Relazione Ford — A4-0400/97

— *scritte:* Sjöstedt, Eriksson, Svensson; Marinho

Relazione Lambraki — A4-0001/98

— *scritte:* Wibe, Lööw, Hulthén, Waidelich, Ahlqvist, Theorin, Andersson

Relazione Filippi — A4-0002/98

— *scritte:* Wibe, Lööw, Ahlqvist, Theorin, Andersson

Relazione Chesa — A4-0003/98

— *scritta:* Wibe

Raccomandazione seconda lettura Cabrol — A4-0004/98

— *scritte:* Antony; Sjöstedt, Svensson, Eriksson; Wibe; Kirsten Jensen, Blak, Sindal, Iversen; Rübig

Relazione Cabrol — A4-0406/97

— *scritte:* Sandbæk, a nome del gruppo I-EDN; Díez de Rivera Icaza; Bébéar; Cushnahan; Titley

Relazione Lannoye — A4-0401/97

— *orale:* Lulling

— *scritta:* Souchet

Risoluzione UEFA e coppa Coca-Cola

— *scritte:* Sjöstedt, Svensson, Eriksson; Ford

Relazione Souchet — A4-0410/97

— *scritte:* Blot; Rovsing; Souchet

*
* *

Rettifiche/intenzioni di voto

Relazione Cabrol — A4-0406/97

Votazione finale: la on. Cederschiöld ha voluto astenersi e non votare a favore.

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta è sospesa alle 13.25 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. LUIS MARINHO
Vicepresidente

20. Formazione permanente (discussione)

La on. Waddington illustra la relazione da lei presentata, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sulla relazione della Commissione sull'accesso alla formazione permanente nell'Unione (COM(97)0180 — C4-0208/97) (A4-0405/97).

Intervengono gli onn. Günther, relatrice per parere della commissione per la cultura, Larive, relatrice per parere della commissione per i diritti della donna, Andersson, a nome del gruppo PSE, Schiedermeier, a nome del gruppo PPE, Crowley, a nome del gruppo UPE, Boogerd-Quaak, a nome del gruppo ELDR, Ojala, a nome del gruppo GUE/NGL, Schörling, a nome del gruppo V, Seillier, a nome del gruppo I-EDN, Raschhofer, non iscritta, Papakyriazis, Thomas Mann, Hermange, Ryynänen, Alavanos, Weiler e Ghilardotti e il commissario signora Cresson.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 15 gennaio 1998, parte I, punto 12.*

21. Partecipazione dei dipendenti ai profitti (PEPPER II) (discussione)

La on. Hermange illustra la relazione da lei presentata, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sulla relazione della Commissione riguardante PEPPER II — La promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale) negli Stati membri — 1996 (COM(96)0697 — C4-0019/97) (A4-0292/97).

Intervengono gli onn. Menrad, relatore per parere della commissione economica, il quale parla anche a nome del gruppo PPE, Schmidbauer, a nome del gruppo PSE, Lindqvist, a nome del gruppo ELDR, Eriksson, a nome del gruppo GUE/NGL, Wolf, a nome del gruppo V, Musumeci, non iscritto, e Blak.

PRESIDENZA DELL'ON. BERTEL HAARDER
Vicepresidente

Interviene il commissario Flynn.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 15 gennaio 1998, parte I, punto 13.*

22. Rifugiati curdi (dichiarazioni seguite da discussione)

Il Presidente in carica del Consiglio, Doug Henderson, e il commissario Van den Broek fanno dichiarazioni sulla situazione dei rifugiati curdi e sulla posizione dell'Unione europea.

Intervengono gli onn. Swoboda, a nome del gruppo PSE, Bianco, a nome del gruppo PPE, Viceconte, a nome del gruppo UPE, Wiebenga, a nome del gruppo ELDR, Pettinari, a nome del gruppo GUE/NGL, Roth, a nome del gruppo V, Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, Striby, a nome del gruppo I-EDN, Moretti, non iscritto, Bontempi, Nassauer, Daskalaki, Alavanos, Parigi, Schulz e Oostlander, il presidente Henderson, la on. Aelvoet e il presidente Henderson.

La Presidenza comunica che sono state presentate sette proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

— Swoboda, Colajanni e Schulz, a nome del gruppo PSE, sui rifugiati curdi (B4-0037/98);

— Wiebenga, Caligaris, Bertens, Fassa e La Malfa, a nome del gruppo ELDR, sulla situazione dei rifugiati curdi e la posizione dell'Unione europea (B4-0052/98);

— Roth, Aelvoet, Orlando, Aglietta, Cohn-Bendit e Tamino, a nome del gruppo V, sulla situazione dei rifugiati curdi e la posizione dell'Unione europea (B4-0063/98);

— Vinci, Alavanos, Pettinari, Sierra González, Moreau, Ephremidis, Papayannakis, Miranda, Eriksson e Ojala, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione dei rifugiati curdi (B4-0065/98);

— Hory, Dell'Alba e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARE, sull'afflusso di profughi curdi in Europa (B4-0070/98);

— Azzolini e Pasty, a nome del gruppo UPE, sull'afflusso di profughi curdi sulle coste italiane (B4-0071/98);

— Nassauer, Oostlander e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla situazione dei rifugiati curdi e la posizione dell'Unione europea (B4-0094/98).

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ

Vicepresidente

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 15 gennaio 1998, parte I, punto 14.*

23. Ora delle interrogazioni (al Consiglio)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio (B4-0001/98).

Interrogazione n. 1 dell'on. Blak: Bielorussia

Il presidente in carica del Consiglio, Doug Henderson, risponde all'interrogazione.

Interviene l'on. Blak, il quale rivolge una domanda complementare alla quale il presidente Henderson risponde in parte; si impegna a fornire una risposta più precisa per iscritto.

Gli onn. Habsburg-Lothringen e Theorin rivolgono altre domande complementari alle quali il presidente Henderson risponde.

Interrogazione n. 2 della on. Izquierdo Rojo: Esclusione dei disoccupati spagnoli dai benefici delle nuove politiche occupazionali

Il presidente Henderson risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Izquierdo Rojo e Hernández Mollar.

Interrogazione n. 3 della on. Ahlqvist: Libertà di circolazione tra Svezia e Finlandia

Il presidente Henderson risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Ahlqvist, Sjöstedt e Thors.

Interrogazione n. 4 dell'on. Hatzidakis: Rappresentanza politica della Grecia in seno al Comitato delle regioni

Il presidente Henderson risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Hatzidakis, Ephremidis e Papakyriazis.

Interviene l'on. Watson.

Interrogazione n. 5 dell'on. Titley: Scadenza del mandato SFOR e processo di pace in Bosnia

Il presidente Henderson risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Titley, Posselt e Truscott.

Interrogazione n. 6 dell'on. Posselt: Diritti dell'uomo a Cuba

Il presidente Henderson risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Posselt, Hardstaff e Smith.

Interrogazione n. 7 della on. Kinnock: Negoziati commerciali Sudafrica-UE

Il presidente Henderson risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Kinnock, Spiers e Crampton.

Interrogazione n. 8 dell'on. Papakyriazis: Conferimento del Premio Sacharov per la pace alla giornalista algerina Salima Ghezali e detenzione di Leyla Zana in Turchia

Il presidente Henderson risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Papakyriazis, Newens e Lindqvist.

Interrogazione n. 9 dell'on. Sjöstedt: Convenzione Eurodac

Il presidente Henderson risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Sjöstedt e Elliott.

Interrogazione n. 10 dell'on. Caudron: Ritardi nel pagamento del debito commerciale

Il presidente Henderson risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Caudron e Harrison.

Le interrogazioni da 11 a **43** riceveranno risposta scritta.

La Presidenza dichiara chiusa l'ora delle interrogazioni.

(La seduta è sospesa alle 19.05 e ripresa alle 21.00)

Mercoledì 14 gennaio 1998

PRESIDENZA DELL'ON. GUIDO PODESTÀ
Vicepresidente

24. Delocalizzazione e investimenti nei paesi terzi (discussione)

L'on. Sainjon illustra la seconda relazione da lui presentata, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulle delocalizzazioni e gli investimenti esteri diretti nei paesi terzi (A4-0392/97).

Intervengono gli onn. Randzio-Plath, a nome del gruppo PSE, Schwaiger, a nome del gruppo PPE, Plooij-van Gorsel, a nome del gruppo ELDR, Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo V, Souchet, a nome del gruppo I-EDN, Smith, Porto, González Álvarez, Van Dam, Lukas, Caudron, Burenstam Linder e Howitt e il commissario signora Bonino.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 15 gennaio 1998, parte I, punto 15.*

25. Prodotti della pesca delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guyana * (discussione)

L'on. Medina Ortega illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per la pesca, sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e del dipartimento francese della Guiana, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni (COM(97)0389 — C4-0451/97 — 97/0200(CNS)) (A4-0385/97).

Intervengono gli onn. Correia, a nome del gruppo PSE, Cunha, a nome del gruppo PPE, d'Aboville, a nome del gruppo UPE, Novo, a nome del gruppo GUE/NGL, Taubira-Delannon, a nome del gruppo ARE, Apolinário, Fraga Estévez, Sierra González, Langenhagen, Fernández Martín, Mendonça e Costa Neves e il commissario signora Bonino.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 15 gennaio 1998, parte I, punto 7.*

26. IVA sulle telecomunicazioni * (discussione)

L'on. Cox illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni (COM(97)0004 — C4-0100/97 — 97/0030(CNS)) (A4-0376/97).

Intervengono gli onn. Read, a nome del gruppo PSE, Porto, a nome del gruppo PPE, Boogerd-Quaak, a nome del gruppo ELDR, Wolf, a nome del gruppo V, Martinez, non iscritto, e Paasilinna, il commissario Monti, e l'on. Cox per rivolgere una domanda alla Commissione alla quale il commissario Monti risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 15 gennaio 1998, parte I, punto 8.*

27. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 15 gennaio 1998, è stato così fissato:

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

dalle 10.00 alle 12.00, dalle 15.00 alle 16.00 e dalle 18.00 alle 20.00

— relazione D'Ancona sulle legislazioni degli Stati membri in materia di droga

— relazione D'Ancona sul sistema «Eurodac» *

— relazione Sierra González sul Libro verde sul ruolo del revisore legale dei conti

— discussione congiunta di sette interrogazioni orali sul transito alpino

— discussione congiunta di due relazioni Goerens e Fabra Vallés sull'aiuto comunitario

alle 12.00

— turno di votazioni

dalle 16.00 alle 18.00

— discussioni su problemi di attualità

alle 18.00 (o al termine delle votazioni sulle discussioni di attualità)

— eventualmente, seguito della votazione della mattina

(La seduta è tolta alle 23.05)

Julian PRIESTLEY,
Segretario generale

Nicole FONTAINE,
Vicepresidente

Mercoledì 14 gennaio 1998

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Modifica del regolamento del Parlamento (nuovo articolo 79 bis)

A4-0006/98

Regolamento del Parlamento

TESTO PRECEDENTE	NUOVO TESTO
(Emendamento 1)	
Procedura di parere sulle raccomandazioni del Consiglio (nuova sezione)	
	Procedura di parere sulle raccomandazioni del Consiglio
	Articolo 79 bis
	Procedura di parere ai sensi dell'articolo 109 J del Trattato CE
	1. Invitato a dare il suo parere sulle raccomandazioni formulate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 109 J, paragrafi 2 e 4, del Trattato CE, il Parlamento, dopo la presentazione di queste ultime in seduta da parte del Consiglio, delibera sulla base di una proposta presentata oralmente dalla sua commissione competente e volta ad approvare o respingere le raccomandazioni che formano oggetto della consultazione.
	2. Il Parlamento vota poi su queste raccomandazioni in blocco, senza che possa essere presentato alcun emendamento.

Decisione recante l'inserimento di un nuovo articolo 79 bis (procedura di parere ai sensi dell'articolo 109 J del Trattato CE) nel regolamento del Parlamento

Il Parlamento europeo,

— vista la lettera del suo Presidente in data 8 dicembre 1997,

— visto l'articolo 163 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A4-0006/98),

1. decide di apportare al suo regolamento la modifica che precede;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 14 gennaio 1998

2. Modifica dell'articolo 75 del regolamento del Parlamento

A4-0400/97

Testo del regolamento

TESTO PRECEDENTE	NUOVO TESTO
(Emendamento 1)	
Articolo 75, paragrafo 4	
4. I gruppi politici rappresentati in seno alla delegazione *possono nominare* sostituti, i quali *possono partecipare all'attività del comitato di conciliazione solo qualora il membro titolare sia assente per l'intera riunione.*	4. I gruppi politici rappresentati in seno alla delegazione **nominano** sostituti.
(Emendamento 2)	
Articolo 75, paragrafo 7, primo comma	
7. La delegazione decide a maggioranza dei suoi membri. Le sue discussioni *si svolgono a porte chiuse*.	7. La delegazione decide a maggioranza dei suoi membri. Le sue discussioni **non sono pubbliche**.
(Emendamento 3)	
Articolo 75, paragrafo 7, secondo comma	
La Conferenza dei Presidenti *può stabilire* ulteriori orientamenti procedurali per l'attività della delegazione al comitato di conciliazione.	La Conferenza dei Presidenti **stabilisce** ulteriori orientamenti procedurali per l'attività della delegazione al comitato di conciliazione.

Decisione recante modifica dell'articolo 75 del regolamento del Parlamento europeo sulla delegazione al comitato di conciliazione

Il Parlamento europeo,

— vista la lettera del suo Presidente, del 20 maggio 1997,

— visto l'articolo 163 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A4-0400/97),

1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche che precedono;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

3. Zone agricole svantaggiate (Danimarca) * (Articolo 99 del regolamento)

Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'elenco delle zone agricole svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97 (Danimarca) [COM(97)0575 — C4-0644/97 — 97/0308(CNS)]

(Procedura di consultazione)

La proposta è stata approvata.

---

4. Aiuto all'allevamento ovino e caprino * (articolo 99 del regolamento)

A4-0001/98

Proposta di regolamento del Consiglio concernente la modifica del regolamento (CEE) n. 1323/90 che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità (COM(97)0407 — C4-0452/97 — 97/0210(CNS))

La proposta è approvata.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la modifica del regolamento (CEE) n. 1323/90 che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità (COM(97)0407 — C4-0452/97 — 97/0210(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(97)0407 — 97/0210(CNS)) ([1]),

— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0452/97),

— visto l'articolo 58 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A4-0001/98),

1. approva la proposta della Commissione;

2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU C 264 del 30.8.1997, pag. 32.

Mercoledì 14 gennaio 1998

5. OCM del riso e delle sementi * (articolo 99 del regolamento)

A4-0002/98

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso e il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (COM(97)0421 — C4-0501/97 — 97/0218 (CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 1)	
ARTICOLO 2	
Articolo 3, paragrafo 4 bis (regolamento (CEE) 2358/71)	
4 bis. Il quantitativo massimo di sementi di riso che può beneficiare dell'aiuto nella Comunità è stabilito secondo la procedura di cui al paragrafo 5. Tale quantitativo è ripartito tra gli Stati membri produttori.	4 bis. Il quantitativo massimo di sementi di riso che può beneficiare dell'aiuto nella Comunità è stabilito secondo la procedura di cui al paragrafo 5. Tale quantitativo è ripartito tra gli Stati membri produttori **sulla base del quantitativo di semente che ha beneficiato dell'aiuto nel corso della campagna 1996-1997.**
(Emendamento 2)	
ARTICOLO 3, SECONDO COMMA	
Il testo dell'articolo 1, punto 1 e il testo dell'articolo 2 sono tuttavia applicabili a decorrere dal 1° luglio 1998.	Il testo dell'articolo 1, punto 1 e il testo dell'articolo 2 sono tuttavia applicabili a decorrere **dalla campagna di commercializzazione 1998-1999**.

(*) GU C 312 del 14.10.1997, pag. 18.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso e il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (COM(97)0421 — C4-0501/97 — 97/0218 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(97)0421 — 97/0218(CNS) ([1]),

— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0501/97),

— visto l'articolo 58 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0002/98),

([1]) GU C 312 del 14.10.1997, pag. 18.

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

6. Premio di abbandono delle superfici viticole * (articolo 99 del regolamento)

A4-0003/98

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89-1997/98, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (COM(97)0423 — C4-0502/97 — 97/0226(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 1)	
ARTICOLO 1 bis (nuovo)	
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva (regolamento CEE n. 1442/88)	
	Articolo 1 bis
	All'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dal seguente testo:
	b) fatta salva la lettera a), per le superfici superiori a 10 are coltivate a varietà di uve da vino;
(Emendamento 2)	
ARTICOLO 1 ter (nuovo)	
Articolo 2, paragrafo 5, lettera b), frase introduttiva (regolamento CEE n. 1442/88)	
	Articolo 1 ter
	All'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dal seguente testo:
	b) fatta salva la lettera a), per le superfici superiori a 10 are coltivate a varietà di uve da vino;

(*) GU C 312 del 14.10.1997, pag. 20.

Mercoledì 14 gennaio 1998

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 3)

ARTICOLO 1 quater (nuovo)

Articolo 3, lettera a) (regolamento CEE n. 1442/88)

Articolo 1 quater

L'articolo 3, lettera a), è formulato come segue:

a) le superfici viticole coltivate di una stessa azienda che, complessivamente, sono inferiori o uguali a 10 are;

(Emendamento 4)

ARTICOLO 1 quinquies (nuovo)

Articolo 4, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento CEE n. 1442/88)

Articolo 1 quinquies

All'articolo 4 è inserito il seguente nuovo paragrafo 5 bis:

5 bis) In deroga ai paragrafi 1 e 2, per la campagna 1997/98 vale quanto segue:

— il termine per la presentazione delle domande per la concessione del premio ai sensi del paragrafo 1 è fissato al 30 aprile 1998;

— il termine per l'estirpazione ai sensi del paragrafo 2 è fissato al 31 maggio 1998.

(Emendamento 5)

ARTICOLO 1 sexies (nuovo)

Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento CEE n. 1442/88)

Articolo 1 sexies

All'articolo 15 è inserito il seguente nuovo paragrafo 1 bis:

1 bis) In deroga al paragrafo 1, le domande di contributo del Fondo per la campagna 1997/98 devono essere presentate dagli Stati membri anteriormente al 1° giugno 1998.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89-1997/98, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (COM(97)0423 — C4-0502/97 — 97/0226(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(97)0423 — 97/0226(CNS) ([1]),

— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0502/97),

([1]) GU C 312 del 14.10.1997, pag. 20.

— visto l'articolo 58 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A4-0003/98),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

7. Biocidi ***III

A4-0011/98

Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (C4-0679/97 — 00/0465(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

— visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e le dichiarazioni della Commissione (C4-0679/97 — 00/0465(COD)),

— visto il suo parere in prima lettura ([1]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(93)0351 ([2]),

— vista la sua decisione concernente la posizione comune ([3]),

— visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(97)0331 — C4-0325/97)),

— visto l'articolo 189 B, paragrafo 5, del trattato CE,

— visto l'articolo 77, paragrafo 2, del suo regolamento,

— vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione, (A4-0011/98),

1. approva il progetto comune;

2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 191, paragrafo 1, del trattato CE;

3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU C 141 del 13.5.1996, pag. 176.
([2]) GU C 239 del 3.9.1993, pag. 3; GU C 261 del 6.10.1995, pag. 5.
([3]) GU C 167 del 2.6.1997, pag. 24.

Mercoledì 14 gennaio 1998

8. Sorveglianza epidemiologica ***II

A4-0004/98

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (C4-0437/97 — 96/0052(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio C4-0437/97 — 96/0052(COD),

— visto il suo parere in prima lettura ([1]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(96)0078 ([2]),

— vista la proposta modificata della Commissione COM(97)0031 ([3]),

— visto l'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE,

— visto l'articolo 72 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0004/98),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d), del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, a modificare di conseguenza la sua posizione comune e ad adottare definitivamente l'atto;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
(Emendamento 1)	
Considerando 10	
(10) considerando *il crescente fabbisogno d'informazione delle strutture e /o delle autorità che sono incaricate, negli Stati membri, della sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili e quindi la necessità di creare una rete permanente a livello comunitario per rispondere a tale domanda;*	(10) considerando **le attuali carenze delle strutture di sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili negli Stati membri e quindi la necessità di creare una struttura permanente a livello comunitario;**
(Emendamento 2)	
Considerando 14	
(14) considerando che deve essere favorita la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare con l'Organizzazione mondiale della sanità, in particolare per quanto riguarda la classificazione delle malattie;	(14) considerando che deve essere favorita la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare con l'Organizzazione mondiale della sanità, in particolare per quanto riguarda la classificazione delle malattie**, compreso l'uso di un linguaggio e di una tecnologia adeguati**;

([1]) GU C 362 del 2.12.1996, pag. 108.
([2]) GU C 123 del 26.4.1996, pag. 10.
([3]) GU C 103 del 2.4.1997, pag. 11.

Mercoledì 14 gennaio 1998

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	(Emendamento 3)
	Considerando 16
(16) considerando che l'insorgenza o la recente nuova comparsa di malattie trasmissibili gravi hanno dimostrato che, nel caso di una situazione d'urgenza, la Commissione deve ricevere rapidamente tutte le informazioni *utili in una presentazione appropriata*;	(16) considerando che l'insorgenza o la recente nuova comparsa di malattie trasmissibili gravi hanno dimostrato che, nel caso di una situazione di emergenza, la Commissione deve ricevere rapidamente tutte le informazioni **e i dati raccolti in base a una metodologia stabilita preliminarmente**;
	(Emendamento 4)
	Considerando 26
(26) considerando che gli oneri finanziari che potrebbero derivare dalla gestione della rete a livello comunitario dovrebbero essere sostenuti con risorse comunitarie; *che i necessari mezzi finanziari potrebbero essere forniti da programmi e iniziative comunitari pertinenti, compresi quelli nell'ambito di un'azione in materia di sanità pubblica nonché, in particolare, il programma quadro nel settore dell'informazione statistica, i progetti nel settore dello scambio telematico di dati tra amministrazioni e il programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, in particolare le sue applicazioni telematiche;*	(26) considerando che gli oneri finanziari che potrebbero derivare dalla gestione della rete a livello comunitario dovrebbero essere sostenuti con risorse comunitarie;
	(Emendamento 5)
	Articolo 1
Obiettivo della presente decisione è istituire una rete a livello comunitario per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo nella Comunità delle categorie di malattie trasmissibili indicate nell'allegato. Tale rete sarà utilizzata per:	Obiettivo della presente decisione è istituire una rete a livello comunitario per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo nella Comunità delle categorie di malattie trasmissibili indicate nell'allegato. Tale rete sarà utilizzata per
— la sorveglianza epidemiologica di dette malattie e	— la sorveglianza epidemiologica di dette malattie e
— un sistema di reazione per la prevenzione e il controllo delle stesse malattie.	— un sistema **di allarme rapido e** di reazione per la prevenzione e il controllo delle stesse malattie.
Per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica di tali malattie, la rete è istituita mettendo in costante comunicazione, tramite tutti gli adeguati strumenti tecnici, la Commissione, le strutture e/o le autorità che, nell'ambito di ciascuno Stato membro e sotto la responsabilità di quest'ultimo, sono competenti a livello nazionale e sono incaricate di raccogliere le informazioni relative alla sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili nonché adottando procedure per la diffusione ordinata dei dati oggetto della sorveglianza a livello comunitario.	Per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica di tali malattie, la rete è istituita mettendo in costante comunicazione, tramite tutti gli adeguati strumenti tecnici, la Commissione, le strutture e/o le autorità che, nell'ambito di ciascuno Stato membro e sotto la responsabilità di quest'ultimo, sono competenti a livello nazionale e sono incaricate di raccogliere le informazioni relative alla sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili nonché adottando procedure per la diffusione ordinata dei dati oggetto della sorveglianza a livello comunitario.
Per quanto riguarda il sistema di reazione, la rete si forma, tramite adeguati strumenti, mettendo in costante comunicazione la Commissione e le autorità competenti di ciascuno Stato membro responsabili della determinazione delle misure che possono essere necessarie per la protezione della sanità pubblica.	Per quanto riguarda il sistema **di allarme rapido e** di reazione, la rete si forma, tramite adeguati strumenti, mettendo in costante comunicazione la Commissione e le autorità competenti di ciascuno Stato membro responsabili della determinazione delle misure che possono essere necessarie per la protezione della sanità pubblica.

Mercoledì 14 gennaio 1998

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	La rete comunitaria si forma mettendo in costante comunicazione, tramite tutti gli adeguati strumenti tecnici, le strutture qui di seguito denominate Eurocentri, che a livello di ciascuno Stato membro e sotto la responsabilità di quest'ultimo sono incaricate di raccogliere le informazioni relative alla sorveglianza epidemiologica e di coordinare i provvedimenti di controllo per trasmetterle a un organismo centrale: il Centro europeo di sorveglianza delle malattie trasmissibili.

(Emendamento 6)

Articolo 2, punto 1

1) «sorveglianza epidemiologica»: la raccolta, l'analisi, l'interpretazione e la diffusione sistematiche e continue di dati sanitari, compresi gli studi epidemiologici, relativi alle categorie di malattie trasmissibili indicate nell'allegato, in particolare per quanto riguarda la dinamica di diffusione di tali malattie nel tempo e nello spazio, nonché l'analisi dei fattori che comportano il rischio di contrarle, al fine di adottare adeguate misure preventive e di lotta;	1) «sorveglianza epidemiologica»: la raccolta, l'analisi, l'interpretazione e la diffusione sistematiche e continue di dati sanitari, **comparabili e compatibili,** compresi gli studi epidemiologici, relativi alle categorie di malattie trasmissibili indicate nell'allegato, in particolare per quanto riguarda la dinamica di diffusione di tali malattie nel tempo e nello spazio, nonché l'analisi dei fattori che comportano il rischio di contrarle, al fine di adottare adeguate misure preventive e di lotta;

(Emendamento 7)

Articolo 3, lettera a)

a) le malattie *che devono progressivamente essere* oggetto di controllo da parte della rete comunitaria, tenuto conto delle categorie indicate nell'allegato e delle reti internazionali di collaborazione esistenti in materia di sorveglianza delle malattie sulle quali ci si può *facilmente* appoggiare *e sulla base di criteri selettivi quali:* — *valore aggiunto a livello di Comunità e di Stati membri;* — *potenziale minaccia per la sanità pubblica;* — *potenziale minaccia per le politiche comunitarie;* — *necessità di sviluppare un sistema di allarme rapido;* — *possibilità di migliorare le conoscenze sulla malattia in questione;* — *mezzi disponibili;*	a) le malattie oggetto di controllo da parte della rete comunitaria, tenuto conto delle categorie indicate nell'allegato e delle reti internazionali di collaborazione esistenti in materia di sorveglianza delle malattie sulle quali ci si può appoggiare**.**

(Emendamento 8)

Articolo 3, lettera b)

b) la definizione dei casi;	b) la definizione dei casi, **in particolare la definizione clinica e, ogni volta che sia possibile, la caratterizzazione microbiologica dell'agente responsabile**;

(Emendamento 9)

Articolo 3, lettera d bis) (nuova)

	d bis) i provvedimenti protettivi da adottare, in particolare, alle frontiere esterne, soprattutto in situazioni di emergenza;

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
(Emendamento 10)	
Articolo 3, lettera d ter) (nuova)	
	d ter) l'informazione, le raccomandazioni e le guide di buone prassi a uso delle popolazioni.
(Emendamento 11)	
Articolo 4, frase introduttiva	
Ciascuna struttura e/o autorità di cui all'articolo 1*, secondo comma,* comunica alla rete comunitaria:	Ciascuna struttura e/o autorità di cui all'articolo 1 comunica alla rete comunitaria:
(Emendamento 12)	
Articolo 4, lettera a)	
a) le informazioni sull'insorgenza o la ricomparsa di casi di malattie trasmissibili, di cui all'articolo 3, lettera a), nello Stato membro cui appartiene tale struttura e/o autorità;	a) le informazioni sull'insorgenza o la ricomparsa di casi di malattie trasmissibili, di cui all'articolo 3, lettera a), nello Stato membro cui appartiene tale struttura e/o autorità, **nonché le informazioni sulle misure di controllo attuate**;
(Emendamento 13)	
Articolo 4 bis (nuovo)	
	Articolo 4 bis
	La rete comunitaria trasmette senza indugio alle autorità competenti di tutti gli Stati membri le informazioni menzionate agli articoli 3 e 4. Essa trasmette alle autorità competenti degli Stati membri qualsiasi informazione che le sia nota in merito a qualsiasi situazione di emergenza conseguente all'insorgenza o alla nuova comparsa di casi di malattie trasmissibili gravi sul territorio dell'Unione europea o in provenienza da paesi terzi.
(Emendamento 14)	
Articolo 5, paragrafo 2	
2. Uno Stato membro che intenda adottare misure per il controllo delle malattie trasmissibili, prima di adottare tali misure deve informare e, *per quanto possibile*, tenuto conto dell'urgenza, consultare gli altri Stati membri e la Commissione sulla natura e la portata di dette misure attraverso la rete comunitaria.	2. Uno Stato membro che intenda adottare misure per il controllo delle malattie trasmissibili, prima di adottare tali misure deve informare e, tenuto conto dell'urgenza, consultare gli altri Stati membri e la Commissione sulla natura e la portata di dette misure attraverso la rete comunitaria.
(Emendamento 15)	
Articolo 5, paragrafo 4	
Gli Stati membri si coordinano tra di loro, in collegamento con la Commissione, sulla scorta delle reciproche consultazioni e delle informazioni trasmesse, per quanto riguarda le misure previste o adottate. *Le misure restano tuttavia di competenza esclusiva degli Stati membri.*	Gli Stati membri si coordinano tra di loro, in collegamento con la Commissione, sulla scorta delle reciproche consultazioni e delle informazioni trasmesse, per quanto riguarda le misure previste o adottate.

Mercoledì 14 gennaio 1998

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
(Emendamento 16)	
Articolo 5, paragrafo 5	
Le procedure relative alle informazioni e alla consultazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché le procedure relative al coordinamento di cui *ai paragrafi* 1 *e 4* sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 6.	Le procedure relative alle informazioni e alla consultazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché le procedure relative al coordinamento di cui **al paragrafo** 1 sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 6.
(Emendamento 17)	
Articolo 6, paragrafo 1	
1. Ai fini dell'attuazione della presente decisione la Commissione è assistita da un comitato composto di *due rappresentanti* di ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.	1. Ai fini dell'attuazione della presente decisione la Commissione è assistita da un comitato composto di **un rappresentante** di ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.
(Emendamento 18)	
Articolo 6, paragrafo 2	
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il Presidente *stabilisce* in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.	2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure **di portata generale** da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il Presidente **può stabilire** in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
(Emendamento 19)	
Articolo 7	
L'allegato *è* modificato o completato secondo la procedura di cui all'articolo 6.	L'allegato **può essere** modificato o completato secondo la procedura di cui all'articolo 6.
(Emendamento 20)	
Articolo 8	
Ciascuno Stato membro designa, entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente decisione, le strutture e/o le autorità di cui all'articolo 1*, secondo comma,* e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.	Ciascuno Stato membro designa, entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente decisione, le strutture e/o le autorità di cui all'articolo 1 e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
(Emendamento 21)	
Articolo 13	
1. La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito al funzionamento della rete comunitaria. *La prima relazione è presentata due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione.*	**La rete comunitaria è soggetta a una valutazione periodica, compresa una relazione al Parlamento europeo e agli Stati membri entro cinque anni, che testimoni dell'impiego efficace delle risorse e della capacità strutturale**.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
2. Nella seconda relazione che deve essere presentata dalla Commissione saranno indicati, in particolare, gli elementi della rete comunitaria che dovrebbero essere migliorati o adeguati. Essa conterrà inoltre qualsiasi proposta di modifica o di adeguamento della presente decisione che la Commissione reputi necessaria.	

(Emendamento 22)

Allegato, intestazione

Categorie di malattie trasmissibili	Categorie di malattie trasmissibili
Elenco indicativo	

9. Riduzione delle emisssioni di composti organici volatili **I

A4-0406/97

Proposta di direttiva del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività industriali (COM(96)0538 – C4-0139/97 – 96/0276(SYN))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 1)	
Considerando 9	
(9) considerando che l'uso di solventi organici e le emissioni di composti organici aventi gravi effetti per la salute pubblica dovrebbero essere ridotti *per quanto tecnicamente fattibile*;	(9) considerando che l'uso di solventi organici e le emissioni di composti organici aventi gravi effetti per la salute pubblica dovrebbero essere ridotti **con l'obiettivo di sopprimerli del tutto**;
(Emendamento 2)	
Considerando 10 bis (nuovo)	
	(10 bis) considerando che le persone che vengono regolarmente a contatto per motivi professionali con solventi organici corrono rischi per la salute di natura tale da richiedere misure preventive;
(Emendamento 3)	
Considerando 17	
(17) considerando che in molti casi gli impianti nuovi ed esistenti e quelli di piccole e medie dimensioni possono essere autorizzati a conformarsi a requisiti meno rigorosi onde conservare la loro competitività;	**Soppresso**

(*) GU C 99 del 26.3.1997, pag. 32.

Mercoledì 14 gennaio 1998

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 4)	
Considerando 17 bis (nuovo)	
	(17 bis) considerando che nel caso della rifinitura di veicoli e della pulizia a secco le particolari strutture industriali e la competizione sul piano locale fanno sì che in questi due settori sia appropriata una soglia zero;
(Emendamento 5)	
Considerando 21	
(21) considerando che gli Stati membri devono prendere opportune misure per promuovere lo sviluppo delle migliori tecniche disponibili onde ridurre al minimo le emissioni di solventi organici e di composti organici nell'ambiente;	(21) considerando che gli Stati membri devono prendere opportune misure per promuovere lo sviluppo delle migliori tecniche disponibili, **secondo i principi presentati nella direttiva 96/61/CE,** onde ridurre al minimo le emissioni di solventi organici e di composti organici nell'ambiente;
(Emendamento 6)	
Considerando 23	
(23) considerando che alcuni Stati membri hanno già preso misure per ridurre i COV, eventualmente non compatibili con le misure della presente direttiva; *che grazie a soluzioni alternative di riduzione è possibile conseguire lo scopo della presente direttiva in maniera più efficiente rispetto all'attuazione di valori limite di emissione uniformi; che gli Stati membri possono pertanto essere esentati dalla conformità ai limiti di emissione se attuano un piano nazionale che, entro i termini di attrazione della direttiva, porti almeno a una pari riduzione delle emissioni di composti organici da questi processi e impianti industriali;*	**(23) considerando che i piani nazionali non sono uno strumento efficace ai fini di una rapida e sicura riduzione delle sostanze nocive, avendo generalmente risultati quanto mai disparati, e che il confronto con la riduzione delle emissioni solleva problemi, in particolare allorché mancano, come nel caso di specie, criteri per l'elaborazione di detti piani nazionali;** che alcuni Stati membri hanno già preso misure per ridurre i COV, eventualmente non compatibili con le misure della presente direttiva**, per cui è accordato un periodo transitorio fino al 2010 per adempiere alle disposizioni della presente direttiva;**
(Emendamento 7)	
Considerando 23 bis (nuovo)	
	(23 bis) considerando che gli Stati membri più avanzati rispetto alla Comunità per quanto riguarda la sostituzione dei solventi organici pericolosi devono essere autorizzati ad applicare restrizioni più severe;
(Emendamento 8)	
Considerando 24 bis (nuovo)	
	(24 bis) considerando che per completare la presente direttiva la Commissione presenterà normative relative all'immissione in commercio di prodotti contenenti solventi per usi commerciale e privato (per esempio verniciatori, lavoratori a domicilio), al fine di consentire anche una riduzione delle emissioni di COV non provenienti da impianti, che incidono attualmente per circa il 30%;

Mercoledì 14 gennaio 1998

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 9)	
Considerando 24 ter (nuovo)	
	(24 ter) considerando che la Commissione esaminerà le possibilità di includere nelle future normative gli impianti che si collocano al di sotto dei valori soglia stabiliti negli allegati;
(Emendamento 10)	
Articolo 2, punto 1)	
1) autorizzazione: una procedura in base alla quale l'autorità competente *autorizza* l'esercizio di un impianto o parte di esso*, mediante decisione o decisioni scritte;*	1) autorizzazione: una procedura in base alla quale l'autorità competente **concede un benestare per** l'esercizio**, valido per** un impianto o parte di esso**, che, ai fini della presente direttiva, andrebbe ristretto agli impianti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE;**
(Emendamento 11)	
Articolo 2, punto 12)	
12) impianto esistente: impianto in funzione, o nell'ambito della legislazione vigente anteriormente all'attuazione della presente direttiva, un impianto autorizzato o che abbia costituito oggetto, a parere dell'autorità competente, di una domanda di autorizzazione completa, a condizione che esso entri in funzione al massimo entro *un anno* dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva;	12) impianto esistente: un impianto in funzione, o nell'ambito della legislazione vigente anteriormente all'attuazione della presente direttiva, un impianto autorizzato o che abbia costituito oggetto, a parere dell'autorità competente, di una domanda di autorizzazione completa, a condizione che esso entri in funzione al massimo entro **due anni** dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva;
(Emendamento 12)	
Articolo 2, punto 16	
16) solvente organico: qualsiasi composto organico volatile usato da solo o in combinazione con altri agenti e senza subire una trasformazione chimica al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiale di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante. *Ai fini della presente direttiva, la frazione di creosoto che supera la soglia indicata per la pressione di vapore in condizioni particolari d'uso è considerata come un solvente organico*;	16) solvente organico: qualsiasi composto organico volatile usato da solo o in combinazione con altri agenti e senza subire una trasformazione chimica al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiale di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;
(Emendamento 13)	
Articolo 2, punto 20 bis) (nuovo)	
	20 bis) flussi di solventi all'entrata:
	i quantitativi di solventi organici allo stato puro o in preparazioni acquistate che vengono utilizzati nell'installazione durante il periodo nel corso del quale è dimostrata la conformità con i valori limite di emissioni diffuse o i valori guida, ivi compresa la quantità di solventi recuperati e riutilizzati all'ingresso dell'unità (il solvente riciclato viene calcolato ogni volta che viene reintrodotto nell'unità).

Mercoledì 14 gennaio 1998

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 14)

Articolo 4, punto 1

1) tutti gli impianti esistenti non ancora autorizzati in conformità della direttiva 96/61/CE siano soggetti a registrazione *o autorizzazione* al momento della prima data di conformità di cui all'allegato III B della presente direttiva;	1) tutti gli impianti esistenti non ancora autorizzati in conformità della direttiva 96/61/CE siano soggetti a registrazione al momento della prima data di conformità di cui all'allegato III B della presente direttiva;

(Emendamento 15)

Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. I valori limite per le emissioni diffuse non possono essere superati, a eccezione dei casi in cui l'operatore sia in grado di dimostrare che è tecnicamente ed economicamente impossibile rispettare tali limiti e che esso utilizza la migliore tecnica disponibile.

(Emendamento 16)

Articolo 5, paragrafo 6

6. Le sostanze o i preparati che, a causa del loro tenore di composti organici volatili classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, sono muniti di etichette con le frasi R (di rischio) R45, R46, R49, R60, R61, devono essere sostituiti, quanto prima e per quanto possibile, con sostanze o preparati meno nocivi.	6. Le sostanze o i preparati che, a causa del loro tenore di composti organici volatili classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, sono muniti di etichette con le frasi R (di rischio) **R40,** R45, R46, R49, R60, R61, devono essere sostituiti, quanto prima e per quanto possibile, con sostanze o preparati meno nocivi.

(Emendamento 17)

Articolo 6, paragrafo 1

1. La Commissione assicura, secondo efficienti modalità amministrative, lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i settori interessati sull'uso di sostanze organiche e sui loro sostituti potenziali, allo scopo di esaminare l'idoneità all'uso, i possibili effetti ambientali e i costi e benefici delle opzioni disponibili e di fornire linee guida sull'uso di materiali aventi il minore impatto potenziale sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sugli ecosistemi e sulla salute pubblica. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni per ciascun settore.	1. La Commissione assicura, secondo efficienti modalità amministrative, lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i settori interessati sull'uso di sostanze organiche e sui loro sostituti potenziali, allo scopo di esaminare l'idoneità all'uso, i possibili effetti ambientali, **i rischi per la salute derivanti dall'esposizione per motivi professionali** e i costi e benefici delle opzioni disponibili e di fornire linee guida sull'uso di materiali aventi il minore impatto potenziale sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sugli ecosistemi e sulla salute pubblica. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni per ciascun settore.

(Emendamento 18)

Articolo 7

Gli Stati membri specificano gli opportuni requisiti di sorveglianza degli effluenti, compresi i metodi e la frequenza delle misure, la procedura di valutazione e l'obbligo di sottoporre all'autorità competente i dati necessari per verificare la conformità alla presente direttiva. Le emissioni dai camini muniti di dispositivi di abbattimento e con più	**1. Per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE,** gli Stati membri specificano gli opportuni requisiti di sorveglianza degli effluenti, compresi i metodi e la frequenza delle misure, la procedura di valutazione e l'obbligo di sottoporre all'autorità competente i dati necessari per verificare la conformità alla presente direttiva.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
di 10 kg/h di carbonio organico totale al punto finale di scarico *(determinato come una media mobile su 8 ore) sono tuttavia misurate* in maniera continuativa.	**2. Per gli altri impianti gli Stati membri stabiliscono esigenze idonee in materia di sorveglianza delle emissioni, compresa la frequenza delle misurazioni e la metodologia da eseguire per effettuarle, le procedure di valutazione, nonché un obbligo di tenere a disposizione o di fornire su richiesta all'autorità competente i dati necessari per la verifica della conformità alla direttiva.** **3. Queste esigenze tengono conto dell'Allegato III parte B, nonché delle peculiarità dei settori di attività e dell'ampiezza degli scarichi.** **4.** Tuttavia, le emissioni dai camini muniti di dispositivi di abbattimento e con più di 10 kg/h di carbonio organico totale al punto finale di scarico **devono essere oggetto di una misurazione** in maniera continuativa **o di una determinazione mediante qualsiasi altro metodo equivalente**.

(Emendamento 19)

Articolo 9, paragrafo 2

2. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di un piano nazionale approvato, lo Stato membro provvede affinché i settori industriali che non hanno rispettato i loro obblighi nell'ambito del piano si conformino ai controlli di emissione della forma specificata dall'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 e all'allegato III che garantiscono il rispetto di detti obblighi e che almeno soddisfano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 e dell'allegato III. La conformità deve essere raggiunta entro il termine fissato per qualsiasi altro impianto dello stesso tipo, oppure entro due anni dopo l'accertamento della violazione, a seconda di quale data sia più tardiva.	**soppresso**

(Emendamento 20)

Articolo 10, paragrafo 2, trattino terzo bis (nuovo)

	c bis) dati circa le misure preventive adottate o da adottare per la protezione della salute dei lavoratori esposti per motivi professionali al contatto con solventi organici.

(Emendamento 21)

Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. La Commissione elabora una relazione sintetica sull'applicazione della presente direttiva sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri al più tardi 5 anni dopo le prime relazioni presentate dagli Stati membri. Essa sottopone tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, se necessario corredata da proposte.

Mercoledì 14 gennaio 1998

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	(Emendamento 22)
	Articolo 12
Articolo 12	**soppresso**
Piani nazionali	
1. Gli Stati membri possono decidere e attuare piani nazionali per ridurre le emissioni dei processi e degli impianti industriali di cui all'articolo 1. Questi piani devono portare, entro il 30 ottobre 2007, ad una riduzione delle emissioni annue di composti organici volatili prodotte dagli impianti contemplati dalla presente direttiva, come minimo della stessa quantità che sarebbe stata raggiunta applicando i limiti di emissione di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 e all'allegato III.	
Lo Stato membro che opta per il piano nazionale è esentato dall'applicare i valori limite di emissione di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 e all'allegato III.	
2. Il piano comprende un elenco delle misure legali prese o da prendere per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, compresi i dettagli del meccanismo di sorveglianza proposto, nonché obiettivi di riduzione intermedi e vincolanti con riferimento ai quali sia possibile misurare i progressi realizzati.	
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia del piano entro il termine di attuazione della presente direttiva. Al piano va allegata una documentazione di sostegno, sufficiente a verificare che l'obiettivo di cui al paragrafo 1 sarà raggiunto, nonché qualsiasi altra documentazione espressamente richiesta dalla Commissione.	
4. Gli Stati membri designano un'autorità nazionale per la raccolta e la valutazione della documentazione di cui al paragrafo 3, nonché per l'attuazione del piano nazionale.	
5. Se la Commissione, nell'esaminare il piano o nell'esaminare le relazioni sui progressi compiuti presentate dagli Stati membri in forza dell'articolo 10, ritiene che i risultati del programma non saranno raggiunti entro il termine indicato, ne informa lo Stato membro e il comitato di cui all'articolo 13, esponendo i motivi di questo suo parere, entro sei mesi dal ricevimento del piano o della relazione. Lo Stato membro notifica alla Commissione, entro tre mesi, le misure correttive che intende prendere per garantire il conseguimento degli obiettivi.	
6. Riguardo al piano originario, se la Commissione entro sei mesi dalla notificazione delle misure correttive decide che queste misure sono insufficienti a garantire il conseguimento dell'obiettivo del piano entro il termine indicato, lo Stato membro è obbligato a rispettare i requisiti dell'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4 e dell'allegato III entro il termine specificato nella presente direttiva per gli impianti esistenti ed entro dodici mesi dalla data della decisione della Commissione per i nuovi impianti.	

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 23)

Articolo 15, primo comma

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro *il 31 dicembre 1999*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.	Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **due anni dopo la sua entrata in vigore.** Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(Emendamento 24)

Allegato I, seconda categoria («Processi di rivestimento»), primo trattino, sottotrattino «veicoli», sottotrattino quarto bis (nuovo)

	— **veicoli su rotaia (per il trasporto pubblico locale di persone e i trasporti interregionali)**.

(Emendamento 25)

Allegato I, quinta categoria («Pulizia a secco»)

— qualsiasi processo che utilizza composti organici volatili per *eliminare contaminazioni dai seguenti beni di consumo o manufatti: pellicce, cuoio, pelli, tessili o altri oggetti a base di fibre*.	— qualsiasi processo che utilizza composti organici volatili per **la pulizia di capi di vestiario e beni di consumo analoghi, con esclusione della smacchiatura puntuale nell'industria tessile e dell'abbigliamento**.

(Emendamento 26)

Allegato I, dodicesima categoria («Finitura di veicoli»)

— tutti i processi di rivestimento di un veicolo stradale, come definito nella direttiva 70/156/CEE o parte di essi, eseguiti in chiave di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione e il rivestimento originale del veicolo con materiali del tipo di finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione.	— tutti i processi di rivestimento di un veicolo stradale, come definito nella direttiva 70/156/CEE, o parte di esso, **e di un veicolo su rotaia,** eseguiti in chiave di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione e il rivestimento originale del veicolo con materiali del tipo di finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione**, o se il veicolo è di categoria 0**.

(Emendamento 27)

Allegato III, parte A, prima tabella, categoria 6

6	Rivestimento di veicoli (<15) e di rifinitura di veicoli		50	25

6	Rivestimento di veicoli (<15) e di rifinitura di veicoli **compresi i veicoli su rotaia**		50	25

(Emendamento 28)

Allegato III, parte A, prima tabella, categoria 10

10	Impregnazione del legno (>*15*)	*15*-25 100	25 >25	50/75 20

10	Impregnazione del legno (>**5**)	*5*-25 >25	100 50/75	25 20

Mercoledì 14 gennaio 1998

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 29)

Allegato III, parte A, prima tabella, categoria 13

13	Rivestimento di cuoio (>*10*)	10-25 >25		*85* g/m$^{2\#}$ 75 g/m$^{2\#}$	I limiti di emissione sono espressi in grammi di solvente emesso per m^2 di prodotto fabbricato

13	Rivestimento di cuoio (**>5**	10-25 >25		**75g**/m$^{2\#}$ **150g/m$^{2\#}$ (>10) ([1])**	I limiti di emissione sono espressi in grammi di solvente emesso per m^2 di prodotto fabbricato **([1]) Cuoio con particolari effetti di fantasia e particolari proprietà necessarie per i piccoli oggetti in cuoio. Ciò interessa i prodotti sottoposti a regolare maneggio, come cinturini di orologio, portafogli, portamonete,ecc.**

(Emendamento 30)

Allegato III, parte A, prima tabella, categoria 20

20	Fabbricazione di prodotti farmaceutici (>*50*)		20 ([1])	5	15	([1]) Se si applicano tecniche che consentono di riutilizzare il solvente recuperato il limite di emissione è 150.

20	Fabbricazione di prodotti farmaceutici (**>100**)		20 ([1]); ([2])	5	15	([1]) Se si applicano tecniche che consentono di riutilizzare il solvente recuperato, il limite di emissione è 150. **([2]) Il limite di emissione diffusa non comprende i solventi venduti con i prodotti finiti in contenitore chiuso**.

(Emendamento 31)

Allegato IV, punto I, secondo comma (nuovo)

Qualora tra uno Stato membro e un settore industriale contemplato dall'allegato I della presente direttiva siano conclusi accordi specifici di categoria conformemente alla migliore tecnica disponibile (m.t.d.) che consentano di conseguire per lo meno la stessa riduzione di emissioni di cui all'allegato III e all'articolo 5 della presente direttiva, gli Stati membri possono esonerare le aziende di tale settore industriale dall'elaborazione di un piano di gestione dei solventi, a condizione che le suddette aziende dimostrino di lavorare conformemente alla m.t.d. concordata.

Mercoledì 14 gennaio 1998

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	(Emendamento 32)
	Allegato IV, punto 4, sottopunto (i), lettera c)
c) Per valutare la conformità ai requisiti dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato ogni *anno* per determinare le emissioni totali di tutti i processi interessati; questa cifra va poi comparata con le emissioni totali che si avrebbero avute se fossero stati rispettati per ogni processo in chiave distinta i requisiti dell'allegato III.	c) Per valutare la conformità ai requisiti dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato ogni **tre anni** per determinare le emissioni totali di tutti i processi interessati; questa cifra va poi comparata con le emissioni totali che si avrebbero avute se fossero stati rispettati per ogni processo in chiave distinta i requisiti dell'allegato III.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività industriali (COM(96)0538 — C4-0139/97 — 96/0276(SYN))

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(96)0538 — 96/0276(SYN) ([1]),

— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C e 130 S del paragrafo 1 del trattato CE (C4-0139/97),

— visto l'articolo 58 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0406/97),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a), del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU C 99 del 26.3.1997, pag. 32.

Mercoledì 14 gennaio 1998

10. Derrate alimentari *

A4-0401/97

I.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (COM(95)0722 — C4-0402/96 — 96/0113 (CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche (1):

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 69)	
Primo visto	
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo *43*,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo **100 A**,
(Emendamento 1)	
Considerando quarto bis (nuovo)	
	considerando che la direttiva del Consiglio 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (1) si prefiggeva di ridurre per un dato prodotto le quantità troppo vicine che rischiano di indurre in errore il consumatore;
	(1) GU L 51 del 25.2.1980, pag. 1.
(Emendamento 2)	
Sesto considerando	
considerando che le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva *93/102/CE della Commissione (1)*, devono applicarsi salvo talune deroghe;	considerando che le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva **97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)**, devono applicarsi salvo talune deroghe;
(1) GU L 291 del 25.11.1993, pag. 14.	**(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21.**
(Emendamento 3)	
Nono considerando	
considerando che, per evitare la creazione di nuovi ostacoli alla libera circolazione, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare, per i prodotti contemplati dalla presente direttiva, norme più dettagliate o non previste dalla presente direttiva,	**soppresso**

(1) Dopo l'approvazione degli emendamenti la questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento.
(*) GU C 231 del 9.8.1996, pag. 6.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 4)	
Articolo 2 bis (nuovo)	
	Articolo 2 bis
	I prodotti di cui alla parte A, punti 1, 2 e 3, dell'allegato, qualora condizionati in imballaggio di peso netto individuale compreso tra oltre 100 g e 5 kg, sono commercializzati esclusivamente con uno dei seguenti pesi netti individuali: 125 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 4 kg, e 5 kg.
(Emendamento 5)	
Articolo 3	
Per i prodotti di cui alla presente direttiva, gli Stati membri *si astengono dall'adottare* disposizioni nazionali più dettagliate o non previste dalla medesima.	Per i prodotti di cui alla presente direttiva, gli Stati membri **possono adottare o mantenere** disposizioni nazionali più dettagliate o non previste dalla medesima **purché siano compatibili con le norme generali del trattato**.
(Emendamento 6)	
Articolo 4	
Gli adeguamenti della presente direttiva *alle disposizioni comunitarie generali applicabili in materia di prodotti alimentari, nonché* al progresso tecnico, sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 5.	Gli adeguamenti della presente direttiva al progresso tecnico sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 5.
(Emendamento 7)	
Allegato, parte A, punto 4, lettera e)	
e) tenore residuo di anidride solforica: non più di *15* mg/kg sulla sostanza secca anidride solforica	e) tenore residuo di anidride solforica: non più di **10** mg/kg sulla sostanza secca anidride solforica
(Emendamento 8)	
Allegato, parte A, punto 5, lettera d)	
d) tenore residuo di anidride solforica: non più di *15* mg/kg sulla sostanza secca	d) tenore residuo di anidride solforica: non più di **10** mg/kg sulla sostanza secca
(Emendamento 9)	
Allegato, parte A, punto 8	
8. Sciroppo di glucosio disidratato *Lo sciroppo di glucosio parzialmente essiccato con un tenore minimo di sostanza secca del 93% in peso e che soddisfa i requisiti di cui al punto 7, lettere b), c) e d).*	**soppresso**

Mercoledì 14 gennaio 1998

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 10)

Allegato, parte B

Un «punto» corrisponde:

a) per quanto riguarda il tipo di colore, a 0,5 unità determinate secondo il metodo dell'istituto per la tecnologia agraria e l'industria saccarifera di Braunschweig, di cui al capitolo A, paragrafo 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n° 1265/69 della Commissione, del 1° luglio 1969, relativo ai metodi di determinazione di qualità applicabili allo zucchero acquistato dagli organismi di intervento ([1]);

b) per quanto riguarda il contenuto di ceneri, allo 0,0018% determinato secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (IUMSA), di cui al capito A, paragrafo 1, dell'allegato al suddetto regolamento;

c) per quanto riguarda la colorazione della soluzione a 7,5 unità determinate secondo il metodo ICUMSA di cui al capitolo A, paragrafo 3, dell'allegato del suddetto regolamento.

La definizione di «punto» deve far riferimento all'ultimo aggiornamento pubblicato dall'ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis), organismo riconosciuto dal Comitato europeo di normalizzazione.

([1]) *GU L 163 del 4.7.1969, pag. 3.*

II.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al miele (COM(95)0722 — C4-0403/96 — 96/0114 (CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche ([1]):

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 70)

Primo visto

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo *43*,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo **100 A**,

(Emendamento 11)

Terzo considerando

considerando che la direttiva 74/409/CEE del Consiglio del 22 luglio 1974 relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, *è stata motivata dal fatto che disparità tra le legislazioni nazionali relativamente alla nozione di miele, alle sue varietà e alle caratteristiche che esso deve avere, potevano creare condizioni di concorrenza sleale con la conseguenza di trarre in inganno il consumatore, e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del mercato comune*;

considerando che la direttiva 74/409/CEE del Consiglio del 22 luglio 1974 relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, **deve imperativamente portare a un regolamento che fissi le norme minime di commercializzazione e di qualità applicabili al miele e le relative modalità di applicazione**;

([1]) Dopo l'approvazione degli emendamenti la questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento.
(*) GU C 231 del 9.8.1996, pag. 10.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 12)	
Considerando quinto bis (nuovo)	
	considerando che per il miele in quanto prodotto naturale è tuttavia necessario prescrivere obbligatoriamente ulteriori indicazioni sull'etichetta per fornire al consumatore un'informazione completa;
(Emendamento 13)	
Sesto considerando	
considerando che le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva *93/102/CE della Commissione ([1]), devono applicarsi salve talune deroghe*;	considerando che **l'applicazione delle** regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva **97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), deve dare una descrizione appropriata del miele e la definizione dei criteri chiari che autorizzano l'inserimento di menzioni qualitative specifiche**;
([1]) GU L 291 del 25.11.1993, pag. 14.	**([1]) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21.**
(Emendamento 14)	
Considerando sesto bis (nuovo)	
	considerando che il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele richiede standard di alto livello in ordine a qualità, controllo ed etichettatura;
(Emendamento 15)	
Settimo considerando	
considerando che, come segnalato nella comunicazione del 24 giugno 1994 al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione dell'apicoltura europea, la Commissione *incoraggia l'elaborazione di metodi di analisi armonizzati che permettano di verificare il rispetto dei requisiti di qualità dei vari tipi di miele, a seconda della loro origine botanica o geografica, allo scopo di prevenire e reprimere le frodi, e che lavori al riguardo sono condotti dal Centro comune di ricerca di Ispra e dai settori professionali interessati*;	considerando che, come segnalato nella comunicazione del 24 giugno 1994 al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione dell'apicoltura europea, la Commissione **deve procedere alla messa a punto di metodi di analisi armonizzati che consentano di garantire il rispetto delle caratteristiche di composizione e la veridicità di qualsiasi indicazione specifica supplementare per tutto il miele commercializzato nell'Unione europea**;
(Emendamento 16)	
Decimo considerando	
considerando che, onde evitare la creazione di nuovi ostacoli alla libera circolazione, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare, per i prodotti contemplati dalla presente direttiva, norme più dettagliate o non previste dalla presente direttiva,	**soppresso**

Mercoledì 14 gennaio 1998

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 17)	
Articolo 1	
La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nell'allegato I. Questi prodotti devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato II.	La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nell'allegato I. Questi prodotti devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato II, **eccezion fatta per il miele industriale.**
(Emendamento 18)	
Articolo 2, punto 1	
1) Le denominazioni di vendita di cui all'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla semplice denominazione di vendita «miele» a eccezione del *«miele per pasticceria» e* del «miele per l'industria».	1) Le denominazioni di vendita di cui all'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla semplice denominazione di vendita «miele», a eccezione del «miele per l'industria».
Tuttavia, a esclusione del miele per l'industria *e di quello per pasticceria,* dette denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:	Tuttavia, a esclusione del miele per l'industria, dette denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:
— all'origine *floreale* o vegetale, se il prodotto è *essenzialmente* ottenuto dal fiore o dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche,	— all'origine **mono o multifloreale e/** o vegetale, se il prodotto è **prevalentemente** ottenuto dal fiore o dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche,
— all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene *interamente* dal luogo di origine indicato,	— all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene **prevalentemente** dal luogo di origine indicato,
— a criteri di qualità specifici.	— a criteri di qualità specifici,
	— ciò nell'ottica della necessità di una migliore informazione del consumatore e di una maggiore trasparenza del mercato sull'origine reale del miele.
(Emendamento 19)	
Articolo 2, punto 2	
2) *Per il miele non originario della Comunità, gli Stati membri possono prevedere la menzione dell'indicazione del paese d'origine.*	2) **Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, il paese di origine deve essere indicato obbligatoriamente sull'etichetta, a prescindere dal fatto che il prodotto provenga dalla Comunità o da un paese terzo.**
(Emendamento 20)	
Articolo 3	
La Commissione incoraggia l'elaborazione di metodi di analisi convalidati, sotto forma di norme europee, che permettano di verificare il rispetto delle specifiche di qualità dei vari tipi di miele, a seconda della loro origine botanica o geografica.	La Commissione incoraggia l'elaborazione di metodi di analisi convalidati, sotto forma di norme europee, che permettano di verificare il rispetto delle specifiche di qualità dei vari tipi di miele, a seconda della loro origine botanica o geografica. **Le modalità relative al prelievo dei campioni e l'armonizzazione dei metodi di analisi fisico-chimica e pollinica necessari al controllo della composizione dei mieli sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 6.**

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 21)	
Articolo 4	
Per i prodotti di cui alla presente direttiva, gli Stati membri *si astengono dall'adottare* disposizioni nazionali più dettagliate o non previste dalla medesima.	Per i prodotti di cui alla presente direttiva, gli Stati membri **possono adottare o mantenere** disposizioni nazionali più dettagliate o non previste dalla medesima **purché siano compatibili con le norme generali del trattato**.
(Emendamento 22)	
Articolo 5	
Gli adeguamenti della presente direttiva *alle disposizioni comunitarie generali applicabili in materia di prodotti alimentari e* al progresso tecnico sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 6.	Gli adeguamenti della presente direttiva al progresso tecnico sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 6.
(Emendamento 23)	
Allegato 1, primo comma	
Il miele è il prodotto alimentare che le api mellifere fabbricano dal nettare dei fiori o dalle sostanze secrete da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie e immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.	Il miele è il prodotto alimentare **naturale** che le api mellifere fabbricano dal nettare dei fiori o dalle sostanze secrete **da taluni tipi di insetti,** provenienti dalle parti vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie e immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.
(Emendamento 24)	
Allegato 1, secondo comma, lettera a), punto 1	
1) miele di nettare	1) miele di nettare
il miele ottenuto *principalmente* dal nettare dei fiori;	il miele ottenuto **essenzialmente** dal nettare dei fiori;
(Emendamento 25)	
Allegato 1, secondo comma, lettera a), punto 2	
2) miele di melata	2) miele di melata
il miele ottenuto *principalmente* dalle sostanze secrete da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse,	il miele ottenuto **essenzialmente** dalle sostanze secrete da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse;
(Emendamento 26)	
Allegato 1, lettera b), punto 3	
3) miele di favo:	3) miele di favo:
il miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti, non contenenti covata e venduto in favi interi o meno;	il miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti **o di sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d'api**, non contenenti covata, e venduto in favi interi o meno;

Mercoledì 14 gennaio 1998

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 27)

Allegato 1, lettera b), punto 7

7) miele pressato:	7) miele pressato:
il miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato.	il miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato **a un massimo di 45 gradi**.

(Emendamento 28)

Allegato 1, lettera b), punto 8

8) *miele per pasticceria — miele per l'industria*:	8) **miele industriale**:
il miele che, pur essendo adatto al consumo umano, ha un gusto e un odore anomali, ha iniziato un processo di fermentazione, *è effervescente* o è stato riscaldato e il cui indice diastasico o il cui tenore di idrossimetilfurfurale non corrisponde alle caratteristiche stabilite nell'allegato II.	il miele che, pur essendo adatto al consumo umano, ha un gusto e un odore anomali, ha iniziato un processo di fermentazione, **senza comunque superare un tenore massimo di acidi liberi di 80 milli-equivalenti per kg,** o è stato riscaldato e il cui indice diastasico o il cui tenore di idrossimetilfurfurale non corrispondono alle caratteristiche stabilite nell'allegato II.

(Emendamento 29)

Allegato II, primo comma

Il miele è essenzialmente composto da diversi zuccheri, ma soprattutto glucosio e fruttosio. Il colore del miele, può variare da una tinta quasi incolore *al marrone scuro*. Esso può avere una consistenza fluida, densa o cristallizzata (totalmente o parzialmente).	Il miele è essenzialmente composto da diversi zuccheri, ma soprattutto glucosio, fruttosio **e polline, nonché albume, fermenti, acidi organici, sostanze minerali e aromatiche, vitamine, inibitori ecc.** Il colore del miele può variare da una tinta quasi incolore **a diverse tonalità di giallo, verde e marrone, talvolta anche tonalità rossastre fin quasi al nero**. Esso può avere una consistenza fluida, densa o cristallizzata (totalmente o parzialmente).

(Emendamento 30)

Allegato II, terzo comma

E' vietato aggiungere sostanze al miele o estrarne le componenti.	E' vietato aggiungere sostanze al miele o estrarne le componenti**, come, per esempio, il polline**.

(Emendamento 31)

Allegato II, quarto comma, punto 2

2) Tenore d'acqua:	2) Tenore d'acqua:
— in genere non più del 21%	— in genere non più del 21%
— miele di brughiera (Calluna) non più del 23%	— miele di brughiera (Calluna) **e miele industriale** non più del 23%
— *miele per l'industria o per pasticceria non più del 25%*	

Mercoledì 14 gennaio 1998

III.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (COM(95)0722 — C4-0404/96 — 96/0115 (CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche ([1]):

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 71)	
Primo visto	
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo *43*,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo **100 A**,
(Emendamento 33)	
Settimo considerando	
considerando che le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva *93/102/CE della Commissione ([1])*, devono applicarsi salvo talune deroghe;	considerando che le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva **97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1])**, devono applicarsi salvo talune deroghe;
([1]) GU L 291 del 25.11.1993, pag. 14.	**([1]) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21.**
(Emendamento 34)	
Ottavo considerando	
considerando che l'aggiunta di vitamine ai prodotti definiti dalla presente direttiva è autorizzata in alcuni Stati membri, ma che *non si può estendere tale possibilità a tutta la Comunità; che pertanto gli Stati membri devono poter autorizzare o vietare l'aggiunta di vitamine nelle loro produzioni nazionali, ma che, in ogni caso, devono garantire la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, conformemente alle norme e ai principi derivanti dal trattato*;	considerando che l'aggiunta di vitamine ai prodotti definiti dalla presente direttiva è autorizzata in alcuni Stati membri, ma che **per evitare qualsiasi confusione presso i consumatori occorre imporre una denominazione specifica che segnali la presenza delle sostanze utilizzate in aggiunta o come integrazione;**
(Emendamento 35)	
Undicesimo considerando	
considerando che, per evitare che si creino nuovi ostacoli alla libera circolazione, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare, per i prodotti contemplati dalla presente direttiva, norme più dettagliate o non previste dalla presente direttiva,	**soppresso**
(Emendamento 36)	
Articolo 2	
Gli Stati membri possono autorizzare l'aggiunta di vitamine ai prodotti definiti nell'allegato I.	Gli Stati membri possono autorizzare l'aggiunta di vitamine ai prodotti definiti nell'allegato I**, purché alla denominazione di tali prodotti sia aggiunta la dicitura «vitaminizzato»**.

([1]) Dopo l'approvazione degli emendamenti la questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento.
(*) GU C 231 del 9.8.1996, pag. 14.

Mercoledì 14 gennaio 1998

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 37)	
Articolo 3, punto 4	
4) Nel caso di succhi di frutta ai quali siano stati aggiunti zuccheri allo scopo di conferire loro un gusto zuccherato, l'etichettatura deve contenere la dicitura «zuccherato» o «con aggiunta di zuccheri», seguita dall'indicazione del tenore massimo degli zuccheri aggiunti, calcolato in materia secca ed espresso in grammi per litro.	4) Nel caso di succhi di frutta ai quali siano stati aggiunti zuccheri allo scopo di conferire loro un gusto zuccherato, l'etichettatura deve contenere la dicitura «zuccherato» o «con aggiunta di zuccheri», seguita dall'indicazione del tenore massimo degli zuccheri aggiunti, calcolato in materia secca ed espresso in grammi per litro**, fermo restando che tale tenore massimo non può eccedere il naturale tenore zuccherino del frutto**.
(Emendamento 38)	
Articolo 3, punto 5	
5) La ricostituzione dello stato di origine, mediante sostanze a ciò strettamente necessarie — di un succo di frutta a partire da un succo di frutta concentrato, — di una purea di frutta a partire da una purea di frutta concentrata, e la restituzione degli aromi, dei minerali *e della polpa*: — al succo di frutta concentrato, al succo di frutta disidradato e al nettare, non comporta l'obbligo di citare sull'etichettatura l'elenco degli ingredienti utilizzati per dette operazioni.	5) La ricostituzione dello stato di origine, mediante sostanze a ciò strettamente necessarie — di un succo di frutta a partire da un succo di frutta concentrato, — di una purea di frutta a partire da una purea di frutta concentrata,e la restituzione degli aromi e dei minerali: — al succo di frutta concentrato, al succo di frutta disidradato e al nettare, non comporta l'obbligo di citare sull'etichettatura l'elenco degli ingredienti utilizzati per dette operazioni.
(Emendamento 39)	
Articolo 4	
Per i prodotti di cui alla presente direttiva, gli Stati membri *si astengono dall'adottare* disposizioni nazionali più dettagliate o non previste dalla medesima.	Per i prodotti di cui alla presente direttiva, gli Stati membri **possono adottare o mantenere** disposizioni nazionali più dettagliate o non previste dalla medesima **purché siano compatibili con le norme generali del trattato**.
(Emendamento 40)	
Articolo 6	
Gli adeguamenti della presente direttiva *alle disposizioni comunitarie generali applicabili in materia di prodotti alimentari, nonché* al progresso tecnico, sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 7.	Gli adeguamenti della presente direttiva al progresso tecnico sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 7.
(Emendamento 41)	
Articolo 7 bis (nuovo)	
	Articolo 7 bis **Nei prodotti vitaminizzati l'etichettatura deve riportare caratteristiche, percentuale e tollerabilità per l'organismo delle vitamine utilizzate**.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 42)

Allegato 1, sezione I, punto 1, lettera b)

b) Designa altresì il prodotto ottenuto, restituendo al succo di frutta concentrato sia la proporzione di acqua estratta dal succo al momento della concentrazione, sia l'aroma ottenuto mediante sostanze aromatizzanti ricuperate al momento della concentrazione del succo di frutta in questione o di succhi di frutta della stessa specie. L'acqua aggiunta deve presentare caratteristiche appropriate, in particolare dal punto di vista chimico, microbiologico e organolettico, di modo da garantire le qualità essenziali del succo. Il prodotto così ottenuto deve presentare le caratteristiche organolettiche e analitiche equivalenti a quelle del succo ottenuto a partire dalla frutta della stessa specie ai sensi del punto a).	b) Designa altresì il prodotto ottenuto, restituendo al succo di frutta concentrato sia la proporzione di acqua estratta dal succo al momento della concentrazione, sia l'aroma ottenuto mediante sostanze aromatizzanti ricuperate al momento della concentrazione del succo di frutta in questione o di succhi di frutta della stessa specie. L'acqua aggiunta deve presentare caratteristiche appropriate, in particolare dal punto di vista chimico, microbiologico e organolettico, di modo da garantire le qualità essenziali del succo. **L'acqua aggiunta dovrebbe avere le seguenti caratteristiche**: **Nitrati: Max 25 mg/l** **Sodio: Max 20 mg/l** **Conduttività elettrica: Max 400 Microsiemens/cm** **Calcio: Max 100 mg/l** **Magnesio: Max 30 mg/l** **Potassio: Max 10 mg/l** **Cloruro: Max 25 mg/l** Il prodotto così ottenuto deve presentare le caratteristiche organolettiche e analitiche equivalenti a quelle del succo ottenuto a partire dalla frutta della stessa specie ai sensi della lettera a).

(Emendamento 43)

Allegato 1, sezione II, punto 1, trattino -1 (nuovo)

	— A norma dell'articolo 2 e secondo le prassi attualmente in vigore in taluni Stati membri, l'aggiunta di vitamine è autorizzata nei prodotti di cui al punto I, paragrafi 1, lettere a) e b), 2, 3 e 4 del presente allegato. Tale aggiunta comporta una modifica dell'etichettatura mediante l'inserimento della dicitura «vitaminizzato».

IV.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (COM(95)0722 — C4-0405/96 — 96/0116 (CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche [1]:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 72)

Primo visto

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo *43*,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo **100 A**,

(1) Dopo l'approvazione degli emendamenti la questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento.
(*) GU C 231 del 9.8.1996, pag. 20.

Mercoledì 14 gennaio 1998

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 44)

Settimo considerando

considerando che le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva *93/102/CE della Commissione* [1], devono applicarsi salvo talune deroghe;

considerando che le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva **97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** [1], devono applicarsi salvo talune deroghe;

[1] *GU L 291 del 25.11.1993, pag. 14.*

[1] **GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21.**

(Emendamento 45)

Ottavo considerando

considerando che l'aggiunta di vitamine ai prodotti *di cui alla* presente direttiva è autorizzata in alcuni Stati membri, ma che *non si può decidere di estendere tale possibilità a tutta la Comunità; che pertanto gli Stati membri devono poter autorizzare o vietare l'aggiunta di vitamine nelle loro produzioni nazionali, garantendo, in ogni caso, la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, conformemente alle norme e ai principi derivanti dal trattato*;

considerando che l'aggiunta di vitamine ai prodotti **definiti dalla** presente direttiva è autorizzata in alcuni Stati membri, ma che **per evitare qualsiasi confusione presso i consumatori occorre imporre una denominazione specifica che segnali la presenza delle sostanze utilizzate in aggiunta o come integrazione;**

(Emendamento 46)

Undicesimo considerando

considerando che, onde evitare la creazione di nuovi ostacoli alla libera circolazione, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare, per i prodotti contemplati dalla presente direttiva, norme più dettagliate o non previste dalla presente direttiva,

soppresso

(Emendamento 47)

Articolo 2

Gli Stati membri possono autorizzare l'aggiunta di vitamine ai prodotti definiti nell'allegato 1.

Gli Stati membri possono autorizzare l'aggiunta di vitamine ai prodotti definiti nell'allegato 1**, purché alla denominazione di tali prodotti sia aggiunta la dicitura «vitaminizzato»**.

(Emendamento 48)

Articolo 3, punto 5 bis (nuovo)

5 bis) Nei prodotti vitaminizzati l'etichetta deve riportare caratteristiche e percentuale delle vitamine utilizzate.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 49)	
Articolo 4	
Per i prodotti di cui alla presente direttiva, gli Stati membri *si astengono dall'adottare* disposizioni nazionali più dettagliate o non previste dalla *direttiva stessa*.	Per i prodotti di cui alla presente direttiva, gli Stati membri **possono adottare o mantenere** disposizioni nazionali più dettagliate o non previste dalla **medesima purché siano compatibili con le norme generali del trattato**.
(Emendamento 50)	
Articolo 5	
Gli adeguamenti della presente direttiva *alle disposizioni comunitarie generali applicabili in materia di prodotti alimentari, nonché* al progresso tecnico, sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 6.	Gli adeguamenti della presente direttiva al progresso tecnico sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 6.
(Emendamento 51)	
Allegato I, punto 4, primo trattino	
— mediante sterilizzazione, per i prodotti di cui al punto 1, lettere da a) a d);	— mediante **trattamento termico** (sterilizzazione, **UHT,...**), per i prodotti di cui al punto 1, lettere da a) a d);
(Emendamento 52)	
Allegato I, punto 4 bis (nuovo)	
	4 bis. Addizioni autorizzate:
	A norma dell'articolo 2, l'aggiunta di vitamine è autorizzata secondo le prassi attualmente in vigore in taluni Stati membri. Tale aggiunta comporta una modifica dell'etichettatura mediante inserimento della dicitura «vitaminizzato» per i prodotti di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato.

V.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (COM(95)0722 — C4-0406/96 — 96/0118 (CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche ([1]):

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 73)	
Primo visto	
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo *43*,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo **100 A**,

([1]) Dopo l'approvazione degli emendamenti la questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento.
(*) GU C 231 del 9.8.1996, pag. 27.

Mercoledì 14 gennaio 1998

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 53)

Settimo considerando

considerando che le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva *93/102/CE della Commissione* [1], devono applicarsi salvo talune deroghe;

considerando che le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva **97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** [1], devono applicarsi salvo talune deroghe;

[1] *GU L 291 del 25.11.1993, pag. 14.*

[1] **GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21.**

(Emendamento 54)

Undicesimo considerando

considerando che, onde evitare la creazione di nuovi ostacoli alla libera circolazione, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare, per i prodotti contemplati dalla presente direttiva, norme più dettagliate o non previste dalla presente direttiva,

soppresso

(Emendamento 55)

Articolo 2, punto 4

4) *L'etichettatura indica il tenore totale di zuccheri mediante la dicitura «... grammi per 100 grammi»; la cifra indicata rappresenta il valore refrattometrico del prodotto finito, determinato a 20 gradi Celsius, con una tolleranza di più o meno tre gradi refrattometrici.*

Tuttavia, tale indicazione non deve essere riportata qualora la quantità di zuccheri figuri sull'etichettatura in applicazione della direttiva 90/496/CEE [1]

4) **Laddove il contenuto residuo di anidride solforosa supera i 30 mg/kg, l'etichettatura deve indicare la percentuale del residuo rapportata al peso del prodotto finale «...% di anidride solforosa»**.

[1] *GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40*

(Emendamento 56)

Articolo 2, punto 4 bis (nuovo)

4 bis) Nei prodotti vitaminizzati l'etichettatura deve riportare caratteristiche, percentuale e tollerabilità per l'organismo delle vitamine utilizzate.

(Emendamento 57)

Articolo 2, punto 5

5). *Le indicazioni di cui ai punti 3 e 4 devono figurare, a caratteri ben leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.*

5) **Nei prodotti con un tenore di sostanza secca solubile inferiore al 63% deve figurare sull'etichetta la dicitura «conservare in frigorifero dopo l'apertura». Tale indicazione non è tuttavia obbligatoria per i prodotti venduti in piccolissime quantità e il cui contenuto è normalmente consumato in un'unica volta.**

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 58)	
Articolo 3	
Per i prodotti di cui alla presente direttiva, gli Stati membri *si astengono dall'adottare* disposizioni nazionali più dettagliate o non previste dalla medesima.	Per i prodotti di cui alla presente direttiva, gli Stati membri **possono adottare o mantenere** disposizioni nazionali più dettagliate o non previste dalla medesima **purché siano compatibili con le norme generali del trattato**.
(Emendamento 59)	
Articolo 5	
Gli adeguamenti della presente direttiva *alle disposizioni comunitarie generali applicabili in materia di prodotti alimentari, nonché* al progresso tecnico, sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 6.	Gli adeguamenti della presente direttiva al progresso tecnico sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 6.
(Emendamento 60)	
Allegato I, sezione I, punto 1, primo trattino, secondo comma	
La quantità di polpa e/o purea utilizzata per la fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:	La quantità di polpa e/o purea utilizzata per la fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:
350 grammi — in genere,	350 grammi — in genere **e per gli agrumi interi utilizzati a lamelle o a fette**
250 grammi — per i ribes neri, i cinorrodi, le cotogne,	250 grammi — per i ribes neri, i cinorrodi, le cotogne,
150 grammi — per lo zenzero	150 grammi — per lo zenzero
160 grammi — per gli anacardi	160 grammi — per gli anacardi
60 grammi — per i frutti della passiflora	60 grammi — per i frutti della passiflora
(Emendamento 61)	
Allegato I, sezione I, punto 1, secondo trattino, secondo comma	
La quantità di polpa per la fabbricazione di 1000 grammi di prodott*i* finito non deve essere inferiore a	La quantità di polpa per la fabbricazione di 1000 grammi di prodott**o** finito non deve essere inferiore a
450 grammi — in genere,	450 grammi — in genere, **a eccezione degli agrumi**
350 grammi — per i ribes neri, i cinorrodi, le cotogne,	350 grammi — per i ribes neri, i cinorrodi, le cotogne,
250 grammi — per lo zenzero	250 grammi — per lo zenzero
230 grammi — per gli anacardi	230 grammi — per gli anacardi
80 grammi — per i frutti della passiflora	80 grammi — per i frutti della passiflora
(Emendamento 62)	
Allegato I, sezione III, secondo comma	
Tuttavia, *gli Stati membri possono autorizzare le denominazioni riservate ai prodotti definiti ai punti da 1 a 4, che presentino un tenore di sostanza secca solubile inferiore al 60%*.	Tuttavia, **i prodotti definiti ai punti 1 e 2 della sezione I del presente allegato il cui tenore di sostanza secca solubile determinata al refrattometro sia compreso tra il 45 e il 60% possono essere messi in vendita con le denominazioni commerciali indicate a condizione che l'etichettatura (a) indichi il tenore di zucchero ridotto e (b) contenga l'avvertenza «conservare in luogo fresco dopo l'apertura». In tali prodotti il tenore di frutta deve essere superiore del 10%.**

Mercoledì 14 gennaio 1998

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 63)	
Allegato II, quarto trattino	
— succo di piccoli frutti rossi, solo nella confettura e confettura extra prodotte con cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne,	— succo di piccoli frutti rossi, solo nella confettura e confettura extra **o nella gelatina e gelatina extra** prodotte con cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne,
(Emendamento 64)	
Allegato II, nono trattino	
— scorze di agrumi *e foglie di Pelargonium odoratissimum*, nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra *se prodotte con cotogne*.	— scorze di agrumi, nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra;
(Emendamento 65)	
Allegato II, trattino nono bis (nuovo)	
	— foglie di Pelargonium odoratissimun, nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra, se prodotte con cotogne.
(Emendamento 66)	
Allegato III, parte A, punto 1, trattino terzo bis (nuovo)	
	— Le scorze di agrumi designano «la peluria lavata del frutto, con o senza il suo endocarpo».
(Emendamento 67)	
Allegato III, parte A, punto 3	
3. Purea di frutta si intende la parte commestibile del frutto intero, sbucciato o senza semi, la quale è trasformata in purea mediante setacciatura o altro processo analogo.	3. Purea di frutta si intende la parte commestibile del frutto intero, **se necessario** sbucciato o senza semi, la quale è trasformata in purea mediante setacciatura o altro processo analogo.
(Emendamento 68)	
Allegato III, parte A, punto 5	
5. Zuccheri Sono autorizzati: 1. gli zuccheri definiti nella direttiva 73/437/CEE; 2. il fruttosio; 3. gli zuccheri *ottenuti* dalla frutta.	*5. Zuccheri* Sono autorizzati: 1. gli zuccheri definiti nella direttiva 73/437/CEE; 2. il fruttosio; 3. gli zuccheri **estratti** dalla frutta; **3 bis. lo zucchero grezzo di canna.**

11. Decisione dell'UEFA in merito alla Coppa Coca Cola

B4-0024 e 0026/98

Risoluzione sulla UEFA/Coppa Coca-Cola

Il Parlamento europeo,

A. considerando che l'Unione europea deve riconoscere il carattere specifico dello sport e l'autonomia dei movimenti sportivi,

B. considerando che nella sua risoluzione del 13 giugno 1997 sul ruolo dell'Unione europea nello sport ([1]) questo Parlamento aveva insistito per «trovare soluzioni che non dissuadano nei fatti i club... piccoli e medi, professionistici... dal dedicare sforzi sostanziali... che possano assolvere al ruolo educativo e sociale che incombe loro»,

C. considerando che esiste attualmente un conflitto tra la UEFA e la «Premier League» sul numero dei club autorizzati a partecipare al campionato della Prima divisione («First Division»),

D. considerando che la English Football League (lega calcio inglese), rappresentante dell'insieme dei club professionistici, è giuridicamente del tutto indipendente dalla «Premier League», composta esclusivamente dei club professionistici della Prima divisione («Premiership»),

E. considerando che la Coca Cola Cup è organizzata dalla «Football League» e non dalla «Premier League»,

F. considerando che finora i vincitori della «Football League Cup» si qualificavano per la Coppa UEFA (C3 Cup),

G. considerando che la decisione UEFA di modificare le norme, non permettendo ai vincitori della Football League Cup di qualificarsi per la Coppa UEFA, è arbitraria, potrebbe essere considerata come collegata al precitato conflitto e potrebbe avere notevoli conseguenze economiche e sociali negative per numerosi club professionistici inglesi, segnatamente per quelli delle divisioni inferiori,

H. considerando che una tale decisione potrebbe anche essere ritenuta come discriminatoria, visto che i vincitori di analoghe coppe di Lega, organizzate in altri Stati europei, continueranno a partecipare alla Coppa UEFA,

I. considerando che tale decisione costituisce una violazione dell'articolo 86 del trattato CE, relativo allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante,

J. considerando che l'attività economica prodotta dallo sport professionistico non può essere esonerata dalle disposizioni del diritto comunitario e constatando le enormi ripercussioni finanziarie che quasi certamente deriveranno da tale iniziativa,

1. sollecita la Commissione ad affrontare prioritariamente il problema;

2. chiede alla UEFA di tornare sulla sua decisione alla luce delle considerazioni sopra esposte;

3. chiede alla UEFA di assicurarsi che tutte le leghe calcio negli Stati membri vengano trattate allo stesso modo;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'UEFA, alla «English Football League» e alla «Premier League».

([1]) GU C 200 del 30.6.1997, pag. 252.

Mercoledì 14 gennaio 1998

12. Relazioni Europa-Stati Uniti: prospettive per il progresso

A4-0410/97

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione «L'Europa e gli Stati Uniti: prospettive per il progresso (COM(95)0411 — C4-0411/95)

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione COM(95)0411 — C4-0411/95,

— visti la dichiarazione politica e il piano d'azione congiunto dell'Unione europea e degli Stati Uniti, firmati a Madrid nel dicembre 1995,

— visto il Vertice Unione europea-Stati Uniti del 5 dicembre 1997,

— vista la propria risoluzione del 20 novembre 1997 sul nuovo programma di lavoro transatlantico (relazioni Unione europea-Stati Uniti) ([1]),

— visti la relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0410/97),

A. ricordando l'importanza dei valori comuni condivisi dall'Unione europea, dai suoi Stati membri e dagli Stati Uniti d'America, in particolare per quanto concerne le libertà fondamentali e il rispetto delle regole democratiche,

B. considerando che le relazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sono destinate a entrare in una nuova fase, a seguito della scomparsa del mondo bipolare che aveva caratterizzato il periodo della guerra fredda,

C. ricordando che le relazioni euroamericane devono svilupparsi in modo equilibrato e devono fornire un contributo rilevante al rafforzamento delle organizzazioni internazionali e all'instaurazione di un nuovo ordine internazionale che possa essere accettato da tutti,

D. convinto che il nuovo contesto internazionale induca a un rinnovamento dei settori, degli obiettivi e dei metodi della cooperazione transatlantica,

E. convinto della necessità di sviluppare una maggiore cooperazione nei settori che si presentano come nuove priorità in materia di sicurezza e sono vettori di minacce per la pace che riguardano sia gli Stati Uniti che i paesi europei,

F. ritenendo opportuno procedere, nell'ambito delle strutture comuni di cooperazione, a un inventario preciso dei nuovi settori prioritari nei quali europei e americani potrebbero trarre mutuo vantaggio da una cooperazione potenziata, in particolare il terrorismo, la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti, il riciclaggio di denaro sporco, l'immigrazione clandestina, lo sviluppo delle associazioni mafiose e la diffusione delle armi nucleari,

G. convinto della necessità di portare avanti e rafforzare la cooperazione in una serie di settori d'azione esterna in cui vi è un manifesto interesse comune, come la riforma delle Nazioni Unite, così come questa è stata promossa dal Segretario generale Kofi Annan, la prosecuzione dell'aiuto allo sviluppo, la promozione della democrazia e dei diritti umani, compreso il principio generale dell'abolizione della pena di morte, le operazioni di mantenimento della pace e lo sviluppo di mezzi efficaci della diplomazia preventiva nell'ambito delle esistenti istituzioni internazionali,

H. sottolineando che si stanno dischiudendo nuove possibilità di cooperazione UE-USA nelle regioni settentrionali; che gli USA e tre Stati membri dell'Unione figurano tra i fondatori del Consiglio dell'Artico e che il Consiglio europeo ha recentemente chiesto alla Commissione di elaborare nel 1998 una relazione sulla dimensione settentrionale delle politiche dell'Unione,

([1]) Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 4.

I. considerando in tale contesto che, nonostante la mancanza di una vera e propria politica estera e di sicurezza comune, le azioni esterne dell'Unione si sono rivelate più efficaci quando sono state definite in collaborazione con gli Stati Uniti, in particolare nel caso della gestione delle crisi nell'ex Jugoslavia e in Medio Oriente, e considerando inoltre che solo mediante un rafforzamento della cooperazione bilanciata tra l'Unione e gli Stati Uniti è possibile pervenire a soluzioni durature di crisi di interesse comune,

J. ricordando l'importanza delle relazioni tra l'Europa e gli Stati Uniti nel settore della difesa e sottolineando il ruolo essenziale svolto dall'Alleanza atlantica nel periodo della guerra fredda, ma reputando oggi necessario, nel nuovo contesto internazionale, sviluppare maggiormente un'identità europea in materia di sicurezza e di difesa, che gli stessi Stati Uniti auspicano fortemente,

K. deplorando tuttavia l'approccio unilaterale adottato per la questione della scelta dei nuovi membri della NATO e l'assenza di un seguito concreto, allo stato attuale, alle risoluzioni del Consiglio atlantico di Berlino concernenti la creazione di un'entità europea di difesa nel quadro di strutture atlantiche rinnovate,

L. deplorando che il governo degli Stati Uniti, diversamente dalla maggior parte dei governi degli Stati dell'Unione, non intenda firmare la Dichiarazione di Ottawa del 1997 sul divieto delle mine antiuomo e la loro distruzione, i cui effetti distruttivi sono statti constatati quotidianamente nell'ex Jugoslavia,

M. deplorando inoltre che il Congresso degli Stati Uniti finora non sembri intenzionato a onorare l'impegno da esso assunto nei confronti delle Nazioni Unite e rifiuti di pagare il contributo dovuto, indebolendo così la propria credibilità nonché le basi finanziarie dell'ONU,

N. sottolineando l'urgente necessità di dare finalmente un contenuto reale al concetto di «pilastro europeo» dell'Alleanza in un nuovo contesto continentale, che esige che i paesi europei possano disporre, in caso di crisi, di propri mezzi di intervento militare, a prescindere dall'atteggiamento assunto dagli Stati Uniti,

O. deplorando che nel settore degli scambi internazionali, malgrado gli impegni multilaterali sottoscritti in particolare nell'ambito dell'OMC, gli Stati Uniti si arroghino il diritto di dare applicazione extraterritoriale alla loro legislazione nazionale e di imporre unilateralmente sanzioni internazionali, che incidono seriamente sulla cooperazione transatlantica,

1. si compiace per la comunicazione della Commissione, la nuova Agenda transatlantica e il piano d'azione congiunto UE/USA quali validi strumenti ai fini del rafforzamento delle sempre importanti relazioni transatlantiche e auspica che possano essere ottenuti risultati ancora più positivi da tali iniziative;

2. ritiene che il rafforzamento delle relazioni tra l'Europa e gli Stati Uniti resti un fattore essenziale per la stabilità della comunità internazionale, ma che tale rafforzamento debba essere preceduto da un riequilibrio dei rapporti per poter sfociare in un'autentica partnership;

3. è favorevole allo sviluppo di iniziative comuni in materia di politica internazionale, a condizione che tali iniziative rispettino l'equilibrio tra i partner e, in particolare, che l'Unione europea e gli Stati membri non vi siano associati unicamente a titolo di finanziatori e a condizione che le iniziative in questione tengano conto degli interessi legittimi di tutti gli Stati membri dell'Unione allorquando riguardano regioni vicine all'Unione;

4. auspica il rafforzamento e l'approfondimento del dialogo e della cooperazione in alcuni settori prioritari che rappresentano nuove sfide per la stabilità internazionale, soprattutto la lotta contro il terrorismo e la grande criminalità organizzata, problemi ambientali di scala mondiale, il traffico di stupefacenti e di materie fissili, il traffico di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei bambini nonché l'immigrazione clandestina, fenomeni tutti questi che si sviluppano in modo preoccupante grazie anche in particolare all'apertura delle frontiere, alla deregolamentazione del commercio internazionale e alla liberalizzazione dei movimenti di capitali;

5. ritiene che la protezione dell'ambiente, la prevenzione realisticamente possibile dei mutamenti climatici mondiali, la sicurezza nucleare e la lotta contro la proliferazione nucleare rappresentino naturali settori di cooperazione tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, nei quali iniziative comuni coerenti possono dare frutti a livello dell'intera comunità internazionale;

6. deplora, a questo proposito, l'atteggiamento repressivo adottato alla Conferenza di Kyoto dagli Stati Uniti in materia di mutamenti climatici nonché la loro posizione relativa alle pellicce di animali catturati mediante tagliole;

7. esorta l'Unione, i suoi Stati membri e gli USA a promuovere la cooperazione per sviluppare le regioni dell'Artico e altre regioni settentrionali nel quadro del Consiglio dell'Artico, così come la dimensione settentrionale delle politiche dell'Unione;

8. sollecita un rafforzamento della cooperazione euroamericana in particolare in seno alle istituzioni internazionali in materia di gestione delle situazioni di crisi e di dislocazione di forze di mantenimento della pace nelle zone sensibili; ritiene che l'inserimento delle missioni di Petersberg consentirà all'UEO di svolgere un ruolo significativo in tali circostanze; un'assistenza da parte euroamericana potrebbe inoltre facilitare la costituzione di forze regionali di mantenimento della pace, come si è cominciato a fare in Africa;

9. invita la Commissione e il Consiglio a inserire nell'agenda transatlantica il trattato internazionale per la messa al bando delle mine terrestri adottato ad Ottawa, esortando vivamente gli Stati Uniti a firmarlo in modo da non perdere un'occasione storica di consolidare la pace e il disarmo;

10. ritiene che la protezione della salute pubblica e la tutela dei consumatori costituiscano settori che, come tutti gli altri, non ammettono un approccio diverso a seconda dei casi e che di conseguenza sia l'Unione europea sia gli Stati Uniti hanno il diritto e il dovere di stabilire il livello di detta protezione per far fronte a rischi la cui esistenza è dimostrata sulla base di dati scientifici;

11. invita l'Unione, gli Stati membri e gli Stati Uniti a mantenere e coordinare i loro sforzi in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, onde consentire una razionalizzazione ottimale dell'impiego dei fondi destinati dalle due parti agli aiuti; ritiene che il dialogo transatlantico debba inoltre consentire di sensibilizzare in particolare i parlamentari statunitensi ai possibili effetti negativi per lo sviluppo provocati da certe iniziative commerciali, come il ricorso presentato all'OMC contro l'OCM banane;

12. ritiene che le disposizioni istituzionali della nuova Agenda transatlantica debbano essere rafforzate affinché si possa affrontare con efficacia l'ampio numero di questioni da esaminare nell'ambito del dialogo;

13. invita la Commissione, onde favorire lo sviluppo di relazioni meno asimmetriche, a difendere con chiarezza e fermezza e mantenendo un atteggiamento vigile gli interessi europei nel settore delle relazioni commerciali esterne, assicurando in particolare, in sede di negoziato con gli Stati Uniti, una rigorosa reciprocità delle concessioni, la simmetria dei vantaggi concessi e la globalizzazione («*linkage*») dei negoziati, in particolare per quanto concerne i panel dell'OMC;

14. ribadisce la richiesta alla Commissione di trasparenza democratica nella gestione dei negoziati commerciali con gli Stati Uniti informando questo Parlamento in merito alle linee direttrici che intende assumere, in particolare nel caso dei negoziati sull'AMI (Accordo multilaterale per gli investimenti);

15. condanna la pretesa di conferire carattere extraterritoriale a talune leggi nazionali americane come le leggi Helms-Burton e D'Amato-Kennedy, la qual cosa è in totale contraddizione con gli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati Uniti, e auspica che il dialogo transatlantico non esiti ad affrontare in tutta franchezza questioni così delicate senza limitarsi a temi convenuti sui quali è facile raggiungere un consenso;

16. constata che il recente ed evitabile moltiplicarsi delle controversie commerciali tra l'Europa e gli Stati Uniti (leggi Helms-Burton e d'Amato-Kennedy; fusione McDonnell-Boeing e contratti di esclusività; contratto di fornitura di gas con l'Iran...) mostra la necessità che gli europei dispongano di dispositivi giuridici identici a quelli degli Stati Uniti per giungere a compromessi che tengano veramente conto delle preoccupazioni e degli interessi europei;

17. invita gli organi della cooperazione transatlantica a occuparsi della questione delle restrizioni agli scambi e agli investimenti con portata extraterritoriale stabilite da Stati federati o da autorità locali, onde evitare una possibile generalizzazione di decisioni come quella presa dallo Stato del Massachussetts nei confronti della Birmania e, in linea generale, ad assicurarsi che lo smantellamento degli strumenti generali di protezione (per es. il «*Buy American Act*») sia effettivamente accompagnato, nei singoli settori, dalla scomparsa degli ostacoli agli scambi;

18. invita gli Stati Uniti a considerare il divieto della pena di morte come un ampliamento della sfera dei diritti fondamentali e chiede loro pertanto di abolire definitivamente la pena capitale;

19. invita la Commissione a seguire con particolare attenzione gli sviluppi del NAFTA e del progetto di creazione di una Zona di libero scambio delle Americhe (FTAA), che tornerà a essere discusso nell'aprile 1998 a Santiago, tenuto conto delle loro conseguenze per gli interessi commerciali europei, onde salvaguardare in particolare gli stretti legami economici e culturali che uniscono gli Stati dell'Unione e i paesi dell'America latina;

20. ritiene pertanto opportuno occuparsi delle relazioni con l'America latina anche nel contesto della nuova Agenda transatlantica tra l'UE e gli USA;

21. esorta la Commissione a esaminare la possibilità di rafforzare la presenza dell'Unione su base permanente in parti degli Stati Uniti, soprattutto California e costa occidentale, al fine di sorvegliare e seguire attentamente gli sviluppi nei settori dell'alta tecnologia e degli audiovisivi considerata la relazione asimmetrica tra USA e UE in tali campi;

22. condanna fermamente gli effetti extraterritoriali delle leggi Helms-Burton e D'Amato-Kennedy e approva la procedura avviata dall'Unione per una composizione della controversia nell'ambito dell'OMC; qualora l'«accordo» raggiunto dall'UE e dagli USA l'11 aprile 1997 non dovesse portare a una soluzione, l'Unione dovrà rilanciare la procedura del panel dell'OMC;

23. invita gli organi competenti del Parlamento europeo, i parlamenti nazionali degli Stati membri e il Congresso americano a mettere a profitto i diversi canali di comunicazione e le varie occasioni di incontro di cui dispongono per favorire la prevenzione delle crisi euroamericane, in particolare spiegando ai parlamentari americani che gli stessi obiettivi politici (per es., lotta contro il terrorismo di Stato o difesa dei diritti dell'uomo) possono essere perseguiti con approcci diversi e altrettanto legittimi (una politica dura di sanzioni o una politica di cooperazione che costringa i partner a una maggiore trasparenza);

24. invita l'Unione e gli Stati Uniti a esplicare ogni sforzo possibile per coordinare le loro politiche e le azioni esterne al fine di promuovere la democrazia e lo stato di diritto, evitando così la concorrenza sleale a discapito dei diritti umani;

25. esorta l'Unione e gli Stati Uniti a coordinare le loro politiche in materia di controlli sulle esportazioni di armi sulla base di criteri concordati onde evitare di pregiudicare in modo non intenzionale le restrizioni per quanto riguarda le esportazioni, nonché a incoraggiare iniziative distinte USA e UE per promuovere detto obiettivo; ritiene che tale questione dovrebbe altresì costituire parte della nuova Agenda transatlantica;

26. ricorda che uno dei fattori essenziali che possono contribuire al rafforzamento della cooperazione euroamericana è quello costituito dalla partecipazione attiva dei rappresentanti del mondo degli affari al dialogo transatlantico, che può fornire un contributo significativo a monte del lavoro dei negoziatori; ritiene pertanto che essi debbano essere associati alla definizione dei temi di discussione, in modo che i colloqui trattino i problemi reali che si presentano nel settore dell'accesso ai mercati;

27. ritiene che la stretta associazione prevista dai meccanismi di cooperazione potrà servire anche a disinnescare le crisi e a orientare la cooperazione verso soluzioni concrete che contribuiscano a eliminare gli ostacoli regolamentari agli scambi e agli investimenti e che in tale quadro si potranno anche proporre azioni convergenti nei confronti di paesi terzi, riguardanti, per esempio, l'accesso al mercato giapponese, la protezione della proprietà intellettuale in Cina o il rispetto delle norme sociali e ambientali fondamentali;

28. esorta vivamente l'Unione a indicare chiaramente ai rappresentanti degli Stati Uniti che le norme sanitarie e la protezione dei consumatori non possono essere in alcun modo ignorate e che pertanto devono essere debitamente applicati norme più severe in materia di ingegneria genetica nonché il divieto di importazione di carni bovine trattate con ormoni;

29. si compiace della conclusione degli accordi concernenti una nuova agenda transatlantica e il piano d'azione congiunto e auspica che tali quadri istituzionali consentano di sviluppare una cooperazione più ampia e un dialogo più approfondito tra europei e americani e contribuiscano al rinnovo del legame transatlantico che, in un ambiente internazionale radicalmente mutato dal crollo del comunismo, deve restare in futuro un elemento essenziale per la pace e la stabilità internazionale;

Mercoledì 14 gennaio 1998

30. ritiene che una siffatta prospettiva dovrebbe condurre alla definizione di un ampio quadro istituzionale tra i due partner che preveda una maggiore cooperazione interparlamentare e comprenda il concetto del nuovo mercato transatlantico proposto dal Presidente della Commissione Jacques Santer nel suo discorso inaugurale al Parlamento nel 1995;

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al Congresso degli Stati Uniti.

Mercoledì 14 gennaio 1998

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 14 gennaio 1998

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Ainardi, Alavanos, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Añoveros Trias de Bes, Antony, Anttila, Aparicio Sánchez, Apolinário, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Augias, Avgerinos, Azzolini, Baldarelli, Baldi, Balfe, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barthet-Mayer, Barton, Barzanti, Bazin, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Berès, Berger, Bernard-Reymond, Bernardini, Bertens, Berthu, Bianco, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bonde, Boniperti, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Buffetaut, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Campoy Zueco, Capucho, Cardona, Carlotti, Carlsson, Carnero González, Carniti, Carrère d'Encausse, Cars, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castellina, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Cellai, Chanterie, Chesa, Chichester, Christodoulou, Coates, Cohn-Bendit, Colino Salamanca, Colli, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cot, Cottigny, Cox, Crampton, Crawley, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, van Dam, D'Andrea, Danesin, Dankert, Darras, Daskalaki, David, De Clercq, De Coene, Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni, Dell'Alba, De Luca, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dupuis, Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Ettl, Evans, Ewing, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferri, Filippi, Fini, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Ford, Formentini, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garot, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Girão Pereira, Glante, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Graziani, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hyland, Ilaskivi, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jensen Kirsten M., Jöns, Jové Peres, Junker, Kaklamanis, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Klaß, Klironomos, Koch, Kofoed, Kokkola, Konrad, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lalumière, La Malfa, Lambraki, Lambrias, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, de Lassus Saint Geniès, Lataillade, Le Gallou, Lehne, Lenz, Leopardi, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Lienemann, Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Linser, Lööw, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCartin, McGowan, McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Manzella, Marin, Marinho, Marinucci, Marra, Marset Campos, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mégret, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Monfils, Moniz, Moorhouse, Morán López, Moreau, Moretti, Morgan, Morris, Mouskouri, Mulder, Murphy, Muscardini, Musumeci, Mutin, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, Novo Belenguer, Oddy, Ojala, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Pailler, Paisley, Palacio Vallelersundi, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi, Parodi, Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Pimenta, Pinel, Pirker, des Places, Plooij-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Querbes, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Rauti, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Ripa di Meana, Robles Piquer, Rocard, de Rose, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Rovsing, Rübig, Ruffolo, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid, Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seillier, Seppänen, Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Spaak, Spencer, Spiers, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Swoboda, Tajani, Tamino, Tannert, Tappin, Tatarella, Taubira-Delannon, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Trizza, Truscott, Tsatsos, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i

Mercoledì 14 gennaio 1998

Aldea, Verwaerde, Viceconte, Vinci, Viola, Virgin, Voggenhuber, Waddington, Waidelich, Walter, Watson, Weber, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wieland, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(—) = Contrari

(O) = Astensioni

1. Relazione Fayot A4-0006/98

Emendamento 3, seconda parte

(+)

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Eriksson, Manisco, Ojala, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Wurtz

I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby

NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Lukas, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(—)

ARE: De Lassus, Ewing, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Pradier, Sainjon, Vandemeulebroucke, Weber Jup

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Alavanos, Ephremidis, Sornosa Martínez

NI: Cellai, Farassino, Musumeci

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferri, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen,

Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Azzolini, Baldi, Bazin, van Bladel, Boniperti, Cardona, Carrère d'Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Di Prima, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Janssen van Raay, Kaklamanis, Killilea, Ligabue, Marin, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner, Tajani, Todini

(O)

ELDR: Väyrynen

GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Marset Campos, Mohamed Ali, Puerta, Querbes, Ribeiro, Sierra González

I-EDN: Blokland, van Dam, Nicholson

PSE: Happart

---

2. Relazione Fayot A4-0006/98

Emendamento 4, prima parte

(+)

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Eriksson, Pettinari, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier, Souchet

NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Lukas, Martinez, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Voggenhuber, Wolf

(—)

ARE: De Lassus, Ewing, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon, Vandemeulebroucke, Weber Jup

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Wiebenga

GUE/NGL: Coates, Herzog, Ojala

NI: Cellai, Farassino, Musumeci

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferri, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel,

Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Van Lancker, Vecchi, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Azzolini, Baldi, Bazin, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Di Prima, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Janssen van Raay, Kaklamanis, Killilea, Ligabue, Malerba, Marin, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner, Tajani, Todini

(O)

ELDR: Väyrynen

GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, Ephremidis, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Mohamed Ali, Pailler, Puerta, Querbes, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez, Wurtz

I-EDN: Blokland, van Dam, Nicholson

PSE: Happart

---

3. Relazione Fayot A4-0006/98

Emendamento 2

(+)

ELDR: Wijsenbeek
GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Nicholson, Pinel, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby

NI: Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer

PPE: Galeote Quecedo

Mercoledì 14 gennaio 1998

PSE: Randzio-Plath

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(—)

ARE: De Lassus, Ewing, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon, Vandemeulebroucke, Weber Jup

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, De Clercq, De Luca, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Wiebenga

GUE/NGL: Alavanos, Coates, Pettinari

NI: Antony, Blot, Cellai, Dillen, Farassino, Féret, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Musumeci, Stirbois, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferri, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Azzolini, Baldi, Bazin, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Di Prima, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Janssen van Raay, Kaklamanis, Killilea, Ligabue, Malerba, Marin, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner, Tajani, Todini

(O)

ELDR: Lindqvist, Väyrynen

GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, Ephremidis, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Mohamed Ali, Ojala, Pailler, Puerta, Querbes, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez, Wurtz

PSE: Happart

---

4. Relazione Filippi A4-0002/98

Emendamento 1

(+)

ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dupuis, Ewing, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon, Vandemeulebroucke, Weber Jup

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Alavanos, Carnero González, Coates, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Mohamed Ali, Ojala, Puerta, Querbes, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martínez

I-EDN: Blokland, van Dam, Nicholson

NI: Antony, Blot, Cellai, Dillen, Farassino, Féret, Fini, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Lukas, Martinez, Musumeci, Parigi, Stirbois, Tatarella, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bianco, Böge, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini, Newens,

Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Azzolini, Baldi, van Bladel, Boniperti, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Florio, Gallagher, Garosci, Kaklamanis, Ligabue, Malerba, Marin, Mezzaroma, Podestà, Rosado Fernandes, Tajani, Todini, Viceconte

(–)

GUE/NGL: Eriksson, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, de Gaulle, Krarup, Pinel, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet

NI: Hager, Kronberger, Raschhofer

PPE: Bernard-Reymond, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Grossetête, Soulier

PSE: Terrón i Cusí

UPE: d'Aboville, Bazin, Cabrol, Carrère d'Encausse, Chesa, Di Prima, Donnay, Giansily, Hermange, Killilea, Pasty, Poisson, Pompidou, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(O)

GUE/NGL: Wurtz

PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Lööw, Theorin, Wibe

---

5. Relazione Filippi A4-0002/98

Emendamento 2

(+)

ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dupuis, Ewing, González Triviño, Lalumière, Macartney, Pradier, Sainjon, Vandemeulebroucke, Weber Jup

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Alavanos, Carnero González, Coates, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Pettinari, Puerta, Querbes, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez, Wurtz

I-EDN: Blokland, van Dam, Nicholson

NI: Antony, Blot, Cellai, Dillen, Farassino, Féret, Fini, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Musumeci, Parigi, Stirbois, Tatarella, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese,

Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stewart-Clark, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland

PSE: Adam, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Azzolini, Baldi, van Bladel, Boniperti, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Di Prima, Florio, Garosci, Kaklamanis, Killilea, Ligabue, Marin, Mezzaroma, Podestà, Rosado Fernandes, Viceconte

(–)

GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, de Gaulle, Krarup, Pinel, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier, Souchet

NI: Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer

UPE: d'Aboville, Bazin, Cabrol, Carrère d'Encausse, Chesa, Donnay, Giansily, Guinebertière, Pasty, Poisson, Pompidou, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(O)

PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Lööw, Theorin, Wibe

---

6. Relazione Cabrol A4-0406/97

Emendamento 16

(+)

ARE: Weber Jup

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, de Vries, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Carnero González, Coates, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Pailler, Pettinari, Puerta, Querbes, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Wurtz

I-EDN: Blokland, van Dam

NI: Farassino, Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho, Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Telkämper, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(—)

ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dupuis, Ewing, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Vandemeulebroucke

I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Krarup, Nicholson, de Rose, Sandbæk, Souchet, Striby

NI: Amadeo, Antony, Blot, Cellai, Dillen, Féret, Fini, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Muscardini, Musumeci, Parigi, Stirbois, Tatarella, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

UPE: d'Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d'Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Janssen van Raay, Killilea, Ligabue, Malerba, Marin, Mezzaroma, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner, Tajani, Viceconte

(O)

ARE: González Triviño

I-EDN: Seillier

PPE: Schierhuber, Vaz Da Silva

UPE: Daskalaki, Kaklamanis

---

7. Relazione Cabrol A4-0406/97

Risoluzione

(+)

ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon, Vandemeulebroucke, Weber Jup

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, De Clercq, De Luca, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Carnero González, Coates, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Pettinari, Puerta, Querbes, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Wurtz

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Krarup, Nicholson, Pinel, de Rose, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby

NI: Amadeo, Angelilli, Cellai, Fini, Hager, Kronberger, Lukas, Muscardini, Musumeci, Parigi, Raschhofer

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Filippi, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kristoffersen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Manzella, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten,

Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, Bazin, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d'Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Killilea, Ligabue, Marin, Mezzaroma, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Telkämper, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(—)

NI: Tatarella

PPE: Bennasar Tous, Ferber, Herman, Langen, Malangré, Mann Thomas, Pomés Ruiz, Quisthoudt-Rowohl, Rübig, Schiedermeier

(O)

GUE/NGL: Ephremidis

NI: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Stirbois, Vanhecke

PPE: Cederschiöld, Florenz, Jarzembowski, Klaß, Koch, Konrad

---

8. Relazione Souchet A4-0410/97

Emendamento 13

(+)

ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon, Vandemeulebroucke

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Puerta, Querbes, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson

I-EDN: Bonde, Sandbæk

NI: Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer

PPE: Bianco, Böge, Castagnetti, Colombo Svevo, D'Andrea, Dimitrakopoulos, Graziani

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Berger, Bernardini, Billingham, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Cottigny, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, De Coene, Denys, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Howitt, Hulthén, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, Malone, Manzella, Marinucci, Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Simpson, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, Verde i Aldea, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Daskalaki, Viceconte

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Telkämper, Wolf

(–)

I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Nicholson, de Rose, Striby

NI: Angelilli, Antony, Blot, Dillen, Féret, Fini, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Muscardini, Musumeci, Parigi, Stirbois, Tatarella, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cederschiöld, Chichester, Christodoulou, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

UPE: Poisson

(O)

I-EDN: des Places, Seillier

NI: Amadeo, Cellai

PPE: Konrad

UPE: d'Aboville, Azzolini, Cabrol, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Kaklamanis, Pasty, Podestà, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

Giovedì 15 gennaio 1998

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1998

(98/C 34/04)

PARTE I

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

(La seduta è aperta alle 10.00)

1. Approvazione del processo verbale

L'on. Sturdy ha comunicato di aver voluto votare a favore dell'emendamento 2 al regolamento sull'OCM del riso e delle sementi (relazione Filippi — A4-0002/98) (*vedi parte I, punto 11*).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

*
* *

Intervengono gli onn.:

— Van Dijk, la quale, fatto rilevare che sul quotidiano svedese «Aftonbladet» del 9 gennaio è stato pubblicato un articolo nel quale 17 deputati al Parlamento europeo appartenenti a sei gruppi politici vengono accusati di appoggiare la mafia della droga (la Presidenza risponde che nella sua riunione di ieri l'Ufficio di presidenza si è occupato della questione e ha approvato il principio della creazione di un'unità *ad hoc* incaricata di rispondere a questo genere di attacchi);

— Cornelissen, il quale protesta contro il funzionamento dell'impianto di aria condizionata negli edifici del Parlamento a Strasburgo (la Presidenza risponde che i servizi competenti si stanno già occupando della questione);

— Corbett e Guinebertière, entrambi su quest'ultimo intervento.

2. Presentazione di documenti

La Presidenza comunica di aver ricevuto una dichiarazione scritta per l'iscrizione nel registro (articolo 48 del regolamento). Si tratta della dichiarazione scritta della on.

— Muscardini, sulla restituzione dei beni alle vittime dell'olocausto n. 0001/98.

3. Droghe (discussione)

L'ordine del giorno reca la relazione presentata dalla on. d'Ancona, a nome della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, recante proposte di raccomandazione del Parlamento al Consiglio sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di stupefacenti (A4-0359/97).

L'on. Schulz, a nome del gruppo PSE, chiede, ai sensi dell'aticolo 129 del regolamento, il rinvio della relazione in commissione.

Intervengono gli onn. Nassauer, a nome del gruppo PPE, Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, e Green, quest'ultima sull'intervento dell'on. Nassauer.

Il Parlamento accoglie la richiesta di rinvio in commissione con una votazione per AN (PPE e ARE):

votanti:	477
favorevoli:	252
contrari:	223
astenuti:	2

4. Impronte digitali dei richiedenti asilo (sistema «EURODAC») * (discussione)

La on. d'Ancona illustra la relazione da lei presentata, a nome della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, sul progetto di atto del Consiglio recante convenzione che istituisce il sistema «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e la convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce il sistema «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo (11079/97 — C4-0506/97 — 97/0915(CNS)) (A4-0402/97).

Intervengono gli onn. Zimmermann, a nome del gruppo PSE, Nassauer, a nome del gruppo PPE, Mohamed Alí, a nome del gruppo GUE/NGL, Voggenhuber, a nome del gruppo V, Buffetaut, a nome del gruppo I-EDN, Vanhecke, non iscritto, e Blak.

PRESIDENZA DELL'ON. LUIS MARINHO

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Reding, Sjöstedt, Lindeperg, Pirker e Schulz e il commissario signora Gradin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 9.*

Giovedì 15 gennaio 1998

5. Libro verde sul ruolo del revisore legale dei conti (discussione)

La on. Sierra González illustra la relazione da lei presentata, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sul Libro verde della Commissione: «Il ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore legale dei conti nell'Unione europea» (COM(96)0338 — C4-0451/96) (A4-0373/97).

Intervengono gli onn. Oddy, a nome del gruppo PSE, Palacio Vallelersundi, a nome del gruppo PPE, Wijsenbeek, a nome del gruppo ELDR, e Kellett-Bowman e il commissario signora Gradin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 16.*

6. Transito alpino (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sette interrogazioni orali alla Commissione. Si tratta delle interrogazioni degli onn.

— Simpson, a nome del gruppo PSE, sui negoziati fra l'Unione europea e la Svizzera — trasporti terrestri (B4-1009/97);

— Kreissl-Dörfler, Van Dijk, Tamino e Telkämper, a nome del gruppo V, sui negoziati UE-Svizzera relativi ai trasporti terrestri (B4-1014/97);

— Jarzembowski, a nome del gruppo PPE, sui negoziati UE-Svizzera (trasporti terrestri) (B4-1105/97);

— Santini, a nome del gruppo UPE, sul transito alpino (B4-1106/97);

— Wijsenbeek, a nome del gruppo ELDR, sul transito alpino (B4-1107/97);

— Leperre-Verrier, a nome del gruppo ARE, sul transito alpino (B4-1108/97);

— Puerta e Papayannakis, a nome del gruppo GUE/NGL, sul transito alpino (B4-1015/97).

L'on. Simpson svolge l'interrogazione B4-1009/97.

La on. Van Dijk svolge l'interrogazione B4-1014/97.

L'on. Jarzembowski svolge l'interrogazione B4-1105/97.

L'on. Santini svolge l'interrogazione B4-1106/97.

L'on. Wijsenbeek svolge l'interrogazione B4-1107/97.

La on. Leperre-Verrier svolge l'interrogazione B4-1108/97.

Il commissario Van den Broek risponde alle interrogazioni.

Essendo giunto il momento di dare inizio al turno di votazioni, la discussione viene qui interrotta. Riprenderà alle 15.00 (*vedi successivo punto 19*).

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID W. MARTIN

Vicepresidente

Interviene l'on Tomlinson, il quale afferma che, a quanto gli risulta, un numero della Gazzetta ufficiale in lingua finlandese sarebbe stato annullato e dovrà ora essere ristampato, a causa del tenore del testo. Chiede che venga effettuata un'inchiesta e che il Parlamento venga informato del risultato. Chiede inoltre quali misure saranno prese affinché i responsabili assumano il costo di tale ristampa.

TURNO DI VOTAZIONI

7. Prodotti della pesca delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guyana * (votazione)

Relazione Medina Ortega — A4-0385/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(97)0389 — C4-0451/97 — 97/0200(CNS):

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco; 13 con VE (189 favorevoli, 145 contrari, 7 astenuti); 3- 8 in blocco; 11 con VE (204 favorevoli, 171 contrari, 8 astenuti); 14; 15 con VE (201 favorevoli, 180 contrari, 7 astenuti); 16 con VE (205 favorevoli, 185 contrari, 6 astenuti)

Emendamento respinto: 10

Emendamenti decaduti: 12 e 9

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 1*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 1*).

8. IVA sulle telecomunicazioni * (votazione)

Relazione Cox — A4-0376/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

Interviene il relatore, il quale, sulla base dell'articolo 129 del regolamento, chiede il rinvio in commissione della sua relazione.

Il Parlamento accoglie la richiesta.

9. Impronte digitali dei richiedenti asilo (sistema «Eurodac») * (votazione)

Relazione d'Ancona — A4-0402/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROGETTO DI ATTO E CONVENZIONE 11079/97 — C4-0506/97 — 97/0915(CNS):

Emendamenti approvati: 1; 2- 4 in blocco con VE (232 favorevoli, 181 contrari, 3 astenuti); 5 per AN; 6; 7 con VE

(233 favorevoli, 187 contrari, 0 astenuti); 9 con VE (249 favorevoli, 181 contrari, 2 astenuti); 10 e 11 in blocco con VE (262 favorevoli, 173 contrari, 3 astenuti); 12; 13; 14 e 15 in blocco; 16; 18 con VE (268 favorevoli, 172 contrari, 2 astenuti); 19 (prima parte); 20-23 in blocco con VE (244 favorevoli, 196 contrari, 2 astenuti); 24; 25; 26; 27 con VE (245 favorevoli, 199 contrari, 0 astenuti); 28; 29; 30 e 31 in blocco con VE (278 favorevoli, 174 contrari, 2 astenuti); 32; 33-38 in blocco

Emendamenti respinti: 39; 41; 8 per AN; 42; 40 (prima parte); 40 (seconda parte) modificato con VE (218 favorevoli, 231 contrari, 0 astenuti); 17 con VE (217 favorevoli, 220 contrari, 3 astenuti); 19 (seconda parte) con VE (197 favorevoli, 219 contrari, 20 astenuti); 44 con VE (213 favorevoli, 232 contrari, 1 astenuto); 45 con VE (148 favorevoli, 293 contrari, 2 astenuti); 46 (prima parte); 47; 48 (prima parte)

Emendamenti decaduti: 43; 46 (seconda parte); 48 (seconda parte)

Interventi:

— la on. McKenna per segnalare, dopo la votazione sull'em. 7, che il suo gruppo aveva chiesto una votazione per AN sull'emendamento (la Presidenza ha risposto che la richeista non le era pervenuta);

— la relatrice ha proposto un emendamento orale all'em. 40 (seconda parte), volto a sostituirvi «21» con «18» (anni); la on. Roth, presentatrice dell'emendamento a nome del gruppo V, si è dichiarata d'accordo su tale emendamento orale e la Presidenza ha constatato che non vi erano opposizioni a che l'emendamento orale fosse preso in considerazione.

Votazioni distinte: em. 6 (UPE, PPE); 7; 9; 10 e 11 (UPE); 12 (UPE, PPE); 17; 18 (UPE); 20-23 (UPE); 24; 26 (PPE); 30 e 31 (UPE); 32 (GUE/NGL); 33-38 (UPE)

Votazioni per parti separate:

em. 40 (PSE):

prima parte: prima modifica: «oggetto di una condanna penale e»
seconda parte: seconda modifica: «18» (anni)

em. 19 (PPE):

prima parte: primo comma
seconda parte: secondo comma

em. 46 (PPE):

prima parte: testo senza i termini «deliberando all'unanimità»
seconda parte: tali termini

em. 48 (PPE):

prima parte: testo senza i termini «deliberando all'unanimità»
seconda parte: tali termini

Risultato delle votazioni per AN:

em. 5 (I-END):

votanti:	425
favorevoli:	227
contrari:	196
astenuti:	2

em. 8 (GUE/NGL):

votanti:	424
favorevoli:	203
contrari:	218
astenuti:	3

Per AN (PPE), il Parlamento approva il progetto di atto e la convenzione così modificati

votanti:	451
favorevoli:	269
contrari:	177
astenuti:	5

(*parte II, punto 2*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 2*).

10. **Relazioni commerciali ed economiche transatlantiche** (votazione)

Relazione E. Mann — A4-0403/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamenti approvati: 7; 6; 8; 9; 10; 11

Emendamenti respinti: 2; 12 per AN; 3 (aggiuntivo) con VE (205 favorevoli, 229 contrari, 2 astenuti); 4 (aggiuntivo) con VE (208 favorevoli, 225 contrari, 2 astenuti); 5

Emendamento annullato: 1

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Interventi:

— la Presidenza ha segnalato che la relatrice ha comunicato di poter accogliere sia l'em. 3 che l'em. 4, a condizione che fossero considerati aggiuntivi; l'on. Kreissl-Dörfler, presentatore degli emendamenti a nome del gruppo V, si è dichiarato d'accordo su tale proposta.

Risultato della votazione per AN:

em. 12 (ARE):

votanti:	442
favorevoli:	122
contrari:	271
astenuti:	49

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 3*).

11. Coesione e società dell'informazione (votazione)
Relazione Sierra González — A4-0399/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamenti approvati: 2; 3; 1 per AN

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (il par. 15 con VE (217 favorevoli, 197 contrari, 10 astenuti), fatta eccezione per il par. 9, che è stato respinto.

Votazioni distinte: cons. G, I, par. 9, 15, 20 (PPE)

Votazione per parti separate:

cons. A (V):

prima parte: testo senza i termini «perché possano recare... ad altre zone del mondo»
seconda parte: tali termini

Risultato della votazione per AN:

em. 1 (I-EDN):

votanti:	438
favorevoli:	222
contrari:	212
astenuti:	4

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 4*).

12. Formazione permanente (votazione)
Relazione Waddington — A4-0405/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamento respinto: 1

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 5*).

13. Partecipazione dei dipendenti ai profitti (PEPPER II) (votazione)
Relazione Hermange — A4-0292/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

La Presidenza ha comunicato che la relatrice le ha segnalato un errore nella versione francese dell'em. 4, per il quale fa fede la versione tedesca.

Emendamenti approvati: 3 con VE (235 favorevoli, 187 contrari, 11 astenuti); 4

Emendamenti respinti: 1 e 2

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 6*).

14. Profughi curdi (votazione)
Proposte di risoluzione B4-0037, 0052, 0063, 0065, 0070, 0071, 0094/98

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0037, 0052, 0065, 0071 e 0094/98:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Swoboda, Colajanni e Schulz, a nome del gruppo PSE,
Nassauer, Oostlander e Viola, a nome del gruppo PPE,
Azzolini e Daskalaki, a nome del gruppo UPE,
Wiebenga, a nome del gruppo ELDR,
Vinci, Pettinari, Alavanos e Papayannakis, a nome del gruppo GUE/NGL,
Vandemeulebroucke,
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 7*).

(Le proposte di risoluzione B4-0063 e 0070/98 decadono).

15. Delocalizzazione e investimenti nei paesi terzi (votazione)
Seconda relazione Sainjon — A4-0392/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamenti approvati: 2; 3 modificato

Emendamento respinto: 1

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Interventi:

— il relatore ha proposto un emendamento orale all'em. 3 volto a sopprimere i termini «della fissazione». L'on. Schwaiger si è dichiarato d'accordo, a nome del gruppo PPE, sull'emendamento così modificato.

Votazioni distinte: cons. O, par. 11 (UPE)

Risultato delle votazioni per AN:

cons. J (UPE):

votanti:	435
favorevoli:	366
contrari:	35
astenuti:	34

par. 12 (UPE):

votanti:	429
favorevoli:	398
contrari:	4
astenuti:	27

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 8*).

Giovedì 15 gennaio 1998

16. Libro verde sul ruolo del revisore legale dei conti (votazione)

Relazione Sierra González — A4-0373/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamento approvato: 1

Emendamento respinto: 3

Emendamento decaduto: 2

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Votazione distinta: par. 6 (I-EDN)

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 9*).

*
* *

Dichiarazioni di voto:

Relazione Medina Ortega — A4-0385/97

— *scritte:* Andersson, Waidelich, Lööw, Ahlqvist, Theorin

Relazione d'Ancona — A4-0402/97

— *orali:* Berthu, a nome del gruppo I-EDN

— *scritte:* Miranda; Svensson, Sandbæk, Eriksson, Lindqvist, Gahrton, Bonde, Seppänen, Lindholm, Schörling, Holm; Theorin, Ahlqvist; Kirsten Jensen, Blak, Sindal, Iversen; Andersson, Waidelich, Lööw; Lindholm, Schörling, Holm; Le Gallou

Relazione E. Mann — A4-0403/97

— *scritte:* Novo, a nome del gruppo GUE/NGL; Sjöstedt, Svensson, Eriksson

Relazione Sierra González — A4-0399/97

— *orale:* Pinel, a nome del gruppo I-EDN

— *scritte:* Caudron; Ephremidis; Cushnahan; Cellai; Bernardini; Darras

Relazione Waddington — A4-0405/97

— *scritte:* Leperre-Verrier, a nome del gruppo ARE; Caudron; Kirsten Jensen, Blak, Sindal, Iversen

Relazione Hermange — A4-0292/97

— *scritte:* Ribeiro, a nome del gruppo GUE/NGL; Lang; Sjöstedt, Eriksson, Svensson; Andersson, Waidelich, Lööw, Ahlqvist

Situazione dei profughi curdi

— *orale:* Aelvoet, a nome del gruppo V

— *scritte:* Striby, a nome del gruppo I-EDN; Ripa di Meana; Berthu; Ephremidis; Kirsten Jensen, Blak, Sindal, Iversen

Seconda relazione Sainjon — A4-0392/97

— *scritte:* Ribeiro, a nome del gruppo GUE/NGL, Lang; Blot; Elmalan; Berthu; Souchet; Kirsten Jensen, Blak, Sindal, Iversen

*
* *

Rettifiche/intenzioni di voto

Relazione E. Mann — A4-0403/97

em. 12:

la on. Roth-Behrendt ha voluto votare a favore e non contro.
gli onn. Imaz San Miguel e Ferrer hanno voluto votare a favore.

Seconda relazione Sainjon — A4-0392/97

cons. J:
la on. Sandbæk ha voluto votare a favore.

cons. J e par. 12:
la on. Cederschiöld ha voluto astenersi e non votare a favore
l'on. Cushnahan ha voluto votare a favore
l'on. Cassidy ha voluto votare contro e non a favore.

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta è sospesa alle 12.55 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. GUIDO PODESTA'
Vicepresidente

Interviene l'on. Parigi, per mozione di procedura, sulla protesta degli allevatori di bestiame in Italia (la Presidenza gli revoca la facoltà di parlare, facendo osservare all'oratore che non si tratta di una mozione di procedura).

17. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

La Presidenza comunica, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemente al disposto degli articoli 189B e 189C del trattato CE, le seguenti posizioni comuni, unitamente ai motivi che hanno indotto il Cnosiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione:

— Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il programma di azione comunitario «Servizio volontario europeo per i giovani» (C4-0007/98 — 96/0318(COD))

deferimento
merito: CULT
parere: BILA, SVIL

base giuridica: art. 126 CE

— Posizione comune definita dal Consigli in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione decentralizzata (C4-0008/98 — 95/0159(SYN))

deferimento
merito: SVIL
parere: BILA, CONT

base giuridica: art. 130 W CE

— Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3281/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 (C4-0009/98 — 94/0187(SYN))

deferimento
merito: TRAS
parere: OCCU, ECON

base giuridica: art. 75 CE

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, venerdì 16 gennaio 1998.

18. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato

La Presidenza comunica di aver ricevuto dalle autorità competenti una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Campos.

Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la richiesta è deferita alla commissione competente, vale a dire alla commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.

19. Transito alpino (seguito della discussione)

Intervengono gli onn. Ghilardotti, a nome del gruppo PSE, Ferber, a nome del gruppo PPE, Svensson, a nome del gruppo GUE/NGL, Voggenhuber, a nome del gruppo V, Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, Van Dam, a nome del gruppo I-EDN, Swoboda, Ebner, Kreissl-Dörfler, Rehder e Stenzel e il commissario Van den Broek.

La Presidenza comunica che sono state presentate sei proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

— Kreissl-Dörfler, Van Dijk, Tamino, Voggenhuber e Telkämper, a nome del gruppo V, sui negoziati fra Unione europea e Svizzera relativi ai trasporti terrestri (B4-0027/98);

— Wijsenbeek, a nome del gruppo ELDR, sul transito alpino (B4-0028/98);

— Simpson, a nome del gruppo PSE, e Jarzembowski, a nome del gruppo PPE, sui negoziati tra l'UE e la Svizzera concernenti i trasporti terrestri (B4-0029/98);

— Danesin, Parodi, Santini, Podestà, Donnay e Bazin, a nome del gruppo UPE, sul transito alpino (B4-0030/98);

— Puerta, Papayannakis, Moreau, González Álvarez, a nome del gruppo GUE/NGL, sul transito transalpino (B4-0031/98);

— Leperre-Verrier, Dell'Alba e Saint-Pierre, a nome del gruppo ARE, sul transito alpino (B4-0032/98).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 16 gennaio 1998, parte I, punto 5.*

20. Aiuto comunitario (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni.

L'on. Goerens illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sul miglioramento dell'efficacia dell'aiuto comunitario (A4-0388/97).

L'on. Fabra Vallés illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per il controllo dei bilanci, sulla relazione speciale n. 2/97 della Corte dei conti sugli aiuti umanitari dell'Unione europea (1992-1995) (C4-0219/97) (A4-0391/97). Interviene inoltre in quanto relatore per parere della commissione per il controllo dei bilanci sulla relazione A4-0388/97.

Intervengono le onn. Plooij-van Gorsel, relatrice per parere della commissione per la ricerca, e Carlotti, relatrice per parere della commissione per lo sviluppo.

Essendo giunto il momento di dare inizio alle discussioni su problemi di attualità, la discussione viene qui interrotta. Riprenderà dopo le discussioni sui problemi di attualità *(vedi successivo punto 29)*.

PRESIDENZA DELL'ON. RENZO IMBENI
Vicepresidente

DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ

L'ordine del giorno reca le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (*per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione vedi processo verbale della seduta del 13 gennaio 1998, parte I, punto 2*).

21. Situazione nel Chiapas (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sei proposte di risoluzione (B4-0056, 0057, 0066, 0073, 0085 e 0095/98).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Salafranca Sánchez-Neyra, Bertens, Cabezón Alonso, Hory, Carnero González e Tamino.

Intervengono gli onn. Newens, a nome del gruppo PSE, e Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, e il commissario Van den Broek.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 25.*

Giovedì 15 gennaio 1998

22. Codice di condotta sulle armi (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sei proposte di risoluzione (B4-0033, 0058, 0064, 0081, 0086 e 0104/98).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Titley, Bertens, Fabra Vallés, Pradier e Schroedter.

Intervengono la on. Thors, a nome del gruppo ELDR, e il commissario Van den Broek.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 26.*

23. Diritti dell'uomo (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, ventidue proposte di risoluzione (B4-0050, 0053, 0068, 0074, 0079, 0087, 0103, 0059, 0077, 0100, 0060, 0072, 0078, 0089, 0098, 0054, 0080, 0102, 0076, 0097, 0035 e 0084/98).

Clonazione umana

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Baldi, Desama, Monfils, Liese, Pradier, Papayannakis e Tamino.

Intervengono gli onn. Gebhardt, a nome del gruppo PSE, Trakatellis, a nome del gruppo PPE, Kaklamanis, a nome del gruppo UPE, Breyer, a nome del gruppo V, Blokland, a nome del gruppo I-EDN, Amadeo, non iscritto, White, C. Casini e Lannoye.

Inguscezia

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Habsburg-Lothringen, Dupuis e Schroedter.

Interviene l'on. Blot, non iscritto.

Repubblica democratica del Congo

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Stasi e Giansily.

Interviene l'on. Fassa, a nome del gruppo ELDR.

Popolazioni indigene dell'Australia

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Macartney e Kerr.

Interviene la on. Aelvoet, a nome del gruppo V.

Esecuzioni

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Bertens, Dupuis e McKenna.

Tibet

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Dupuis e Aelvoet.

Intervengono gli onn. Colajanni, a nome del gruppo PSE, Posselt, a nome del gruppo PPE, e Bertens, a nome del gruppo ELDR.

PRESIDENZA DELL'ON. JEAN-PIERRE COT

Vicepresidente

Kenya

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Mulder e Hory.

Intervengono gli onn. Malone, a nome del gruppo PSE, e Giansily, a nome del gruppo UPE.

Interviene il commissario Van den Broek sull'insieme del punto «Diritti dell'uomo».

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 27.*

24. Attentato dell'ETA (discussione)

L'ordine del giorno reca una proposta di risoluzione (B4-0069/98).

L'on. Pomés Ruiz illustra la proposta di risoluzione.

Intervengono gli onn. Aparicio Sánchez, a nome del gruppo PSE, von Habsburg, a nome del gruppo PPE, Sierra González, a nome del gruppo GUE/NGL, Pradier, a nome del gruppo ARE, e Imaz San Miguel e il commissario Van den Broek.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 28.*

VOTAZIONE
(Richiesta la maggioranza semplice)

25. Situazione nel Chiapas (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0056, 0057, 0066, 0073, 0085 e 0095/98

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0056, 0057, 0066, 0073 e 0095/98:

– proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Karamanou, Newens e Cabezón Alonso, a nome del gruppo PSE
Salafranca Sánchez-Neyra, Galeote Quecedo, Soulier, De Esteban Martin e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE
Bertens, a nome del gruppo ELDR
Kreissl-Dörfler, Tamino, Telkämper, Orlando e Ripa di Meana, a nome del gruppo V
González Triviño, Novo Belenguer, Hory e Dell'Alba, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Emendamenti respinti: 3; 4; 1; 6; 2; 7; 8

Emendamenti annullati: 5

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 10*).

(La proposta di risoluzione B4-0085/98 decade).

26. Codice di condotta sulle armi (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0033, 0058, 0064, 0081, 0086 e 0104/98

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0033, 0058, 0064, 0081, 0086 e 0104/98:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Titley, Swoboda e Wiersma, a nome del gruppo PSE
Oostlander, a nome del gruppo PPE
Bertens, a nome del gruppo ELDR
Wurtz, Jové Peres, Alavanos, Ribeiro, Papayannakis, Sornosa Martínez e Gutiérrez Díaz

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Emendamenti respinti: 1; 2; 3

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 11*).

27. Diritti dell'uomo (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0050, 0053, 0068, 0074, 0079, 0087, 0103, 0059, 0077, 0100, 0060, 0072, 0078, 0089, 0098, 0054, 0080, 0102, 0076, 0097, 0035 e 0084/98

Clonazione umana

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0050, 0053, 0068, 0074, 0079, 0087/98:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Green, Cot e Bowe, a nome del gruppo PSE
Tindemans, Trakatellis, Carlo Casini e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE
Pasty, Azzolini, Pompidou, Scapagnini e Baldi, a nome del gruppo UPE
Monfils, a nome del gruppo ELDR
Papayannakis, González Álvarez, Ainardi, Manisco, Theonas, Ojala, Sjöstedt, Marset Campos e Gutiérrez Díaz, a nome del gruppo GUE/NGL
Hory, Pradier e Macartney, a nome del gruppo ARE
Sandbæk e Blokland, a nome del gruppo I-EDN
Aelvoet, Hautala, Ahern, McKenna, Schörling, Graefe zu Baringdorf, Lannoye e Tamino

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Emendamenti approvati: 8 per AN; 2 per AN; 9 con VE (145 favorevoli, 60 contrari, 8 astenuti); 5 per AN; 11

Emendamenti respinti: 3; 4; 6; 7 con VE (58 favorevoli, 141 contrari, 13 astenuti); 1 per AN

Emendamenti decaduti: 10

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Risultati delle votazioni per AN:

em. 8 (PPE)

votanti:	218
favorevoli:	122
contrari:	94
astenuti:	2

em. 2 (PPE)

votanti:	219
favorevoli:	138
contrari:	90
astenuti:	1

em. 5 (PPE)

votanti:	219
favorevoli:	148
contrari:	57
astenuti:	14

em. 1 (V)

votanti:	220
favorevoli:	63
contrari:	142
astenuti:	15

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 12 a*).

(La proposta di risoluzione B4-0103/98 decade).

Inguscezia

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0059, 0077 e 0100/98:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Apolinário, a nome del gruppo PSE
Habsburg-Lothringen, a nome del gruppo PPE
Carrère d'Encausse e Van Bladel, a nome del gruppo UPE
Alavanos e Mohamed Ali, a nome del gruppo GUE/NGL
Schroedter e Gahrton, a nome del gruppo V
Dupuis, Dell'Alba e Hory, a nome del gruppo ARE

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 12 b*).

Repubblica democratica del Congo

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0060 e 0072/98:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Apolinário, a nome del gruppo PSE
Tindemans e Stasi, a nome del gruppo PPE

Pasty, Azzolini, Van Bladel e Caccavale, a nome del gruppo UPE
André-Léonard, Fassa e Bertens, a nome del gruppo ELDR
Pettinari e Svensson, a nome del gruppo GUE/NGL
Aelvoet e Telkämper, a nome del gruppo V
Dell'Alba
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 12 c*).

Popolazioni indigene dell'Australia

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0078/98:

Con VE (115 favorevoli, 85 contrari, 13 astenuti), Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 12 d*).

(Le proposte di risoluzione B4-0089 e 0098/98 decadono).

Esecuzioni

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0054/98

Il Parlamento approva la risoluzione *(parte II, punto 12 e)*.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0080 e 0102/98:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Apolinário, a nome del gruppo PSE
Cars, a nome del gruppo ELDR
Manisco, Sierra González, Alavanos e Ephremidis, a nome del gruppo GUE/NGL
Aglietta e McKenna, a nome del gruppo V
Dupuis e Dell'Alba, a nome del gruppo ARE
Caccavale
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, fatta eccezione per il par. 4 respinto con VE (101 favorevoli, 104 contrari, 7 astenuti).

Votazioni distinte: par. 4 (PPE)

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 12 f*).

Tibet

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0076 e 0097/98:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Colajanni e Swoboda, a nome del gruppo PSE
Habsburg-Lothringen, Posselt, Moorhouse e Maij-Weggen, a nome del gruppo PPE
Pasty, Van Bladel e Caccavale, a nome del gruppo UPE
Bertens, a nome del gruppo ELDR
Aglietta, Tamino, Aelvoet, Ripa di Meana e Gahrton, a nome del gruppo V
Dupuis, Dell'Alba e Hory, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (il cons. C con VE (139 favorevoli, 68 contrari, 5 astenuti), fatta eccezione per il par. 4 che è stato respinto.

Interventi:

— l'on. Apolinário ha spiegato il motivo per il quale il suo gruppo aveva chiesto una votazione distinta sul cons. C.

Votazioni distinte: cons. C (PSE), par. 4 (PSE, ELDR)

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 12 g*).

Kenya

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0035 e 0084/98:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Apolinário, a nome del gruppo PSE
Günther e Maij-Weggen, a nome del gruppo PPE
Watson, Mulder, Fassa e Bertens, a nome del gruppo ELDR
Pettinari, a nome del gruppo GUE/NGL
Aelvoet e Telkämper, a nome del gruppo V
Hory, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 12 h*).

28. Attentato dell'ETA (votazione)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0069/98:

Sono anche firmatari della proposta di risoluzione gli onn.:
Medina Ortega, Dührkop Dührkop, Miranda de Lage, a nome del gruppo PSE
Bertens, a nome del gruppo ELDR
González Triviño e Novo Belenguer, a nome del gruppo ARE

Emendamento approvato: 1

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Votazioni distinte: par. 5 (ELDR)

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 13*).

FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITA'

29. Aiuto comunitario (seguito della discussione)

Intervengono gli onn. Vecchi, a nome del gruppo PSE, Corrie, a nome del gruppo PPE, Ryynänen, a nome del gruppo ELDR, Telkämper, a nome del gruppo V, Hory, a nome del gruppo ARE, Sandbæk, a nome del gruppo I-EDN, Howitt,

Blokland, Wynn, il quale interviene solo sulla relazione Fabra Vallés, Maij-Weggen, e Bösch e il commissario Van den Broek.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 16 gennaio 1998, parte I, punto 6.*

30. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 16 gennaio, è stato così fissato:

Alle 9.00

— Votazione sui testi di cui è stata chiusa la discussione.

— Relazione Torres Couto sull'ammortamento del debito nei paesi ACP fortemente indebitati ([1])

— Relazione Macartney sulle relazioni nel settore della pesca tra la CE e la Lettonia * ([1])

— Discussione congiunta di sette interrogazioni orali sulle zone di montagna e i Fondi strutturali

(La seduta è tolta alle 19.15)

([1]) Il documento sarà posto in votazione al termine della relativa discussione.

Julian PRIESTLEY,
Segretario generale

Antoni GUTIÉRREZ DÍAZ,
Vicepresidente

Giovedì 15 gennaio 1998

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Prodotti della pesca delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e della Guiana *

A4-0385/97

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e del dipartimento francese della Guiana, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni (COM(97)0389 — C4-0451/97 — 97/0200(CNS))

La proposta è approvata con i seguenti emendamenti:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 1)	
Titolo	
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e *del dipartimento francese* della Guiana, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni.	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e **dei dipartimenti francesi** della Guiana **e della Riunione**, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni. *(Questa integrazione si applica a tutto il testo della proposta)*
(Emendamento 2)	
Quinto considerando	
considerando che tali regioni sono caratterizzate da problemi di sviluppo specifici, tra cui i costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti a causa della posizione ultraperiferica delle regioni medesime; che, per mantenere la competitività di taluni prodotti della pesca rispetto ad altre regioni della Comunità, quest'ultima ha attuato nel settore alieutico azioni intese a compensare tali costi supplementari per il 1992 e il 1993; che a tali azioni ha fatto seguito, nel 1994 e nel periodo 1995-1997, l'adozione dei regolamenti (CE) n. 1503/94 e (CE) n. 2337/95 del Consiglio; che si è ravvisata la necessità di prevedere, a decorrere dal 1998, la proroga del regime di compensazione dei costi supplementari di taluni prodotti della pesca (tonno e specie demersali per le Azzorre; tonno, pesce sciabola nero e sgombro per Madera; tonno, sardina, sgombro, prodotti dell'acquacoltura, cefalopodi, sogliola e orata per le isole Canarie) gamberetti per la Guiana in materia di trasformazione e commercializzazione; che occorre pertanto adottare misure per il proseguimento delle azioni di cui sopra;	considerando che tali regioni sono caratterizzate da problemi di sviluppo specifici, tra cui i costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti a causa della posizione ultraperiferica delle regioni medesime; che, per mantenere la competitività di taluni prodotti della pesca rispetto ad altre regioni della Comunità, quest'ultima ha attuato nel settore alieutico azioni intese a compensare tali costi supplementari per il 1992 e il 1993; che a tali azioni ha fatto seguito, nel 1994 e nel periodo 1995-1997, l'adozione dei regolamenti (CE) n. 1503/94 e (CE) n. 2337/95 del Consiglio; che si è ravvisata la necessità di prevedere, a decorrere dal 1998, la proroga del regime di compensazione dei costi supplementari di taluni prodotti della pesca (tonno e specie demersali per le Azzorre; tonno, pesce sciabola nero e sgombro per Madera; tonno, sardina, sgombro, prodotti dell'acquacoltura, cefalopodi, sogliola e orata per le isole Canarie**,** gamberetti per la Guiana**; tonno e pesce spada per la Riunione)** in materia di trasformazione e commercializzazione; che occorre pertanto adottare misure per il proseguimento delle azioni di cui sopra;

(*) GU C 292 del 26.9.1997, pag. 5.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 13)	
Considerando quinto bis (nuovo)	
	considerando che, vista la natura eccezionale delle misure decise (l'inclusione dell'isola della Riunione) l'autorità di bilancio deve essere tenuta informata dell'applicazione del presente regolamento;
(Emendamento 3)	
Considerando settimo bis (nuovo)	
	considerando che è inderogabile il rispetto del limite minimo di 30 metri di profondità per la pesca sulla piattaforma continentale,
(Emendamento 4)	
Articolo 1	
E' istituito un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e *del dipartimento francese* della Guiana, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori.	E' istituito un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e **dei dipartimenti francesi** della Guiana **e della Riunione**, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori.
(Emendamento 5)	
Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)	
a) 152 ecu per tonnellata di tonno destinato a essere commercializzato allo stato fresco, per una quantità massima di *10.400 t* all'anno;	a) 152 ecu per tonnellata di tonno destinato a essere commercializzato allo stato fresco, per una quantità massima di **11.321 t** all'anno;
(Emendamento 6)	
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b)	
b) 56 ecu per tonnellata di tonno congelato per una quantità massima di *3.500 t* all'anno;	b) 56 ecu per tonnellata di tonno congelato per una quantità massima di **1.000 t** all'anno;
(Emendamento 7)	
Articolo 2, paragrafo 3, lettera c)	
c) 56 ecu per tonnellata di sardine e sgombri destinati alla congelazione, per una quantità massima di *7.000 t* all'anno;	c) 56 ecu per tonnellata di sardine e sgombri destinati alla congelazione, per una quantità massima di **4.000 t** all'anno;

Giovedì 15 gennaio 1998

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 8)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera d)

d) 105 ecu per tonnellata di sardine e sgombri destinati alla trasformazione, per una quantità massima di *10.500 t* all'anno;	d) 105 ecu per tonnellata di sardine e sgombri destinati alla trasformazione, per una quantità massima di **12.100 t** all'anno;

(Emendamento 11)

Articolo 2, paragrafo 4, comma unico bis (nuovo)

	Onde rispettare il più possibile le risorse, tale aiuto può variare in funzione della dimensione dei gamberetti pescati, e ciò senza pregiudicare la dotazione di bilancio complessiva assegnata.

(Emendamento 14)

Articolo 2, paragrafo 4 bis (nuovo)

	4 bis. Per quanto concerne la Riunione, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel pagamento di 1.000 ecu per tonnellata di tonno e di pesce spada, per una quantità massima di 1.000 t all'anno, a condizione che gli importi corrispondenti non siano dedotti dalla dotazione finanziaria relativa agli aiuti a favore delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e del Dipartimento francese della Guiana.

(Emendamento 15)

Articolo 4 bis (nuovo)

	Articolo 4 bis **Entro il 1º maggio di ogni anno la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata di una scheda finanziaria aggiornata.**

(Emendamento 16)

Articolo 6

Ogni tre anni, e per la prima volta il 1º gennaio 2001, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una relazione sull'applicazione delle misure previste dal presente regolamento, se del caso corredata da proposte relative alle misure di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.	Ogni tre anni, e per la prima volta il 1º gennaio 2001, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una relazione sull'applicazione delle misure previste dal presente regolamento, se del caso corredata da proposte relative alle misure di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1. **Tale relazione deve permettere una valutazione dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria ed economica, nonché dei risultati dell'analisi costo/benefici.**

Giovedì 15 gennaio 1998

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e del dipartimento francese della Guiana, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni (COM(97)0389 — C4-0451/97 — 97/0200(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(97)0389 — 97/0200(CNS) ([1]),

— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0451/97),

— vista la relazione della Commissione sull'applicazione del regime di compensazione dei costi supplementari derivanti dalla situazione ultraperiferica che incidono sullo smercio di alcuni prodotti della pesca delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e del dipartimento francese della Guiana (COM(97)0388),

— visto l'articolo 58 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A4-0385/97),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU C 292 del 26.9.1997, pag. 5.

2. Impronte digitali dei richiedenti asilo (sistema «Eurodac») *

A4-0402/97

Progetto di atto del Consiglio che elabora la convenzione che istituisce l'«EURODAC» per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce l'«EURODAC» per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo (11079/97 — C4-0506/97 — 97/0915(CNS))

Il progetto e la convenzione sono approvati con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	(Emendamento 1)
	Progetto di atto, visto primo bis (nuovo)
	previa consultazione del Parlamento europeo,

Giovedì 15 gennaio 1998

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

Allegato (convenzione), primo considerando

rammentando l'obiettivo di armonizzare la politica degli Stati membri in materia di asilo, fissato dal Consiglio europeo a Strasburgo l'8 e 9 dicembre 1989 e ulteriormente sviluppato dal Consiglio europeo a Maastricht il 9 e 10 dicembre 1991 e dal Consiglio europeo a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1993 nonché dalla Commissione nella sua comunicazione sulle politiche di immigrazione e di asilo del 23 febbraio 1994;	rammentando **che la realizzazione dell'**obiettivo di armonizzare la politica degli Stati membri in materia di asilo, fissato dal Consiglio europeo a Strasburgo l'8 e 9 dicembre 1989 e ulteriormente sviluppato dal Consiglio europeo a Maastricht il 9 e 10 dicembre 1991 e dal Consiglio europeo a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1993 nonché dalla Commissione nella sua comunicazione sulle politiche di immigrazione e di asilo del 23 febbraio 1994**, è un preliminare indispensabile alla creazione del sistema Eurodac, dal momento che i criteri per la concessione del diritto di asilo sono diversi da uno Stato membro all'altro, soprattutto in funzione di considerazioni di politica estera;**

(Emendamento 3)

Allegato (convenzione), quarto considerando

consapevoli che nel perseguire questo obiettivo è necessario adottare misure intese a evitare situazioni che lascino troppo a lungo un richiedente asilo nell'incertezza quanto all'esito della sua domanda *e* desiderose di dare a ogni richiedente asilo la garanzia che la sua domanda sarà esaminata da uno Stato membro e di evitare che i richiedenti asilo siano successivamente rinviati da uno Stato membro a un altro senza che nessuno *di questi* Stati si riconosca competente per l'esame della domanda di asilo;	consapevoli che nel perseguire questo obiettivo è necessario adottare misure intese a evitare situazioni che lascino troppo a lungo un richiedente asilo nell'incertezza quanto all'esito della sua domanda**;** desiderose di dare a ogni richiedente asilo la garanzia che la sua domanda sarà esaminata da uno Stato membro e di evitare che i richiedenti asilo siano successivamente rinviati da uno Stato membro a un altro **ovvero a un paese terzo dove la loro domanda non sarà esaminata secondo criteri comparabili a quelli applicati nell'Unione europea** senza che nessuno **degli** Stati **membri** si riconosca competente per l'esame della domanda di asilo;

(Emendamento 4)

Allegato (convenzione), ottavo considerando

considerando che il trattamento di tali dati può avvenire solo nel rispetto della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981,	considerando che il trattamento di tali dati **deve osservare le più rigorose norme di riservatezza e** può avvenire solo nel rispetto della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, **e nel rispetto delle altre norme applicabili nell'Unione europea,**

(Emendamento 5)

Allegato (convenzione), articolo 1, paragrafo 1

1. Gli Stati membri *provvedono a costituire e a mantenere* un sistema, denominato «Eurodac», il cui unico scopo è di aiutare nella determinazione dello Stato membro competente, ai sensi della Convenzione di Dublino, per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro.	1. Gli Stati membri **forniscono i dati necessari al funzionamento di** un sistema, denominato «Eurodac», il cui unico scopo è di aiutare nella determinazione dello Stato membro competente, ai sensi della Convenzione di Dublino, per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro. **Il sistema è gestito dalla Commissione.**

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 6)	
Allegato (convenzione), articolo 1, paragrafo 3	
3. Fatta salva l'utilizzazione dei dati *trasmessi all*'Eurodac dallo Stato membro d'origine in altri archivi istituiti in base alla legislazione nazionale, le impronte digitali e altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione di Dublino.	3. Fatta salva l'utilizzazione dei dati **registrati nell**'Eurodac dallo Stato membro d'origine in altri archivi istituiti in base alla legislazione nazionale, le impronte digitali e altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione di Dublino.
(Emendamento 7)	
Allegato (convenzione), articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)	
	3 bis. La limitazione dell'utilizzazione del sistema in virtù dei paragrafi precedenti è da considerarsi come assolutamente rigorosa. L'utilizzazione del sistema Eurodac non può in alcun caso essere estesa a settori o scopi più ampi.
(Emendamento 9)	
Allegato (convenzione), articolo 1, paragrafo 3 ter (nuovo)	
	3 ter. Gli Stati membri utilizzano il sistema Eurodac nel pieno rispetto delle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1951 modificata dal protocollo di New York del 1967, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e delle norme di protezione dei dati almeno equivalenti a quelle garantite dai regolamenti comunitari.
(Emendamento 10)	
Allegato (convenzione), articolo 2, paragrafo 4, trattini	
— la comunicazione dei dati dagli Stati membri all'Unità centrale affinché siano registrati nella base di dati centrale e la comunicazione agli Stati membri dei risultati del confronto effettuato dall'Unità centrale, nonché	— la comunicazione dei dati **personali** dagli Stati membri all'Unità centrale affinché siano registrati nella base di dati centrale e la comunicazione agli Stati membri dei risultati del confronto effettuato dall'Unità centrale, nonché
— la registrazione dei dati effettuata direttamente dagli Stati membri nella base di dati centrale e la comunicazione diretta a detti Stati membri dei risultati del confronto.	— la registrazione dei dati **personali** effettuata direttamente dagli Stati membri nella base di dati centrale e la comunicazione diretta a detti Stati membri dei risultati del confronto.
(Emendamento 11)	
Allegato (convenzione), articolo 2, paragrafo 5	
5. Si intende per «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero di identificazione o a uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica.	5. Si intende per «dati personali»: qualsiasi informazione **di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punti da 1 a 6**, concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero di identificazione o a uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica.

Giovedì 15 gennaio 1998

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 12)

Allegato (convenzione), articolo 2, paragrafo 7

7. Si intende per «Stato che ospita la sede» lo Stato membro nel quale è situata l'unità centrale.	**soppresso**

(Emendamento 13)

Allegato (convenzione), articolo 3, paragrafo 1

1. E' istituita un'unità centrale *nello Stato membro al* quale è affidato il compito di gestire la base di dati centrale in cui sono registrate le impronte digitali dei richiedenti asilo *per conto degli Stati membri* [1]. L'unità centrale è dotata di un sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.	1. **Presso la Commissione** è istituita un'unità centrale **alla** quale è affidato il compito di gestire la base di dati centrale in cui sono registrate le impronte digitali dei richiedenti asilo. L'unità centrale è dotata di un sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

[1] *Le modalità di adozione della decisione relativa alla designazione dello Stato membro competente per la gestione dell'Eurodac saranno esaminate in una fase successiva.*

(Emendamento 14)

Allegato (convenzione), articolo 3, paragrafo 3

3. *Salvo diverse disposizioni della convenzione, il funzionamento dell'unità centrale è disciplinato dal diritto nazionale dello Stato che ospita la sede.*	3. **Le disposizioni interne relative al funzionamento dell'unità centrale sono adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.**

Emendamento 15)

Allegato (convenzione), articolo 3, paragrafo 4

4. *Lo Stato che ospita la sede* sottopone annualmente al Consiglio una relazione sull'attività dell'unità centrale.	4. **La Commissione** sottopone annualmente al Consiglio **e al Parlamento europeo** una relazione sull'attività dell'unità centrale. *(L'espressione «lo Stato che ospita la sede» è sostituita in tutto il testo con «la Commissione»)*

(Emendamento 16)

Allegato (convenzione), articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri procedono tempestivamente, in conformità delle loro legislazioni nazionali, al rilevamento delle impronte digitali per ogni richiedente asilo di età non inferiore a 14 anni e trasmettono sollecitamente all'unità centrale i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punti da 1 a 6.	1. Gli Stati membri procedono tempestivamente, in conformità delle loro legislazioni nazionali **e delle garanzie stabilite dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo**, al rilevamento delle impronte digitali per ogni richiedente asilo di età non inferiore a 14 anni e trasmettono sollecitamente all'unità centrale i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punti da 1 a 6. **Il richiedente asilo è informato della finalità del rilevamento delle sue impronte digitali, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1.**

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 18)	
Allegato (convenzione), articolo 4, paragrafo 5	
5. L'Unità centrale comunica, senza indugio, l'esito del confronto allo Stato membro d'origine unitamente ai dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, relativi alle impronte digitali che, *secondo il parere del*l'unità centrale*, sono così simili da essere considerate corrispondenti* alle impronte digitali che sono state trasmesse dallo Stato membro in questione. La comunicazione dell'esito del confronto allo Stato membro d'origine può essere effettuata direttamente sempreché siano soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine.	5. L'Unità centrale comunica, senza indugio, l'esito del confronto allo Stato membro d'origine unitamente ai dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, relativi alle impronte digitali che l'unità centrale **ha constatato corrispondere** alle impronte digitali che sono state trasmesse dallo Stato membro in questione. La comunicazione dell'esito del confronto allo Stato membro d'origine può essere effettuata direttamente sempreché siano soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine.
(Emendamento 19)	
Allegato (convenzione), articolo 4, paragrafo 7	
7. *Il Consiglio adotta le* disposizioni di applicazione necessarie per dare effetto alle procedure previste dal presente articolo.	7. Le disposizioni di applicazione necessarie per dare effetto alle procedure previste dal presente articolo **sono adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo**.
(Emendamento 20)	
Allegato (convenzione), articolo 5, paragrafo 1, secondo comma (nuovo)	
	Tale elenco di dati non può in alcun caso essere esteso ad altri tipi di informazioni, né mediante un protocollo alla presente convenzione né in altro modo.
(Emendamento 21)	
Allegato (convenzione), articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)	
	1 bis. In nessun caso possono essere registrati dati concernenti i nominativi e informazioni sulla domanda d'asilo.
(Emendamento 22)	
Allegato (convenzione), articolo 6, paragrafo 1	
1. Ciascuna serie di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 viene conservata presso la base di dati centrale per *dieci* anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate. Decorso tale termine, l'unità centrale cancella automaticamente i dati della base di dati centrale.	1. Ciascuna serie di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 viene conservata presso la base di dati centrale per **cinque** anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate. Decorso tale termine, l'unità centrale cancella automaticamente i dati della base di dati centrale.
(Emendamento 23)	
Allegato (convenzione), articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)	
	1 bis. Tuttavia, qualora un richiedente asilo sia stato riconosciuto conformemente alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1951, modificata dal protocollo di New York del 1967, o del regime di protezione temporanea dell'Unione europea, i dati sono cancellati dalla base di dati centrale entro il termine massimo di un mese. In questo caso, gli Stati membri che hanno avuto accesso a tali dati mediante trasmissione attraverso EURODAC li cancellano dai propri sistemi entro lo stesso termine.

Giovedì 15 gennaio 1998

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 24)	
Allegato (convenzione), articolo 6 bis, paragrafo 2	
2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, i dati riguardanti le persone che, conformemente alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, sono state riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro, sono cancellati dalla base di dati centrale. Conformemente all'articolo 9, tale cancellazione è effettuata dallo Stato membro d'origine, non appena a detto Stato membro sia noto che le persone in questione sono state riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro.	**soppresso**
(Emendamento 25)	
Allegato (convenzione), articolo 6 bis, paragrafo 3	
3. Cinque anni dopo la messa in applicazione della base di dati centrale, il Consiglio, sulla base di statistiche affidabili sulle persone che hanno presentato una domanda di asilo in uno Stato membro dopo essere state riconosciute e ammesse come rifugiati in un altro Stato membro, deciderà se sia opportuno rivedere la disposizione di cui al paragrafo 2.	**soppresso**
(Emendamento 26)	
Allegato (convenzione), articolo 6 bis, paragrafo 4	
4. Il Consiglio adotta le disposizioni di applicazione che disciplinano l'elaborazione delle statistiche in questione ([1]).	**soppresso** *(il progetto di dichiarazione allegato decade)*
(Emendamento 27)	
Allegato (convenzione), articolo 7, paragrafo 1, lettera e)	
e) *della legittimità dell'utilizzazione* dei risultati del confronto delle impronte digitali trasmesse dall'unità centrale.	e) **del legittimo utilizzo** dei risultati del confronto delle impronte digitali trasmesse dall'unità centrale **esclusivamente allo scopo di verificare la competenza dello Stato membro d'origine a norma della Convenzione di Dublino**.
(Emendamento 28)	
Allegato (convenzione), articolo 9, paragrafo 2	
2. Le autorità *degli Stati membri* che hanno accesso ai dati registrati nella base di dati centrale *sono quelle designate da ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro comunica al depositario l'elenco di dette autorità.*	2. **Ciascuno Stato membro propone, designandole nominativamente,** le autorità che hanno accesso ai dati registrati nella base di dati centrale.
(Emendamento 29)	
Allegato (convenzione), articolo 12, paragrafo 1, secondo comma (nuovo)	
	Gli Stati membri garantiscono che l'autorità di controllo disponga di personale dotato di adeguate conoscenze in materia di dattiloscopia.

([1]) *Cfr. nell'allegato dell'allegato il progetto di dichiarazione da iscrivere a verbale del Consiglio.*

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 30)	
Allegato (convenzione), articolo 13, paragrafo 5 bis (nuovo)	
	5 bis. L'autorità comune di controllo dispone di personale dotato di adeguate conoscenze in materia di dattiloscopia.
(Emendamento 31)	
Allegato (convenzione), articolo 13, paragrafo 9 bis (nuovo)	
	9 bis. L'autorità comune di controllo può assistere la persona interessata nell'esercizio dei suoi diritti di rettifica o di cancellazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8.
(Emendamento 32)	
Allegato (convenzione), articolo 13 bis (nuovo)	
	Articolo 13 bis
	1. Un responsabile europeo della protezione dei dati riguardanti i cittadini, nominato dal Parlamento europeo, ha il pieno diritto di accedere al sistema, nonché il diritto di esaminare i ricorsi e di accedere alle riunioni dell'autorità comune di controllo.
	2. Il responsabile europeo della protezione dei dati riguardanti i cittadini riferisce annualmente al Parlamento europeo, alla Commissione e al Consiglio, senza menzionare nominativamente le persone interessate.
(Emendamento 33)	
Allegato (convenzione), articolo 16, titolo e primo comma	
Pronunzie in via pregiudiziale	Pronunzie in via pregiudiziale **e altri ricorsi**
La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi *in via pregiudiziale sull'interpretazione delle disposizioni della* presente convenzione.	**Fatto salvo il disposto dell'articolo 15,** la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi **sulla** presente convenzione **in conformità degli articoli da 164 a 188 del trattato CE**.
(Emendamento 34)	
Allegato (convenzione), articolo 17, secondo comma	
Il Consiglio adotta [all'unanimità] [a maggioranza qualificata] [alla maggioranza dei due terzi delle Alte Parti contraenti] le misure di applicazione necessarie.	**soppresso**
(Emendamento 35)	
Allegato (convenzione), articolo 18	
Riserve	**soppresso**
Non sono ammesse riserve alla presente convenzione.	

Giovedì 15 gennaio 1998

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 36)	
Allegato (convenzione), articolo 19, titolo e paragrafi 1 e 2	
Entrata in vigore	Entrata in vigore **e sostituzione**
1. La presente convenzione è sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.	1. La presente convenzione è sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al *Segretario Generale del Consiglio dell'Unione* europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.	2. Gli Stati membri notificano al **Presidente della Commissione** il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione. *(L'espressione «Segretario generale del Consiglio dell'Unione» è sostituita con «Presidente della Commissione» negli articoli seguenti)*
(Emendamento 37)	
Allegato (convenzione), articolo 19, paragrafo 3 bis (nuovo)	
	3 bis. Se al momento dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam la presente convenzione non sarà ancora stata approvata dalla maggioranza degli Stati membri sarà sostituita da un regolamento. **La Commissione deve in ogni caso presentare una proposta concernente la sostituzione della presente convenzione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa.**
(Emendamento 38)	
Allegato (convenzione), data della firma e deposito	
FATTO a..., il..., in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e svedese, tutti i testi facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale *del Consiglio dell'Unione europea*.	FATTO a..., il..., in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e svedese, tutti i testi facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale **della Commissione**.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di atto del Consiglio che elabora la convenzione che istituisce l'«EURODAC» per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e sulla convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce l'«EURODAC» per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo (11079/97 — C4-0506/97 — 97/0915(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta del Consiglio (11079/97 — 97/0915(CNS)),

— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo K.6, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (C4-0506/97),

— visto l'articolo 58 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0402/97),

1. approva la proposta del Consiglio, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

3. Relazioni economiche e transatlantiche

A4-0403/97

Risoluzione sulle relazioni commerciali ed economiche transatlantiche

Il Parlamento europeo,

— vista la Dichiarazione transatlantica sulle relazioni CE-USA del 22 novembre 1990 ([1]),

— visti la Nuova agenda transatlantica (NAT), approvata il 3 dicembre 1995 a Madrid, e l'accluso piano d'azione congiunto UE-USA,

— visti la Dichiarazione di Chicago sul dialogo transatlantico tra imprese (TABD) (9 novembre 1996) e i risultati della Conferenza TABD svoltasi a Roma il 6 e 7 novembre 1997,

— visti i risultati dei vertici UE/USA del 16 dicembre 1996, del 28 maggio e 5 dicembre 1997 nonché i precedenti rapporti del Gruppo di rappresentanti di alto livello,

— visti i risultati della Conferenza tenutasi il 5 e 6 maggio 1997 a Washington sul tema «Costruire un ponte attraverso l'Atlantico: i legami da popolo a popolo» nel quadro della Nuova Agenda Transatlantica,

— vista la dichiarazione di Singapore adottata il 13 dicembre 1996 nel quadro dell'OMC,

— viste le sue risoluzioni del 20 novembre 1997 sulla Nuova agenda transatlantica (relazioni Unione europea — Stati Uniti) ([2]), del 15 maggio 1997 sulla sospensione della procedura di composizione delle controversie dell'OMC per quanto riguarda la legge Helms-Burton ([3]) e del 18 settembre 1997 sui negoziati tra la Commissione e l'amministrazione americana in relazione alla legge Helms-Burton ([4]),

— visto l'articolo 148 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0403/97),

A. considerando che le relazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti dovrebbero basarsi su interessi comuni nei settori economico, politico e della sicurezza e nei settori dello sviluppo ecologicamente sostenibile e della coesione sociale, così come su una percezione comune delle responsabilità, delle dipendenze e delle necessità a livello mondiale,

B. considerando che l'Unione europea e gli Stati Uniti condividono valori comuni, che vanno dalla democrazia, dai diritti dell'uomo, dalla filosofia economica e la stabilità sociale alle preoccupazioni per l'ambiente e alla sovranità culturale, nonché una politica comune di sicurezza,

C. considerando che le relazioni transatlantiche sono tra le più aperte e indipendenti al mondo e che costituiscono, per entrambe le parti, il legame economico più importante in termini di commercio, investimenti e scambi di tecnologia,

---

([1]) Bollettino delle Comunità europee, 11-1990, punto 1.5.3.
([2]) Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 4.
([3]) GU C 167 del 2.6.1997, pag. 150.
([4]) CU C 304 del 16.10.1997, pag. 116.

D. considerando che tali fattori rendono necessario che gli Stati Uniti e l'Unione europea, nonostante i mutamenti nelle relazioni a livello mondiale e lo spostamento dei flussi commerciali e delle attività economiche dall'Atlantico all'Asia, mantengano anche in futuro strette relazioni,

E. considerando che la cooperazione nel settore della ricerca e della tecnologia è di importanza fondamentale per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti sia negli Stati Uniti che nell'Unione europea,

F. considerando che, a causa dell'accresciuta complessità e incertezza della situazione inerente alla sicurezza e dei cambiamenti nella struttura degli scambi e degli investimenti globali e regionali, tale legame non può più essere considerato come acquisito e deve essere rafforzato attivamente,

G. considerando che l'identificazione automatica degli Stati Uniti con gli interessi dell'Europa occidentale è ormai superata, che la politica commerciale degli Stati Uniti dopo la guerra fredda è contrassegnata da una posizione più dura e si basa più che nel passato sui principi del *fair trade*, della reciprocità, del regionalismo e dell'unilateralismo,

H. considerando che la cooperazione transatlantica deve svolgersi tra interlocutori su un piano di parità, tenendo debito conto delle specificità politiche, culturali, sociali ed economiche di entrambe le parti,

I. considerando che gli obiettivi principali della cooperazione transatlantica dovrebbero essere il miglioramento della sicurezza globale e la realizzazione di vantaggi economici non solo per le imprese ma anche per i lavoratori e i consumatori, in un ambiente sano,

J. considerando che, comprendendo la nuova agenda economica internazionale la liberalizzazione degli scambi, è essenziale una coerente politica commerciale dell'UE che sia caratterizzata da una visione ampia e tenga conto del fattore umano, al fine di migliorare in modo ancora più efficace le relazioni transatlantiche,

A titolo generale

1. ritiene che il potere economico degli Stati Uniti e dell'Unione conferisca loro una responsabilità particolare a livello mondiale, segnatamente per quanto riguarda la salvaguardia e lo sviluppo di norme essenziali in materia di diritti umani fondamentali e di difesa dell'ambiente, il rispetto del diritto internazionale e il rafforzamento e la democratizzazione delle istituzioni internazionali, nonché la partecipazione dei paesi in via di sviluppo al sistema economico mondiale;

2. ritiene che le relazioni USA-UE abbiano effetti importanti sulla vita dei cittadini, in particolare riguardo all'occupazione ma anche per quanto concerne la qualità della vita e la cultura, e che le istanze parlamentari che rappresentano l'insieme dei cittadini debbano svolgere un ruolo rilevante nell'orientamento di tali iniziative;

3. accoglie favorevolmente l'adozione della Nuova agenda transatlantica che, identificando le priorità per un programma di lavoro congiunto nei principali settori di cooperazione, ha contribuito a porre le relazioni transatlantiche su una base più strutturata e a concentrare gli sforzi su un'agenda pragmatica;

4. constata che la NAT è un documento vivo, che permette la costante verifica dei progressi realizzati nonché un aggiornamento delle priorità; sostiene il piano d'azione congiunto UE-USA, che definisce i principi e gli strumenti necessari al conseguimento degli obiettivi della NAT;

5. constata che, nel corso del prossimo anno, gli impegni e le azioni comuni del nuovo partenariato transatlantico dovranno produrre benefici reali per i cittadini sia nell'Unione che negli Stati Uniti e che fino a oggi i risultati sono stati ottenuti a un ritmo irregolare;

6. valuta positivamente il fatto che la NAT riguardi una gamma vasta e crescente di iniziative politiche, sociali ed economiche e considera come un punto di forza il suo approccio esaustivo allo Spazio transatlantico UE-USA;

7. rileva che l'Unione e gli Stati Uniti sono tenuti a far sì che il loro peso economico vada a vantaggio di altri popoli e nazioni e che la nuova agenda bilaterale deve rappresentare un contributo alla stabilità e allo sviluppo del sistema multilaterale; sollecita insistentemente tutte le parti, compreso il Congresso statunitense, a impegnarsi seriamente in questa sfida;

8. ritiene che sia necessario affinare la definizione delle priorità nell'ambito della NAT, in particolare grazie all'elaborazione di calendari per le sue iniziative, consentendo così alle parti interessate di apportare contributi tempestivi al processo;

9. constata che le procedure negoziali, comprese quelle relative agli «accordi amministrativi» e ad altri accordi analoghi, devono essere strettamente controllate da organi parlamentari; riconosce che le questioni connesse alla responsabilità democratica assumeranno un'importanza tanto più rilevante quanto più l'interdipendenza economica e la convergenza normativa tra le due sponde dell'Atlantico verranno sviluppate nel loro potenziale autentico; ritiene che l'eventuale creazione di uno «spazio transatlantico comune» dovrebbe essere preceduta dall'approvazione parlamentare;

10. chiede alla Commissione di trasmettergli una relazione annuale di rassegna dei diversi accordi e azioni in vigore nel quadro della NAT;

11. riconosce l'importanza del ruolo svolto dagli organi del Parlamento europeo e del Congresso USA, in particolare dalla sua delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti e dalla delegazione della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, per sviluppare la cooperazione tra entrambe le parti e ricorda la dichiarazione dei Presidenti in occasione del 47° incontro interparlamentare delle due delegazioni svoltosi il 22 e 23 dicembre 1997 a Washington D.C., nella quale si segnalava il raggiungimento di un accordo sui seguenti punti:

a) dialogo transatlantico tra imprese (TABD);

b) criminalità internazionale, droghe e terrorismo;

c) ampliamento della NATO e dell'UE;

d) analisi costi/benefici prima della comminazione di sanzioni economiche e di embarghi;

e) forniture pubbliche;

f) legislazione sulla concorrenza e sui cartelli;

g) *«people-to-people-links»*;

12. riconosce il ruolo di precursore svolto dalla Rete politica transatlantica (TPN) quanto alla definizione del concetto di Nuovo partenariato transatlantico;

13. valuta molto positivamente l'importante ruolo svolto in tale settore dai diversi Dialoghi, dall'Iniziativa transatlantica tra le piccole imprese (TASBI), dal Dialogo transatlantico tra imprese (TABD), dal Dialogo transatlantico sulla società civile (TACD) e dal Dialogo transatlantico sul lavoro (TLD);

14. sottolinea in particolare l'importanza del TABD quale motore del progresso delle relazioni transatlantiche, avendo esso contribuito con successo ad accordi come l'Accordo di riconoscimento reciproco (MRA), concluso al vertice del G7 di Denver nel 1997;

15. ricorda che nè gli accordi discussi nel quadro generale della NAT, ivi compresi TABD, TSBI, TACD, TLD, nè gli accordi di riconoscimento reciproco MRA possono limitare l'elaborazione legislativa di norme, convenzioni e regolamentazioni commerciali né le relative consultazioni parlamentari;

16. accoglie favorevolmente le dichiarazioni comuni approvate in occasione del vertice EU-USA del 5 dicembre 1997 in materia di

a) scambi elettronici, con cui si riconosce l'importanza degli scambi elettronici quale fattore rilevante di crescita e di nuove opportunità e si incoraggia un dialogo aperto fra i governi e il settore privato a livello mondiale al fine di creare un contesto giuridico e commerciale per la gestione degli affari su Internet, e che contengono inoltre un accordo volto a raggiungere quanto prima possibile la ratifica e l'attuazione del trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sui diritti d'autore e del trattato OMPI sulle rappresentazioni e registrazioni fonografiche, nonché a garantire l'effettiva protezione della vita privata per quanto concerne l'elaborazione dei dati personali sulle reti di informazione globale e a creare un sistema globale, basato sul mercato, di registrazione, assegnazione e gestione delle denominazioni dei vari siti Internet,

b) Ucraina, con cui le parti riconoscono che l'evoluzione dell'Ucraina verso l'instaurazione di una democrazia prospera rappresenta un elemento chiave per la stabilità e la sicurezza europee,

c) cooperazione in materia regolamentare, in cui le parti concordano di rafforzare, ogni qualvolta ciò sia possibile, la cooperazione nei settori in cui è prevista una consultazione fin dalle prime fasi di elaborazione delle risoluzioni, di affidarsi maggiormente alle risorse tecniche e all'esperienza della controparte nonché di armonizzare i requisiti regolamentari o pervenire al mutuo riconoscimento;

17. si riserva il diritto di aggiungere altri argomenti a quelli summenzionati, in vista dell'elaborazione dell'ordine del giorno per il prossimo vertice fra Unione europea e Stati Uniti;

Questioni bilaterali

18. ritiene che l'Unione europea e gli Stati Uniti dovrebbero porsi l'obiettivo di costituire uno spazio economico transatlantico che assicuri progressi verso l'effettivo accesso al mercato sulle due coste dell'Atlantico; ritiene inoltre che il nuovo mercato transatlantico (NMT), da attuare nel quadro della NAT, dovrebbe recepire le norme più rigorose in materia di tutela dell'ambiente e dei consumatori e tenere conto della relativa dimensione sociale; ricorda in tale contesto che entrambe le parti dovrebbero adempiere i loro obblighi e attuare gli orientamenti OCSE sugli standard multilaterali in materia di lavoro e ambiente del 1977;

19. ricorda, con riferimento alle divergenze esistenti tra gli Stati Uniti e l'Unione europea come nel caso dell'importazione di carne americana trattata con ormoni, pollame e granturco manipolato geneticamente, l'importanza di un accordo tra Unione e Stati Uniti sulle disposizioni applicabili in materia di generi alimentari;

20. segnala inoltre la necessità di raggiungere accordi per ridurre le tariffe doganali più elevate applicate a tessuti e abiti in lana che rappresentano un notevole ostacolo alle importazioni di prodotti tessili comunitari;

21. sottolinea l'importanza di definire una visione globale, un quadro di riferimento, un percorso, un calendario e una data obiettivo per il completamento del «Nuovo mercato transatlantico» e, in particolare, un meccanismo di consultazione politica con il Parlamento europeo;

22. ritiene fondamentale che l'attuale studio congiunto sugli ostacoli commerciali sia esteso all'analisi, sulla base di modelli economici, dell'eventuale impatto del Nuovo mercato transatlantico, ma esprime preoccupazione per il fatto che (al di là delle dichiarazioni di principio) gli Stati Uniti mantengono in pratica barriere doganali in quasi tutti i settori economici, come ha ancora una volta dimostrato la Commissione nella sua 13ª relazione sugli ostacoli frapposti dagli Stati Uniti al commercio e agli investimenti, pubblicata nel luglio 1997;

23. sottolinea l'importanza degli Accordi di riconoscimento reciproco (MRA), sottoscritti il 20 giugno 1997, quale strumento chiave per rivitalizzare gli scambi bilaterali e rivolge un pressante appello affinché si giunga a una rapida ratifica di tali accordi e affinché questo Parlamento venga consultato; sottolinea inoltre la necessità di ampliare la cooperazione generale sulle questioni normative;

24. ricorda che gli accordi di riconoscimento reciproco sono solo uno degli strumenti per il miglioramento degli scambi transatlantici e che a tal fine andrebbe utilizzata tutta la gamma di possibilità esistenti; è d'avviso che gli accordi di riconoscimento reciproco dovrebbero essere attuati tempestivamente e tale processo essere controllato con cura e reso trasparente; ritiene inoltre che la Commissione debba sottoporgli con regolarità relazioni intermedie su tale processo;

25. ritiene che il rafforzamento della cooperazione politica ed economica UE-USA, unito allo sviluppo di approcci comuni in materia sia di politica economica che di problemi normativi, renda necessaria la definizione di un quadro istituzionale globale (per esempio, un trattato) tra le due parti, che preveda una maggiore cooperazione interparlamentare;

26. ritiene che la NAT (e in particolare il Dialogo transatlantico tra imprese e l'iniziativa transatlantica a favore delle imprese) costituisca la sede appropriata per individuare soluzioni agli ostacoli specifici agli scambi e agli investimenti; ritiene inoltre che in tale contesto debbano essere adottate nuove iniziative quanto ai settori che assumeranno importanza fondamentale in futuro, quali la società dell'informazione, i diritti di proprietà intellettuale, gli scambi elettronici, la protezione dei dati, gli investimenti nei mezzi di informazione, le regole per i nuovi servizi (quali, per esempio, le tecnologie di crittografia) e che debbano essere adottate anche iniziative relative alla protezione industriale di disegni e modelli tessili, onde garantire il rispetto dell'accordo TRIPS della OMC in materia di registrazione e valutazione di disegni e modelli;

27. sottolinea che le comunicazioni, Internet, la tecnologia dell'informazione e il ciberspazio stanno cambiando il nostro mondo e i modi di commerciare, di lavorare e di vivere; chiede che l'accesso universale diventi parte dell'agenda bilaterale/multilaterale e ritiene che i cittadini saranno in grado di beneficiare pienamente della società dell'informazione soltanto se verrà garantito l'accesso universale;

28. deplora con fermezza gli effetti extraterritoriali della normativa Helms-Burton e D'Amato adottata dagli USA e sostiene la procedura di composizione delle controversie avviata dall'Unione europea dinanzi all'OMC; ritiene che qualora l'accordo concluso tra Unione e Stati Uniti l'11 aprile 1997 non conduca a una soluzione negoziata, l'Unione europea debba riprendere la procedura *«panel»* dell'OMC;

29. ritiene che debbano essere adottate misure concrete per facilitare l'accesso dei prodotti audiovisivi europei sul mercato statunitense; constata che il mercato americano dell'audiovisivo è un mercato chiuso in se stesso che consuma soltanto il 3% dei prodotti non americani ed esprime la propria preoccupazione per lo squilibrio degli scambi Stati Uniti-Unione in materia audiovisiva, che ha le sue cause in ragioni strutturali e in barriere de facto; ritiene che tale squilibrio costituisca una minaccia per la cultura europea e per il pluralismo negli Stati Uniti e nell'Unione europea e che tale problema debba divenire un punto essenziale dei negoziati tra le parti;

30. ritiene che gli Stati Uniti e l'Unione europea, nei rapporti commerciali con paesi oggetto di sanzioni ONU, per quanto possibile debbano seguire la stessa linea per impedire che tali paesi abusino delle divergenze esistenti, mettendo in pericolo la sicurezza internazionale e creando opportunità disuguali per il commercio negli Stati Uniti e nell'Unione europea;

31. sottolinea che i problemi concernenti le relazioni bilaterali, e in particolare le controversie commerciali, non si ripercuotono considerevolmente sul massiccio sviluppo delle relazioni economiche e che tali controversie dovrebbero essere risolte grazie a negoziati diretti e, come ultima risorsa, attraverso la procedura OMC di soluzione delle controversie, fermo restando che entrambe le parti si impegnino a rispettare pienamente le decisioni dell'OMC;

32. sostiene gli sforzi compiuti nella lotta contro la criminalità internazionale, il terrorismo e il traffico di droga mediante nuove procedure volte a perseguire i fuorilegge, a migliorare gli accordi di estradizione e a porre sotto sequestro i proventi delle attività criminali; tali procedure dovrebbero rispettare i principi stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo;

Questioni multilaterali

33. ricorda che le relazioni economiche e commerciali UE-USA rivestono importanza fondamentale per l'efficace funzionamento e l'ulteriore sviluppo del sistema di scambi aperto, multilaterale e regolamentato, incorporato nell'OMC;

34. sottolinea l'estremo rilievo, sia per l'Unione europea che per gli Stati Uniti, delle future attività OMC, in particolare la piena attuazione dell'Uruguay Round e della relativa Agenda, nonché della realizzazione di progressi sostanziali sui «nuovi temi» (scambi e concorrenza/investimenti/ambiente/ norme di base in materia di lavoro) e ritiene che l'Unione e gli Stati Uniti dovrebbero cercare di sviluppare un approccio comune in ordine a tali questioni;

35. sottolinea che il collegamento tra scambi/investimenti e sicurezza nazionale/sanzioni economiche dovrebbe essere esaminato anche nel contesto dell'OMC al fine di esplorare la possibilità di definire approcci multilaterali; ritiene opportuno che all'interno dell'OMC, ed eventualmente anche in seno all'OCSE, si elabori uno studio su tale argomento;

36. ritiene che l'opinione pubblica (sia nell'Unione che negli Stati Uniti) debba essere molto più informata sulle attività dell'OMC e che la trasparenza e la responsabilità democratica migliorerebbero in misura notevole grazie all'istituzione di un'Assemblea parlamentare consultiva nel quadro dell'OMC;

37. ritiene che le autorità europee e americane dovrebbero formulare proposte in comune per quanto concerne i diritti dell'uomo sul posto di lavoro nel corso degli incontri internazionali svolti sotto l'egida dell'OMC e dell'OIL;

38. ricorda che il collegamento tra la sicurezza globale e la politica commerciale diventa sempre più stretto e che il partenariato UE/USA, che racchiude entrambe dette dimensioni, dovrebbe esaminare la possibilità di concludere nuovi compromessi e accordi reciproci che potrebbero poi gettare le basi di accordi multilaterali;

39. ritiene che la conclusione di accordi economici preferenziali UE-USA rischierebbe di mettere a repentaglio il sistema multilaterale aperto e l'OMC; ritiene inoltre che l'Unione europea dovrebbe incoraggiare gli USA a sostenere approcci multilaterali piuttosto che regionali;

40. ritiene che gli Stati Uniti e l'Unione europea dovrebbero promuovere una conferenza multilaterale sugli accordi commerciali regionali e sul regime preferenziale in generale;

41. indica la tecnologia dell'informazione e gli accordi in materia di servizi di telecomunicazioni di base come buoni esempi di settori in cui una leadership congiunta UE-USA consente il perseguimento di risultati positivi a livello multilaterale;

42. chiede che siano chiarite le regole dell'OMC nell'ambito delle zone di libero scambio e delle norme di origine;

43. sottolinea che, nel nostro nuovo mondo di cittadini indipendenti, il buon governo è destinato ad assumere una forma nuova; pertanto la NAT deve seguire da vicino gli sviluppi e agire in modo da ottimizzare l'attività di governo (in particolare riguardo a un'equa e adeguata rappresentanza) negli Stati e nelle istituzioni internazionali;

44. ricorda che nel nuovo ordine mondiale, caratterizzato da un collegamento sempre più stretto tra le economie e le strutture nel campo della sicurezza, le politiche responsabili nei confronti dei paesi meno sviluppati diventano uno strumento fondamentale per la stabilità mondiale nonché per la promozione di una comune crescita economica, e che pertanto gli accordi multilaterali debbono tener conto di tali differenze strutturali;

45. fa notare che la garanzia della partecipazione delle organizzazioni non governative (ONG) è divenuta parte essenziale della nostra responsabilità sociale e che pertanto il processo decisionale in seno all'OMC deve essere sufficientemente trasparente, al fine di agevolare la loro funzione di controllo;

46. ricorda che, sebbene le politiche agricole siano state tradizionalmente il settore più difficile nelle relazioni transatlantiche, dopo la conclusione dell'Uruguay Round e le riforme della PAC degli ultimi anni sembra essersi sviluppato un rapporto più armonioso; rileva tuttavia che in tale settore si stanno creando di nuovo dei contenziosi, che dimostrano la necessità di avviare i lavori nella prospettiva dei nuovi negoziati in seno all'OMC, previsti per il 1999;

47. sollecita la presentazione di un'iniziativa congiunta UE-USA in vista di un nuovo ciclo di negoziati in ambito OMC;

Costruire un ponte attraverso l'Atlantico

48. richiama l'attenzione sul concetto di «Costruire un ponte attraverso l'Atlantico», che definisce i principi per l'approfondimento dei legami commerciali, sociali, culturali, scientifici e didattici tra i popoli al fine di realizzare collegamenti tra i diversi elementi costitutivi della comunità transatlantica;

49. riconosce l'inestimabile contributo fornito dal Dialogo transatlantico tra imprese (TABD) quanto alla formulazione di raccomandazioni concrete per affrontare gli ostacoli tanto agli scambi che agli investimenti transatlantici, perché ponendo l'accento su questioni specifiche, esso ha permesso di instaurare un nuovo clima di cooperazione tra la comunità imprenditoriale transatlantica;

50. riconosce l'importante ruolo svolto dall'Iniziativa a favore delle piccole imprese (TABD) quanto allo sviluppo di un ambiente di cooperazione a favore delle piccole e medie imprese, la più importante fonte di creazione di posti di lavoro;

51. riconosce l'importante ruolo svolto dal Dialogo transatlantico sul lavoro (TLD) quanto al controllo attivo del seguito dato all'attività della NAT in materia di occupazione e questioni sociali collegate all'espansione degli scambi, degli investimenti e delle opportunità di lavoro da una parte e dall'altra dell'Atlantico;

52. valuta positivamente l'avvio del Dialogo transatlantico sulla società civile (TACD) e il suo impegno a riunire le associazioni e fondazioni di cittadini nell'Unione e negli Stati Uniti per la realizzazione di progetti economici e sociali di interesse comune;

53 riconosce l'importante ruolo svolto dal Servizio transatlantico per lo scambio di informazioni (TIES) quanto allo sviluppo e a al funzionamento di un sito Internet che raccoglie informazioni sui partenariati e i progetti UE-USA a livello dei cittadini;

54. approva l'azione comune volta a promuovere, come dichiarato nel vertice UE-USA del 1995, lo sviluppo politico e sociale nei paesi dell'Europa centrale e orientale;

55. sottolinea il fatto che la società dell'informazione ha attualmente un notevole impatto sulle relazioni transatlantiche tra gli ambienti imprenditoriali, sociali e accademici; ritiene che tali effetti vengano potenziati dai risultati dei negoziati relativi in particolare all'accordo sulle tecnologie dell'informazione (ITA) e agli accordi di base in materia di telecomunicazioni; ritiene che la libertà di informazione debba restare il principio di base in detto settore ma che sarebbe opportuno elaborare un approccio coerente UE/USA nei casi in cui si renda necessaria l'adozione di misure normative;

56. sottolinea la necessità di potenziare le relazioni parlamentari UE/USA e conferma la sua risoluzione del 17 settembre 1992, al cui paragrafo 36 si chiedeva «di migliorare i contatti tra gli organismi e le istituzioni interessate al processo legislativo» ([1]); ritiene che detto dialogo dovrebbe altresì prevedere adeguati contatti a livello di commissioni specializzate e che l'istituzione, a livello informatico, di un «sito parlamentare transatlantico» possa costituire un primo passo in tale direzione, così come la messa a punto di un programma di scambi di tirocinanti tra il Congresso degli Stati Uniti da una parte e il personale di questo Parlamento e dei suoi gruppi politici dall'altra;

57. ritiene che le questioni economiche transatlantiche dovrebbero essere esaminate nell'ambito di un'assemblea parlamentare comune dell'OMC; ritiene che quest'ultima potrebbe introdurre un ulteriore elemento di democrazia nel processo OMC;

58. sottolinea che nell'ambito dell'ulteriore sviluppo della società dell'informazione, la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo svolgerà un ruolo cruciale; accoglie pertanto con favore la firma di un accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica fra gli Stati Uniti e l'Unione europea in occasione del vertice USA-UE del 5 dicembre 1997 a Washington;

*
* *

59. richiama l'attenzione sul fatto che è stata creata una nuova linea di bilancio B7/6602 destinata a finanziare le azioni illustrate nella presente risoluzione;

60. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri nonché al Congresso e al governo federale degli Stati Uniti.

([1]) GU C 284 del 2.11.1992, pag. 134.

4. Coesione e società dell'informazione

A4-0399/97

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sulla coesione e la società dell'informazione (COM(97)0007 — C4-0044/97)

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione (COM(97)0007 — C4-0044/97),

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata «La società dell'informazione: da Corfù a Dublino, le nuove priorità emergenti» e «L'impatto della società dell'informazione sulle politiche dell'Unione europea. Preparare le prossime tappe» (COM(96)0395 — C4-0521/96),

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata «L'Europa in prima linea nella società dell'informazione globale: piano d'azione evolutivo» (COM(96)0607 — C4-0648/96),

— visto il Libro bianco della Commissione su «Istruzione e formazione — Insegnare e apprendere — Verso la società conoscitiva» (COM(95)0590 — C4-0597/95),

— visto il Libro verde intitolato «Vivere e lavorare nella società dell'informazione: priorità alla dimensione umana» (COM(96)0389 — C4-0522/96),

— vista la relazione dello STOA sulle conseguenze della società dell'informazione sullo sviluppo delle regioni meno favorite dell'Unione europea: una valutazione scientifica e tecnologica (PE 166.784),

— visti la relazione della commissione per la politica regionale e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0399/97),

A. considerando che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) rivestono un'enorme importanza per l'Europa a causa della funzione catalizzatrice che esercitano rispetto alle nuove attività commerciali e industriali perché possono recare un prezioso contributo per accrescere la competitività dell'Europa rispetto ad altre zone del mondo e perché occupano una posizione significativa nell'insieme dell'economia europea,

B. considerando che uno sviluppo rapido e coerente della società dell'informazione è essenziale per la competitività e l'occupazione in Europa,

C. considerando che l'utilizzo delle nuove tecnologie può contribuire a migliorare la coesione regionale in Europa in modo efficace dal punto di vista dei costi,

D. considerando che, attraverso il telelavoro, la società dell'informazione può avere effetti positivi per quanto attiene al mantenimento di attività economiche e sociali nelle zone rurali,

E. considerando che, grazie alle TIC, le distanze e le barriere linguistiche cessano di costituire un ostacolo alla diffusione e alla comunicazione dell'informazione e che tali tecnologie possono, di conseguenza, avere un impatto positivo sulle condizioni economiche e sociali delle regioni,

F. considerando che è necessario sopprimere tutti gli ostacoli all'instaurazione di un'efficace rete di comunicazioni tra le regioni, al di là delle barriere nazionali e linguistiche,

G. considerando che le società telefoniche, elettriche, di distribuzione via cavo, ecc. che commercializzano le applicazioni delle TIC hanno attuato una politica improntata all'ottimizzazione del rendimento economico a breve termine, facendo sostenere al consumatore costi che non corrispondono a quelli reali e che frenano l'espansione delle nuove tecnologie, soprattutto nelle regioni e nei settori svantaggiati,

H. considerando la necessità di tener pienamente conto della dimensione della coesione, segnatamente accordando un aiuto alle regioni meno sviluppate affinché possano partecipare effettivamente alla società dell'informazione,

I. considerando che si possono già constatare disparità e asimmetrie tra i vari paesi dell'Unione a livello delle infrastrutture, dei contenuti e delle conoscenze della società dell'informazione, un fenomeno che porterà — se non vi si pone rimedio — a squilibri in termini di competitività con effetti contrari alla coesione,

J. considerando che nel trattato di Amsterdam è stato inserito un nuovo articolo 7D sui servizi di interesse economico generale e che è essenziale che ciascuna regione e ciascun cittadino possa aver accesso alle nuove infrastrutture emergenti dell'informazione,

K. considerando che in virtù dell'articolo 109 N del trattato di Amsterdam «Gli Stati membri e la Comunità si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo B del trattato sull'Unione europea e all'articolo 2 del presente trattato»,

1. ritiene che le applicazioni destinate alle regioni meno sviluppate dovrebbero essere orientate allo sviluppo di sistemi integrati che soddisfino necessità umane fondamentali, soprattutto in aree rurali, insulari e periferiche e concentrarsi sull'accesso universale e i contenuti locali, prestando la stessa attenzione allo sviluppo sia dell'infrastruttura fisica che delle risorse umane;

2. sottolinea la necessità di fissare dei principi comuni per la fornitura e il finanziamento del servizio universale, considerando che il concetto di servizio universale, basato sui principi della parità, della continuità e della modicità dei costi, deve evolvere per restare al passo con i progressi tecnologici, l'evoluzione del mercato e i cambiamenti che si verificano in termini di domanda degli utenti;

3. insiste sulla necessità di far sì che i vantaggi della società dell'informazione siano accessibili a tutti i cittadini degli Stati dell'Unione; ritiene che per poter sfruttare in modo ottimale questi vantaggi siano necessarie tariffe abbordabili per i consumatori e costi ragionevoli per gli imprenditori, di modo che tutti i cittadini europei possano prendere parte a questo nuovo sviluppo;

4. ritiene che l'accesso ai moderni strumenti dell'informazione, e in particolare a Internet, nelle regioni meno sviluppate non possa basarsi sull'acquisizione privata di personal computer o di attrezzature alternative, ma che sia necessario prevedere «stazioni di lavoro» facilmente raggiungibili, in luoghi di interesse collettivo accessibili al pubblico (biblioteche, scuole, camere di commercio, centri ricreativi o strutture specializzate); ritiene inoltre che ciò implichi la necessità di includere a breve termine la rete ISDN quale componente del servizio universale;

5. chiede alla Commissione e al Consiglio di portare avanti il dialogo sui principi e le strategie da attuare per garantire che le moderne TIC non creino disuguaglianze ma, al contrario, contribuiscano allo sviluppo sociale, economico, ecologico e culturale;

6. chiede alla Commissione di incentivare gli investimenti nelle infrastrutture della società dell'informazione, di favorire i servizi che facilitano l'accesso all'informazione consentendo l'accesso alle banche dati per mezzo di Internet, di promuovere iniziative di mercato in vista della creazione di servizi informazioni paneuropei e di favorire i programmi di servizi informazioni gestiti a livello nazionale dagli Stati membri;

7. esorta la Commissione e il Consiglio a prestare particolare attenzione alle donne, agli anziani e ai gruppi che possono più facilmente essere esclusi dalla società dell'informazione a causa della loro situazione geografica o sociale, per esempio cooperando con coloro che in seno ai mercati sono responsabili per le infrastrutture e i servizi di base delle regioni periferiche e meno sviluppate, al fine di facilitare un progresso graduale volontario del potenziale delle loro reti che eviti che la società dell'informazione crei nuove forme di disuguaglianza;

8. ritiene che nella società dell'informazione la formazione permanente costituisca un fattore chiave per la competitività dell'Europa e che detta formazione debba essere accessibile a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro posizione geografica;

9. chiede alla Commissione, al Consiglio e alle parti sociali di tener conto delle tendenze demografiche e dei regimi di lavoro flessibile, quali il telelavoro e le opportunità di formazione professionale, di modo che coloro che hanno perso il loro posto di lavoro o corrono il rischio di perderlo possano ricorrere a una nuova formazione che ne migliori le prospettive occupazionali;

10. chiede alla Commissione di garantire una stretta cooperazione e uno stretto coordinamento tra i diversi programmi e le diverse attività nell'ambito delle TIC;

11. chiede alla Commissione che, senza perdere di vista le esigenze degli attuali Stati membri in materia di coesione, intensifichi la cooperazione internazionale e aiuti altresì i paesi che aderiranno in un prossimo futuro all'Unione a prepararsi alla società dell'informazione e a migliorare la comunicazione con altre regioni, in modo da promuovere la società dell'informazione globale;

12. chiede che, nel quadro delle misure di sviluppo delle zone rurali che saranno adottate dalla Commissione, dai governi nazionali e regionali, sia data priorità alle azioni intese a promuovere le infrastrutture necessarie a garantire una piena partecipazione alla società dell'informazione;

13. dichiara che, per proteggere gli interessi delle regioni meno favorite dell'Unione, il finanziamento statale e regionale può e deve essere destinato, ove necessario, in conformità degli articoli 92 e seguenti del trattato CE, a garantire la piena partecipazione di queste zone alla società dell'informazione;

14. chiede alla Commissione che siano rese disponibili risorse di bilancio specifiche e orizzontali per procedere, in modo rapido e generalizzato, alla diffusione delle esperienze che, nell'ambito della società dell'informazione, hanno avuto un effetto favorevole sulla coesione e hanno incentivato la domanda;

15. esprime preoccupazione per il fatto che solo il 2% delle spese dei Fondi strutturali sia destinato a investimenti nel settore delle telecomunicazioni, insiste sulle conseguenze positive della società dell'informazione ai fini dell'assetto territoriale e del mantenimento di attività economiche in ambiente rurale e ritiene che le spese effettuate in tal senso, a titolo della società dell'informazione, debbano far parte del «mainstreaming» dei Fondi strutturali;

16. richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sulle opportunità offerte dalle comunicazioni via satellite per consentire una trasmissione delle informazioni tecnologicamente all'avanguardia in tutto il territorio dell'Unione e, in particolare, nelle regioni meno densamente popolate e in quelle in cui l'infrastruttura tradizionale di telecomunicazioni è insufficiente o obsoleta;

17. sottolinea l'importanza della radiodiffusione come servizio culturale ed educativo e ritiene che la digitalizzazione della stessa, grazie alle nuove tecnologie dell'informazione, costituirebbe un fattore determinante per l'accesso dei cittadini europei a questo mezzo di comunicazione;

18. ricorda l'importanza fondamentale che rivestono, ai fini dell'utilizzazione dei moderni mezzi di comunicazione da parte di tutti i cittadini, non solo i contenuti multilingue dell'informazione ma anche gli strumenti per l'accesso e lo sviluppo di programmi informatici multilingue, nonché un'adeguata formazione per ampie categorie di popolazione che rischiano di restare escluse;

19. ritiene che i Fondi strutturali, in particolare le iniziative comunitarie, dovrebbero essere utilizzati in sinergia con i progetti TEN-Telecom di interesse comune, segnatamente per conseguire le realizzazioni citate nei paragrafi precedenti;

20. raccomanda che la sostituzione totale o parziale degli investimenti «fisici» mediante la fornitura di adeguati servizi di telecomunicazione che consentono di minimizzare i costi dell'investimento e le ripercussioni sull'ambiente e sulla qualità della vita sia sistematicamente inclusa nel processo di valutazione degli investimenti finanziati dai Fondi strutturali e costituisca un elemento sostanziale dei programmi nazionali presentati nel quadro di detti Fondi;

21. ritiene importante procedere a una valutazione qualitativa e quantitativa del contributo dei Fondi strutturali alla realizzazione della società dell'informazione e a un'analisi dei motivi dei diversi risultati ottenuti;

22. chiede alla Commissione di tenere debitamente conto delle necessità specifiche delle regioni meno sviluppate dell'attuale Unione europea e delle sfide derivanti dall'ampliamento al momento di sviluppare la sua politica in materia di società dell'informazione;

23. ritiene che le nuove tecnologie dell'informazione possano provocare nell'Unione europea una nuova frattura territoriale e sociale maggiore di quella esistente e che, per evitare questo rischio, l'utilizzo delle autostrade dell'informazione dovrebbe essere imperniato sulla correzione degli squilibri e delle differenze esistenti sul piano dello sviluppo economico e sociale nell'Unione europea nonché sulla soluzione dei problemi sociali e territoriali (telemedicina, istruzione a distanza, telelavoro, teleamministrazione, ecc.) per trarre benefici la cui generalizzazione costituirebbe un fattore di progresso, anche se esiste il pericolo che queste possibilità non si generalizzino in tutte le regioni e che, di conseguenza, le differenze diventino, se possibile, più marcate di quanto già lo siano, ai danni della politica di coesione e di convergenza dei livelli di sviluppo;

24. chiede che l'Agenda 2000 rispecchi in modo più concreto la società dell'informazione in quanto priorità strategica dell'Unione, avente un'incidenza particolare sull'occupazione e la coesione; ritiene ciononostante indispensabile evitare che le nuove tecnologie dell'informazione favoriscano la delocalizzazione di attività del settore terziario dell'Unione europea verso paesi caratterizzati da basse retribuzioni e da uno scarso livello di protezione sociale;

25. sottolinea che già oggi una parte degli stanziamenti dei Fondi strutturali è destinata a programmi nel settore delle telecomunicazioni e osserva che le moderne tecnologie dell'informazione costituiscono un fattore di stimolo per la competitività delle imprese e, quindi, per il mercato del lavoro;

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale.

5. Formazione permanente

A4-0405/97

Risoluzione sulla relazione della Commissione sull'accesso alla formazione permanente nell'Unione (COM(97)0180 — C4-0208/97)

Il Parlamento europeo,

— vista la relazione della Commissione sull'accesso alla formazione permanente nell'Unione (COM(97)0180 — C4-0208/97),

— visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i diritti della donna nonché della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0405/97),

A. considerando che la relazione della Commissione sull'accesso alla formazione permanente nell'Unione rappresenta il primo tentativo sistematico di analizzare e raffrontare le situazioni negli Stati membri e valutare i progressi compiuti in questo campo,

B. considerando tuttavia che le relazioni nazionali sulle quali si basa il documento della Commissione non forniscono sufficienti informazioni di carattere quantitativo e qualitativo sui vari approcci, progetti e risorse esperibili negli Stati membri a fini di promozione dell'accesso dei lavoratori alla formazione permanente,

C. considerando che i dati statistici risalenti al 1993 indicano che i principali fattori aventi incidenza sul livello di accesso dei lavoratori alla formazione sono le dimensioni dell'azienda, il settore produttivo, l'età e lo Stato,

D. considerando che tali dati non comprendono purtroppo sondaggi a campione in diversi grandi settori occupazionali, come la pubblica amministrazione, la sanità e l'istruzione, che sono importanti in molti Stati membri, in particolare per le donne,

E. considerando che la Commissione non ha sfruttato questa occasione per valutare il contributo fornito dai programmi e dalle iniziative comunitarie, in particolare l'iniziativa ADAPT e l'Anno europeo per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, per agevolare l'accesso alla formazione permanente,

F. considerando che l'accesso alla formazione permanente dovrebbe essere altresì esaminato in stretto rapporto con le politiche volte a rafforzare l'impiegabilità della popolazione attiva e a facilitarne l'acquisizione di competenze, promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e migliorare la competitività delle imprese,

G. considerando che le iniziative destinate a promuovere l'accesso alla formazione permanente dovrebbero rientrare in un più ampio quadro strategico che contempli possibilità di formazione destinate ai lavoratori ed esperienze di lavoro connesse alla formazione destinate ai disoccupati,

H. considerando che ciò richiede una concertazione a tutti i livelli, compresa l'Unione europea, fra i responsabili di queste diverse politiche,

I. considerando che sembra esistere fra tutte le parti un consenso sull'esigenza di istituire un sistema permanente in grado di riferire in merito all'accesso alla formazione permanente,

J. considerando positivo che le parti sociali a livello europeo riconoscano l'importanza dei seguenti fattori ai fini della promozione dell'accesso alla formazione permanente:

— predisposizione di sistemi di orientamento,

— diffusione della buona prassi,

— una buona e ampia base di conoscenze e competenze generiche sulle quali si possano sviluppare nuove e flessibili competenze,

— la necessità di dedicare particolare attenzione al sostegno delle PMI e dei singoli con limitate competenze,

— la condivisione della responsabilità in materia di formazione tra datori di lavoro, lavoratori e governi nazionali,

— lo sviluppo di nuovi metodi di formazione che utilizzino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

— il miglioramento dei sistemi di accreditamento e riconoscimento, onde consentire la mobilità professionale e geografica,

— la raccolta di dati più affidabili e analitici provenienti dagli Stati membri,

— un utilizzo più efficiente e coordinato delle risorse europee,

K. considerando tuttavia che le parti sociali sono in disaccordo sul tipo di azione che sarebbe opportuno intraprendere per migliorare tali fattori e sul livello al quale tale azione dovrebbe essere intrapresa,

L. considerando che ciò costituisce un grave ostacolo all'attuazione del primo orientamento di azione formulato dalla Commissione, vale a dire l'opportunità che le parti sociali europee stabiliscano, a livello comunitario, condizioni comuni per promuovere l'accesso,

M. considerando che il secondo orientamento d'azione, vale a dire fare della relazione in merito all'accesso una costante, non può essere perseguito senza stabilire a livello di Unione indicatori comuni delle prestazioni,

N. considerando che il terzo orientamento di azione, vale a dire il finanziamento di progetti pilota specificamente attinenti alla questione dell'accesso alla formazione, dovrebbe essere esaminato nel quadro della prossima discussione sul futuro dei programmi dell'Unione in materia di istruzione e formazione,

1. appoggia l'ulteriore monitoraggio delle tendenze del mercato del lavoro al fine di individuare gli slittamenti o i mutamenti dei requisiti per quanto riguarda le qualifiche della manodopera; rileva che il monitoraggio riveste enorme importanza nella formulazione delle politiche relative alla formazione professionale permanente;

2. sostiene l'adozione a livello di Unione europea di indicatori comuni di carattere qualitativo e quantitativo, allo scopo di perpetuare un sistema di controllo e di elaborazione di relazioni sull'accesso alla formazione, e suggerisce che EUROSTAT e il CEDEFOP svolgano un ruolo nella realizzazione di ciò; invita la Commissione a presentare proposte al riguardo;

3. sottolinea che si dovrebbe attribuire maggiore importanza a una definizione precisa e a una chiara limitazione dei temi, per consentire un confronto fra i risultati dei singoli paesi;

4. chiede alla Commissione e agli Stati membri di dedicare particolare attenzione, al momento dell'elaborazione della prossima relazione, alle conseguenze delle politiche di formazione permanente sulle lavoratrici;

5. ritiene che occorrerebbe effettuare ulteriori azioni di ricerca in relazione all'entità e alla qualità della formazione offerta ai disoccupati e ai lavoratori con scarse qualifiche, inclusi i lavoratori anziani, e sollecita la Commissione a diffondere tale informazione in una tempestiva comunicazione;

6. invita la Commissione ad avanzare proposte concrete volte a individuare e diffondere più ampiamente le buone prassi, l'esperienza e le competenze sviluppate con l'aiuto delle risorse e dei programmi comunitari o da parte degli Stati membri stessi, soprattutto attraverso «l'accesso a fiere in materia di formazione e istruzione» da organizzare in tutta l'Unione a beneficio dei formatori, dei destinatari di azioni di formazione, dei datori di lavoro, dei sindacati e dei responsabili decisionali;

7. ritiene che le parti sociali a livello europeo e nazionale dovrebbero partecipare all'organizzazione di queste fiere, visto che condividono la responsabilità con le autorità politiche per quanto riguarda l'accesso alla formazione permanente;

8. invita la Commissione a finanziare, in modo coerente e coordinato, a titolo del Fondo sociale europeo, in particolare dell'articolo 6 del regolamento del FSE e dell'iniziativa ADAPT e nell'ambito del progetto LEONARDO, progetti pilota sulla fornitura di servizi di valutazione e orientamento nonché sullo sviluppo di sistemi di previsione delle competenze;

9. è dell'avviso che la formazione professionale debba incentrarsi sulla parità tra i sessi nel mercato del lavoro, motivo per cui occorre favorire un accesso alla formazione senza discriminazioni tra i sessi promuovendo, mediante azioni positive, la diversificazione professionale delle donne;

10. insiste affinché la formazione professionale sia resa maggiormente accessibile alle donne tenendo conto delle loro particolari condizioni (quali responsabilità familiari, forme di lavoro atipiche, lavoro stagionale, in particolare lavoro a tempo parziale, ecc.), il che si potrebbe realizzare con strumenti più mirati e la creazione di corsi speciali adeguati alle esigenze e alle necessità delle donne;

11. insiste, in particolare, sull'esigenza di migliorare l'accesso alla formazione professionale e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per le donne che lavorano nelle PMI e per le imprenditrici, al fine di incoraggiare le donne ad avviare attività in proprio e fornire loro le qualifiche necessarie per sfruttare pienamente i vantaggi delle nuove tecnologie sul posto di lavoro;

12. ritiene che, alla luce del progetto di linee direttrici sull'occupazione elaborato dalla Commissione e delle conclusioni del Consiglio europeo sull'occupazione del 21 novembre 1997, l'accesso alla formazione permanente non possa essere considerato avulso da altri problemi in materia di occupazione, come l'orario e l'organizzazione del lavoro; invita pertanto la Commissione ad adoperarsi per un maggior coordinamento tra le iniziative adottate e le strategie perseguite a opera delle direzioni responsabili di questi due settori strategici;

13. è del parere che ciò dovrebbe comportare un approccio più concertato tra programmi in materia di mercato del lavoro (per esempio, il Fondo sociale europeo) e programmi in materia di formazione (LEONARDO);

14. invita la Commissione a tener conto di questo imperativo nel corso del dibattito sul futuro dei Fondi strutturali e sull'ampliamento dei programmi in materia di istruzione e formazione;

15. invita le parti sociali a raggiungere un accordo su alcuni dei problemi di comune preoccupazione identificati nella presente risoluzione e ritiene che, qualora non sia raggiunto un accordo entro un termine ragionevole, la Commissione dovrebbe presentare sue proposte sulla base dell'articolo 127, del trattato CE;

16. si compiace del fatto che la Commissione, negli orientamenti proposti in materia di occupazione, inviti le parti sociali a concludere quanto prima un accordo quadro destinato ad aprire il luogo di lavoro alla formazione; ritiene tuttavia che ciò dovrebbe essere direttamente collegato a iniziative volte ad ammodernare l'organizzazione del lavoro;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio-Affari sociali e al Consiglio-Istruzione, al Comitato economico e sociale nonché alle parti sociali a livello europeo.

---

6. Partecipazione dei dipendenti ai profitti (PEPPER II)

A4-0292/97

Risoluzione sulla relazione della Commissione riguardante PEPPER II — La promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale) negli Stati membri — 1996 (COM(96)0697 — C4-0019/97)

Il Parlamento europeo,

— visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

— visto il suo parere del 9 aprile 1992 sulla proposta di raccomandazione del Consiglio concernente la promozione della partecipazione dei dipendenti ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale dell'impresa) ([1]),

— vista la raccomandazione 92/443/CEE del Consiglio del 27 luglio 1992 concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale dell'impresa) ([2]),

([1]) GU C 125 del 18.5.1992, pag. 236.
([2]) GU L 245 del 26.8.1992, pag. 53.

Giovedì 15 gennaio 1998

— vista la relazione della Commissione su PEPPER — La promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa negli Stati membri ([1]),

— vista la relazione della Commissione su PEPPER II — La promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale) negli Stati membri — 1996 (COM(96)0697 — C4-0019/97),

— visto il Libro verde della Commissione «Partenariato per una nuova organizzazione del lavoro (COM(97)0128 — C4-0187/97),

— visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0292/97),

A. considerando che lo sviluppo della partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa si associa a una maggiore produttività e che tale partecipazione rafforza l'attaccamento dei dipendenti alla loro impresa, incoraggiando allo stesso tempo l'acquisizione di qualifiche,

B. considerando che la partecipazione finanziaria contribuisce all'informazione e alla consultazione dei lavoratori in seno all'impresa, nonché alla loro partecipazione al processo decisionale,

C. considerando che, malgrado la summenzionata raccomandazione 92/433/CEE del Consiglio, gli Stati membri non hanno modificato radicalmente la loro politica nei confronti della partecipazione finanziaria e che tra i vari Stati sussistono forti divergenze quanto alla concezione del ruolo dello Stato nello sviluppo dei sistemi PEPPER; considerando in particolare che lo scambio di informazioni è limitato o manca del tutto,

D. considerando che lo sviluppo dei regimi di partecipazione resta notevolmente influenzato dalle politiche governative, in particolare in materia di incentivi fiscali, ma che le istituzioni comunitarie possono svolgere un ruolo importante, così come le parti sociali a livello nazionale ed europeo,

E. considerando che in taluni Stati membri le parti sociali sembrano insufficientemente sensibilizzate alla tematica della partecipazione finanziaria,

1. si compiace che il dibattito sulla partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti nell'Unione venga rilanciato con la relazione della Commissione, che valuta, a quattro anni dall'adozione della summenzionata raccomandazione del Consiglio concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori, come gli Stati membri vi abbiano dato applicazione;

2. constata tuttavia con preoccupazione che gli Stati membri hanno seguito poco o per nulla la raccomandazione del Consiglio, che li invita a riconoscere i vantaggi potenziali di un maggiore ricorso a un'ampia varietà di formule di partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (quali la partecipazione agli utili, l'azionariato oppure una combinazione di formule) e a tener conto in questo contesto della responsabilità delle parti sociali, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

3. constata che gli Stati membri non hanno proceduto, o lo hanno fatto solo in misura limitata, a scambi di informazioni per quanto concerne sia l'instaurazione di buone prassi che il quadro giuridico e fiscale più idoneo;

4. sottolinea le esperienze positive acquisite con i sistemi di partecipazione ai profitti e al capitale in Francia e Gran Bretagna;

5. si richiama all'idea, enunciata nel Libro bianco su «Crescita, competitività e occupazione», di una politica salariale orientata alla produttività che consenta di realizzare profitti da destinare al finanziamento di investimenti;

([1]) Pubblicata nel supplemento 3/91 di *Europe sociale*.

6. chiede che sia accolta la richiesta avanzata in diverse risoluzioni del Parlamento, come quella del 10 marzo 1994 sull'occupazione in Europa [1] e quella del 14 luglio 1995 sulla relazione annuale della Commissione «L'occupazione in Europa 1994» [2], di far partecipare i lavoratori, su base volontaria, ai profitti e agli investimenti che non sarebbe stato assolutamente possibile realizzare senza la loro moderazione nelle rivendicazioni salariali;

7. si richiama agli inviti rivolti in tal senso alle parti sociali dai governi di Germania, Spagna e Italia;

8. chiede alla Commissione di:

— realizzare uno studio sugli effetti dei regimi di partecipazione finanziaria negli Stati membri sull'occupazione, la produttività e la flessibilità dei salari e di valutare le condizioni di applicazione di tali regimi nelle imprese, in particolare in quelle piccole e medie;

— varare un programma, dotato di un adeguato finanziamento, volto a promuovere gli scambi di informazioni e di buone prassi nonché a dare una formazione alle parti sociali per quanto concerne i regimi di partecipazione finanziaria;

— creare un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle parti sociali, membri del Parlamento europeo ed esperti della Commissione, nella prospettiva di promuovere l'introduzione dei sistemi PEPPER in condizioni comparabili in tutta la Comunità, in particolare nelle imprese transnazionali; detto gruppo di lavoro dovrebbe esaminare tutte le questioni inerenti alla partecipazione finanziaria che hanno rilevanza per l'Unione, in particolare il summenzionato parere del Parlamento del 9 aprile 1992;

— verificare la necessità di un'iniziativa comunitaria per settori specifici della politica patrimoniale, per esempio una raccomandazione che coordini o uniformi le possibilità di incentivazione per le imprese di dimensione europea o garantisca l'incentivazione di prestazioni con effetti patrimoniali destinate ai lavoratori migranti o da essi effettuate, anche qualora questi acquisiscano in tal modo partecipazioni nel settore produttivo del loro Stato di origine;

— sviluppare i progetti pilota di partecipazione delle imprese da essa proposti, per esempio contestualmente alla privatizzazione delle imprese pubbliche, comprendendovi progetti nei paesi dell'Europa centrorientale;

9. raccomanda agli Stati membri di:

— predisporre una normativa quadro negli Stati membri (incentivazione attraverso la legislazione fiscale e/o premi);

— affidare a organismi nazionali l'incarico di mettere a punto sistemi di promozione e di incentivazione dei regimi di partecipazione finanziaria;

— estendere eventuali aiuti anche alle PMI, favorendo non solo l'acquisizione di titoli rappresentativi ma anche forme di partecipazione tipiche di queste imprese;

— estendere l'ammissibilità ai regimi di partecipazione finanziaria a tutte le categorie di lavoratori, in particolare i lavoratori a tempo parziale o con contratto a durata determinata;

— introdurre regimi di partecipazione finanziaria nel quadro della privatizzazione di enti pubblici;

— garantire, nel rispetto delle prassi nazionali, che la definizione, l'applicazione e il controllo dei sistemi di partecipazione finanziaria prevedano la cooperazione fra imprese e gruppi di dipendenti;

— evitare, attraverso un'adeguata informazione, i rischi eccessivi connessi all'emissione di azioni destinate ai dipendenti allorché l'impresa si trova ad affrontare problemi economici e finanziari; occorre inoltre esaminare attentamente come tutelare i lavoratori dipendenti (per esempio, mediante assicurazioni contro il rischio di insolvenza, garanzie bancarie, ecc.) da perdite di valore troppo gravose nel periodo in cui essi non possono disporre liberamente della propria quota di partecipazione aziendale (periodo vincolato);

— promuovere l'idea di una previdenza integrativa per la vecchiaia attraverso l'accumulazione di capitale da parte dei lavoratori dipendenti;

---

(1) GU C 91 del 28.3.1994, pag. 224.
(2) GU C 249 del 25.9.1995, pag. 208.

— sviluppare modelli alternativi di investimento laddove la partecipazione dei lavoratori al capitale aziendale non sia possibile (per esempio nel pubblico impiego) o non venga accettata; tali alternative dovrebbero consentire di raccogliere e fornire alle piccole e medie imprese capitali sufficienti per creare nuovi posti di lavoro;

10. chiede alle parti sociali a livello nazionale ed europeo di

— organizzare campagne di informazione destinate alle parti interessate, nonchè campagne di divulgazione e diffusione;

— promuovere le formule PEPPER nell'ambito dei negoziati collettivi e di presentare i previsti effetti positivi di tali sistemi a livello di produttività, miglioramento dei salari, risorse, occupazione e partecipazione dei lavoratori;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale e alle parti sociali europee.

---

7. Profughi curdi

B4-0037, 0052, 0065, 0071 e 0094/98

Risoluzione sui profughi curdi e la posizione dell'Unione europea

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulle migrazioni, la questione curda, la politica in materia d'asilo e la Turchia,

A. considerando che sono sempre più i cittadini di paesi terzi che cercano di entrare in alcuni Stati dell'Unione europea, sia per motivi economici che per sfuggire alla repressione politica,

B. osservando con preoccupazione i recenti sbarchi sulla costa italiana da parte di un migliaio di persone emigranti che viaggiavano su navi decrepite e in condizioni estremamente pericolose e inumane, in particolare per le donne e i bambini, e considerando che i viaggi sono organizzati a fini di lucro dalla criminalità internazionale,

C. considerando che la maggior parte di queste vittime delle organizzazioni criminali sono curdi e che fra essi vi sono quanti fuggono dalla repressione in Turchia e nell'Irak settentrionale e altri che emigrano per motivi economici,

D. considerando che il problema dell'emigrazione curda e di altre emigrazioni è un problema annoso che interessa diversi Stati membri e rilevando che le richieste di asilo dovrebbero essere esaminate caso per caso,

E. considerando che è possibile prevenire l'emigrazione non controllata soltanto se si risolvono i problemi politici, economici e sociali a monte,

F. deplorando il fatto che l'Unione non abbia una posizione comune in materia di immigrazione e che non si siano compiuti passi avanti significativi con l'adozione del trattato di Amsterdam,

G. rilevando che il 4 e 5 dicembre 1997 il Consiglio dei ministri della giustizia e degli affari interni ha deciso di elaborare un programma di azione per far fronte al recente afflusso di curdi richiedenti asilo e di emigranti per motivi economici provenienti dall'Irak; considerando che il suddetto programma dovrà essere adottato il 26 e 27 gennaio 1998,

H. considerando che la Convenzione di Dublino specifica che la decisione in merito alla concessione dello status di rifugiato spetta al primo paese di asilo,

I. considerando che l'afflusso di rifugiati non è solo un problema di ordine pubblico bensì una questione politica e morale che occorre affrontare con umanità,

1. ribadisce la sua crescente preoccupazione in merito alle condizioni in materia di diritti dell'uomo, alle situazioni di guerre e repressione politica che costringono degli individui ad abbandonare il paese di origine e a cercare asilo nell'Unione;

2. plaude alla solidarietà e all'impostazione umanitaria del governo italiano, quale primo paese di asilo per i recenti emigranti, e approva la sua decisione di esaminare caso per caso, con un atteggiamento favorevole, le richieste di asilo dei cittadini di origine curda tenendo conto della situazione particolare esistente nei loro paesi di origine;

3. invita il Consiglio ad adottare una politica comune per far fronte a situazioni di questo tipo, sempre più frequenti, e a non proporre soltanto misure nazionali;

4. rileva che il trattato di Amsterdam stabilisce un termine di cinque anni per l'integrazione della politica in materia di asilo e di immigrazione nella legislazione comunitaria; deplora il fatto che questa disposizione impedisca attualmente all'Unione di adottare misure comunitarie efficaci a tale riguardo;

5. invita il Consiglio ad adottare senza indugio il progetto di convenzione della Commissione sul controllo esterno delle frontiere nonché, visto il proprio parere del 23 ottobre 1997 ([1]), la proposta di un'azione comune, ai sensi dell'articolo K.3., paragrafo 2, lettera b), del trattato sull'Unione europea in materia di protezione temporanea degli sfollati;

6. sottolinea che occorre una giusta ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda la suddivisione dell'onere che comporta un simile flusso di persone bisognose di protezione; esorta il Consiglio e gli Stati membri, nonostante la posizione adottata nel trattato di Amsterdam, a compiere nuovi sforzi per trovare il modo di suddividere l'onere dell'assistenza umanitaria e invita la Commissione a elaborare una proposta specifica e concreta a tale riguardo;

7. condanna categoricamente le organizzazioni criminali internazionali che traggono profitto da queste sofferenze umane e chiede un'azione internazionale di polizia, specifica e coordinata, per porre fine a tali attività; chiede agli Stati membri e agli altri Stati interessati di prendere misure concrete, con l'aiuto di Europol, per contrastare il ruolo svolto dalla criminalità organizzata nel traffico di esseri umani;

8. ritiene tuttavia che il fatto che criminali approfittino di situazioni di miseria per guadagnare denaro non pregiudichi minimamente il diritto legittimo delle persone perseguitate di cercare rifugio nell'Unione;

9. invita gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a compiere nuovi sforzi per elaborare una politica estera comune dell'Unione di fronte alle sfide poste dalla repressione del popolo curdo e dai conseguenti flussi migratori, compresa la promozione dello stato di diritto e della democrazia nei paesi interessati;

10. ribadisce che il problema dell'emigrazione curda può essere soltanto risolto mediante una soluzione politica ai conflitti in atto in Turchia e nell'Irak settentrionale e a tale riguardo sollecita ancora una volta la cessazione delle operazioni militari turche nell'Irak settentrionale; chiede che l'Unione adotti un'iniziativa internazionale volta a trovare una soluzione politica al problema curdo;

11. chiede al Consiglio e agli Stati membri di prendere un'iniziativa politica per sollevare nel corso di quest'anno il problema della violazione dei diritti dei curdi presso la Commissione ONU per i diritti dell'uomo;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi di Turchia, Irak, Siria e Iran.

([1]) Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 6.

Giovedì 15 gennaio 1998

8. Delocalizzazioni e investimenti nei paesi terzi

A4-0392/97

Risoluzione sulle delocalizzazioni e gli investimenti esteri diretti nei paesi terzi

Il Parlamento europeo,

— viste le deliberazioni nel corso dell'audizione pubblica organizzata a tale riguardo il 26 e 27 maggio 1997 dalla commissione per le relazioni economiche esterne,

— vista la sua risoluzione del 9 febbraio 1994 sull'introduzione della clausola sociale nel sistema unilaterale e multilaterale di commercio ([1]),

— vista la sua risoluzione del 15 dicembre 1994 relativa alle conclusioni dell'Uruguay Round e alle future attività dell'OMC ([2]),

— vista la sua risoluzione del 14 dicembre 1995 relativa alla comunicazione della Commissione sulle «Regole uniformi a livello mondiale in materia di investimenti diretti» ([3]),

— vista la sua risoluzione del 13 novembre 1996 sulle ristrutturazioni e le dislocazioni industriali nell'Unione europea ([4]),

— visto l'articolo 148 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (A4-0294/97),

— vista la seconda relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (A4-0392/97),

A. considerando che la mondializzazione del commercio, della produzione e degli investimenti rappresenta un'opportunità da cui occorre trarre profitto limitando gli effetti negativi,

B. considerando che siamo entrati nell'era della società dell'informazione, caratterizzata da reti mondiali di informazione e di comunicazione; che la società dell'informazione libererà un nuovo potenziale economico e sociale; che il commercio elettronico mondiale darà luogo a una maggiore efficienza, a una maggiore reattività e a riduzioni dei costi per le imprese europee, oltre a consentire alle piccole imprese e alle nuove società di accedere al mercato e di estendere la loro portata ben al di là di quanto non fosse precedentemente possibile; che, di conseguenza, il problema delle delocalizzazioni dovrà in futuro essere analizzato in tale contesto,

C. considerando che le delocalizzazioni sono un fenomeno determinato dalla logica economica, che non dovrebbe essere affrontato in un'ottica ideologica,

D. considerando che il rapporto tra investimenti diretti all'estero (IDE) e delocalizzazioni è complesso e che è difficile valutare in modo adeguato la portata del fenomeno delle delocalizzazioni, per cui si rischia di formulare giudizi infondati,

E. riconoscendo che sono stati compiuti progressi considerevoli nel corso degli ultimi anni in merito alla conoscenza degli IDE dell'Unione e considerando che occorre effettuare ulteriori sforzi metodologici e statistici nel quadro del programma di lavoro di EUROSTAT,

F. considerando che i dati disponibili rivelano che da alcuni anni ormai, a differenza di quanto avveniva negli anni '70 e '80, le decisioni di delocalizzazione volte alla conquista dei nuovi mercati sembrano prevalere sulle delocalizzazioni difensive alla ricerca di vantaggi in termini di costi della manodopera,

G. considerando che le delocalizzazioni miranti alla conquista di nuovi mercati possono, tramite il rimpatrio dei profitti, favorire l'occupazione nell'Unione europea;

([1]) GU C 61 del 28.2.1994, pag. 89.
([2]) GU C 18 del 23.1.1995, pag. 165.
([3]) GU C 17 del 22.1.1996, pag. 175.
([4]) GU C 362 del 2.12.1996, pag. 147.

H. considerando che non sempre i costi salariali rappresentano il fattore determinante ai fini della delocalizzazione,

I. considerando che la lotta contro le delocalizzazioni difensive presuppone lo sviluppo di una politica dell'innovazione e della formazione nonché un rafforzamento dei legami tra distributori, fabbricanti e subappaltatori e che tali azioni possono allora dare adito a rilocalizzazioni,

J. considerando che mentre talune delocalizzazioni rispondono a una logica economica sana, altre sono motivate da sovvenzioni o agevolazioni fiscali o sociali che incidono sulla concorrenza e che talora esercitano anche ripercussioni negative sull'occupazione,

K. considerando che la base delle misure nel settore del commercio e degli investimenti deve essere spostata dall'ottica relativamente limitata della crescita e della realizzazione del libero scambio e dei liberi investimenti al più complesso obiettivo dello sviluppo permanente, il che significa che l'efficienza economica, la stabilità macroeconomica, la giustizia sociale e la compatibilità con l'ambiente devono essere anch'esse prese in considerazione,

L. considerando a tale riguardo che la mancanza di coordinamento degli obiettivi dei poteri pubblici a livello dei mercati regionali integrati ha effetti di deregolamentazione competitiva e che ciò va evitato,

M. considerando che i Fondi strutturali dovrebbero essere finalizzati sempre più alla promozione di condizioni di competitività, in cui rientrano le infrastrutture essenziali di trasporto e comunicazione, la formazione professionale e il sostegno alla ricerca e all'innovazione tecnologica delle imprese insediate nelle regioni meno favorite, onde aumentare la loro capacità di far fronte alla concorrenza dei paesi in via di sviluppo a economia emergente,

N. considerando che le svalutazioni competitive hanno comportato non solo un'instabilità commerciale ma anche un aumento sensibile delle delocalizzazioni difensive in seno all'Unione,

O. considerando che la partecipazione al primo turno di adesione alla moneta unica di paesi quali Italia, Spagna e Portogallo svolgerà un ruolo fondamentale nella limitazione delle delocalizzazioni cosiddette difensive,

P. considerando che nel quadro attuale della mondializzazione occorre far rientrare nella cultura d'impresa delle multinazionali la necessità di diventare anche vettori di sviluppo sociale nel mondo,

Q. considerando il codice di buona condotta elaborato dall'Amministrazione degli Stati Uniti per le multinazionali americane,

1. esprime nuovamente l'auspicio che negli accordi internazionali e nell'ambito delle regole dell'OMC vengano iscritte clausole sociali e ambientali;

2. raccomanda alla Commissione europea di formulare un codice di buona condotta per le multinazionali europee basato sui seguenti punti:

— la promozione della libertà sindacale e di contrattazione collettiva;

— la lotta contro il lavoro coatto,

— la lotta contro il lavoro minorile,

— l'eliminazione delle discriminazioni nell'occupazione e nella professione e la parità di retribuzione per i lavoratori dei due sessi,

in conformità con le corrispondenti convenzioni OIL (87, 98, 138, 29, 100 e 111) e del rispetto delle norme in materia ambientale;

3. auspica che tale codice non abbia carattere obbligatorio ma che i nomi delle imprese che si impegnano a rispettarlo siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità;

4. chiede agli Stati membri di vegliare a che i loro istituti di assicurazione-credito concedano vantaggi agli investimenti all'estero destinati a progetti rispettosi dei diritti dell'uomo e dello sviluppo sostenibile;

5. raccomanda l'instaurazione di una stretta collaborazione al riguardo tra l'OIL e l'Unione europea; in particolare, se un'impresa europea desidera, nel quadro di un siffatto progetto, partecipare allo sviluppo economico di una regione, tali iniziative dovranno essere accompagnate da aiuti specifici sul modello del programma IPEC (International Programme on Elimination of Child Labour) dell'OIL;

6. auspica che venga condotta un'azione coordinata in seno all'OCSE tra i governi degli Stati membri e la Commissione per modificare i principi guida dell'OCSE (codice degli investimenti); auspica altresì che, qualora il paese nel quale la multinazionale si insedia non preveda una normativa in materia di diritto del lavoro, venga adottato un codice minimo sulla base del codice che dovrebbe applicarsi nella Comunità;

7. chiede la conclusione dell'accordo multilaterale sugli investimenti (AMI) nell'ambito dell'OCSE;

8. chiede che l'AMI in fase di negoziazione in sede OCSE non ostacoli il diritto degli Stati di controllare il rispetto dei diritti dell'uomo e dell'ambiente da parte delle imprese multinazionali operanti sul loro territorio;

9. giudica indispensabile che l'OIL crei, come proposto, un marchio di qualità sociale globale che ponga fine alla proliferazione cui si assiste attualmente in tale settore; in caso contrario, la Commissione dovrebbe considerare l'elaborazione di un marchio di qualità sociale europeo;

10. si compiace della decisione del Regno Unito di aderire alle disposizioni sociali del trattato di Amsterdam e della disponibilità di tale Stato ad accettare le direttive già adottate in virtù dell'accordo; ritiene che si debba ora procedere a un'accelerazione dell'armonizzazione sociale nell'Unione ma è del parere che i sistemi pensionistici e di protezione sociale, per quanto si debba deplorarlo, rimarranno ancora a lungo di competenza degli Stati membri;

11. ritiene che la direttiva 94/45/CE concernente l'informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori nelle imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie debba essere riveduta; deplora la vaghezza della direttiva, secondo la quale non sembra necessario che il comitato di gruppo sia riunito prima di qualsiasi decisione inerente a una delocalizzazione o a una chiusura di sito; auspica che si faccia esplicitamente riferimento all'obbligo di riunire il comitato e di ottenere il suo parere entro un adeguato termine prima dell'adozione di qualsiasi decisione definitiva da parte del consiglio di amministrazione del gruppo;

12. raccomanda che gli aiuti comunitari all'insediamento di un gruppo in un sito siano subordinati all'impegno di restarvi per una durata minima e che gli aiuti siano ripartiti nell'arco di tutto il periodo; in caso di mancato rispetto di tale clausola, qualsiasi somma già impegnata dovrà essere rimborsata alla Commissione; le somme non rimborsate saranno maggiorate di interessi di mora conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e secondo le modalità fissate dalla Commissione;

13. raccomanda il coordinamento delle politiche di aiuto e di incentivazione fiscale per lo stabilimento delle società multinazionali negli Stati membri, in modo da evitare la concorrenza sleale; a tale proposito accoglie con favore le recenti proposte Monti;

14. si compiace per la nuova strategia di accesso ai mercati attuata dalla Commissione, volta a individuare gli ostacoli commerciali cui devono far fronte le imprese comunitarie nei paesi terzi; chiede alla Commissione di effettuare uno studio preciso in merito alle conseguenze della crisi asiatica sugli investimenti europei nella regione;

15. raccomanda alla Commissione di orientare maggiormente i Fondi strutturali verso la creazione di un ambiente propizio all'innovazione e alla ricerca per le imprese grandi e piccole nei settori delle tecnologie dell'informazione e del commercio elettronico, il tutto nell'ottica della riforma legata all'Agenda 2000; auspica che attraverso il programma ADAPT rafforzato sia accelerata la formazione dei dipendenti, rispondendo così ai mutamenti tecnologici non solo nel settore industriale, ma anche in quello terziario;

16. auspica che i governi degli Stati membri, di concerto con la Commissione, appoggino tale politica tramite agevolazioni fiscali (credito-imposta-ricerca) e lo sviluppo di strutture del tipo capitale di rischio; auspica che queste iniziative conoscano un nuovo slancio a seguito delle decisioni adottate in occasione del Consiglio europeo sull'occupazione di Lussemburgo;

17. è dell'avviso che il programma EUREKA, che soddisfa i bisogni concreti degli operatori economici, sia il più idoneo a rispondere a tale sfida, ma sottolinea l'importanza del quinto programma quadro di ricerca e sviluppo e ritiene che quest'ultimo debba svolgere un ruolo essenziale in termini di ricerca fondamentale;

18. giudica indispensabile favorire scambi di informazioni e di esperienze tra i partecipanti al programma EUREKA e i partecipanti ai programmi comunitari di RST;

19. auspica che le ditte europee che effettuano investimenti diretti all'estero instaurino una più stretta collaborazione con i laboratori di ricerca delle economie emergenti per il tramite del programma di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali (INCO);

20. auspica che sia definito un contratto di fiducia a livello dell'Unione tra distributori, fabbricanti e subappaltatori, che non metta in discussione le regole di concorrenza e non leda gli interessi dei consumatori; tale contratto dovrebbe essere fondato su una maggiore fiducia tra i vari attori sulla base di un migliore scambio di informazioni soprattutto nel settore dell'innovazione e della formazione;

21. chiede alla Commissione di valutare le difficoltà che i paesi che non dovessero rientrare nel primo gruppo di partecipanti all'euro potranno incontrare in termini di IDE e delocalizzazioni;

22. constata che i margini di fluttuazione definiti al Consiglio europeo di Dublino per le monete che resteranno al di fuori dell'euro (-15/+15%) non permetteranno di evitare svalutazioni competitive che possono essere talvolta fattore di delocalizzazione;

23. auspica che, nell'ambito del «Consiglio dell'euro», le autorità politiche europee riflettano sulle conseguenze della parità euro/dollaro sugli investimenti esteri diretti nei paesi terzi;

24. chiede alla Commissione di avviare discussioni con i governi dei paesi dell'Europa centrale e orientale in merito alla sottovalutazione di alcune delle loro monete, che potrebbe dare adito a delocalizzazioni;

25. ritiene che la frode dia origine a delocalizzazioni e chiede alla Commissione di adoperarsi in ogni modo per combattere questo flagello tramite la sua Unità di coordinamento della lotta antifrode (UCLAF);

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai Parlamenti degli Stati membri, al Comitato economico e sociale, ai rappresentanti europei delle parti sociali nonché all'OIL e al Segretario generale dell'OCSE.

---

9. Libro verde sul ruolo del revisore legale dei conti

A4-0373/97

Risoluzione sul Libro verde della Commissione «Il ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore legale dei conti nell'Unione europea» (COM(96)0338 — C4-0451/96)

Il Parlamento europeo,

— visti i trattati istitutivi, modificati dal TUE, in particolare l'articolo 6 del Trattato CE,

— visto il Libro verde presentato dalla Commissione (COM(96)0338 — C4-0451/96),

— vista la Comunicazione della Commissione «Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale» (COM(95)0508 — C4-0537/95),

— vista la prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi ([1]),

— vista la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato CE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ([2]),

— vista l'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato CE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ([3])

([1]) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 41.
([2]) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
([3]) GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.

— vista la direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei titoli dell'insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di 3 anni ([1]),

— visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per i bilanci (A4-0373/97),

1. invita la Commissione a prendere in considerazione le osservazioni generali contenute nella presente relazione;

2. prende atto delle varie questioni formulate nel Libro verde ma è dell'avviso che la Commissione dovrebbe chiarire i suoi obiettivi, a breve e a medio termine, per la creazione e il funzionamento di un mercato interno della revisione dei conti, così come il calendario e le misure che intende proporre ed eventualmente quelle che ritenga opportuno scartare;

3. prende altresì atto delle conclusioni provvisorie della Conferenza tenutasi in precedenza sul tema del Libro verde e si riserva il diritto di analizzare tali conclusioni più approfonditamente quando la Commissione gli avrà trasmesso la corrispondente Comunicazione;

4. è dell'avviso che, in una prima fase, sia adeguato creare un sottocomitato tecnico all'interno del Gruppo di contatto delle direttive contabili per esaminare talune questioni relative alla compatibilità delle norme europee sulla revisione contabile con le norme internazionali esistenti, all'indipendenza del revisore dei conti e all'applicazione del controllo di qualità negli Stati membri, posto che il Parlamento europeo possa esprimere il proprio parere, per via legislativa, sulla composizione e le competenze dello stesso, e ritiene, per quanto riguarda la sua composizione, che a tale sottocomitato andrebbe associata la più ampia gamma di categorie di utenti delle relazioni di revisione dei conti;

5. chiede alla Commissione di studiare in particolare la possibilità di proporre un atto legislativo per armonizzare il contenuto minimo delle relazioni di revisione dei conti, i problemi tecnici inerenti a un atto del genere, così come previsto dalla Commissione all'atto della presentazione dell'ottava direttiva sul diritto delle società, e la sua compatibilità con la normativa comunitaria esistente e con il principio di sussidiarietà;

6. ritiene che occorra stabilire a livello comunitario le regole relative all'indipendenza del revisore legale dei conti, al fine di evitare le confusioni che l'assenza di una regolamentazione comunitaria potrebbe implicare per i terzi;

7. ritiene che in questo contesto sia imperativo delimitare i servizi diversi da quelli della revisione dei conti vera e propria;

8. prende atto delle questioni formulate dalla Commissione nel suo Libro verde per migliorare i sistemi di controllo interno delle società e, pur ritenendo che per il momento non sia opportuno adottare norme vincolanti a tale scopo, chiede alla Commissione di analizzare le implicazioni della funzione della revisione dei conti interna, soprattutto rispetto alla revisione dei conti esterna, all'atto di valutare i diversi ruoli degli organi societari nella gestione delle imprese;

9. avalla al riguardo l'idea della Commissione di presentare un progetto di raccomandazione per migliorare la gestione delle imprese negli Stati membri e chiede alla stessa di studiare in particolare le possibili forme con cui migliorare i canali di informazione tra i revisori dei conti e gli organi societari destinatari dell'informazione ai sensi delle legislazioni nazionali; nel contesto dei lavori preparatori chiede altresì che oltre ai rappresentanti delle imprese e della categoria dei revisori dei conti siano associati anche i rappresentanti dei lavoratori;

10. prende altresì atto dell'analisi contenuta nel Libro verde sull'impatto delle varie legislazioni nazionali in materia di responsabilità civile nel settore dei servizi di revisione dei conti, al cui riguardo la Commissione ha elaborato uno studio approfondito; invita la Commissione a trasmettergli tale studio sotto forma di comunicazione e si riserva il diritto di pronunciarsi in materia quando tale comunicazione gli sarà stata trasmessa;

([1]) GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

11. reputa comunque che nell'ottica di una futura legislazione tesa a integrare o modificare le disposizioni comunitarie applicabili alla libera prestazione di servizi e allo stabilimento transfrontaliero dei revisori dei conti e delle società di revisione dei conti, la Commissione dovrebbe insistere affinché tutti i revisori dei conti dispongano di un'assicurazione minima obbligatoria, equivalente in tutti gli Stati membri, e siano tenuti ad affiliarsi a un fondo di garanzia;

12. si compiace che il Gruppo di contatto delle direttive contabili esamini le forme più adeguate con cui eliminare le restrizioni che gli Stati membri hanno introdotto nelle rispettive leggi di trasposizione dell'ottava direttiva per quanto riguarda la partecipazione dei revisori dei conti di uno Stato membro alla gestione e alla proprietà di società di revisione dei conti di altri Stati membri;

13. ritiene che la concentrazione mondiale delle ditte di esperti contabili esiga una garanzia dell'indipendenza e una conferma della competenza professionale dei revisori dei conti individuali a un livello che va oltre il solo livello dell'Unione;

14. ritiene che gli Stati membri dovrebbero rafforzare le garanzie relative all'esercizio della professione di revisore dei conti eliminando, se del caso, gli ostacoli giuridici all'esercizio di tale professione esistenti nelle loro legislazioni e assicurando in particolare la corretta trasposizione dell'articolo 51 della quarta direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società;

15. esorta tuttavia la Commissione a presentare proposte legislative volte a eliminare gli ostacoli legislativi e ad agevolare progressivamente la prestazione di servizi e la libertà di stabilimento dei revisori dei conti indipendenti e delle società di revisione dei conti in altri Stati membri e chiede alla Commissione di esaminare in particolare le seguenti possibilità:

a) le implicazioni della giurisprudenza della CGCE per quanto concerne la libera prestazione di servizi nonché lo stabilimento di un revisore dei conti autorizzato in uno Stato membro in un altro Stato membro e il raggiungimento delle condizioni obiettivamente necessarie a garantire, nello Stato membro di accoglienza, il rispetto delle norme professionali e il controllo della qualità;

b) le condizioni generali per la prestazione dei servizi da parte di revisori dei conti autorizzati in uno Stato membro in un altro Stato membro, con il titolo dello Stato di origine;

c) l'istituzione di un sistema di cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri competenti in materia di autorizzazione dei revisori dei conti e di applicazione delle norme professionali o deontologiche;

d) l'eventuale soppressione delle restrizioni nazionali vigenti che impediscono a una società di revisione dei conti di creare in un altro Stato membro una filiale dotata della stessa forma giuridica;

16. ritiene che nell'Unione europea dovrebbe essere generalizzato l'obbligo di sottoporre a revisione dei conti i resoconti finanziari delle grandi organizzazioni di beneficenza, a prescindere dal fatto che esse siano o meno costituite in forma di società;

17. ritiene ragionevole, sulla falsariga del Libro verde della Commissione, continuare a permettere agli Stati membri di esonerare le piccole imprese dall'obbligo di revisione dei conti;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.

---

10. Situazione nel Chiapas

B4-0056, 0057, 0066, 0073 e 0095/98

Risoluzione sull'uccisione di 45 contadini indios nello Stato messicano del Chiapas

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sul Messico e il Chiapas,

A. inorridito per il massacro di 45 persone perpetrato da gruppi paramilitari nello Stato del Chiapas il 22 dicembre 1997, nella località di Acteal,

B. considerando che le forze dell'ordine non sono intervenute per impedire un massacro prolungatosi per almeno quattro ore,

C. allarmato per il degrado della situazione nello Stato del Chiapas, in cui si sono prodotti ripetuti atti di violenza che hanno provocato l'esodo di migliaia di persone e per la situazione di grave difficoltà in cui si trovano i negoziati di pace che sono stati sospesi,

D. considerando che, secondo ampie segnalazioni, gruppi militari stanno operando su scala crescente in Messico con il sostegno di alcune autorità locali e ambienti politici e che la protezione dei diritti dell'uomo è pregiudicata dal fatto che tante persone che si macchiano di gravi violazioni dei diritti dell'uomo rimangono impunite,

E. compiacendosi delle dichiarazioni del presidente Zedillo, che ha condannato il massacro e ha promesso una rapida azione per identificare e punire i responsabili, e dell'incarico affidato al procuratore generale della Repubblica di perseguire questi reati e prendendo atto con soddisfazione delle dimissioni del ministro dell'interno, delle dimissioni del governatore dello Stato del Chiapas nonché dell'incarcerazione di oltre 40 persone sospettate di complicità nel massacro,

F. considerando che una delle innovazioni fondamentali dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altro, firmato nel dicembre 1997 è costituita dall'inclusione di una clausola democratica che, nel suo articolo 1, basa i fondamenti dell'accordo sul rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, come enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

G. rammentando che lo stesso presidente Zedillo ha dichiarato di impegnarsi in modo ineludibile e irremovibile a favore dei diritti dell'uomo e di voler compiere i passi necessari affinché, per mezzo del dialogo e della distensione, si giunga a una soluzione pacifica del conflitto dello Stato del Chiapas,

H. considerando gli sforzi intrapresi e il lavoro effettuato dalla CONAI (Commissione nazionale di mediazione) e dalla COCOPA (Commissione per la concordia e la pacificazione),

1. condanna risolutamente il massacro di Acteal nonché tutte le forme di violazione dei diritti dell'uomo e di violenza, chiunque siano i responsabili di tali atti criminali;

2. esprime il suo profondo cordoglio e manifesta la sua solidarietà ai familiari delle vittime;

3. esorta il governo del Messico affinché, nel rispetto della sua sovranità e come si confà a qualunque Stato di diritto, effettui un'indagine obiettiva ed efficace sugli avvenimenti di Acteal e metta a disposizione della giustizia i responsabili materiali e morali del massacro, affinché non prevalga l'impunità;

4. invita il presidente Zedillo a prodigare gli sforzi per trovare una soluzione negoziata al conflitto dello Stato del Chiapas, mediante il dialogo e il negoziato, che conducano all'instaurazione di una pace giusta e duratura e alla scomparsa dei gruppi paramilitari nella zona del conflitto;

5. esorta il presidente Zedillo a mantenere i suoi impegni in materia di lotta contro la violenza, approfondimento della democrazia e rispetto dei diritti dell'uomo, che costituiscono la base fondamentale delle relazioni tra il Messico e l'Unione europea;

6. deplora che il conflitto nel Chiapas, scoppiato nel 1994, non abbia trovato soluzione attraverso il dialogo, esorta il governo messicano a ribadire il proprio impegno in vista di una soluzione pacifica del conflitto nella regione del Chiapas e, a tal fine, esorta entrambe le parti a riprendere i contatti per pervenire all'attuazione degli accordi di San Andrés nonché all'applicazione della Legge per il dialogo, la conciliazione e una pace degna nel Chiapas dell'11 marzo 1995, alla demilitarizzazione del Chiapas e a un accordo pacifico nella regione sulla base del rispetto dei diritti e della cultura delle comunità indigene;

7. prende atto degli sforzi prodigati dalla CONAI e, concretamente, dal vescovo di San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, intesi a instaurare il dialogo, a ottenere un immediato cessate il fuoco e a porre rimedio alle ingiustizie e alle discriminazioni subite dai membri più poveri delle comunità indigene del Chiapas;

8. prende atto altresì dei notevoli sforzi compiuti dalla COCOPA, creata formalmente il 14 marzo 1995, al fine di ricercare delle soluzioni a questo conflitto e garantire la pace e la giustizia e la esorta a espletare pienamente il suo mandato, forte della legittimità che trae dalla rappresentatività conferitale dai cittadini; al riguardo, esorta i partiti politici parlamentari del Messico a compiere uno sforzo per giungere a un accordo sulla regolamentazione giuridica dell'autonomia indigena;

9. condanna senza riserve il ricorso alla violenza come strumento politico e chiede che, nel quadro del processo negoziale, l'Esercito zapatista di liberazione nazionale (EZLN) possa integrarsi nella vita politica messicana in quanto organizzazione civile;

10. chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di attuare un programma a favore degli sfollati del Chiapas in collaborazione con le autorità federali messicane e la Croce rossa internazionale;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al governo messicano, al governatore dello Stato del Chiapas, ai presidenti del Senato e della Camera dei deputati del Messico nonché alla COCOPA e alla CONAI.

---

11. Codice di condotta sulle armi

B4-0033, 0058, 0064, 0081, 0086 e 0104/98

Risoluzione su un codice di condotta europeo per le esportazioni di armi

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sull'esportazione o il trasporto di armi,

A. rammentando che gli attuali criteri comuni dell'Unione europea sull'esportazione di armi, stabiliti dal Consiglio nel 1991-1992, sono applicati da ogni singolo Stato membro in conformità della propria interpretazione e non hanno impedito il flusso di armi dagli Stati membri dell'Unione europea verso paesi che non rispettano i diritti umani, regioni instabili e aggressori militari,

B. prende atto e si compiace del fatto che il Codice di condotta sull'esportazione di armi destinate a paesi terzi che non rispettano i diritti umani o a regioni che sono teatro di conflitti è stato incluso fra le priorità della nuova Presidenza britannica e che diversi Stati membri sono favorevoli alla sua adozione,

C. prendendo atto del fatto che fra gli obiettivi essenziali della proposta per tale Codice di condotta vi è quello di impedire situazioni in cui del rifiuto di un paese approfitti in sordina un altro paese,

D. persuaso che qualsiasi codice comunitario di condotta in materia sarà tanto più valido qualora gli altri principali paesi esportatori di armi, come gli Stati Uniti d'America ma anche la Federazione Russa e la Cina, accettino di aderire a tali norme,

1. plaude al sostegno formulato da molti Stati dell'Unione europea a una politica comune di esportazione di armi e si attende che la formulazione del codice di condotta sia tale da farne uno strumento efficace per ridurre il flusso di armi dall'Unione verso paesi che non rispettano i diritti umani, regioni instabili e aggressori militari;

2. insiste pertanto affinché il Codice di condotta proposto si applichi all'esportazione e alla produzione su licenza di un elenco esaustivo di merci e di tecnologie, riducendo nel contempo quanto più possibile il campo di interpretazione da parte degli Stati membri per quanto riguarda la concessione o il rifiuto di singole licenze di esportazione, e insiste in particolare affinchè in esso figuri un chiaro meccanismo per impedire vendite per vie traverse;

3. esorta il Consiglio e gli Stati membri a tener conto, nel corso dell'elaborazione del Codice di condotta, della necessità di rafforzare gli otto criteri comuni e invita il Consiglio e gli Stati membri a includere nel Codice di condotta un elenco chiaro delle destinazioni a rischio, un sistema di certificazione e disposizioni per il monitoraggio dell'impiego ultimo, nonché un sistema di informazione e consultazione reciproche sulla concessione e il rifiuto di licenze per l'esportazione;

4. invita il Consiglio ad adottare tale codice come una posizione comune che avvii una serie di azioni congiunte, ai sensi dell'articolo J del trattato UE;

5. esorta il Consiglio a coinvolgere attivamente questo Parlamento nell'elaborazione del Codice di condotta, a rivedere annualmente l'applicazione del codice e a trasmettergli le risultanze di tale revisione perché siano oggetto di discussione;

6. invita gli Stati membri a insistere affinché il codice di condotta comprenda misure tese a migliorare la trasparenza e il controllo parlamentare della politica di esportazione delle armi;

7. invita il Consiglio e gli Stati membri a favorire l'adesione di paesi terzi, in particolare di quelli associati, al Codice di condotta e ad adottare provvedimenti per indurre altri importanti paesi esportatori di armi ad attuare politiche simili;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

---

12. Diritti dell'uomo

a) B4-0050, 0053, 0068, 0074, 0079 e 0087/98

Risoluzione sulla clonazione di esseri umani

Il Parlamento europeo,

— vista la sua risoluzione del 12 marzo 1997 sulla clonazione ([1])

— visto il suo parere del 16 luglio 1997 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ([2]),

— vista la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1996 sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina, denominata «convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina», nonché il protocollo addizionale che proibisce la clonazione di esseri umani,

A. considerando le apprensioni suscitate dall'annuncio di uno scienziato americano in merito alla sua intenzione di procedere alla clonazione di essere umani,

B. considerando che la clonazione di un essere umano si definisce come la creazione di embrioni umani con lo stesso patrimonio genetico di un altro essere umano vivente o morto in qualsiasi stadio del suo sviluppo a partire dalla fecondazione, senza distinzione possibile per quanto riguarda il metodo seguito,

C. considerando che la clonazione di esseri umani, sia pure in via sperimentale nel contesto di trattamenti di fertilità, diagnosi di preimpianto per il trapianto di tessuti o per qualsiasi altro scopo, è antietica, moralmente ripugnante e contraria al rispetto della persona e costituisce una grave violazione dei diritti umani fondamentali,

D. considerando che la ricerca scientifica, fattore chiave del progresso umano, va proseguita ma che essa non può pregiudicare la dignità e l'integrità dell'essere umano,

E. considerando che il 12 gennaio 1998 il Consiglio d'Europa ha presentato per la firma il primo e unico testo internazionale che proibisce rigorosamente la clonazione umana,

1. riafferma che ogni individuo ha diritto alla propria identità genetica e che la clonazione umana deve essere proibita;

([1]) GU C 115 del 14.4.1997, pag. 92.
([2]) GU C 286 DEL 22.9.1997, PAG. 87.

2. insiste affinché gli Stati membri del Consiglio d'Europa sottoscrivano e ratifichino la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina e il suo protocollo addizionale che proibisce la clonazione di esseri umani, in quanto questi due strumenti giuridici sono vincolanti e prevedono pesanti sanzioni penali in caso di violazione accertata nei paesi europei; chiede che in caso di divergenze sulla definizione prevalga la definizione data da questo Parlamento;

3. invita tutti gli Stati membri a introdurre normative vincolanti che proibiscano qualsiasi ricerca sulla clonazione umana nel loro territorio e prevedano sanzioni penali per ogni violazione;

4. chiede agli Stati membri, all'Unione europea e alle Nazioni Unite di adottare tutte le misure necessarie per istituire un divieto universale ed esplicito, giuridicamente vincolante, della clonazione di esseri umani, compresa la convocazione di una conferenza mondiale su tale argomento;

5. chiede alla comunità scientifica internazionale di imporsi il divieto, nella ricerca sul genoma umano, di clonare esseri umani;

6. ricorda al Consiglio la sua ferma posizione secondo cui i mezzi comunitari non dovrebbero essere impiegati, direttamente o indirettamente, a favore di programmi di ricerca che prevedono la clonazione umana e chiede una conferma della piena applicazione di tale divieto;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, al Segretario generale e all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.

---

b) B4-0059, 0077 e 0100/98

Risoluzione sulla situazione nella Repubblica di Inguscezia

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni e discussioni sulla situazione nel Caucaso settentrionale, con particolare riguardo alla Cecenia e alla confinante Inguscezia,

A. considerando le tensioni in corso generate dagli scontri nel distretto di Prigorodnyi in Ossezia del nord nel novembre 1992, in cui migliaia di persone di nazionalità ingusceta sono fuggite in Inguscezia,

B. allarmato dalle voci che parlano di una grave situazione della popolazione di nazionalità ingusceta nel distretto di Prigorodnyi nell'Ossezia del nord, prendendo tuttavia atto dell'accordo delle tre parti (Inguscezia, Ossezia del nord e Federazione Russa) volto a permettere agli sfollati il ritorno ai distretti di Prigorodnyi e Vladikavkaz,

C. considerando che occorre prevenire gravi sofferenze, soprattutto per le donne e i bambini, a causa delle precarie condizioni di approvvigionamento di merci e generi alimentari dovute alla difficile situazione economica e all'inverno,

D. osservando che gli ingusci sfollati non hanno ancora nessuna reale possibilità di ritornare verso i loro luoghi di provenienza nel distretto di Prigorodnyi in Ossezia del nord, perché l'accordo del 4 settembre 1997 e il programma del 15 ottobre 1997 concernenti il conflitto tra Ossezia e Inguscezia, concordati tra la Repubblica dell'Ossezia del nord-Alaniya e la Repubblica di Inguscezia, non vengono ancora applicati,

1. chiede alla Duma di stato russa di adottare appropriati provvedimenti tesi a facilitare l'assistenza alle zone di ritorno nel distretto di Prigorodnyi onde consentire alla popolazione civile ingusceta del distretto di Prigorodnyi di tornare alla vita normale nella pace e nella sicurezza e riprendere le attività economiche;

2. chiede a tutte le autorità coinvolte di rispettare e applicare gli accordi sul rientro dei profughi ingusci nel distretto di Prigorodnij;

3. chiede all'ONU, all'OSCE e ad altre organizzazioni internazionali di usare tutta la loro influenza e tutti i loro mezzi per contribuire attivamente e senza ulteriori ritardi al processo di normalizzazione e stabilizzazione nell'area del Caucaso settentrionale;

4. invita il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di finanziare attività umanitarie, attraverso il programma ECHO, incaricando organizzazioni internazionali di attuarle in zone di ritorno nei distretti di Prigorodnyi e Vladikavkaz;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Duma di stato russa, al presidente della Federazione Russa, ai governi dell'Inguscezia e dell'Ossezia del nord, al segretario generale dell'ONU e al segretario generale dell'OSCE.

---

c) B4-0060 e 0072/98

Risoluzione sulla violazione dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo

Il Parlamento europeo,

A. avendo appreso l'arresto e la detenzione arbitraria di Z'ahidi Arthur Ngoma in occasione dell'assise del suo movimento, il 25 novembre 1997, per aver manifestato la propria opposizione al regime di Laurent Kabila,

B. indignato che sia stato maltrattato e gettato in prigione senza processo e sia da quella data detenuto arbitrariamente

C. considerando il recente arresto di vari altri militanti, in particolare di M. Nsala, Segretario generale del Centro dei diritti umani (Cenadho) di Kinshasa,

D. considerando che anche la stampa forma oggetto di azioni intimidatorie da parte del regime al potere,

E. ricordando che i partiti politici diversi dall'AFDL al potere, le manifestazioni e le riunioni pubbliche continuano a essere vietati dopo l'insediamento al vertice dello Stato di Laurent Kabila,

1. deplora gli atti di intimidazione e di repressione commessi dal regime della Repubblica democratica del Congo (RDC) nei confronti degli oppositori politici, dei militanti dei diritti umani nonché della stampa;

2. tiene a ricordare alla comunità internazionale e agli Stati membri dell'Unione europea, nonché alla Commissione europea

— la necessità di subordinare qualunque aiuto della comunità internazionale, in particolare dell'Unione europea, alla RDC, ai progressi compiuti nel rispetto dei diritti umani e all'attuazione di un effettivo processo di democratizzazione nel paese,

— la necessità di sostenere il processo democratico e di aiutare le organizzazioni non governative che militano a favore dei diritti umani in codesto paese;

3. chiede ai dirigenti della Repubblica democratica del Congo

— la liberazione immediata di tuti i prigionieri d'opinione, in particolare di Z'ahidi Ngoma e M. Nsala,

— di realizzare uno stato di diritto, di ripristinare le libertà fondamentali, di permettere il libero funzionamento dei movimenti politici e, attraverso uno scambio di opinioni con le forze vive del paese, giungere a elezioni effettivamente democratiche;

4. invita gli Stati dell'Unione europea, il Consiglio e la Commissione a esercitare presso le autorità della RDC i passi e le pressioni che li convincano a impegnarsi direttamente sul cammino della democratizzazione e del rispetto dei diritti umani;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai copresidenti dell'assemblea paritetica ACP-UE, al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale dell'ONU, al Segretario generale del'OUA e al governo della Repubblica democratica del Congo.

---

d) B4-0078/98

Risoluzione sulla protezione delle popolazioni aborigene dell'Australia

Il Parlamento europeo,

— viste le disposizioni relative ai diritti delle popolazioni indigene figuranti nella Dichiarazione di Vienna adottata dalla Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo, che pongono l'accento sulla tutela del benessere economico, sociale e culturale dei popoli indigeni, compresa la loro specifica identità e cultura,

— visti i principi dell'Agenda 21 e della Convenzione sulla diversità biologica,

— viste le proprie numerose risoluzioni sui diritti dei popoli indigeni, in particolare quella del 19 gennaio 1995 sul decennio internazionale dei popoli indigeni nel mondo ([1]) e del 9 febbraio 1994 sulle misure internazionali necessarie per un'effettiva protezione delle popolazioni indigene ([2]),

A. considerando che il governo australiano si è dichiarato contrario all'inserimento di una clausola relativa ai diritti dell'uomo nell'Accordo di cooperazione tra l'Australia e l'Unione europea,

B. preoccupato per la recente decisione del governo australiano di considerare la realizzazione del progetto di estrazione di uranio di Jabiluka, situato in una zona circondata dal Parco nazionale Kadadu, classificato come patrimonio mondiale,

C. considerando che il 20 ottobre 1997 il Senato australiano ha adottato una mozione in cui si invita il governo australiano a non procedere alla realizzazione del progetto,

D. considerando che il sito di Jabilika e i vicini impianti di estrazione di uranio di Ranger si trovano in territorio aborigeno legalmente riconosciuto,

E. considerando che tali siti rivestono particolare importanza per il patrimonio culturale della popolazione aborigena,

F. prendendo atto che la valutazione del progetto effettuata da «Environment Australia» ha fatto emergere preoccupazioni in ordine alle conseguenze per la natura e il patrimonio mondiale nonché per quanto concerne i residui radioattivi,

G. preoccupato per gli effetti sulla salute della popolazione aborigena provocati dagli impianti di estrazione già esistenti a Roxby Downs e a Ranger nonché dal previsto progetto di Jabiluka,

H. considerando che l'Australia esporta uranio verso l'Unione europea,

1. invita il governo australiano a rispettare lo status del Parco nazionale Kakadu quale patrimonio mondiale;

2. invita il governo australiano a rispettare i diritti fondiari della popolazione aborigena e le disposizioni relative ai popoli indigeni figuranti nella Dichiarazione di Vienna;

3. invita pertanto il governo australiano a non procedere alla realizzazione del progetto;

4. invita la Commissione a fare svolgere uno studio indipendente sulle importazioni di uranio dell'Unione europea, che analizzi l'impatto dell'estrazione e della trasformazione dell'uranio sulla salute e sull'ambiente, sui diritti della popolazione indigena e sui residui prodotti dalle operazioni di estrazione nei rispettivi paesi di origine;

5. invita gli Stati membri a mettere al bando, quale primo passo, tutte le importazioni di uranio provenienti da paesi in cui i diritti fondiari delle popolazioni indigene sono violati;

6. incarica la sua sottocommissione per i diritti dell'uomo di seguire da vicino il caso;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al governo australiano, al Senato australiano, al Consiglio del Territorio aborigeno del Nord e all'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

([1]) GU C 61 del 28.2.1994, pag. 69.
([2]) GU C 43 del 20.2.1995, pag. 85.

e) B4-0054/98

Risoluzione sulle esecuzioni di massa nella Corea del Sud

Il Parlamento europeo,

A. considerando che 23 persone sono state giustiziate il 30 dicembre 1997 nella Corea del Sud,

B. considerando che, a quanto risulta, circa 50 prigionieri, sono in attesa di esecuzione in tale paese,

C. considerando che la pena di morte non è mai giustificabile,

D. considerando che la Corea del Sud ha compiuto in altri settori passi essenziali verso la democratizzazione, come si è visto con le libere elezioni del dicembre 1997 che hanno portato all'elezione di Kim Dae-Jung, ex dissidente, a presidente della Corea del Sud,

1. condanna l'esecuzione di massa attuata alla fine di dicembre 1997 e invita il presidente e il governo della Corea del Sud a sospendere immediatamente le esecuzioni come primo passo verso la completa abolizione della pena di morte;

2. accoglie con favore la democratizzazione in corso nella Corea del Sud e incoraggia le autorità sudcoreane a continuare su questa strada;

3. chiede al suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al governo della Corea del Sud.

---

f) B4-0080 e 0102/98

Risoluzione sulla condanna a morte negli Stati Uniti di Karla Faye Tucker

Il Parlamento europeo,

— vista la risoluzione della Commissione diritti umani delle Nazioni Unite del 3 Aprile 1997, nella quale si chiede fra l'altro una moratoria delle esecuzioni in vista della loro completa abolizione,

A. considerando che nel dicembre 1997 la Corte suprema degli Stati Uniti ha confermato la condanna a morte di Karla Faye Tucker detenuta in Texas e che il giudice del tribunale distrettuale ha fissato l'esecuzione per il 3 febbraio 1998,

B considerando che negli Stati Uniti sono attualmente detenute nei bracci della morte 48 donne, che dalla reintroduzione nel 1976 della pena capitale solo una donna è stata giustiziata e che l'ultima esecuzione di una donna in Texas risale al 1863,

C. considerando che su 58 minorenni al momento del crimine che si trovano ora nei bracci della morte degli Stati Uniti il 43% è detenuto in Texas e che delle 9 esecuzioni di minori negli Stati Uniti dal 1976 a oggi 5 sono avvenute in Texas,

D. considerando che sulle 74 esecuzioni avvenute negli Stati Uniti nel corso del 1997 il Texas ne ha compiute 37 e che delle 30 esecuzioni fissate fino a maggio 1998 14 sono previste nel solo Texas e il resto in altri sette Stati,

E. considerando che la sospensione dell'esecuzione e la commutazione della pena nei confronti di Karla Tucker dipende ora dal governatore del Texas George Bush jr., che deve decidere su raccomandazione della commissione per la grazia,

1. rivolge un appello solenne al governatore del Texas e alle altre competenti autorità dello Stato affinchè l'esecuzione di Karla Faye Tucker sia sospesa e la pena commutata;

2. chiede alle istituzioni, ai parlamenti e ai governatori degli Stati che praticano la pena di morte di istituire una moratoria delle esecuzioni capitali;

3. chiede al governo federale americano di ritirare la riserva sul punto che vieta l'esecuzione di minori posta dagli Stati Uniti all'atto della ratifica del patto internazionale sui diritti civili e politici;

4. chiede al Consiglio e alla Commissione di porre in essere tutti gli atti in loro potere per appoggiare l'appello al governatore del Texas affinchè commuti o sospenda la pena;

5. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo federale degli Stati Uniti e al governatore del Texas.

---

g) B4-0076 e 0097/98

Risoluzione sulla nomina di un rappresentante speciale dell'Unione europea per il Tibet

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica popolare cinese e il Tibet,

A. sottolineando che ha chiesto a più riprese al Consiglio e alla Commissione di elaborare una politica estera comune nei riguardi della Cina, in particolare sulla situazione in Tibet,

B. reiterando le sue preoccupazioni circa la sorte del Panchen Lama, Gedhun Choeky Nyima, e della sua famiglia,

C. considerando le controversie suscitate dal primo progetto dell'Unione europea in Tibet, il Panam Project, che non consentirebbe alle ONG l'accesso alla regione,

D. compiacendosi per la liberazione del dissidente cinese Wei Jingsheng, premio Sacharov nel 1996,

1. chiede al Consiglio e alla Commissione di nominare un rappresentante speciale dell'Unione per il Tibet, incaricato di prendere tutte le iniziative perchè venga dato seguito alle richieste dell'Unione per quanto riguarda la situazione dei diritti civili e politici in Tibet, con l'incarico di seguirne l'evoluzione;

2. chiede al Consiglio e alla Commissione di compiere i passi necessari per ottenere tutte le informazioni sulla sorte del Panchen Lama, Gedhun Choeky Nyima, e della sua famiglia e di prendere tutte le iniziative possibili per dare seguito alle richieste più volte espresse da questo Parlamento per la liberazione del tibetano Nawang Chophel, così come di Wang Dan e del sig. Hada;

3. si compiace della decisione delle autorità cinesi di riaprire il dialogo con l'Unione europea sui diritti umani e dell'annuncio che la Repubblica popolare cinese è disponibile a firmare la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al governo della Repubblica popolare cinese e al governo tibetano in esilio.

---

h) B4-0035 e 0084/98

Risoluzione sui risultati delle elezioni in Kenya

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sul Kenya, in particolare quella del 18 settembre 1997 ([1]),

— vista la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea del 6 gennaio 1998,

([1]) GU C 304 del 6.10.1997, pag. 139.

A. ricordando che il 29 e 30 dicembre 1997 si sono svolte in Kenya le elezioni presidenziali e legislative,

B. ricordando che durante la campagna elettorale, così come nel corso dello scrutinio, sono state rilevate alcune irregolarità,

C. ricordando tuttavia che tali elezioni sono state avallate dagli osservatori nazionali incaricati di sorvegliarne lo svolgimento,

D. constatando peraltro che l'opposizione non è riuscita a superare le sue divisioni per schierarsi dietro un candidato unico,

E. ricordando che il presidente Daniel Arap Moi è stato rieletto e che il suo partito, l'Unione nazionale africana del Kenia, ha mantenuto la maggioranza assoluta al parlamento con uno scarto di due voti,

F. ritenendo che, nonostante le deficienze riscontrate nel corso del processo elettorale, queste elezioni rappresentino la nuova tappa di un processo di democratizzazione che dovrà essere consolidato e che le riforme costituzionali costituiscano un passaggio essenziale per promuovere la riconciliazione nazionale,

G. considerando che rimane in vigore il blocco degli aiuti del Fondo monetario internazionale destinati al Kenya in quanto il governo non rispetta le condizioni riguardanti la politica economica, la trasparenza del bilancio e la lotta contro la corruzione,

1. si compiace dell'attaccamento ai valori democratici dei cittadini del Kenya, espresso partecipando in massa, spesso in condizioni molto difficili, alle elezioni nazionali;

2. prende atto dei risultati dello scrutinio del 29 e 30 dicembre 1997, pur deplorando le irregolarità che hanno compromesso il corretto svolgimento del processo elettorale;

3. impegna il presidente Arap Moi a proseguire il dialogo con i partiti dell'opposizione e a rispettare pienamente i poteri conferiti dalla costituzione al parlamento eletto;

4. invita in particolare il governo del Kenya a vigilare a che tutte le forze politiche del paese siano associate al processo di revisione della costituzione, in un autentico spirito di riconciliazione nazionale;

5. lo esorta inoltre vivamente ad adottare e attuare rapidamente misure efficaci contro la corruzione;

6. chiede alla Commissione di continuare, sulla base della Convenzione di Lomé, a esercitare pressioni sul governo del Kenya per ottenere il rispetto dei diritti dell'uomo e l'attuazione di misure efficaci contro la corruzione;

7. chiede alla Commissione di sostenere programmi speciali di ONG che contribuiscano allo sviluppo del processo democratico in Kenya, per esempio combattendo l'analfabetismo e promuovendo le istituzioni indipendenti in seno alla società civile;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai copresidenti dell'Assemblea paritetica ACP-UE e al governo del Kenia.

---

13. Attentato dell'ETA

B4-0069/98

Risoluzione sugli attentati terroristici nel paese basco

Il Parlamento europeo,

A. costernato per il nuovo orrendo attentato della banda terrorista ETA, compiuto a Zarauz (Guipúzcoa) il 9 gennaio 1998, nel quale è stato assassinato il consigliere comunale del Partito popolare José Ignacio Iruretagoyena,

B. considerando che con le sue azioni cruente detta organizzazione criminale persegue l'unico obiettivo di abbattere la democrazia e lo stato di diritto sia nella società basca che nella Spagna intera,

1. condanna senza alcuna riserva tale barbaro attentato e ribadisce il proprio assoluto rifiuto di ogni tipo di violenza;

2. esprime il suo più sincero cordoglio ai familiari, agli amici e ai compagni del consigliere assassinato e riafferma la sua totale solidarietà con tutte le numerose vittime di questa banda criminale;

3. rinnova il proprio appoggio al Patto di Ajuria-Enea nonché all'Accordo di Madrid e incoraggia e invita i partiti firmatari a continuare a rispettare e approfondire gli accordi raggiunti;

4. esprime il suo appoggio sincero e totale a tutti i democratici che sono similmente esposti, senza possibilità di difesa, a crimini di questo genere e li incoraggia a continuare, all'interno di un quadro di democrazia, nella difesa della libertà e dello stato di diritto che regnano sia nella società basca che in tutta la Spagna;

5. ribadisce il proprio rifiuto a dialogare con chiunque collabori o acconsenta ad atti criminali o ne sia promotore, sostenitore o esecutore;

6. rinnova ancora una volta il suo impegno nella lotta contro il terrorismo, sulla base della cooperazione di polizia e giudiziaria, senza spaccature, fra gli Stati membri;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alle autorità spagnole e basche, nonché ai familiari della vittima.

Giovedì 15 gennaio 1998

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 15 gennaio 1998

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahlqvist, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Añoveros Trias de Bes, Antony, Anttila, Aparicio Sánchez, Apolinário, Argyros, Arias Cañete, Avgerinos, Azzolini, Baldarelli, Baldi, Balfe, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barthet-Mayer, Barton, Barzanti, Berend, Berès, Berger, Bernard-Reymond, Bernardini, Bertens, Berthu, Bianco, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bonde, Boniperti, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Buffetaut, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Campoy Zueco, Capucho, Cardona, Carlotti, Carlsson, Carnero González, Carniti, Carrère d'Encausse, Cars, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castellina, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Cellai, Chanterie, Chesa, Christodoulou, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colli, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cot, Cottigny, Cox, Crampton, Crawley, Cunningham, Cushnahan, van Dam, D'Andrea, Danesin, Dankert, Darras, Dary, Daskalaki, David, De Clercq, De Coene, De Esteban Martin, Dell'Alba, De Luca, De Melo, Denys, Deprez, Desama, de Vries, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dupuis, Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, Estevan Bolea, Ettl, Evans, Ewing, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Farassino, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Fitzsimons, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Ford, Formentini, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Gallagher, Garosci, Garot, Gasòliba i Böhm, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Girão Pereira, Glante, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graenitz, Graziani, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Hoff, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hulthén, Hyland, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jensen Kirsten M., Jensen Lis, Jöns, Jové Peres, Junker, Kaklamanis, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Klaß, Koch, Kokkola, Konrad, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lalumière, La Malfa, Lambraki, Lambrias, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, de Lassus Saint Geniès, Le Gallou, Lehne, Lenz, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Linser, Lööw, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCartin, McGowan, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malone, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Manzella, Marin, Marinho, Marinucci, Marset Campos, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Martinez, Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Monfils, Moniz, Moorhouse, Morán López, Moreau, Moretti, Morgan, Morris, Mouskouri, Mulder, Murphy, Muscardini, Musumeci, Mutin, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann, Novo, Novo Belenguer, Oddy, Ojala, Olsson, Oostlander, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Pailler, Paisley, Palacio Vallelersundi, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi, Peijs, Pérez Royo, Perry, Peter, Pettinari, Pex, Pimenta, Pinel, Pirker, des Places, Plooij-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rapkay, Raschhofer, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Rinsche, Ripa di Meana, Robles Piquer, Rocard, Rosado Fernandes, de Rose, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Rübig, Ruffolo, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini, Scarbonchi, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid, Schnellhardt, Schörling, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seillier, Seppänen, Sichrovsky, Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Spaak, Spencer, Spiers, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Swoboda, Tajani, Tamino, Tannert, Tappin, Tatarella, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theorin, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trakatellis, Trizza, Truscott, Väyrynen, Vallvé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Viceconte, Viola, Virgin, Virrankoski, Voggenhuber, Waddington, Waidelich, Walter, Watson, Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wieland, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann

Giovedì 15 gennaio 1998

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(—) = Contrari

(O) = Astensioni

1. Relazione d'Ancona A4-0359/97

Richiesta di rinvio

(+)

ARE: Castagnède, De Lassus, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, De Clercq, De Luca, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Goerens, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Spaak, Teverson, Thors, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero González, Castellina, Coates, Ephremidis, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Sierra González

I-EDN: Sandbæk

NI: Farassino, Paisley

PPE: Vaz Da Silva

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fayot, Ford, Frutos Gama, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Caccavale, Marin

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Hautala, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Voggenhuber, Wolf

(—)

ELDR: Anttila, Cars, Cox, Gasòliba i Böhm, Haarder, Lindqvist, Nordmann, Olsson, Ryynänen

GUE/NGL: Eriksson, Manisco, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Nicholson, Pinel, des Places, Seillier, Souchet

NI: Amadeo, Angelilli, Cellai, Dillen, Formentini, Hager, Le Gallou, Linser, Moretti, Muscardini, Parigi, Raschhofer, Sichrovsky, Tatarella, Trizza, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferri, Filippi, Fontaine, Fontana,

Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

UPE: d'Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Cardona, Chesa, Colli, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Di Prima, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Mezzaroma, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Schaffner, Tajani, Todini, Viceconte

V: Gahrton, Holm, Lindholm

(O)

UPE: Florio

V: Schörling

---

2. Relazione d'Ancona A4-0402/97

Emendamento 5

(+)

ARE: De Lassus, González Triviño, Macartney, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Larive, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Elmalan, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez

PSE: Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Barón Crespo, Barton, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fayot, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Peter, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Sakellariou, Samland, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Voggenhuber, Wolf

(–)

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Eriksson, Ojala, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Pinel, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby

NI: Amadeo, Blot, Cellai, Dillen, Féret, Hager, Le Gallou, Linser, Lukas, Parigi, Tatarella, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Ahlqvist, Theorin

UPE: d'Aboville, Baldi, van Bladel, Cardona, Danesin, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Kaklamanis, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte

(O)

GUE/NGL: Ephremidis

PPE: Banotti

---

3. Relazione d'Ancona A4-0402/97

Emendamento 8

(+)

ARE: De Lassus, González Triviño, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Sandbæk

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Barón Crespo, Barton, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Peter, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Sakellariou, Samland, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Cohn-Bendit, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Voggenhuber, Wolf

(–)

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Larive, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Pinel, des Places, de Rose, Seillier, Souchet, Striby

NI: Amadeo, Blot, Cellai, Dillen, Féret, Hager, Lang Carl, Linser, Lukas, Parigi, Tatarella, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Florenz, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

UPE: d'Aboville, Baldi, van Bladel, Cardona, Crowley, Danesin, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte

(O)

NI: Le Gallou

UPE: Daskalaki, Kaklamanis

---

4. Relazione d'Ancona A4-0402/97

Proposta della Commissione

(+)

ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dell'Alba, Dupuis, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Larive, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Manzella, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roubatis,

Sakellariou, Samland, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Baldi, van Bladel, Caccavale, Cardona, Crowley, Danesin, Daskalaki, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Kaklamanis, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte

V: Aelvoet, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Voggenhuber, Wolf

(—)

GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Nicholson, Pinel, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby

NI: Amadeo, Antony, Blot, Cellai, Dillen, Féret, Hager, Lang Carl, Le Gallou, Linser, Lukas, Parigi, Stirbois, Tatarella, Trizza, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

V: Lindholm

(O)

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Ojala

PPE: Banotti, Graziani

UPE: Gallagher

---

5. Relazione Mann A4-0403/97

Emendamento 12

(+)

ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dell'Alba, Dupuis, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson

I-EDN: Sandbæk

PSE: d'Ancona, Barton, Berès, Bernardini, Bontempi, Bösch, Carlotti, Castricum, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Cot, Cottigny, Cunningham, Darras, De Coene, Denys, Donner, Duhamel, Dury, Ettl, Garot, Gebhardt, Glante, Graenitz, Green, Hallam, Haug, Hendrick, Hindley, Hughes, Imbeni, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Lage, Laignel, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McGowan, Manzella, Martin David W., Megahy, Miller, Moniz, Morán López, Mutin, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Pérez Royo, Pollack, Pons Grau, Rehder, Rocard, Schäfer, Schmidbauer, Seal, Skinner, Spiers, Tappin, Theorin, Titley, van Velzen Wim, Whitehead, Willockx

V: Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Wolf

(–)

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, Dybkjær, Eisma, Fassa, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Larive, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Nicholson, Pinel, des Places, de Rose, Seillier, Striby

NI: Amadeo, Antony, Blot, Cellai, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Gallou, Parigi, Stirbois, Tatarella, Trizza, Vanhecke

PPE: Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Balfe, Berger, Cabezón Alonso, Corbett, Crampton, Dankert, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Fayot, Ford, Ghilardotti, Görlach, Hänsch, Hardstaff, Harrison, Hoff, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Mann Erika, Metten, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Napoletano, Paasio, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Sakellariou, Samland, Schlechter, Stockmann, Tongue, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, White, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Baldi, van Bladel, Cardona, Crowley, Daskalaki, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Kaklamanis, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte

V: Aelvoet

(O)

NI: Hager, Linser, Lukas

PSE: Apolinário, Avgerinos, Barón Crespo, Blak, Botz, Bowe, Campos, Caudron, Colom i Naval, Correia, Crawley, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Elliott, Evans, Gröner, Howitt, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Lambraki, Lange, Lomas, Lööw, McMahon, Malone, Medina Ortega, Myller, Papakyriazis, Peter, Rothley, Roubatis, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid, Simpson, Sindal, Swoboda, Tannert, Terrón i Cusí, Tomlinson, Truscott, Verde i Aldea, Wemheuer

V: Tamino

Giovedì 15 gennaio 1998

6. Relazione Sierra Gonzalez A4-0399/97

Emendamento 1

(+)

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Nicholson, Pinel, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby

NI: Blot, Hager, Lang Carl, Le Gallou, Linser, Lukas, Stirbois

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Manzella, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schmid, Schmidbauer, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Wolf

(—)

ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dupuis, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon, Scarbonchi

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, Dybkjær, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

NI: Amadeo, Cellai, Féret, Muscardini, Parigi, Tatarella, Trizza

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

UPE: d'Aboville, Baldi, van Bladel, Cardona, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte

(O)

NI: Dillen, Vanhecke

UPE: Daskalaki, Kaklamanis

---

7. Relazione Sainjon A4-0392/97

Considerando J

(+)

ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dupuis, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke

ELDR: Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Eisma, Monfils, Spaak, Thors, Vallvé

I-EDN: Blokland, van Dam

NI: Amadeo, Antony, Cellai, Dillen, Féret, Hager, Lang Carl, Linser, Lukas, Muscardini, Parigi, Stirbois, Tatarella, Trizza, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Berend, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Manzella, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Baldi, van Bladel, Cardona, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hyland, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte

V: Aelvoet, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Voggenhuber, Wolf

(—)

GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson

I-EDN: Berthu, Buffetaut, Pinel, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier, Souchet

NI: Le Gallou

PPE: Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cushnahan, Donnelly Brendan, Soulier

(O)

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Cox, De Clercq, Dybkjær, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Teverson, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

I-EDN: Nicholson

PPE: Bianco, Burenstam Linder, Kellett-Bowman, Konrad, Langenhagen, Mouskouri, Provan, Rack, Stenmarck, Sturdy

---

8. Relazione Sainjon A4-0392/97

Paragrafo 12

(+)

ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dupuis, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke

ELDR: Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Eisma, Monfils, Spaak, Thors, Vallvé

GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Nicholson, Pinel, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier, Souchet

NI: Cellai, Dillen, Féret, Hager, Linser, Lukas, Muscardini, Parigi, Tatarella, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Manzella, Martin David W., Medina Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Baldi, van Bladel, Cardona, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hyland, Kaklamanis, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte

V: Aelvoet, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Voggenhuber, Wolf

(—)

PPE: Burenstam Linder, Kellett-Bowman, Provan, Stenmarck

(O)

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Cox, De Clercq, Dybkjær, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Teverson, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

PPE: Konrad, Rack, Sturdy

V: Lindholm

---

9. Risoluzione comune — Clonazione degli esseri umani

Emendamento 8

(+)

ARE: Macartney

I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Nicholson, Pinel, Souchet

NI: Amadeo, Blot, Dillen, Hager, Linser, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Castagnetti, Corrie, Costa Neves, Cushnahan, Deprez, Ebner, Fabra Vallés, Ferrer, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, McCartin, Maij-Weggen, Matikainen-Kallström, Menrad, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi, Perry, Pex, Pimenta, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Berger, Bösch, Ettl, Peter, Sakellariou, Stockmann, Tannert

UPE: d'Aboville, van Bladel, Collins Gerard, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Tajani

V: Aelvoet, Breyer, van Dijk, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Ripa di Meana, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf

(—)

ARE: Dary, De Lassus, Dell'Alba, Dupuis, Hory, Pradier

ELDR: André-Léonard, Bertens, Eisma, Fassa, Goerens, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson, Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Novo, Pettinari, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson

I-EDN: Sandbæk

PSE: d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Barton, Botz, Cabezón Alonso, Colajanni, Collins Kenneth D., Correia, Cottigny, Crampton, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dury, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Hoff, Howitt, Imbeni, Jöns, Karamanou, Kindermann, Kuckelkorn, Kuhn, Lambraki, Lindeperg, McMahon, Martin David W., Miller, Moniz, Morris, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasio, Pollack, Rehder, Rothley, Samland, Schmidbauer, Schulz, Titley, Van Lancker, Vecchi, Waidelich, Wemheuer, White, Whitehead, Wilson, Wynn

(O)

PSE: Malone

UPE: Daskalaki

---

10. Risoluzione comune — Clonazione degli esseri umani

Emendamento 2

(+)

GUE/NGL: Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Novo, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Nicholson, Pinel, Sandbæk, Souchet

NI: Amadeo, Blot, Dillen, Hager, Linser, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Castagnetti, Corrie, Costa Neves, Cushnahan, Deprez, Ebner, Fabra Vallés, Ferrer, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, McCartin, Maij-Weggen, Matikainen-Kallström, Menrad, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi, Perry, Pex, Pimenta, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Andersson Jan, Botz, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Happart, Hoff, Jöns, Karamanou, Lambraki, Peter, Rehder, Sakellariou, Samland, Schmidbauer, Stockmann, Tannert, Wemheuer, White

UPE: Collins Gerard

V: Aelvoet, Breyer, van Dijk, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Ripa di Meana, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf

(—)

ARE: Dary, De Lassus, Dell'Alba, Dupuis, Hory, Macartney, Pradier

ELDR: André-Léonard, Bertens, Eisma, Fassa, Goerens, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson, Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, Pettinari

PSE: d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Barton, Berger, Bösch, Cabezón Alonso, Colajanni, Collins Kenneth D., Correia, Cottigny, Crampton, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dury, Ettl, Ford, Ghilardotti, Hardstaff, Howitt, Imbeni, Kindermann, Kuckelkorn, Kuhn, Lindeperg, McMahon, Martin David W., Miller, Moniz, Morris, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasio, Pollack, Rothley, Schulz, Swoboda, Titley, Van Lancker, Vecchi, Waidelich, Whitehead, Wilson, Wynn

UPE: d'Aboville, van Bladel, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Tajani

(O)

PSE: Malone

Giovedì 15 gennaio 1998

11. Risoluzione comune — Clonazione degli esseri umani

Emendamento 5

(+)

ARE: Macartney

GUE/NGL: Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Novo, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Nicholson, Pinel, Sandbæk, Souchet

NI: Amadeo, Blot, Dillen, Hager, Linser, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Castagnetti, Corrie, Costa Neves, Cushnahan, Deprez, Ebner, Fabra Vallés, Ferrer, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, McCartin, Maij-Weggen, Matikainen-Kallström, Menrad, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi, Perry, Pex, Pimenta, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Berger, Botz, Bösch, Ettl, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Happart, Hoff, Jöns, Lambraki, Peter, Rehder, Rothley, Sakellariou, Samland, Schmidbauer, Stockmann, Swoboda, Tannert, Wemheuer

UPE: van Bladel, Collins Gerard, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Tajani

V: Aelvoet, Breyer, van Dijk, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Ripa di Meana, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf

(—)

ARE: Dary, De Lassus, Dell'Alba, Dupuis, Hory, Pradier

ELDR: Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga

GUE/NGL: Eriksson, Pettinari

PSE: d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Barton, Cabezón Alonso, Colajanni, Collins Kenneth D., Correia, Cottigny, Crampton, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dury, Ford, Ghilardotti, Hardstaff, Howitt, Imbeni, Karamanou, Kindermann, Kuckelkorn, Kuhn, Lindeperg, McMahon, Martin David W., Miller, Moniz, Morris, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasio, Pollack, Schulz, Titley, Van Lancker, Vecchi, Waidelich, White, Whitehead, Wilson, Wynn

(O)

ELDR: André-Léonard, Bertens, Eisma, Fassa, Goerens, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson, Ryynänen, Wijsenbeek

PSE: Malone

UPE: d'Aboville

---

12. Risoluzione comune — Clonazione degli esseri umani

Emendamento 1

(+)

ARE: Dary, De Lassus, Dell'Alba, Dupuis, Hory

ELDR: André-Léonard, Bertens, Eisma, Fassa, Goerens, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson, Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Novo, Pettinari, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson

NI: Blot

PPE: de Brémond d'Ars, Grossetête

PSE: Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Barton, Botz, Colajanni, Correia, Cottigny, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dury, Ghilardotti, Happart, Hardstaff, Howitt, Imbeni, Lambraki, Lindeperg, McMahon, Malone, Martin David W., Mutin, Napoletano, Rothley, Vecchi

UPE: d'Aboville, van Bladel, Daskalaki, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière

(–)

ARE: Macartney

I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Nicholson, Pinel, Sandbæk, Souchet

NI: Amadeo, Hager, Linser

PPE: Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bernard-Reymond, Bianco, Burenstam Linder, Burtone, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Castagnetti, Corrie, Costa Neves, Cushnahan, Deprez, Ebner, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, McCartin, Maij-Weggen, Matikainen-Kallström, Menrad, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi, Perry, Pex, Pimenta, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Berger, Bösch, Cabezón Alonso, Ettl, Ford, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Hoff, Jöns, Karamanou, Kindermann, Kuckelkorn, Morris, Myller, Newens, Oddy, Paasio, Peter, Pollack, Rehder, Sakellariou, Samland, Schmidbauer, Stockmann, Swoboda, Tannert, Van Lancker, Waidelich, Wemheuer, White, Whitehead, Wilson

UPE: Gallagher, Tajani

V: Aelvoet, Breyer, van Dijk, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Ripa di Meana, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf

(O)

ARE: Pradier

GUE/NGL: Eriksson

NI: Dillen, Vanhecke

PSE: d'Ancona, Collins Kenneth D., Crampton, Kuhn, Miller, Moniz, Needle, Schulz, Titley, Wynn

UPE: Collins Gerard

Venerdì 16 gennaio 1998

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 16 GENNAIO 1998

(98/C 34/05)

PARTE I

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ

Vicepresidente

(La seduta è aperta alle 9.00)

1. Approvazione del processo verbale

Gli onn. Bourlanges e Schmidbauer hanno comunicato di essere stati presenti alla seduta di ieri ma di aver dimenticato di firmare l'elenco dei presenti.

La on. Malone ha comunicato di aver voluto votare contro l'emendamento 1 nella votazione sulla proposta di risoluzione concernente la clonazione (*parte I, punto 27 (prima voce))* e l'on. Imaz San Miguel ha comunicato di essere a sua volta autore, con il gruppo ELDR, della richiesta di votazione distinta sul par. 5 della proposta di risoluzione B4-0069/98 sull'attentato dell'ETA (*vedi parte I, punto 28*).

Intervengono gli onn.:

— Sturdy, il quale, riferendosi alla votazione sulle discussioni su problemi di attualità, prevista alle 17.30, ma iniziata in realtà poco prima delle 18.00, insiste sulla necessità di rispettare gli orari delle votazioni (la Presidenza prende atto della richiesta e comunica che la trasmetterà all'Ufficio di presidenza);

— Hardstaff e Pasty, i quali comunicano di essere stati presenti alla seduta di ieri ma che il loro nome non figura sull'elenco dei presenti.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Competenza delle commissioni — Autorizzazione a elaborare una relazione

Sono competenti per parere:

— la commissione OCCU (già competente per il merito) sulla comunicazione della Commissione sull'ambiente e l'occupazione: Costruire un'Europa «durevole» (COM(97)0592 — C4-0655/97) (competente per il merito: AMBI, inizialmente competente per parere; già competente per parere: REGI);

— le commissioni REGI e RELA sulla comunicazione della Commissione su un piano d'azione per la competitività dell'industria europea dei tessili e dell'abbigliamento (COM(97)0454 — C4-0626/97) (competente per il merito ECON; già competenti per parere; OCCU, RICE, AMBI).

La Conferenza dei presidenti ha autorizzato le seguenti commissioni a elaborare delle relazioni:

— commissione ECON:

  — sulle riserve in divise straniere nella terza fase dell'UEM;

  — sull'euro e il turismo (competente per parere: TRAS)

— commissione RICE sui problemi tecnologici concernenti la chiusura definitiva delle centrali nucleari (competente per parere: AMBI).

*
* *

La commissione AMBI elaborerà, sulla base dell'art. 90, par. 5, del regolamento, una relazione sugli aspetti del commercio mondiale legati all'ambiente, alla sanità e alla protezione dei consumatori.

3. Delega del potere deliberante alle commissioni (articolo 52 del regolamento)

La Conferenza dei presidenti ha deciso, conformemente all'articolo 52 del regolamento, di delegare il potere deliberante alla commissione economica per

— la comunicazione della Commissione su un piano d'azione per la competitività dell'industria europea dei tessili e dell'abbigliamento (COM(97)0454 — C4-0626/97) (competenti per parere: OCCU, RICE, AMBI, REGI, RELA);

— la comunicazione della Commissione concernente la competitività dell'industria della costruzione (COM(97)0539 — C4-0597/97) (competenti per parere: OCCU; RICE; CULT; AMBI).

4. Presentazione di documenti

La Presidenza ha ricevuto:

a) dal Consiglio, richieste di parere sulle seguenti proposte:

— Proposta di raccomandazione del Consiglio concernente la tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione (COM(97)0570 — C4-0670/97 — 97/0329(CNS))

deferimento
merito: CULT
parere: GIUR, LIBE

base giuridica: art. 130, par. 3 CE

— Proposta di atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa alle norme di ammissione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri (COM(97)0387 — C4-0681/97 — 97/0917(CNS))

deferimento
merito: LIBE
parere: ESTE, GIUR

base giuridica: art. K.3 par. 2 TUE

— Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n.1408/71 per quanto riguarda la sua estensione ai cittadini di pesi terzi (COM(97)0561 — C4-0012/98 — 97/0320(CNS))

deferimento
merito: OCCU
parere: GIUR, LIBE

base giuridica: art. 51 CE, art. 235 CE

— Proposta di direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (versione codificata) (COM(97)0651 — C4-0013/98 — 97/0338(CNS))

deferimento
merito: GIUR
parere: AMBI

base giuridica: art. 43 CE

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un accordo internazionale in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli (COM(97)0726 — C4-0014/98 — 97/0360(CNS))

deferimento
merito: AMBI
parere: RELA

base giuridica: art. 113 CE, art. 100 A CE, art. 228 par. 3 primo comma CE

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università all'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea (1998-2002) e alle norme in materia di divulgazione dei risultati della ricerca (COM(97)0587 — C4-0015/98 — 97/0309(SYN))

deferimento
merito: RICE
parere: ECON, GIUR, CULT

base giuridica: art. 130 O, secondo comma CE

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università all'attuazione del Quinto programma quasro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (1998-2002) (COM(97)0587 — C4-0016/98 — 97/0310(CNS))

deferimento
merito: RICE
parere: ECON, GIUR, CULT

base giuridica: art. 7 CEEA

— Proposta di regolamento del Consiglio che modifica per la settima volta il regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund (COM(97)0675 — C4-0017/98 — 97/0354(CNS))

deferimento
merito: PESC

base giuridica: art. 43 CE

— Proposta di regolamento (CE, CEEA) del Consiglio recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (versione codificata) (COM(97)0652 — C4-0018/98 — 97/0352(CNS))

deferimento
merito: GIUR
parere: BILA, CONT

base giuridica: art. 209 CE, art. 183 CEEA

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra (COM(97)0527 — C4-0023/98 — 97/0289(AVC))

deferimento
merito: RELA
parere: ESTE, SVIL

base giuridica: art. 228 par. 2 e 3 secondo comma CE

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (COM(97)0525 — C4-0024/98 — 97/0281(AVC))

deferimento
merito: RELA
parere: ESTE, SVIL

base giuridica: art. 228 par. 2 e 3 secondo comma CE

— Proposta di raccomandazione del Consiglio sull'idoneità dei donatori di sangue e di plasma e la verifica delle donazioni di sangue nella Comunità europea (COM(97)0605 — C4-0027/98 — 97/0315(CNS))

deferimento
merito: AMBI

base giuridica: art. 129 CE

— Progetto di risoluzione del Consiglio europeo sul coordinamento delle politiche economiche nel corso della terza fase dell'UEM e sugli articoli 109 e 109 B del trattato CE (4832/97 — C4-0028/98)

deferimento
merito: ECON

base giuridica: art. 109 CE, art. 109 B CE

lingua disponibile: FR

Venerdì 16 gennaio 1998

b) dalla Commissione:

ba) le seguenti proposte e/o comunicazioni:

— Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciottesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (COM(97)0738 — C4-0006/98 — 98/0005(COD))

deferimento
merito: AMBI

base giuridica: art. 100 A CE

— Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni sulla partecipazione del settore pubblico e privato ai progetti di reti transeuropee di trasporto (COM(97)0453 — C4-0020/98)

deferimento
merito: TRAS
parere: BILA, ECON

— Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente il futuro del mercato dei prodotti della pesca nell'Unione europea: responsabilità, partenariato, competitività (COM(97)0719 — C4-0029/98)

deferimento
merito: PESC

bb) i seguenti documenti:

— «Buona e sana gestione finanziaria e amministrativa — Meglio agire contro le carenze professionali, le irresponsabilità finanziarie, la frode e la corruzione» (SEC(97)2198 — C4-0001/98)

deferimento
merito: CONT
parere: LIBE

lingue disponibili: DE, EN, FR

— Documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'idoneità dei donatori di sangue e di plasma e le verifiche praticate sulle loro donazioni: inchiesta realizzata nel 1997 sulle regolamentazioni e le pratiche esistenti negli Stati membri della Comunità europea (SEC(97)2298 — C4-0021/98 — 97/0315(CNS))

deferimento
merito: AMBI

base giuridica: art. 129 CE

— Libro verde relativo ai porti e alle infrastrutture marittime (COM(97)0678 — C4-0022/98)

deferimento
merito: TRAS
parere: BILA, RICE, REGI, AMBI

— Documento di lavoro della Commissione concernente la preparazione delle amministrazioni pubbliche al passaggio all'euro (SEC(97)2384 — C4-0025/98)

deferimento
merito: ECON
parere: GIUR, AMBI

5. **Transito alpino** (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032/98
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0027/98:

Con votazione per AN (V), il Parlamento respinge la proposta di risoluzione:

votanti:	157
favorevoli:	22
contrari:	132
astenuti:	3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0028/98:

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0029/98:

Gli onn. Podestà, Bazin e Donnay hanno firmato a loro volta gli em. da 1 a 5 presentati a nome del gruppo UPE.

Interviene l'on. Wijsenbeek per precisare di avere a sua volta firmato gli emendamenti in questione.

Emendamento approvato: 10

Emendamenti respinti: 1; 6; 9; 2; 3; 8; 4; 5; 7

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, con un nuovo par. 4 bis.

Interventi:

— l'on. Habsburg-Lothringen, che sostituisce la on. Stenzel, ha proposto, a nome del gruppo PPE, un emendamento orale volto a inserire un nuovo par. 4 bis di cui dà lettura: «chiede alla Commissione di fare in modo che in materia di transito nessuno Stato membro si trovi in posizione peggiore della Svizzera».

— L'on. Swoboda, a nome del gruppo PSE, si è associato a tale emendamento e l'on. Wijsenbeek, appoggiato da 9 deputati, vi si è opposto. Non essendo stato raggiunto il numero minimo di 12 deputati, richiesto dall'art. 124, par. 6, del regolamento, perché un emendamento orale non possa essere preso in considerazione, la Presidenza ha posto in votazione l'emendamento, che è stato approvato.

Votazione distinta: par. 2 (V)

Con votazione per AN (PPE), Il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	200
favorevoli:	148
contrari:	41
astenuti:	11

(*parte II, punto 1*).

(Le proposte di risoluzione B4-0030, 0031 e 0032/98 decadono)

Interviene l'on. Rehder sul resoconto integrale delle discussioni.

6. Aiuto comunitario (votazione)

a) Relazione Goerens — A4-0388/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Votazioni distinte: par 3; 5; 8; 12; 19; 20 (I-EDN)

Votazioni per parti separate:

par. 4 (ARE)

prima parte: testo senza i termini «sulla redditività economica e sociale»
seconda parte: tali termini

par. 8 (I-EDN)

prima parte: testo senza i termini «e la concertazione»
seconda parte: tali termini

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 2 a*).

b) Relazione Fabra Vallés — A4-0391/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, il par. 11 con VE (128 favorevoli, 73 contrari, 0 astenuti).

Interventi:

— il relatore è intervenuto sul par. 15.

Votazioni distinte: par. 5; 6; 7 (I-EDN); 11 (PSE); 19; 20 (I-EDN)

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 2 b*).

*
* *

Dichiarazioni di voto:

Transito alpino

— *scritte:* onn. Cot; Holm

Relazione Goerens (A4-0388/97)

— *scritte:* onn. Blokland, a nome del gruppo I-EDN; Caudron; Gillis; Holm

*
* *

Rettifiche/intenzioni di voto

Transito alpino (B4-0029/98)

votazione finale: l'on. Fassa ha voluto votare contro.

7. Ammortamento del debito dei paesi ACP fortemente indebitati (discussione e votazione)

L'on. Vecchi illustra, in sostituzione del relatore, la relazione presentata dall'on. Torres Couto, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla comunicazione della Commissione «Sostegno all'adeguamento strutturale e all'ammortamento del debito negli Stati ACP fortemente indebitati — Una risposta comunitaria all'iniziativa per il debito dei paesi poveri e fortemente indebitati» e sulla proposta di decisione del Consiglio concernente l'aiuto eccezionale a favore dei paesi ACP fortemente indebitati (COM(97)0129 — C4-0243/97) (A4-0382/97).

Intervengono gli onn. d'Aboville, relatore pour parere della commissione per i bilanci, Pomés Ruiz, a nome del gruppo PPE, Girão Pereira, a nome del gruppo UPE, Fassa, a nome del gruppo ELDR, Ribeiro, a nome del gruppo GUE/NGL, Aelvoet, a nome del gruppo V, Barthet-Mayer, quest'ultima per presentare le scuse dell'on. Scarbonchi che avrebbe dovuto intervenire a nome del gruppo ARE, Sandbæk, a nome del gruppo I-EDN, Schiedermeier, Van Bladel e Virrankoski e il commissario Oreja.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:
(Richiesta la maggioranza semplice)

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 3*).

*
* *

Dichiarazioni di voto:

— *orali:* on. Blokland, a nome del gruppo I-EDN

— *scritte:* onn. Titley; Lindqvist

8. Relazioni con la Lettonia nel settore della pesca * (discussione e votazione)

L'on. Macartney illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per la pesca, sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo I dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di società miste prevista dal suddetto accordo (COM(97)0323 — C4-0364/97 — 97/0177(CNS)) (A4-0397/97).

Intervengono gli onn. Hardstaff, a nome del gruppo PSE, Langenhagen, a nome del gruppo PPE, Gallagher, a nome del gruppo UPE, McKenna, a nome del gruppo V, e Fraga Estévez, presidente della commissione per la pesca, e il commissario Oreja.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Venerdì 16 gennaio 1998

VOTAZIONE

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:
(Richiesta la maggioranza semplice)

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 4*).

9. Zone di montagna e Fondi strutturali (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sei interrogazioni orali alla Commissione. Si tratta delle interrogazioni degli onn.

— Ebner, a nome del gruppo PPE, sulla presa in considerazione della specificità delle regioni di montagna in occasione della riforma dei Fondi strutturali (B4-1016/97);

— Azzolini, Podestà e Santini, a nome del gruppo UPE, sulle zone di montagna (B4-0008/98);

— Ephremidis, a nome del gruppo GUE/NGL, sui problemi delle zone di montagna dell'Unione (B4-0009/98);

— Bontempi e Cot, a nome del gruppo PSE, sulle zone di montagna e i Fondi strutturali (B4-0006/98);

— Macartney e Ewing, a nome del gruppo ARE, sulla riforma dei Fondi strutturali e i problemi delle zone di montagna (B4-0007/98);

— Lindholm, a nome del gruppo V, sulle regioni di montagna e la riforma dei Fondi strutturali (B4-0010/98).

L'on. Ebner svolge l'interrogazione B4-1016/97.

L'on. Santini svolge l'interrogazione B4-0008/98.

L'on. Ephremidis svolge l'interrogazione B4-0009/98.

PRESIDENZA DELLA ON. URSULA SCHLEICHER
Vicepresidente

L'on. Cot svolge l'interrogazione B4-0006/98.

L'on. Macartney svolge l'interrogazione B4-0007/98.

La on. Lindholm svolge l'interrogazione B4-0010/98.

Il commissario Oreja risponde alle interrogazioni.

Intervengono gli onn. Bösch, a nome del gruppo PSE, Bernard-Reymond, a nome del gruppo PPE, Kaklamanis, a nome del gruppo UPE, Fassa, a nome del gruppo ELDR, Souchet, a nome del gruppo I-EDN, Cabezón Alonso, Imaz San Miguel, Lindqvist, Habsburg-Lothringen, von Habsburg e Rübig, il commissario Oreja, l'on. Macartney, il commissario Oreja e l'on. Imaz San Miguel.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

10. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 48 del regolamento)

Conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento, la Presidenza comunica al Parlamento il numero di firme raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo:

N. del documento	*Primo firmatario*	*Firme*
4/97	Cunningham	167
5/97	Nencini	35
1/98	Muscardini	11

11. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

La Presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 133, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari i testi approvati nel corso della presente seduta.

12. Calendario delle prossime sedute

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno il 28 e 29 gennaio 1998.

13. Interruzione della sessione

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta è tolta alle 11.30)

Julian PRIESTLEY,
Segretario generale

José María GIL-ROBLES GIL-DELGADO,
Presidente

Venerdì 16 gennaio 1998

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Transito alpino

B4-0029/98

Risoluzione sui negoziati tra l'UE e la Svizzera concernenti i trasporti terrestri

Il Parlamento europeo,

A. considerando che la questione dei trasporti terrestri di merci è stata oggetto di lunghi negoziati e discussioni tra l'Unione europea e la Svizzera,

B. considerando che i negoziati in corso sembrano concentrarsi sulle questioni chiave relative al livello massimo della tassa prelevata in Svizzera su veicoli commerciali di grandi dimensioni dell'Unione che attraversano il territorio svizzero, al modo di impedire la diversione del traffico verso l'Austria e la Francia, all'acceso degli autocarri di 40 t ai centri economici della Svizzera e agli accordi di transito collegati,

C. considerando che i risultati di tali negoziati devono essere duraturi così da consentire al mercato interno di funzionare in modo più efficiente ed efficace, assicurando al tempo stesso che l'ambiente della Svizzera e della regione alpina siano protetti più in generale,

1. appoggia gli sforzi compiuti dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda il 1997, per negoziare un accordo;

2. plaude ai tentativi delle Presidenze olandese e lussemburghese tesi alla conclusione di un accordo soddisfacente;

3. si compiace dei segnali di crescente flessibilità riscontrabili nell'atteggiamento del governo federale svizzero;

4. sollecita le due parti negoziali a raddoppiare gli sforzi per raggiungere un accordo quanto prima possibile nel 1998, sulle questioni ancora in sospeso, accordo che soddisfi l'esigenza di una mobilità sostenibile in Europa;

5. chiede alla Commissione di fare in modo che in materia di transito nessuno Stato membro si trovi in posizione peggiore della Svizzera;

6. riconosce l'importanza di uno spostamento dei modi di trasporto delle merci nelle Alpi verso la ferrovia e il trasporto combinato, nonché la necessità di assicurare che i trasportatori su strada non siano inutilmente penalizzati;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al governo federale svizzero.

Venerdì 16 gennaio 1998

2. Aiuto comunitario

a) A4-0388/97

Risoluzione sul miglioramento dell'efficacia dell'aiuto comunitario

Il Parlamento europeo,

— visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci nonché della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia (A4-0388/97),

1. chiede che il sostegno della Comunità allo sviluppo si concentri in futuro su un numero meno rilevante di programmi quadro settoriali o verticali scelti sulla base di temi prioritari chiaramente mirati; ritiene opportuno evitare di disperdere eccessivamente gli sforzi attraverso una moltitudine di azioni specifiche, integrare meglio i progetti in un'impostazione settoriale e concepire tale impostazione in termini di misure di sostegno all'impostazione settoriale anziché di obiettivi in quanto tali; rileva che nel Libro verde la stessa Commissione riconosce la necessità di ridefinire il sostegno comunitario incentrandolo su politiche settoriali e riforme negoziate se si vuole accrescere l'efficacia e l'impatto sulle condizioni economiche e sociali dei paesi beneficiari;

2. chiede alla Comunità di fornire i mezzi necessari alla riuscita, evitando di avviare progetti di cui non si conosce bene l'orientamento finale, il che implica la realizzazione preventiva di studi approfonditi di fattibilità e di impatto;

3. ritiene che gli Stati membri abbiano la palese responsabilità di risolvere i maggiori problemi — come il notevole ritardo in materia di esecuzione di alcune linee di bilancio e l'impossibilità di delegare competenze ai funzionari della Commissione nei paesi ACP — derivanti dalla centralizzazione delle decisioni di ordine finanziario all'interno dei comitati di gestione del Consiglio;

4. invita l'Unione europea a vigilare sulla redditività economica e sociale, l'attuabilità, il carattere appropriato e pertinente degli interventi, tenuto conto in particolare delle tecniche raccomandate;

5. rileva che se gli Stati membri non sottopongono a valutazioni comparabili i propri programmi in materia di cooperazione allo sviluppo è illogico pretendere di giudicare l'efficacia relativa degli aiuti comunitari; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a effettuare valutazioni comparate che consentano a tutte le parti di valutare e migliorare i loro programmi individuali;

6. chiede di vigilare sul rispetto del quadro logico di riferimento a tutti gli stadi: istruzione, applicazione, gestione, coerenza interna ed esterna, verifica e attuabilità, efficacia;

7. rileva che in seguito ad analisi specifiche sugli aiuti comunitari — per esempio, gli aiuti alimentari — sono stati evidenziati casi in cui si sono ottenuti ottimi risultati, che occorre tuttavia potenziare;

8. chiede di migliorare il coordinamento e la concertazione tra l'aiuto bilaterale e l'aiuto comunitario;

9. rileva la relativa mancanza di personale della DG VIII della Commissione rispetto agli altri servizi che si occupano della cooperazione allo sviluppo negli Stati membri;

10. chiede di migliorare il coordinamento e la concertazione tra la cooperazione allo sviluppo e le altre politiche comunitarie che hanno un'incidenza sullo sviluppo; rileva che la stessa Commissione riconosce la necessità di un migliore coordinamento sia interno che esterno che consentirebbe di accrescere sensibilmente l'impatto di numerose azioni di cooperazione;

11. rileva che non sono previste risorse umane sufficienti per assicurare l'applicazione della risoluzione del Consiglio del 20 dicembre 1995 sull'integrazione delle tematiche uomo/donna nella cooperazione europea allo sviluppo e, più in generale, per fare in modo che le tematiche uomo/donna vengano pienamente integrate nei programmi di sviluppo dell'Unione e nelle relazioni commerciali;

12. invita la Commissione a istituire un'unità centrale che, al suo interno, sia competente per la valutazione dei suoi programmi in materia di aiuto allo sviluppo, compresi ECHO, MEDA, PHARE e TACIS, assicuri un adeguato controllo di qualità e una raffrontabilità dei risultati dell'attività di valutazione interna e migliori lo scambio di esperienze non solo al suo interno ma anche con altri enti di aiuto allo sviluppo;

13. chiede di garantire un «feedback» appropriato a livello operativo per quanto concerne la valutazione e di avviare la procedura di valutazione nel corso della realizzazione dei progetti di grande entità e di lunga durata;

14. invita la Commissione a prevedere le risorse umane necessarie per l'esame e la gestione amministrativa delle domande di finanziamento dei progetti di cooperazione presentate dalle ONG, funzione che spetta alla Commissione e non a organi non comunitari;

15. chiede all'Unione europea di ridare un senso al partenariato ampliando la cerchia di coloro che hanno voce in capitolo al di là dei donatori e dei governi beneficiari, includendo i beneficiari immediati sul terreno e le ONG che vi operano; ritiene che il partenariato, o ciò che si è convenuto chiamare lo «sviluppo partecipativo», debba andare di pari passo con ciò che le ONG descrivono come «capacity building» nei paesi beneficiari e consentire un autentico dialogo sull'utilizzazione delle risorse;

16. invita la Commissione a tener conto delle tematiche uomo/donna nei suoi programmi e progetti di cooperazione, dato che la partecipazione delle donne è fondamentale per il successo dei progetti di sviluppo;

17. chiede alla Commissione di istituire un dialogo continuo con le organizzazioni non governative che partecipano alle azioni comunitarie in materia di cooperazione;

18. chiede all'Unione di contribuire al miglioramento delle capacità istituzionali e politiche nei paesi beneficiari applicando la condizionalità dell'aiuto sia per quanto riguarda la clausola democratica e il rispetto dei diritti dell'uomo che il raggiungimento di livelli minimi di efficacia e di trasparenza in materia di gestione economica;

19. chiede di rafforzare la comunitarizzazione della cooperazione e dell'aiuto allo sviluppo iscrivendo in bilancio il FES;

20. esprime parere favorevole sulla decisione di principio, per quanto riguarda l'aiuto allo sviluppo, di separare nettamente il processo di decisione politica dai compiti di gestione tecnica dei progetti e di centralizzare questi ultimi in un servizio comune di gestione dell'aiuto comunitario ai paesi terzi; giudica la creazione di un servizio comune di questo tipo un passo importante per ottenere più efficacia e trasparenza nella gestione dei progetti finanziati dalla Comunità; si riserva comunque il diritto di pronunciarsi ulteriormente sul modo in cui tale decisione di principio sarà messa in pratica;

21. chiede alla Commissione che tutte le misure volte a migliorare l'efficacia degli aiuti comunitari si applichino anche alle azioni di aiuto umanitario che dipendono da ECHO;

22. si chiede se non avrebbe interesse a dotarsi di una propria capacità di analisi e di valutazione per cogliere con precisione gli aspetti qualitativi e squisitamente politici della politica comunitaria di aiuto allo sviluppo; ritiene infatti che una tale capacità di analisi non si sostituirebbe certo alla valutazione tecnica già esistente a livello della Commissione; non si tratterebbe di un doppione, bensì di un'iniziativa che completerebbe opportunamente gli strumenti già esistenti;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

b) A4-0391/97

Risoluzione sulla relazione speciale n. 2/97 della Corte dei conti europea sugli aiuti umanitari dell'Unione europea tra il 1992 e il 1995 (C4-0219/97)

Il Parlamento europeo,

— vista la relazione speciale n. 2/97 della Corte dei conti europea sugli aiuti umanitari dell'Unione europea tra il 1992 e il 1995 (C4-0219/97) ([1]),

— vista la sua risoluzione del 21 febbraio 1997 sull'aiuto umanitario dell'Unione europea e il ruolo di ECHO e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al collegamento tra aiuto, ricostruzione e sviluppo ([2]),

— vista la sua raccomandazione del 19 gennaio 1996 al Consiglio sull'azione politica umanitaria dell'Unione ([3]),

— visti gli articoli 188 C, paragrafo 4, e 206, paragrafo 1, del trattato CE,

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci nonché il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0391/97),

A. considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno fornito negli ultimi anni circa la metà del volume globale degli aiuti umanitari concessi a livello mondiale,

B. considerando che l'Ufficio della Comunità europea per gli aiuti umanitari (ECHO) si è trovato confrontato con enormi sfide immediatamente dopo la sua istituzione nel 1992, soprattutto a motivo dei conflitti nell'ex Jugoslavia e in Ruanda, e che secondo le conclusioni della Corte dei conti ha potuto mobilitare risorse di grande entità e portare avanti azioni significative pur con mezzi relativamente modesti,

C. considerando che, secondo le conclusioni della Corte dei conti, la Commissione ha nel frattempo acquisito un'esperienza che le consente di occupare un posto di primissimo piano tra le organizzazioni internazionali incaricate delle questioni umanitarie,

D. considerando che, secondo le conclusioni della Corte dei conti, questo tesoro di esperienze acquisite dalla Commissione è stato scarsamente utilizzato in passato dagli Stati membri e che i principi della complementarità e del coordinamento tra gli aiuti dell'Unione e quelli degli Stati membri, fissati nel trattato CE, hanno finora trovato scarsa attuazione pratica,

E. considerando che, secondo le conclusioni della Corte dei conti ciò è dovuto altresì al fatto che finora gli Stati membri non si sono preoccupati dello sviluppo di una strategia globale nel settore degli aiuti umanitari dell'Unione europea,

1. deplora che, tenendo conto da un lato del volume degli aiuti accordati dalla Comunità nel settore degli aiuti umanitari e dall'altro dell'ampiezza dell'azione umanitaria svolta all'esterno da parte della Comunità, il trattato di Amsterdam non contenga alcuna disposizione concernente gli aiuti umanitari;

2. deplora vivamente l'assenza di un coordinamento operativo in loco tra gli aiuti dell'Unione e quelli degli Stati membri — nonostante gli sforzi della Commissione — il che testimonia l'insufficiente impegno in questo campo da parte delle amministrazioni degli Stati membri;

3. ribadisce l'auspicio che venga effettuato un coordinamento a monte della politiche di cooperazione degli Stati membri e dell'Unione europea; è del parere che una simile misura contribuirebbe a ridurre il costo delle operazioni e ad aumentarne l'efficacia;

4. ritiene essenziale che la Commissione utilizzi pienamente il suo diritto di iniziativa in materia di coordinamento delle azioni di aiuto umanitario tra la Comunità e gli Stati membri;

([1]) GU C 143 del 12.5.1997, pag. 1.
([2]) GU C 85 del 17.3.1997, pag. 181.
([3]) GU C 32 del 5.2.1996, pag. 145.

5. accoglie con favore e appoggia la raccomandazione della Corte dei conti di fissare i punti focali e i principi della politica dell'Unione europea sotto forma di una Carta ma raccomanda vivamente che detta Carta non si limiti soltanto agli aiuti umanitari d'urgenza ma tenga conto dell'indissolubile legame tra aiuti d'urgenza, ricostruzione e sviluppo;

6. ritiene che tale Carta potrebbe costituire un importante contributo ai fini della creazione di una base migliore per un'armonizzazione e cooperazione rafforzate tra la Comunità e i suoi Stati membri;

7. invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio un progetto di Carta nonché a formulare adeguate proposte sulla maniera in cui tale Carta possa essere discussa su una base quanto più ampia possibile, in particolare coinvolgendo i parlamenti nazionali;

8. invita la Commissione a sostituire il suo progetto di aiuti, finora prioritariamente orientato verso singole operazioni, con un approccio pragmatico di più ampio respiro dedicando particolare attenzione alle raccomandazioni in appresso, che scaturiscono non soltanto dalla relazione della Corte dei conti ma anche dagli studi di valutazione appaltati dalla Commissione in merito alle operazioni sinora attuate:

a) ECHO dovrebbe migliorare tra i suoi coordinatori in loco e le abituali organizzazioni partner la capacità di giungere tempestivamente in situazioni di crisi a un'analisi e valutazione fondate delle misure di aiuto che sono necessarie e opportune alla luce delle rispettive situazioni locali;

b) sono necessari criteri più trasparenti circa il tipo di operazione che andrebbe finanziata da ECHO, criteri che dovrebbero basarsi sulla convinzione che le agenzie per gli aiuti d'urgenza sono raramente idonee a sviluppare progetti di ricostruzione più complessi;

c) i servizi della Commissione dovrebbero sviluppare relazioni maggiormente strategiche e a più lungo termine con interlocutori chiave (per esempio ONG più importanti e ONU) al fine di elaborare e attuare congiuntamente una strategia comune per un programma generale destinato ad affrontare le emergenze croniche e complesse (per esempio la regione dei Grandi Laghi in Africa, l'ex Jugoslavia, il Caucaso, l'Irak settentrionale);

d) nei casi in cui sia necessaria una risposta rapida prima dell'elaborazione di un'idonea strategia, potrebbe essere opportuno preselezionare partner di comprovato valore ed esigere la presentazione di una proposta chiara degli obiettivi e delle strategie soltanto qualche tempo dopo la firma del contratto iniziale;

9. condivide l'orientamento della Corte dei conti secondo cui una precisa valutazione dell'impatto degli aiuti umanitari è straordinariamente difficile, per cui la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione a che i partner siano invitati a menzionare nelle proprie proposte gli indicatori da utilizzare e da controllare per la valutazione dell'impatto delle azioni e dei progetti da essi proposti;

10. invita la Commissione a definire, in collaborazione con la Corte dei conti, per i progetti che finanzia con altri donatori, le modalità generali che consentono un controllo sufficiente dell'insieme del programma e insiste affinché essa pervenga a un accordo con gli altri donatori in merito alle adeguate procedure di informazione e controllo;

11. invita la Commissione a ridurre rapidamente e in maniera durevole gli attuali squilibri esistenti nell'assegnazione delle risorse comunitarie per gli aiuti umanitari a organizzazioni non governative;

12. invita la Commissione a pubblicare ogni anno elenchi completi dei contratti stipulati con organizzazioni non governative per l'attuazione di azioni di aiuto umanitario da cui risultino il volume finanziario di tali contratti nonché l'importo totale a favore di ciascuna ONG;

13. condivide l'orientamento della Corte dei conti secondo cui gli esperti di cui si avvale ECHO nel quadro degli aiuti tecnici in loco svolgono un ruolo chiave e la Commissione, pertanto, dovrà ulteriormente accrescere il numero e la qualità di tali esperti assegnando loro maggiori poteri in materia di coordinamento e di controllo in un contesto chiaramente disciplinato;

14. invita la Commissione a rendere maggiormente trasparenti le procedure applicate da ECHO per l'assunzione di personale non statutario e a rinunciare alla prassi constatata dalla Corte dei conti di selezionare le persone da assumere soltanto secondo criteri personali e non sulla base di criteri di selezione o prove specifiche destinate a valutare le loro qualifiche;

15. prende atto dell'intenzione della Commissione di redigere — mediante un bando di concorso — un elenco di esperti per l'assistenza tecnica a favore dei paesi terzi e nel quadro dell'aiuto umanitario e alimentare della Comunità europea; chiede alla Commissione di servirsi d'ora in poi soltanto di questo elenco per l'assunzione di personale non statutario;

16. invita la Commissione a dare seguito alla raccomandazione della Corte dei conti e a creare un'unità centrale che si assuma all'interno della Commissione la responsabilità della valutazione dei suoi programmi di sviluppo e di aiuto, compresi Echo, Meda, Phare e Tacis, si attivi per un adeguato controllo di qualità e per la comparabilità dei risultati degli studi di valutazione condotti su incarico della Commissione e migliori lo scambio di esperienze sia all'interno della Commissione stessa, sia con altre Istituzioni operanti nell'ambito degli aiuti allo sviluppo;

17. invita la Commissione a pubblicare, nelle sue relazioni annuali sull'aiuto umanitario, un elenco completo delle pertinenti valutazioni da essa effettuate o commissionate;

18. invita la Commissione ad aprire un dibattito sul ruolo futuro di ECHO, sulle relazioni che intende istituire con tutti i suoi partner (dall'ONU alle ONG) e sulla riorganizzazione degli aiuti umanitari dell'Unione europea che potrebbe derivarne; invita infine la Commissione ad associarvi strettamente questo Parlamento;

19. prende atto del fatto che ECHO è coinvolto solo in misura limitata alla riorganizzazione interna, decisa recentemente, dei servizi della Commissione incaricati delle relazioni esterne;

20. ricorda che ECHO è stato istituito nel 1991 dalla Commissione espressamente per un periodo limitato di sette anni con l'opzione di trasformare eventualmente l'Ufficio in un'agenzia esterna con dimensioni europee;

21. auspica che la Commissione consulti tempestivamente e in forma adeguata Parlamento e Consiglio prima di adottare una decisione in merito al futuro di ECHO dopo la scadenza di detto termine;

22. invita la Commissione a presentare entro sei mesi una relazione sulle misure da essa adottate a seguito della presente risoluzione;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alla Corte dei conti.

---

3. Ammortamento del debito dei paesi ACP fortemente indebitati

A4-0382/97

Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione «Sostegno all'adeguamento strutturale e all'ammortamento del debito negli Stati ACP fortemente indebitati — Una risposta comunitaria all'iniziativa per il debito dei paesi poveri e fortemente indebitati», nonché sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a un'assistenza di carattere straordinario a favore dei paesi ACP fortemente indebitati (COM(97)0129 — C4-0243/97)

Il Parlamento europeo,

— viste la comunicazione della Commissione e la sua proposta per una decisione del Consiglio (COM(97)0129 — C4-0243/97),

— visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e il parere della commissione per i bilanci (A4-0382/97),

A. considerando che l'elevato livello del debito e del relativo servizio, sottraendo risorse indispensabili agli investimenti e alla crescita, ostacola fortemente lo sviluppo economico e sociale dei PVS, contribuendo in tal modo anche all'impoverimento di ampi strati della popolazione,

B. considerando che in alcuni paesi il rimborso del debito ha dato vita a un'economia d'esportazione che, a causa del suo orientamento unilaterale all'apporto di valuta estera, compromette durevolmente l'economia interna e soprattutto l'approvvigionamento alimentare di una parte della popolazione,

C. considerando che alla situazione d'indebitamento hanno contribuito numerosi fattori, tra cui il calo dei prezzi delle materie prime, una concessione disinvolta dei crediti in relazione al riciclaggio dei petrodollari, investimenti economicamente non redditizi, la fuga di capitali, spese eccessive per gli armamenti e la corruzione, e che la responsabilità per l'insorgere del debito non va attribuita solo ai paesi debitori,

D. convinto che logica economica e solidarietà con le popolazioni povere dei PVS particolarmente gravate dall'indebitamento impongano di ammortizzare una parte del debito e che a tale proposito la Comunità, quale maggiore donatore di aiuti allo sviluppo a livello mondiale, debba fornire il suo contributo,

E. considerando che è opportuno collegare l'alleggerimento del debito all'esecuzione di determinati progetti e programmi concernenti l'ambiente e l'approvvigionamento di base della popolazione,

1. chiede di essere consultato formalmente dal Consiglio sulla proposta in oggetto, dal momento che l'applicazione degli accordi di Lomé costituisce una politica comunitaria, e si riserva di esercitare le sue prerogative in vista dell'auspicata iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo;

2. accoglie con favore la proposta della Commissione di attuare l'iniziativa della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale consistente nel ridurre l'onere del debito di alcuni paesi poveri fortemente indebitati quale misura imprescindibile ai fini del loro risanamento economico e, ricordando le numerose iniziative del Parlamento a favore di un ammortamento del debito, sostiene la partecipazione della CE a tale misura; invita il Consiglio ad approvare quanto prima la proposta di decisione;

3. si compiace soprattutto del fatto che sia ormai ufficialmente riconosciuto che gli sforzi di riduzione del debito limitati al settore bilaterale non bastano per riportare l'onere del debito a un livello sostenibile e che nella strategia di ammortamento del debito dovrebbero ormai rientare anche i debiti multilaterali, sinora considerati intangibili;

4. deplora che l'Agenda 2000 non affronti il tema delle future responsabilità dell'Unione europea riguardo al Terzo mondo e al finanziamento dell'assistenza;

5. concorda decisamente per quanto riguarda il ricorso al concetto di sostenibilità del debito quale obiettivo dell'iniziativa per la riduzione del debito ma chiede che nella definizione di sostenibilità del debito vengano inclusi, insieme agli indicatori macroeconomici e alla capacità di far fronte puntualmente agli impegni, lo sviluppo del potenziale umano e gli indicatori sociali;

6. chiede che nel quadro della succitata iniziativa sia fatto un uso più flessibile e maggiormente orientato allo sviluppo dei vari criteri per la riduzione del debito, allo scopo di garantire un più veloce e cospicuo alleggerimento del debito a un vasto gruppo di paesi, in particolare paesi che si trovano in situazioni estreme come quelli che devono superare situazioni di conflitto interno;

7. si dichiara favorevole a stabilire un nesso tra realizzazione di riforme economiche autentiche e durature e ammortamento del debito ma auspica che le misure di ammortamento del debito siano attuate quanto prima possibile per accelerare l'espansione economica dei paesi interessati;

8. sottolinea che un'azione concertata di tutti i partecipanti, anche in relazione alle misure di ammortamento del debito bilaterale, costituisce un presupposto fondamentale per il successo dell'iniziativa per il debito degli HIPC;

9. dà il proprio sostegno alla proposta della Commissione di istituire un fondo per tutti gli strumenti, che dovrà essere amministrato dalla BEI analogamente allo HIPC Trust Fund amministrato dalla IDA;

10. sottolinea che la capacità di credito e la considerazione sui mercati finanziari sono estremamente importanti per i paesi in questione e chiede quindi che le misure di ammortamento del debito siano adeguatamente pubblicizzate, in modo da favorire il loro accesso agli investimenti e a progetti di sviluppo finanziati mediante crediti;

11. propone che la Commissione assista i paesi in via di sviluppo nella gestione del debito, per consentire loro di sorvegliare più agevolmente il loro debito con l'estero e di assolverne il servizio nel modo economicamente più vantaggioso;

12. auspica che l'adeguamento strutturale e le riforme in questi paesi continuino a essere sostenute finanziariamente per consolidare il successo delle misure di alleggerimento del debito; sostiene in tale contesto interventi volti a diversificare le loro economie e a ridurre la loro dipendenza dalle esportazioni di materie prime;

13. invita il Consiglio a rifinanziare il debito dei paesi ammissibili partendo dai rimborsi dei prestiti precedenti;

14. suggerisce che, in cambio delle misure di ammortamento del debito, i paesi in via di sviluppo si assumano, laddove opportuno, impegni nel settore dell'ambiente, della lotta contro la povertà, dell'approvvigionamento di base e in altri progetti di sviluppo;

15. è del parere che le misure proposte non siano sufficienti per assicurare a tutti i paesi in via di sviluppo l'ammortamento del debito di cui hanno bisogno per attuare le loro riforme economiche e i programmi sociali; chiede di inserire in un programma di ammortamento del debito anche altri paesi, soprattutto quelli con una situazione debitoria problematica, e invita pertanto gli Stati membri a seguire una strategia comune per le misure di ammortamento del debito da adottare nelle diverse istanze internazionali;

16. raccomanda che tali azioni a favore dei paesi ACP e le ulteriori misure da adottare per l'ammortamento del debito non vengano considerate solo nell'ottica attuale di rigore finanziario degli Stati membri ma anche in una prospettiva a più lungo termine, tanto più che la Comunità, contribuendo con appena il 5% all'Iniziativa HIPC, fornisce un contributo per lo più simbolico; ricorda che la maggior parte degli Stati membri non ha tuttora onorato l'impegno, assunto da tempo, di destinare lo 0,7% del P.I.L. agli aiuti allo sviluppo;

17. invita la Commissione a incorporare nella sua proposta di decisione del Consiglio le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Modifica 1)	
Visto secondo bis (nuovo)	
	visto il parere del Parlamento europeo,
(Modifica 2)	
Visto secondo ter (nuovo)	
	visto il regolamento finanziario applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo ai sensi della Quarta Convenzione ACP-CE, modificata dall'accordo del 4 novembre 1995;
(Modifica 3)	
Considerando quarto bis (nuovo)	
	considerando che il bilancio dell'Unione prevede una nomenclatura appropriata per quanto riguarda lo strumento finanziario FES,

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Modifica 4)	
Articolo 3, secondo comma (nuovo)	
	La Commissione fa figurare ogni anno sul documento relativo alle informazioni finanziarie sul FES l'importo degli interessi prodotti sul conto aperto presso la BEI.
(Modifica 5)	
Articolo 5, paragrafi 1 e 2	
1. La Commissione presenta una relazione periodica al Consiglio e *informa il* Parlamento sull'attuazione della presente decisione nel quadro dell'iniziativa HIPC.	1. La Commissione presenta una relazione periodica al Consiglio e **al** Parlamento europeo sull'attuazione della presente decisione nel quadro dell'iniziativa HIPC.
2. La Commissione, al termine del periodo di quattro anni, di cui all'articolo 4, o in una fase precedente se lo ritiene opportuno, presenta al Consiglio una relazione contenente un'analisi dell'eventuale necessità di ulteriori informazioni.	2. La Commissione, al termine del periodo di quattro anni, di cui all'articolo 4, o in una fase precedente se lo ritiene opportuno, presenta al Consiglio **e al Parlamento** una relazione contenente un'analisi dell'eventuale necessità di ulteriori informazioni.

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

---

4. Relazioni nel settore della pesca con la Lettonia *

A4-0397/97

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo I dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di società miste prevista dal suddetto accordo (COM(97)0323 — C4-0364/97 — 97/0177(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di regolamento del Consiglio COM(97)0323 — 97/0177(CNS) ([1]),

— visto l'articolo 228, paragrafo 2, del trattato CE,

— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE (C4-0364/97),

— visto l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A4-0397/97),

1. approva la conclusione del protocollo I dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Lettonia.

([1]) GU C 248 del 14.8.1997, pag. 20.

Venerdì 16 gennaio 1998

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 16 gennaio 1998

Hanno firmato:

d'Aboville, Aelvoet, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Banotti, Bardong, Barthet-Mayer, Barton, Bernard-Reymond, Bertens, Berthu, Bianco, van Bladel, Blokland, Blot, Bösch, Botz, de Brémond d'Ars, Breyer, Buffetaut, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Casini Pier Ferdinando, Castagnetti, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Correia, Costa Neves, Cot, Cottigny, Crampton, Cushnahan, van Dam, Dary, Daskalaki, Deprez, Desama, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dupuis, Dury, Ebner, Eisma, Ephremidis, Eriksson, Ettl, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Fassa, Féret, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzsimons, Fontaine, Ford, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Gallagher, Gebhardt, Giansily, Gillis, Goepel, Goerens, Görlach, Graziani, Green, Gröner, Grossetête, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Haug, Heinisch, Herman, Hoff, Holm, Hory, Hughes, Hyland, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Kaklamanis, Karamanou, Kellett-Bowman, Kerr, Killilea, Kindermann, Kittelmann, Klaß, Konrad, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lalumière, Lambraki, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, de Lassus Saint Geniès, Le Gallou, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linser, Lulling, Macartney, McCartin, McKenna, McMahon, Malangré, Malone, Manisco, Mann Thomas, Marinho, Martens, Martin David W., Martinez, Matikainen-Kallström, Miller, Mohamed Ali, Mombaur, Moniz, Morris, Mulder, Mutin, Myller, Napoletano, Nicholson, Nordmann, Novo, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Paasio, Pack, Paisley, Papakyriazis, Papayannakis, Pasty, Pérez Royo, Perry, Peter, Pettinari, Pex, Pimenta, Pinel, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Rapkay, Rehder, Ribeiro, Rinsche, Ripa di Meana, Rosado Fernandes, de Rose, Rothley, Rübig, Ryynänen, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini, Schäfer, Schiedermeier, Schlechter, Schleicher, Schmidbauer, Schröder, Schulz, Schwaiger, Sisó Cruellas, Skinner, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Souchet, Stenmarck, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Swoboda, Tajani, Tannert, Tatarella, Telkämper, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Trakatellis, Trizza, Väyrynen, Vanhecke, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, Virrankoski, Voggenhuber, Waidelich, Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, White, Wiebenga, Wieland, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wynn

ALLEGATO

Rislutato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(—) = Contrari

(O) = Astensioni

1. B4-0027/98

Transito alpino

(+)

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Mohamed Ali, Pettinari, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Sandbæk, Souchet

NI: Hager, Linser, Paisley

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, McKenna, Voggenhuber, Wolf

(—)

ARE: Dary, De Lassus, Dupuis, Lalumière, Macartney

ELDR: Bertens, Fassa, Larive, Lindqvist, Mulder, Nordmann, Olsson, Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen, Wijsenbeek

PPE: Banotti, Bardong, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone, Castagnetti, Costa Neves, Ebner, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Goepel, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Langen, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mombaur, Oomen-Ruijten, Pack, Perry, Pex, Poettering, Poggiolini, Posselt, Provan, Rinsche, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, von Wogau

PSE: Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Barton, Botz, Bösch, Correia, Cot, Díez de Rivera Icaza, Dury, Ettl, Ford, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Haug, Imbeni, Izquierdo Collado, Karamanou, Kindermann, Kuhn, Lage, Lindeperg, McMahon, Malone, Martin David W., Moniz, Morris, Paasio, Pérez Royo, Peter, Rapkay, Rehder, Rothley, Sakellariou, Schulz, Skinner, Stockmann, Swoboda, Titley, Vecchi, Waidelich, Watts, Wemheuer, Wilson, Wynn

UPE: d'Aboville, van Bladel, Collins Gerard, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Pasty

(O)

NI: Dillen, Le Gallou, Vanhecke

---

2. B4-0029/98

Transito alpino

(+)

ELDR: Fassa, Olsson

GUE/NGL: González Álvarez, Mohamed Ali, Pettinari

I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Nicholson, Pinel

NI: Blot, Dillen, Hager, Linser, Paisley, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Banotti, Bardong, Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone, Costa Neves, Cushnahan, Ebner, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Goepel, Graziani, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Langenhagen, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mombaur, Oomen-Ruijten, Perry, Pex, Pimenta, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Rinsche,

Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, von Wogau

PSE: Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Barton, Botz, Bösch, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D., Correia, Cot, Crampton, Díez de Rivera Icaza, Dury, Ettl, Ford, Gebhardt, Görlach, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Haug, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Kindermann, Kuckelkorn, Kuhn, Lambraki, Lindeperg, McMahon, Malone, Martin David W., Miller, Morris, Mutin, Oddy, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Rapkay, Rehder, Rothley, Sakellariou, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Skinner, Stockmann, Swoboda, Tannert, Titley, Vecchi, Waidelich, Watts, Weiler, Wemheuer, Wilson, Wynn

(—)

ELDR: Bertens, Goerens, Larive, Mulder, Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, Svensson

I-EDN: Fabre-Aubrespy, Sandbæk

PPE: Castagnetti, Konrad

PSE: White

UPE: d'Aboville, van Bladel, Collins Gerard, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Pasty, Rosado Fernandes, Santini, Tajani

V: Aelvoet, Breyer, van Dijk, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Soltwedel-Schäfer, Telkämper, Voggenhuber, Wolf

(O)

ARE: Dary, De Lassus, Dupuis, Hory, Lalumière, Macartney

ELDR: André-Léonard, Lindqvist, Nordmann

I-EDN: Souchet

PPE: Pack